



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017867/1 Data: 10/10/2016 12:53
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 12. Importo complessivo di euro 751.081,23. Delibera di Giunta regionale 4 ottobre 2016, n. 531" Reg. Gen. 352

Ad iniziativa dell'assessore Lidia D'Alessio e dell'assessore Sonia Palmeri
Depositato in data 7 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10 OTT. 2016

IL PRESIDENTE

4/10/2016
 DOT. ISSA DI FAZIO
 S.S



Data: Gio 06/10/2016 12:42
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
A: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it
Cc: ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it,
 dg.14@pec.regione.campania.it,
 contenzioso.disciplinare@pec.regione.campania.it,
 dg.13@pec.regione.campania.it
Oggetto: Trasmissione Disegno di Legge - DGR 531/2016 - PARTE 1
Allegato/i: DGR n° 531 del 04.10.2016 - Parte 1.rar(dimensione 15.42 MB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di legge proposto dall'organo di governo:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 04/10/2016: "Approvazione disegno di legge per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 751.081,23."

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0017734/E Data: 07/10/2016 10:21
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:



M.A.
 Amministratore
 6/10/2016

ATTIVITA' LEG.VA
 REG. GEN. N. 352

Assessore

Assessore D'Alessio Lidia

Assessore Palmeri Sonia



Dipartim.

Direzione G.

55

14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 04/10/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione disegno di legge per il riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio ai sensi art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 751.081,23.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	ASSENTE
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0017734/E Data: 07/10/2016 10:21

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 352

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 73 del D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014 dispone al comma 1 che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- b. che il successivo comma 4 prevede che il Consiglio provveda al riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro sessanta giorni dalla proposta e che decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- c. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- d. che il Consiglio Regionale con Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- e. che la Giunta Regionale con D.G.R.C. n. 17 del 26/01/2016 ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
- f. la Giunta Regionale con D.G.R.C. n. 52 del 15/02/2016 ha disposto l'approvazione del Bilancio Gestionale 2016-2017-2018 con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle strutture organizzative della Giunta;
- g. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- h. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;
- i. che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 18 aprile 2016 il Direttore Generale delle Risorse Umane ha disposto una variazione di bilancio compensativa, prelevando in termini di competenza e di cassa dai capitoli di spesa 117 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria" e 123 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Personale presso i Dipartimenti - Trattamento economico" l'importo complessivo di €. 56.000,00 e incrementando dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, il capitolo 167 assegnato alla U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane;

DATO ATTO:

che quindi risultano istruite le seguenti pratiche aventi ad oggetto sentenze e ordinanze di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati di seguito, rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

1. Sentenza n. 2226/2016 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della sig.ra **Argenzio Carmela** dell'importo complessivo di €. **3.666,67**;
2. Sentenza n. 1572/2016 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della sig.ra **Marino Amalia** dell'importo complessivo di €. **3.666,67**;
3. Ordinanza n. 10211/2016 del Tribunale di Benevento che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Pagnozzi Stefania** dell'importo complessivo di €. **11.389,01**, di cui €. **3.647,80** all'Avv.to **Papa Leopoldo** con attribuzione allo stesso legale;
4. Sentenza n. 9723/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Scala Marina** dell'importo complessivo di €. **24.396,50**, di cui €. **1.776,32** agli Avv.ti **Turrà Sergio** e **Vallifuoco Daniela** con attribuzione agli stessi legali;
5. Sentenza n. 3356/2016 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig.ra **Coppola Fiorella** dell'importo complessivo di €. **61.237,82**;
6. Sentenza n. 2924//2016 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei sig.ri **Basso Giuseppe**, **Petrucci Pasquale** e **Senarcia Maria**, **D'Azzo Assunta**, **D'Azzo Gaetano**, **D'Azzo Immacolata**, **D'Azzo Luca**, **D'Azzo Oronzo**, **D'Azzo Salvatore** nella qualità di eredi

- di **D'Azzo** Ermete dell'importo complessivo di €. **40.946,04**, di cui €. **5.690,57** all'Avv. **Monetti** Francesco con attribuzione allo stesso legale;
7. Sentenza n. 2675/2013 del Tribunale di S.M.Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Zampella** Umberto Cesare dell'importo complessivo di €. **2.756,40**, di cui €. **983,32** all'Avv. **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
 8. Sentenza n. .1775/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Amato** Gennaro, **D'Amore** Antonio, **Filosa** Emanuela, **Gallo** Sebastiano, **Grande** Giuseppe, **Miglio** Pasquale, **Pontoriero** Pasquale, **Pucino** Ersilia, **Rippa** Ciro, **Tessito** Augusto, **Tutino** Giuditta dell'importo complessivo di €.137.844,39, di cui €. **3.793,71** agli Avv.ti **Turrà** Sergio e **Vallifuoco** Daniela con attribuzione agli stessi legali;
 9. Sentenza n 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti delle Sig.re **Scalera** Marisa e **Papa** Giuseppa dell'importo complessivo di €.36.532,53 di cui €. **1.167,30** all'Avv.to **Varriale** Paolo con attribuzione allo stesso legale;
 10. Sentenza n 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Siniscalchi** Daniela, **Bonavita** Alfonso, **Fucci** Giuseppe, **Piccolo** Nunzia e **Toscano** Angelo dell'importo complessivo di €.13.098,28 di cui €. **7.003,78** all'Avv.to **Riccio** Eduardo con attribuzione allo stesso legale;
 11. Sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Papale** Francesco dell'importo complessivo di €.5.004,48, di cui €. **2.188,68** all'Avv. **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
 12. Sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Gimmelli** Marinella, **Macarone** Palmieri Angela, **Coletta** Teresa Maria, **Salzano** Federico, **Lorenzo** Elvira, **Barretta** Enrico, **De Blasio** Antonio, **Giordano** Salvatore, **Marotti** Giuliana, **Volpe** Rosario dell'importo complessivo di €. **34.723,76**, di cui €. **3.248,24** agli Avv.ti **Turrà** Sergio e **Vallifuoco** Daniela con attribuzione agli stessi legali;
 13. Sentenza n. 7492//2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Carrea** Vincenzo dell'importo complessivo di €.130.200,83, di cui €. **2.626,42** all'Avv.to **Turrà** Sergio con attribuzione allo stesso legale;
 14. Sentenza n.sentenza n .8592/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Santangelo** Sergio, **Tranchino** Alfredo, **Tolentino** Paolo dell'importo complessivo di €.111.938,39, di cui €. **6.069,94** all'Avv.to **Marrone** Massimo con attribuzione allo stesso legale;
 15. Sentenza n. 3566/14 del 28/03/2014 Tribunale di Napoli - Dott. Rettura Pasquale (CTU) differenza da riconoscere rispetto ad un precedente riconoscimento, €. **57,00**;
 16. Sentenza n. 943/2014 del TAR Campania che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della sig.ra **Visone** Carmela dell'importo complessivo di €. **1.268,80**;
 17. Sentenza n ..1201/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri . **Agrippa** Nicola, **Malfi** Gian Roberto, **Salvato** Antonio, **Di Fraia** Caterina, **Daniele** Angela, **Formicola** Carlo, **Stavolo** Antonio, **Bergantino** Giacomo, **Picascia** Vincenzo, **Barone** Speranza, dell'importo complessivo di €. **2.832,07**, di cui €. **1.823,90** agli Avv.ti **Turrà** Sergio, **Turrà** Sabrina, **Vallifuoco** Daniela con attribuzione agli stessi legali;
 18. Sentenza n. 6915/2015 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Torda** Stefano Luigi dell'importo complessivo di € **71.128,03**;
 19. Sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei sig.ri **Annunziata** Vincenzo, **Santaniello** Assunta, **Schioppa** Francesco , dell'importo complessivo di € **54.586,96** di cui €. **5.573,84** all'Avv.to **Marrone** Massimo con attribuzione allo stesso legale;
 20. Sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Iovino** Pier Francesco dell'importo complessivo di €. **2.537,60**;
 21. Sentenza n .3477/2015 del Tar Campania che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della società **Julie Italia s.r.l.** dell'importo complessivo di € **1.268,80**;

che le citate ventuno schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che per ognuna di esse sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.21 con riguardo ai creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto;

che si è provveduto a raccogliere il maggior numero di titoli esecutivi in un unico atto per economia di atti e nel rispetto delle direttive emanate in materia, ripercorrendo l'iter del provvedimento già istruito e non ancora approvato, anche sulla base delle disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa, per la definizione del presente provvedimento ai fini della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

che nell'ambito del procedimento si è provveduto anche a richiedere le relazioni sulla formazione di ciascun debito, come richiesto dalle direttive del Presidente della Regione prot. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015, che una volta acquisite, sono state inserite nell'ambito della complessiva istruttoria delle schede debitorie;
che dette relazioni sono riportate nelle schede debitorie e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad euro 751.081,23;

CONSIDERATO

che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad euro 751.081,23 occorre seguire apposita procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

CONSIDERATO altresì,

che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

a) di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati senza che rappresenti acquiescenza e dettagliatamente specificati nelle ventuno schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla Legge 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 751.081,23, di cui: euro 559.985,04 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria e spese legali, euro 95.047,33 a titolo di oneri riflessi, euro 28.662,05 a titolo di IRAP ed euro 67.386,81 a titolo di interessi legali;

c) di far gravare la spesa sui seguenti capitoli di spesa 387, 388, 389 e 167, ciascuno per l'importo ritenuto necessario per farvi fronte, di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale delle Risorse Umane e che sono denominati rispettivamente:

- Capitolo 387 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di euro 559.985,04
- Capitolo 388 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di euro 95.047,33;
- Capitolo 389 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di euro 67.386,81;
- Capitolo 167 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria" Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102 V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01 per un importo di € 28.662,05 ;

d) di dover provvedere a dotare il capitolo di spesa 167 di competenza della U.O.D 04 "Contenzioso del lavoro in

collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale delle Risorse Umane, dell'importo necessario per far fronte alla spesa e che è denominato: "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria" Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01" per un importo di € 13.178,59;

e) che il suddetto importo viene prelevato dal capitolo di spesa 387, denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali ed avente sufficiente disponibilità, operando una variazione del bilancio gestionale ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R.2/2016;

f) che gli estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot. n. 418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto

che con riguardo alla deliberazione in oggetto, è stato sentito l'Ufficio Legislativo, che in particolare ha richiamato il contenuto della circolare dell'Assessore al Bilancio prot. 828/SP del 7.09.2016;

che l'iter della procedura della presente proposta, iniziato in parte dal mese di aprile 2016, non è giunta ancora ad approvazione in quanto risulta interessato da diverse vicissitudini anche di carattere tecnico-informatico oltre a connesse situazioni di avvicendamento dei dirigenti responsabili della sottoscrizione, nonché per l'introduzione di una nuova prassi in ordine alla redazione dei disegni di legge;

che si è provveduto, anche al fine di ottemperare alle direttive dell'Amministrazione, a redigere un unico disegno di legge con il maggior numero di debiti fuori bilancio; infatti l'atto in questione concerne oltre 70 crediti da soddisfare;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre con il presente provvedimento il disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

TENUTO CONTO

del rispetto degli equilibri di bilancio introdotto con disposizioni di cui all'art. 1, commi da 710 a 736, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che nelle more dell'approvazione di apposito provvedimento è declinato per la spesa libera al punto 14 del dispositivo della D.G.R.C. n. 52/2016;

che nell'ambito della spesa occorre tener conto, in ogni caso, di quanto indicato dall'Assessore al bilancio con nota circolare prot. 63/SP del 18 gennaio 2016 rubricata "La gestione amministrativa e contabile della Regione Campania per l'esercizio 2016 – Linee Guida";

VISTI:

- a) Il D. Lgs. 118/2011;
- b) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- c) le 15 schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, relazioni sui debiti, ecc.);
- d) la Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 26/01/2016
- f) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 15/02/2016;

Si propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- 1) approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) prendere atto dei titoli (sentenze e ordinanze) ai sensi di legge esecutive (articolo 282 c.p.c.), emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme, che sono riportati nelle premesse e che si richiamano integralmente, e quindi procedere al pagamento successivo, senza che ciò comporti alcuna acquiescenza alle suddette pronunce giudiziarie da parte dell'Amministrazione.
- 3) approvare il disegno di legge regionale (DDL) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, concernente l'approvazione dei debiti fuori bilancio per sentenze e ordinanze esecutive per

complessivi euro 751.081,23, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, indicati nelle premesse e i cui estremi sono riportati nelle ventuno schede di rilevazione di partita debitoria, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) autorizzare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 gennaio 2016 n.2 (*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania*), la variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2016, i cui estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014 e che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e come in particolare di seguito indicato:

- prelievo dell'importo di € 13.178,59 e quindi riduzione dello stanziamento di competenza e cassa del capitolo di spesa n.387 denominato Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01;

- incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 13.178,59 sul capitolo di spesa n.167 denominato Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria" Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01;

5) far fronte alla spesa mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa sull'esercizio finanziario 2016, a valere sulle dotazioni finanziarie dei seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità anche a seguito della variazione di bilancio disposta con il presente provvedimento;

- sul capitolo di spesa n.387 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03., Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di euro 559.985,04 ;

- sul capitolo di spesa n.388 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di euro 95.047,33;

- sul capitolo di spesa n.389, denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di euro 67.386,81;

- sul capitolo di spesa n. 167 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria" Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01 per un importo di €. 28.662,05;

6) Dare atto che gli impegni che si assumeranno nell'eseguire il presente provvedimento sui suddetti capitoli di spesa, avranno la seguente competenza economica: 01.01.2016 - 31.12.2016;

7) Provvedere, a seguito dell'approvazione della legge regionale o in assenza trascorsi i sessanta giorni dall'invio, a dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c. e in particolare:

- di demandare al Dirigente della U.O.D. 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con L'Avvocatura Regionale - Esecuzione Giudicati - Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane, gli adempimenti conseguenti riguardanti l'impegno di spesa della somma complessiva di euro 751.081,23 da assumersi sui rispettivi capitoli di spesa 387, 388, 167 e 389, di competenza della stessa U.O.D 04, nonché la liquidazione delle somme ai beneficiari, successivamente all'approvazione della legge regionale;

8) riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'eventuale istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;

9) informare, in ogni caso, dell'atto di liquidazione l'Avvocatura Regionale per la verifica di competenza in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

10) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;

11) di demandare alla Segreteria di Giunta il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione, al fine di conoscere l'esaurirsi del termine di sessanta giorni;


12) di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la

sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

13) di trasmettere la presente deliberazione:

✓ alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania e al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n.9434 del 2.8.2007;

✓ al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali “Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare” e “Trattamento Economico” della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali “Bilancio annuale e pluriennale di previsione” e “Gestione delle spese regionali” della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.531	del	04/10/2016	DIPART.	55	DIR. GEN /DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	4
------------------	---------	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	------------------------	---

OGGETTO :

Approvazione disegno di legge per il riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio ai sensi art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 751.081,23.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore D'Alessio Lidia Assessore Palmeri Sonia</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>dott.ssa Salerno Maria</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>04/10/2016</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>05/10/2016</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°13 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Carrea Vincenzo nato a Napoli il 31/05/1953 matr. 15482
c.f. CRRVCN53E31F839P

Avvocato: Turrà Sergio Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli c.f. TRRSRG50E20F8390

Oggetto della spesa: Differenzr retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 344466 del 19/05/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .7492//2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/10/2015.

Il Tribunale di Napoli , previa declaratoria del diritto del ricorrente al collocamento a far data dal 01/04/1999 nella posizione economica D1 ed alle successive progressioni orizzontali, in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dal dipendente Carrea Vincenzo contro l'Ente Regionale volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento nel livello economico D3 dal 01/04/1999 e fino al livello economico D6 dal 01/10/2004 con condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive conseguenti al predetto inquadramento, ha condannato la Regione



Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma di €86.534,57, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al saldo;

il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato nella misura della metà le spese di lite, condannando la Regione Campania al pagamento della rimanente parte liquidata in € 1.800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 363976 del 26/05/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 494378 del 19/07/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola;

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 363976 del 26/05/2016 , ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot n. 476886 del 13/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n . 7492//2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/10/2015.

TOTALE DEBITO**€. 130.200,83****Dip. Carrea Vincenzo matr. 15482**

Differenze retributive	€.	86.534,57
Interessi legali al 27/01/2017	€.	10.516,49
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€	23.167,91
IRAP	€.	<u>7.355,44</u>
	€.	127.574,41

Competenze per spese di giudizio Avv.to Turrà Sergio €. 2.626,42

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 13
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 344466 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n .7492//2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/10/2015.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 494378 della U.O.D. 03

Napoli, 19/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

2103



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0344466 19/05/2016 09,18

Att. : Avvocatura Regionale
Res. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4. Fascicolo : 3 del 2016



19 MAG. 2016

CC- 5108-5107-5106/13, 5000/14 - Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per i prov-
vedimenti di competenza, copia delle sentenze in tabella, rese nel procedimento
emarginato:

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Ferrara Giovanni	139/16	Corte App. Salerno
Gregorio Luigi	202/16	Corte App. Salerno
Sarno Vincenzo	203/16	Corte App. Salerno
Carrea Vincenzo	7492/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Marisa Barbato, alla udienza del 01/10/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 317/2014 R.G. promossa da:
VINCENZO CARREA, C.F. CRRVCN53E31F839P, rappr. e dif. dall'avv. TURRA'
SERGIO come da procura in atti,

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA , rappr. e dif. dall'avv. DI LASCIO ALBA , come da procura in
atti

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzione e inquadramento

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE: previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D3 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D4 dal 01.7.1999, D5 dal 01.4.2000 e D6 dal 01.10.2004, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 121.876,03, oltre interessi legali; in subordine, previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D1 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D2 dal 12.7.1999, D3 dal 01.1.2002, D4 dal 1. 1.2003 e D5 dal 01.3.2008, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 86.534,57, oltre interessi legali con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.

PER PARTE RESISTENTE: rigettarsi il ricorso.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria in data 9.1.14 il ricorrente in epigrafe – premesso di essere in possesso di titolo di studio tecnico e di lavorare alle dipendenze della Regione Campania, inserito nell'area di vigilanza, essendogli stata attribuita la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria – lamentava che, in esecuzione di quanto previsto dal c.c.n.l. relativo al sistema di riclassificazione del personale, era stato collocato nella categoria C, posizione economica C1 dal 1.4.99, C2 dal 1.6.2000, C3, C4 dal 1.3.2005 e C5, a decorrere dal 1.7.2007.

Deduciva che, a decorrere dalla predetta data, dando corretta esecuzione alle previsioni contrattuali, avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel livello economico D3, via via sino al D6 con decorrenza 01.10.2004, e che l'erronea attribuzione di qualifica aveva comportato un ritardo di circa otto anni nella progressione economica.

A tal fine sosteneva che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del c.c.n.l., i dipendenti inquadrati nella categoria D assumono la posizione economica iniziale D1, ma per quelli di cui all'art. 3, comma 7, il trattamento iniziale corrisponde alla posizione D3.

E ciò in quanto l'articolo rinvia all'allegato A che, in relazione alla categoria D, prevede quale trattamento tabellare iniziale la categoria D3 per i profili professionali che secondo la disciplina del d.p.r. 347/1983, come integrato dal d.p.r. 333/1990, sarebbero potute essere ascritti alla 8^a qualifica funzionale.

Rilevava, infine, che la datrice di lavoro, con nota dell'8.9.1998, dell'Assessore al Personale, aveva reso noto che si sarebbe proceduto alla attribuzione della posizione economica D3 a tutto il personale, identificabile nelle figure professionali corrispondenti alla 8^a qualifica professionale. E che con nota del 05.9.2000 aveva identificato come ufficiale dei polizia giudiziaria (categoria D) il personale *"preferibilmente con il titolo di studio tecnico che svolge..."*

Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D3 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D4 dal 01.7.1999, D5 dal 01.4.2000 e D6 dal 01.10.2004, in via principale al pagamento della somma di € 121.876,03 in suo favore; ovvero, in subordine, previo riconoscimento del proprio diritto al collocamento nella posizione economica D1 del c.c.n.l. Enti locali a partire dal 01.4.1999, D2 dal 12.7.1999, D3 dal 01.1.2002, D4 dal 1.



1.2003 e D5 dal 01.3.2008, condannare la Regione Campania al pagamento della somma di € 86.534,57; il tutto oltre interessi legali e con vittoria di spese di giudizio.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Regione Campania si costituiva tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuta superflua l'istruttoria articolata in ricorso, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo questo giudice alle argomentazioni esposte nella sentenza n. 30981/2011, dott. De Matteis, del 24.11.2011.

È documentata l'attribuzione al ricorrente, in possesso di titolo di studio tecnico ed appartenente al settore demanio e patrimonio, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decreto n. 16015 del 06.12.1993 (cfr all. n. 3) e determina della giunta regionale n. 18 del 11.4.2000 (cfr. all. 15).

Ritiene questo giudicante sia opportuno muovere dal dato contrattuale.

Il c.c.n.l. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed autonomie locali all'art. 3 stabilisce: *"1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e segg. (...)*

4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'Allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'Allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.

6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'Allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'Allegato A.

7. Nell'Allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13".

Il citato Allegato A prevede per la categoria D che *"Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:*



- elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale ...

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: (...)specialista in attività(...) dell'area della vigilanza (...).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347/1983 come integrato dal D.P.R. n. 333/1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3".

Mentre nell'esemplificazione dei profili della (riconosciuta) categoria C rientra "l'agente di polizia municipale e locale".

Nella fattispecie, è provato che il ricorrente, in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, agisce "per il controllo e la vigilanza sui beni regionali, nonché individuato come custode giudiziario di detti beni regionali con tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle suddette attività" (cfr. nota del 5.9.2000, all. n. 14).

Lo stesso, a tutela del patrimonio regionale, "quotidianamente sono chiamati a svolgere accertamenti di abusi e relative occupazione, verifiche e controlli ispettivi con pedissequa procedure di operazioni di polizia giudiziaria interagenti con i PM" (cfr. all. n. 11)

Inoltre, ha superato il 6.5.1999 il corso di specializzazione in "polizia giudiziaria", e frequentato, dal 20 al 27 ottobre 2008, un altro corso con oggetto "funzioni e tecniche di polizia giudiziaria" (cfr. all. nn. 11 e 18).

Ragion per cui si tratta, effettivamente di soggetto specialista in attività dell'area della vigilanza, sui cui gravano "responsabilità di risultati relativi ad importanti processi amministrativi", e che gestisce "relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale".

Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto all'inquadramento sin dal 01.4.1999 nella categoria D, in luogo della posizione economica C2 riconosciuta.



Non può essere, tuttavia, accolta la domanda principale concernente il riconoscimento della posizione economica D3 a partire da quella stessa data.

L'all. A richiamato dal d.p.r. 25.6.1983 n. 347, all'art. 26, per quanto in questa sede rileva, limitatamente alla ottava qualifica funzionale di funzionario, prevede: *"Complessità e difficoltà delle prestazioni. Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna. Autonomia operativa e iniziativa. L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali. Responsabilità. L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro. Requisiti di accesso dall'esterno. Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale. Aree di attività Area amministrativa. Addetti che provvedono all'istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, riferiti ad attività amministrative; l'attività si esercita inoltre collaborando con posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale. Area tecnico-contabile. Addetti che eseguono attività di tipo tecnico-contabile o che coordinano figure professionali appartenenti a qualifiche immediatamente inferiori dei rispettivi settori di attività. Indicazione di massima delle figure professionali. Funzionario: apicali di enti di tipo 3; laureati professionali (procuratori legali, ingegneri, architetti, medici, farmacisti, giornalisti, ecc.); analisti di sistema; laureati con direzione di unità operativa o attività di studio o ricerca».*

L'art. 40 del medesimo d.p.r. 347/1983 (Norma di 1° inquadramento) prevede:

«L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) l'inquadramento ha decorrenza 1° gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi; (...)

d) in sede di 1° inquadramento l'attribuzione, secondo i criteri di cui al precedente punto a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso; (...)

g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3; ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonché ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1.



La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell'ente».

Nella fattispecie, indubbia la mancanza in capo al ricorrente, di una responsabilità di struttura, è pacifico che lo stesso non sia in possesso di diploma di laurea.

Si tratta, piuttosto, di dipendente in possesso di titolo di studio tecnico.

Ragion per cui, indipendentemente da quanto affermato nella determinazione dirigenziale n. 18 dell'11.4.2000, cui è allegato l'elenco degli "ufficiali di polizia giudiziaria - funzionari?" in cui è compreso il ricorrente, al fine di stabilire il trattamento economico iniziale dei lavoratori che andavano collocati nella categoria D, per effetto della revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, in servizio al momento dell'entrata in vigore della normativa contrattuale, non sussiste il diritto dello stesso all'inquadramento nella VIII qualifica funzionale, mancando il possesso della laurea e della abilitazione professionale, pur in considerazione dei compiti di ufficiali di polizia giudiziaria assegnatigli in modo continuativo.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al collocamento, a far data dal 1.4.1999, nella posizione economica D1 di cui al c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, ed alle successive progressioni orizzontali ex art 9 del c.c.d.i. dell'anno 1999, ossia D2 dal 12.7.1999, D3 dal 01.01.2002, D4 dal 01.1.2003 e D5 dal 01.3.2008.

Conseguentemente, la Regione Campania va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le differenze retributive conseguenti al predetto inquadramento, a decorrere dal 1.4.1999.

In ordine alla quantificazione, si evidenzia che i conteggi allegati al ricorso sono stati elaborati in maniera chiara e sulla base dei dati risultanti dalle tabelle retributive allegate ai CCNL e dalle buste paga ed inoltre, non sono stati in alcun modo contestati dalla Regione, costituitasi, in corso di giudizio.

Pertanto, la Regione va condannata al pagamento della somma di € 86.534,57, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al saldo.

L'accoglimento parziale della domanda induce a disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di lite; la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, previa declaratoria del diritto del ricorrente al collocamento, a far data dal 1.4.1999, nella posizione economica D1 di cui al c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali ed alle successive progressioni orizzontali, condanna la Regione Campania, in persona del presidente legale rapp.te p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 86.534,57, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al saldo;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la Regione Campania, in persona del presidente legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte liquidata in € 1.800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, così deciso in data 01/10/2015.

Il Giudice

dott.ssa Marisa Barbato



Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 7492/2015
Dip.CARREA VINCENZO
Avv. Turrà Sergio

Diritti e onorari			1.800,00
spese generali	15,00%	1.800,00	<u>270,00</u>
			2.070,00
CPA	4%	2.070,00	<u>82,80</u>
			2.152,80
IVA	22%	2.152,80	473,62
TOTALE FATTURA			2.626,42
RITENUTA	20%	2.070,00	414,00
NETTO A PAGARE			2.212,42



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0476886 13/07/2016 10,29

Mitt.: 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica: 7.1.18.



Al dirigente della UOD o.r.
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

**Oggetto: Direttiva Presidenziale prot. 13919/UDCP/GAB del 9/9/2015
Sentenza n. 7492/2015 del Tribunale di Napoli**

In riscontro alla nota prot. 363976 del 26/05/2016 si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 e sulla scorta della documentazione agli atti, una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto.

La sentenza n. 7492/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dal dipendente Carrea Vincenzo appartenente al contingente di personale ex L.R. 32/84, per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Regione Campania nel marzo 2003 e condanna, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite.

Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale il ricorrente, dipendente a tempo determinato di centri di formazione, era transitato nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: *Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.* Dunque, con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi".

Sempre dalla lettura della decisione, ed è altresì ammesso dal ricorrente, emerge che nel marzo 2003 la Regione ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1/9/1986 al 31/3/2003.


Il dipendente, pertanto, proponeva ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento delle somme accessorie maturate "dal 1/9/1986 al 31/3/2003".

In occasione del ricorso l'ex Settore Stato Giuridico, limitatamente a quanto di propria competenza, sottolineava l'infondatezza della richiesta atteso che solo a far data dalla L.R. 2/2001 era stato legislativamente affermato - in maniera costitutiva - il diritto del ricorrente all'inquadramento "nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza 1/9/1986", prima fissato al 1/1/1992 ex lege 14/91. Da quella data maturava, pertanto, il diritto dello stesso alla percezione degli importi dovuti, concretamente erogati da questa Amministrazione nell'anno 2003.


L

In ordine alla quantificazione si legge, infatti, nella decisione che "i conteggi allegati al ricorso sono stati elaborati in maniera chiara e sulla base dei dati risultanti dalle tabelle retributive allegate ai CCNL e dalle buste paga ed inoltre, non sono stati in alcun modo contestati dalla Regione, costituitasi, in corso di giudizio".

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo





Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 12 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dip. Gimmelli Marinella nata a Napoli il 27/11/1950 matr. 12118 c.f.

GMMMNL50S67F839C;

Ex Dip. Macarone Palmieri Angela nata a Carinola il 21/07/1944 matr. 12956 c.f.

MCRNGL44L61B781M;

Dip. Coletta Maria Teresa nata a San Felice a Cancello il 01/01/1955 matr.10766 c.f.

CLTTSM55A41H834E;

Dip. Salzano Federico nato a Napoli il 26/11/1952 matr. 12155 c.f. SLZFRC52S26F839X;

Dip. Lorenzo Elvira nata in Egitto il 19/11/1958 matr. 11863 c.f. LRNLVR58S59Z336G;

Ex Dip. Barretta Enrico nato a Napoli il 09/04/1951 matr. 11632 c.f. BRRNRC51D09F839I;

Dip. De Blasio Antonio nato a Pietravairano il 01/04/1952 matr.10767 c.f. DBLNTN52D01G630V;

Ex Dip. Giordano Salvatore nato a Napoli il 19/04/1945 matr. 11833 c.f. GRDSVT45D19F839V;

Dip. Marotti Giuliana nata a Benevento il 16/02/1954 matr. 10616 c.f. MRTGLN54B56A783L;

Ex Dip. Volpe Rosario nato a Napoli il 12/08/1946 matr. 12055 c.f. VLPRSR46M12F839B;

Avvocati: Turrà Sergio c. f. TRRSRG50E20F8390 **Vallifuoco Daniela** c. f. VLLDNL71E49F839D---
Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota-prot.n. 136470 del 26/02/2016 (prat.n. 8729/2013 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.

Scheda debiti fuori bilancio Gimmelli + altri + Avv

pag. 1 di 4



8489/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 28/10/2015 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 02/12/2015.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dai predetti ricorrenti volta alla condanna e al pagamento da parte della Regione Campania degli interessi legali dal 01/09/86 fino al 30/03/2003, nonché al pagamento dell'emolumento retributivo sull'anzianità di servizio non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004 e la condanna di quanto trattenuto illegittimamente dall'Ente con gli interessi dal marzo 2003, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme: Gimmelli Marinella € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.104,89 (trattenuta illegittima); Macarone Palmeri Angela € 313,31 (emolumento non percepito); Coletta Teresa Maria € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.387,99 (trattenuta illegittima); Salzano Federico € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.173,33 (trattenuta illegittima); Lorenzo Elvira € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.578,61 (trattenuta illegittima); Barreta Enrico € 313,31 (emolumento non percepito); € 5.861,99 (trattenuta illegittima); De Blasio Antonio € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.397,70 (trattenuta illegittima); Giordano Salvatore € 313,31 (emolumento non percepito); Marotti Giuliana € 313,31 (emolumento non percepito); € 1.837,91 (trattenuta illegittima); Volpe Rosario € 313,31 (emolumento non percepito), condannando la Regione al pagamento delle predette somme;

Il tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di 1/2 condannando la Regione Campania al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre contributo unificato pari a € 330,00, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 145258 del 01/03/2016 ha richiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot. n. 498977 del 21/07/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n. 1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 28/10/2015 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 02/12/2015.

TOTALE DEBITO

€ 34.723,76

Ex Dip. Gimmelli Marinella matr. 12118

Emolumento non percepito

€ 313,31

Trattenuta illegittima

€ 3.104,89

€ 3.418,20



Ex Dip. Macarone Palmieri Angela matr. 12956 Emolumento non percepito	€ 313,31
Dip. Coletta Teresa Maria matr. 10766 Emolumento non percepito trattenuta illegittima	€ 313,31 € <u>6.387,99</u> € 6.701,30
Dip. Salzano Federico matr. 12155 Emolumento non percepito trattenuta illegittima	€ 313,31 € <u>2.173,33</u> € 2.486,64
Dip. Lorenzo Elvira matr. 11863 Emolumento non percepito trattenuta illegittima	€ 313,31 € <u>2.578,61</u> € 2.891,92
Ex dip. Barretta Enrico matr. 11632 Emolumento non percepito trattenuta illegittima	€ 313,31 € <u>5.861,99</u> € 6.175,30
Dip. De Blasio Antonio matr. 10767 Emolumento non percepito trattenuta illegittima	€ 313,31 € <u>6.397,70</u> € 6.711,01
Ex dip. Giordano Salvatore matr. 11833 Emolumento non percepito	€ 313,31
Dip. Marotti Giuliana matr. 10616 Emolumento non percepito trattenuta illegittima	€ 313,31 € <u>1.837,91</u> € 2.151,22
Ex dip. Volpe Rosario matr. 12055 Emolumento non percepito	€ 313,31
• Competenze per spese legali avv.ti Turrà S./Vallifuoco D.	€ 3.248,24



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 136470 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ;
- Sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 28/10/2015 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 02/12/2015;
- prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. n. 498977 della U.O.D. 03

Napoli, 01/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
numeroR.G. 12268/2013
Dipp. Gimmelli Marinella ed altri
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.**

Diritti e onorari			2.000,00
spese generali	15,00%	2.000,00	<u>300,00</u>
			2.300,00
CPA	4%	2.300,00	<u>92,00</u>
			2.392,00
IVA	22%	2.392,00	526,24
TOTALE FATTURA			2.918,24
RITENUTA	20%	2.300,00	460,00
NETTO A PAGARE			2.458,24
Contributo unificato come in sentenza			330,00
Totale 2.918,24 + 330,00			3.248,24

1939



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0136470 26/02/2016 12,20

Mitt. Avvocatura Regionale

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifico 14



04
29 FEB. 2016

CC- 8729/2013, 3859/2014 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza in tabella, rese nei procedimenti
emarginati.

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Gimmelli Marinella +altri	8489/15	Trib. Napoli Lavoro
Santangelo Sergio +altri	8592/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

008727/13

03

Sentenza n. 8489/2015 pubbl. il 28/10/.

RG n. 14245/20.

Copia *ok*

14245/2013

2 copie Es. *pres* x10
2 copie Es. *sent*

TRIBUNALE DI NAPOLI
1° Sezione Lavoro e Prev.
Facciale n. ...
Richiedente ...
Xerografia GRATIS
(art. 10 l. 11/2/73 N. 533)
Napoli, ...
Il Cancelliere



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
1° Sezione Lavoro e Prev.
Facciale n. ...
Richiedente *Turra e Vallifuoco*
Xerografia GRATIS
(art. 10 l. 11/2/73 N. 533)
Napoli, *3/11/2015*
Il Cancelliere

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Aquilina Piccolomini ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 14245/2013

TRA

GIMMELLI Marinella, BARRETTA Enrico, COLETTA Teresa Maria, DE BLASIO Antonio, GIORDANO Salvatore, LORENZO Elvira, MACARONE Palmieri Angela, MAROTTI Giuliana, SALZANO Federico, VOLPE Rosario difesi dagli avv.ti SERGIO TURRA' e DANIELA VALLIFUOCO;

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA difesa dall'avv. DI LASCIO ALBA;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.3.2013 i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati assunti con contratti a termine da enti di formazione professionale ENAIP CAMPANIA, ANCIFAP e altri, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli; che con l.r. 22/04/82 n. 24 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con l.r. 06/10/82 n. 62 si è stabilito (art. 1 comma 2) che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con l.r. 09/07/84 n. 32 veniva istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che con l.r. 18/07/91 n. 14 fu disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo, con il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/07/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/86 al 31/12/91; che avverso detta

2015
[Signature]

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0841256 04/12/2015 09,51
mitt. GIMMELLI MARINELLA

Ass. Avvocatura Regionale

Classifica 4.1.1.



REGIONE CAMPANIA - PIAZZA S. LUCA, 81 - 80138 NAPOLI

delibera proponevano impugnativa innanzi al TAR; che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 l.r. 18/07/91 n. 14, dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con l.r. 20/03/01 n. 2 veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31/08/86 presso gli enti soppressi; che nel marzo del 2003 la Regione dava corso al pagamento degli importi maturati dal 01/09/86 fino al 31/12/02 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; che i ricorrenti prendeva cognizione di quanto ricevuto solo nell'aprile 2003 mese in cui percepivano la retribuzione del precedente mese, si avvedevano così di aver ricevuto quanto indicato ma senza pagamento di accessori.

In aggiunta alcuni dei ricorrenti constatavano come, da parte della datrice di lavoro, sempre in sede di corresponsione della retribuzione di marzo 2003, senza alcuna precedente comunicazione, si fosse proceduto a ridurre la retribuzione, operando una trattenuto di importi senza alcuna specificazione né titolo di sorta.

Rilevavano, poi, che l'emolumento retributivo discendente dalla previsione normativa di cui alla L.R. 2/2001 veniva corrisposto solo a far data dal mese di marzo 2004, con omissione del pagamento per i mesi da aprile 2003 (12 mesi oltre 13ma).

Tanto premesso, chiedevano, come si evince dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo e dei conteggi, la condanna della regione al pagamento di interessi legali dal 01/09/86 fino al 30/3/2003, nonché chiedevano il pagamento dell'emolumento retributivo sull'anzianità di servizio non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004, la condanna di quanto trattenuto illegittimamente con gli interessi dal marzo 2003, condanna complessiva secondo gli importi analiticamente indicati in ricorso.

La Regione si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione per i crediti maturati e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

La domanda è parzialmente fondata.

Con l.r. 22/04/82 fu istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania. Con la successiva l.r. 06/10/82 n. 62, all'art. 1 si è quindi stabilito che «ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981».

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con la legge regionale 14 del 1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è stabilito che: «La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere: "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

L'art. 3 comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «ove il trattamento economico in atto presso i centri di

formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza». Dunque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi. Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

I ricorrenti rivendicano in primo luogo il pagamento degli accessori non corrisposti dalla Regione sulle somme arretrate e chiedono, pertanto il pagamento degli interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo dal 1.9.1986 al 30.3.2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1.9.86 al 31.12.94.

Rispetto a tale domanda occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla convenuta.

A tal fine occorre verificare il momento di decorrenza dell'insorgenza del diritto, atteso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc).

Ebbene, deve ritenersi che la decorrenza maturi solo dalla legge regionale 2/2001 e, dunque, dalla sua entrata in vigore il 27.3.2001 pari al giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Invero ai fini della determinazione del momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che sono state spontaneamente erogate dalla convenuta, giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui, nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc.).

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale e, quindi, non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004).

Ritiene quindi il Giudicante, aderendo ad autorevoli precedenti della sezione, che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere

imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.R. 2/2001.

Da tale premessa, occorre allora verificare se ricorre la prescrizione, come eccepito dalla Regione.

Alla luce della cronologia dei documenti prodotti e delle note attoree del 30.9.2014, risulta che i ricorrenti hanno inoltrato per la prima volta atti interruttivi della prescrizione solo nel marzo 2008 (cfr. allegato 10 produzione di parte ricorrente).

Dunque, dal 27.3.2001 (data di insorgenza del credito) al 3.2008 (richieste di pagamento) è decorsa la prescrizione quinquennale per l'intero credito.

Né è possibile ritenere, come pare sostenere parte ricorrente, che il pagamento del salario avvenuto a marzo 2003 costituisca *ex se* un riconoscimento del debito e, dunque, abbia efficacia interruttiva.

Invero, ai sensi dell'art. 2944 cc, "*La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere*": conseguentemente, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento (Cass. 4324/2010).

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, certamente non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.

Nella specie, manca ogni allegazione in ordine alla possibilità di conferire al pagamento delle somme, operato dalla Regione, il valore di riconoscimento del debito relativo agli accessori: in atti risulta allegata solo la busta paga di marzo 2003 con individuazione della somma ottenuta a titolo di salario, da cui non è evincibile alcuna volontà dell'ente locale di ritenere parziale il pagamento effettuato e di riservarsi di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori a titolo di accessori (cfr. Cass. 18904/2007).

Sulla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L. R. 2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004, la convenuta non ha formulato alcuna contestazione.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i "*fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda*" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "*difese di fatto*"; deve parimenti proporre le sue "*difese in diritto*".

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Consequentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere

probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Essendo pacifici i fatti storici, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento degli arretrati nella misura indicata in ricorso.

Anche sulla domanda di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 ai ricorrenti (ad eccezione di Macarone , Giordano e Volpe), nessuna contestazione specifica è stata formulata dalla convenuta; la Regione va, pertanto, condannata al pagamento delle somme trattenute nella misura indicata in ricorso.

Spettano pertanto le seguenti somme:

- Gimmelli Marinella € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.104,89 (trattenuta illegittima);
- Macarone Palmieri Angela € 313,31 (emolumento non percepito);
- Coletta Teresa Maria € 313,31 (emolumento non percepito); € 6387,99 (trattenuta illegittima);
- Salzano Federico € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.173,33 (trattenuta illegittima);
- Lorenzo Elvira € 313,31 (emolumento non percepito); € 2578,61 (trattenuta illegittima);
- Barretta Enrico € 313,31 (emolumento non percepito); € 5861,99 (trattenuta illegittima);
- De Blasio Antonio € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.397,7 (trattenuta illegittima);
- Giordano Salvatore € 313,31 (emolumento non percepito);
- Marotti Giuliana € 313,31 (emolumento non percepito) e € 1.837,91 (trattenuta illegittima);
- Volpe Rosario € 313,31 (emolumento non percepito);

Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, con condanna della convenuta soccombente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo anche tenuto conto della serialità della controversia .

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:

Gimmelli Marinella € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.104,89 (trattenuta illegittima);
Macarone Palmieri Angela € 313,31 (emolumento non percepito);

Coletta Teresa Maria € 313,31 (emolumento non percepito); € 6387,99 (trattenuta illegittima);
Salzano Federico € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.173,33 (trattenuta illegittima);
Lorenzo Elvira € 313,31 (emolumento non percepito); € 2578,61 (trattenuta illegittima);
Barretta Enrico € 313,31 (emolumento non percepito); € 5861,99 (trattenuta illegittima);
De Blasio Antonio € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.397,7 (trattenuta illegittima);
Giordano Salvatore € 313,31 (emolumento non percepito);
Marotti Giuliana € 313,31 (emolumento non percepito) e € 1.837,91 (trattenuta illegittima);
Volpe Rosario € 313,31 (emolumento non percepito);

- b) condanna la Regione al pagamento delle somme indicate nel capo precedente;
c) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre contributo unificato pari a € 330,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Napoli, 28.10.2015

Il Giudice del lavoro
Aquilina Picciocchi

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.l., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
to Off. Giud. ha notificato l'antescritto atto ad essere
destinatario mediante consegna di copia a mano
dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti
Francesca Maria Fortuna
2 DIC 2015

L'UFFICIO DEL CANTIERO
DE LUCA ALBERTO

REG. TRIB. NAPOLI
CANTIERO
DE LUCA ALBERTO
107



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0498977 21/07/2016 10,15

Mitt.: 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica: 7.1.10.



21 LUG. 2016

Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

**Oggetto: Direttiva Presidenziale prot. 13919/UDCP/GAB del 9/9/2015
Sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli**

In riscontro alla nota prot. 145258 del 01/03/2016 si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 e sulla scorta della documentazione agli atti, una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto. La sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli accoglie parzialmente il ricorso promosso dai dipendenti Gimmelli Marinella +altri, appartenenti al contingente di personale ex L.R. 32/84, condannando la Regione come in seguito descritto.

Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato di centri di formazione, erano transitati nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: *Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.* Dunque, con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi".

Sempre dalla lettura della decisione, ed è altresì ammesso dai ricorrenti, emerge che nel marzo 2003 la Regione ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1/9/1986 al 31/3/2003.

I dipendenti, pertanto, proponevano ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento degli interessi legali "dal 1/9/1986 al 31/3/2003", il pagamento sia dell'emolumento retributivo sull'anzianità di servizio non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004 che di quanto trattenuto con relativi interessi dal marzo 2003 secondo gli importi analiticamente indicati nel ricorso.

In occasione del ricorso l'ex Settore Stato Giuridico, limitatamente a quanto di propria competenza, sottolineava l'infondatezza della richiesta atteso che solo a far data dalla L.R. 2/2001 era stato legislativamente affermato - in maniera costitutiva - il diritto dei ricorrenti all'inquadramento "nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza 1/9/1986", prima fissato al

1/1/1992 ex lege 14/91. Da quella data maturava, pertanto, il diritto degli stessi alla percezione degli importi dovuti, concretamente erogati da questa Amministrazione nell'anno 2003.


La tesi sostenuta è stata accolta dal Giudicante che ha affermato che solo a partire dall'entrata in vigore della L. 2/2001 i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e, dunque, gli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

In relazione alla prescrizione oggetto del ricorso da parte della convenuta Regione Campania il Giudicante ha riconosciuto la tesi di quest'ultima sancendo *"Alla luce della cronologia dei documenti prodotti e delle note attoree dal 30.09.2014, risulta che i ricorrenti hanno inoltrato per la prima volta gli atti introduttivi della prescrizione solo nel marzo 2008. Dunque dal 27.03.2001 (data di insorgenza del credito) al 03/2008 (richiesta di pagamento) è decorso la prescrizione quinquennale dell'intero credito"*.

Atteso che la convenuta Regione, in relazione alla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo sull'anzianità maturata ex L.R.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003/febbraio 2004, non ha formulato alcuna contestazione il Giudice ha condannato, la parte convenuta, al pagamento degli arretrati, in favore dei ricorrenti, nella misura quantificata in ricorso, in parziale accoglimento dello stesso compensando le spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$ e condanna la Regione al pagamento del residuo che liquida in complessivi €2.000,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.


Anche sulla domanda di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 ai ricorrenti non essendo stata formulata nessuna contestazione specifica la Regione è stata condannata al pagamento delle somme trattenute nella misura indicata da parte ricorrente.

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo





Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Papale Francesco nato a Santa Maria Capua Vetere il 26/05/1958 matr. 18473
c.f. PPLFNC58E26 I234R

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)
c.f. MNCPQL69L29B963Y

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.615249 del 16/09/2015 (prat. CC-6373/2012- Avv. Lasco) l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro e Previdenza depositata il 13/01/2015 e notificata in forma esecutiva il 14/07/2015.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. in accoglimento parziale del ricorso proposto dal Sig. Papale Francesco, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno da perdita di *chance conseguente alla*



mancata valutazione del risultato per l'anno 2000 , oltre interessi dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento dell' metà delle spese di lite, liquidate complessivamente in €. 1.500,00 di cui €. 225,00 per spese forfetarie, oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 637962 del 24/09/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 58004 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 703074 del 20/10/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D. 13 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 478424 del 13/07/2016 , che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua depositata il 13/01/2015 e notificata in forma esecutiva il 14/07/2015

TOTALE DEBITO

€ 5.004,48

Sig. Papale Francesco matr. 18473

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000-2001) € 2.272,41
 - Interessi legali maturati al 25/03/2016 € 543,39
 - Rivalutazione per maggior danno € 0,00
- 2.815,80

Competenze per spese di giudizio Avv. Monaco Pasquale Lucio € 2.188,68

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 615249 del 16/09/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata il 13/01/2015 e notificata in forma esecutiva il 14/07/2015
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n. 478424 della U.O.D. 13

Napoli, 13/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1199



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

CC- 6373/2012 - Avv. Lasco
Papale Francesco c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 103/2015
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere Sezione Lavoro relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0615249 16/09/2015 08,23
Nitt. 1 Avvocatura Regionale
Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Classifica : 4.



04
16 SET 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

780
4 LUG 2015

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale di S.M.C.V., in persona della dott.ssa Rosa Del Prete, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza di discussione del 13/01/2015 nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. 9733/2011 del ruolo generale

TRA

PAPALE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv.to MONACO PASQUALE LUCIO, elett.te dom.to in VIA MARTIRI DEL DISSENSO, 31 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE, giusta procura agli atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to LASCO MARIA, elett.te dom.ta presso AVVOCATURA REGIONALE ALLA VIA S. LUCIA, 81 NAPOLI, giusta procura agli atti

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso del 29.9.2011, parte ricorrente, funzionario della Regione Campania ctg. D, esponeva:

- che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;
- che per la ctg. D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative;
- che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:
 - 1) posizione organizzativa di unità complessa (liv.A);
 - 2) posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv.B);
 - 3) posizione organizzativa di staff (liv.C);
- che con decreto dirigenziale n. 40/2000 gli era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di liv. A,;
- che gli veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art.11 CCDI, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nuc 22.11.1998";

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015.0497059 17/07/2015 09,44

0111 PAPALE FRANCESCO

Avvocatura Regionale



che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11.

Ciò premesso, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti dall'istante, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per l'anno 2000 e 2001, chiedeva all'adito giudice del lavoro la condanna della Regione, al risarcimento del danno da perdita di chance. Vinte le spese del giudizio con attribuzione.

La Regione Campania, deduceva che non poteva essere corrisposta a parte ricorrente la retribuzione di risultato in assenza di qualsiasi prova dei presupposti della chance rivendicata, ovvero della positiva valutazione dei risultati conseguiti dal ricorrente nell'espletamento delle proprie funzioni dirigenziali negli anni di causa.

La domanda è parzialmente fondata.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, stante l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, mediante atti di costituzione in mora, volti al recupero della specifica indennità rivendicata nella presente sede giudiziale, ricevuti dalla Regione in data 28.7.2004 e, successivamente, in data 14.3.2007.

Nel merito, giova una ricognizione della normativa applicabile.

L'art.8 del CCNL 31.3.1999- area delle posizioni organizzative- prevede che:

I: *"gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:*

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;*
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.*

II: *tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art.37 co.4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnata esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art.9".*

L'art.9 col. del CCNL 31.3 1999 prevede che *"gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".*

Il successivo co.4 prevede che *" i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co.3".*

A sua volta l'art.10 ccnl. 31 .3 1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

- 1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL,*



compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001”.

2) *“l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”.*

3) *l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.*

4) *il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1”.*

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale – non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, *“ previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR del 22.11.1998”.*

Infine, ai sensi dell'art.12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di *“risultati negativi”.*

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla regione Campania, la valutazione dei risultati conseguiti dal ricorrente non è mai stata espletata perché l'ente locale non ha provveduto all'elaborazione del sistema valutativo.

Tuttavia, l'art. 10 co.3 cit. stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Dunque, in capo alla PA è ravvisabile certamente un fatto illecito.

Va precisato – quanto al titolo di responsabilità invocato – che la domanda risarcitoria è stata fondata sul titolo contrattuale ed articolata sub specie di danno da perdita di chance, sicché l'indagine giudiziale dovrà appuntarsi esclusivamente sull'accertamento di tale specie di danno, di cui occorre delineare gli elementi costitutivi.

Innanzitutto, come chiarito da costante e pacifica giurisprudenza, la chance è da intendersi come *“consistente possibilità di successo”* e la risarcibilità della perdita di chance presuppone l'indimostrabilità della futura realizzazione della medesima.

La chance è un bene, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000)” e la lesione della chance si configura come un danno attuale, che concerne la possibilità di conseguire un vantaggio (Cass., sent. n. 21619/2007, in *Danno e Resp.*, 2008, 1, 43).

Il c.d. danno da perdita di chance si produce nel momento in cui il soggetto leso, a causa del verificarsi dell'inadempimento e dell'illecito, abbia perso la possibilità, concretamente esistente, di conseguire un vantaggio economico, una utilità consistente nel mancato conseguimento di un determinato bene o risultato positivo.



L'azione di risarcimento del danno da perdita di chances può essere proposta dal lavoratore che non abbia maturato il diritto alla retribuzione per colpevole inadempimento del datore di lavoro. La parte ricorrente, creditrice, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta. (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2011, n. 14278)

Orbene, nel caso di specie, è certa la condotta illecita della PA e può ritenersi provata documentalmente la sussistenza di una chance nel patrimonio giuridico del ricorrente, lesa dalla predetta condotta, essendone stati dedotti e provati gli elementi costitutivi.

Infatti, il ricorrente ha depositato sia la delibera n. 40/2001, volta a riconoscere la posizione organizzativa e l'indennità di risultato in capo al ricorrente a partire dal luglio 2000, confermando quanto già stabilito dal gennaio 2000 con precedente delibera n. 40/2000; sia l'attestazione del 07.5.2001, a firma del Dirigente del settore tecnico amministrativo agricoltura, con la quale viene dichiarato che il Papale – unitamente agli altri colleghi ivi elencati – aveva conseguito pienamente gli obiettivi prefissati per l'anno 2000, in riferimento agli incarichi conferiti.

Quanto al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2001, invece, né la delibera n. 40/2001 né l'attestazione dirigenziale da ultimo citata possono ritenersi integrare quella prova presuntiva della chance, come sopra descritta.

Infatti, entrambi i documenti consentono di inferire, in via presuntiva, il primo – trattandosi di riconferma degli incarichi per l'anno 2001 – ed in via diretta, la seconda, soltanto il raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2000, non anche nell'anno 2001, presupposto indispensabile per l'attribuzione dell'indennità di risultato.

In ricorso, invece, viene dedotto – quale indice presuntivo di prova della positiva valutazione del ricorrente per entrambi gli anni – esclusivamente il predetto quadro documentale, la cui insufficienza giustifica un accoglimento parziale della domanda, in mancanza di deduzioni e prove che consentano di inferire che il Papale avrebbe ottenuto una valutazione positiva anche per l'anno 2001. Né a tanto può offrire supporto, il decreto 43/2004 che nulla dice in relazione all'operato pregresso del ricorrente, né in particolare in riferimento all'anno 2001.

Orbene, acclarata l'esistenza di una chance nel patrimonio giuridico del ricorrente, consistente nella probabile spettanza dell'indennità di risultato per l'anno 2000, stante la elevata probabilità che avrebbe conseguito una valutazione positiva; accertata, altresì, la perdita della stessa per fatto imputabile all'ente locale e, dunque, il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno; occorre procedere alla quantificazione di quest'ultimo.

In ordine alla quantificazione del danno, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato – 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI.

Essa è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente e non contestato dalla Regione, in euro 2272,41 per l'anno 2000.

Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno da perdita di chance, pari a euro 2272,41 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la



rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 2272,41 a titolo di risarcimento per il danno patito, oltre interessi legali come in motivazione;
- b) condanna parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.500,00, di cui euro 225,00 per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione.

S. Maria C. V., 13.1.2015

Il Giudice
(Rosa Del Prete)



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UNEP - Ufficio di Assistenza
lo Uff. Giur.
destinatario: ...
dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti
Mascone Maria Fortune
14 LUG 2015

L'U. P. ALB. GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Trib.di S.M.C. Vetere -Sez. Lav.-
Numero 103/2015
Dip. Papale Francesco
Avv.to Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.500,00
spese generali	15,00%	1.500,00	<u>225,00</u>
			1.725,00
CPA	4%	1.725,00	<u>69,00</u>
			1.794,00
IVA	22%	1.794,00	394,68
TOTALE FATTURA			2.188,68
RITENUTA	20%	1.725,00	345,00
NETTO A PAGARE			1.843,68



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane
 U.O.D. "Trasparenza amministrativa - Riordino delle
 procedure e dei metodi di lavoro - Analisi delle competenze -
 Applicazione istituti della Produttività e delle Posizioni
 organizzative"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0478424 13/07/2016 12,39

Nitt. : 561413 UOD Trasparenza am-Riordino p...

Res. : 561404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 4 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 55.14.04

Oggetto: Nota prot. 703074 del 20/10/2015

Papale Francesco c/ Regione Campania

In riferimento alla nota in oggetto si riporta di seguito quanto segue:

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1214 del 3 marzo 2000, non attribuiva allo scrivente nessuna attività di controllo e/o monitoraggio in merito al processo di valutazione delle Posizioni Organizzative. E' da rimarcare altresì che l'art.11 nell'istituire l'area delle Posizioni organizzative distinguendo tre livelli di complessità e i relativi compensi, prevedeva "una retribuzione di risultato annui, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8493 del 22/11/98". Tale sistema non è stato mai messo a punto dal suddetto Nucleo, soppresso peraltro con Deliberazione n. 4853 del 05/10/2000 e, pertanto, appare quantomeno discutibile da parte dei relativi dirigenti di Settore, l'attribuzione di obiettivi, rispetto al cui raggiungimento e quindi valutazione non sarebbe stato possibile pronunciarsi, attesa l'assenza a monte del suddetto sistema valutativo.

Rispetto al danno da perdita di chance se è vero che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ...ha l'onere di provare, pure se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, è altresì vero che dedurre l'assunto che il dipendente, se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione avrebbe senz'altro conseguito una valutazione positiva dalla circostanza che nell'anno successivo l'incarico di posizione è stato confermato è quantomeno azzardato. Infatti considerato quanto disposto all'art.12 del già citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: "Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza con provvedimento scritto e motivato, in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi" la revoca dello stesso, mancando il citato sistema di valutazione e quindi la possibilità di fatto di un accertamento negativo, restava relegata agli eventuali mutamenti organizzativi che si fossero verificati.

Nel merito della causa in questione, è utile rilevare che la ripartizione del fondo prevista all'art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale - fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6071 del 9/11/2001, non prevedeva alcun finanziamento alla voce "retribuzione di risultato".

Riguardo in particolare all'esigibilità del premio di risultato, stante l'assenza di un sistema di valutazione che ha impedito di fatto una valutazione nel merito, che avrebbe potuto essere pertanto anche negativa, resta fermo in ogni caso l'inadempimento contrattuale dell'omessa realizzazione del sistema di valutazione da parte del datore di lavoro.

Tale omissione addebitabile senz'altro alla condotta omissiva della Regione Campania ha determinato in primis l'impossibilità da parte del Dirigente di attribuire gli obiettivi all'istante e successivamente dunque di valutare il raggiungimento degli stessi. Pertanto essendo chiaro che la Regione Campania non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione suddetta ne consegue l'obbligo ex art. 1218 c.c. a risarcire il danno. E poiché la realizzazione del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, non rappresenta invece presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, lo stesso dunque è esigibile allorché il creditore dimostri che l'inadempimento colpevole della controparte abbia causato la perdita della "mera possibilità" di conseguire quel risultato favorevole, come nel caso di specie.

Nella determinazione del quantum il giudice de quo si è però discostato dall'orientamento prevalente in giurisprudenza ossia che tale calcolo vada effettuato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta, coefficiente spesso individuato nel 50% dell'importo complessivo del vantaggio economico sperato. Nel caso di specie infatti il giudice ha stabilito che la prova presuntiva della chance possa ritenersi integrata solo per il 2000 e non anche il 2001, sconfessando tra l'altro la stessa natura della "chance" intesa appunto quale mera possibilità di conseguire il risultato favorevole sperato, ma ha poi "mitigato" tale scelta optando per un quantum risarcitorio pari alla retribuzione di risultato nella sua interezza, senza tener conto di quel coefficiente di riduzione, solitamente adoperato in materia dalla giurisprudenza maggioritaria.

Il titolare di P.O.

Dr.ssa Antonella Scotti

Il Dirigente di U.O.D.

Nicola Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip.: Siniscalchi Daniela nata a Avellino il 16/10/1971 matr.20292 c.f. SNDNL71R56A509V
Dip.: Bonavita Alfonso nato a Napoli il 22/10/1978 matr. 20238 c.f. BNVLN578R22F839E
Dip: Fucci Giuseppe nato a Avellino il 24/05/1973 matr. 18997 c.f. FCCGPP73E24A509O
Dip.: Picciolo Nunzia nata a Marigliano il 29/04/1971 matr. 20467 c.f. PCCNNZ71D69E955H
Dip. Toscano Angelo nato a Pomigliano D'Arco il 21/07/1971 matr. 20488 c.f. TSCNGL71L21G812B

Avvocato: Riccio Eduardo c.f. RCCDRD74H08F839E

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 77541 del 04/02/2016 (prat.n.7636/2013 CC/Avv.ra) 'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 20/03/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 22/01/2016.

La Corte di Appello in accoglimento dell'appello proposto dai predetti dipendenti avverso la sentenza n. 16728/12 del Tribunale di Napoli volto ad accertare il diritto di essi istanti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso previsto dall'art. 34, comma 1, CCDI anno 2001, in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso richiesto per i periodi nei singoli ricorsi indicati e, per l'effetto, ha condannato la Regione Campania al pagamento di €. 761,08 in favore di Siniscalchi Daniela, €. 761,08 in favore di Bonavita Alfonso, €. 881,68 in favore di Fucci Giuseppe, €. 855,52 in favore di Picciolo Nunzia, €. 855,52 in favore di Toscano Angelo oltre interessi legali, su ciascuna somma, dalla maturazione dei crediti al saldo.

Scheda debiti fuori bilancio Siniscalchi + 4 + Avv.

pag. 1 di 3

*(Punto 3 del dispositivo)*

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellati, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella complessiva somma di €. 1.500,00, di cui €. 700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e, per il presente grado, nell'importo di €. 3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, a titolo di compenso di avvocato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Eduarso Riccio.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 85939 del 08/02/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 498379 del 21/07/2016 ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/CG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.85939 del 08/02/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 205434 del 23/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n .9530/2014 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 20/03/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 22/01/2016.

TOTALE DEBITO**€. 13.098,28**

Dip. Siniscalchi Daniela matr. 20292

Differenze retributive	€ . 761,08
Interessi legali al 27/01/2017	€ . 103,03
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . 203,73
IRAP	€ . 64,69
	€. 1.132,53

Dip. Bonavita Alfonso matr. 20238

Differenze retributive € . 103,03	€ . 761,08
Interessi legali al 27/01/2017	€ . 103,03
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . 203,73
IRAP	€ . 64,69
	€. 1.132,53

Dip. Fucci Giuseppe matr. 18997

Differenze retributive	€ . 881,68
Interessi legali al 27/01/2017	€ . 108,81
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . 236,05



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

IRAP

(Punto 3 del dispositivo)

€. 74,94
€. 1.301,48

Dip. **Piccolo Nunzia** matr. 20467
Differenze retributive
Interessi legali al 27/01/2017
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione
IRAP

€. 855,52
€. 106,69
€. 229,05
€. 72,72
€. 1.263,98

Dip. **Toscano Angelo** matr. 20488
Differenze retributive
Interessi legali al 27/01/2017
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione
IRAP

€. 855,52
€. 106,69
€. 229,05
€. 72,72
€. 1.263,98

Competenze legali avv. **Riccio Eduardo**

€. 7.003,78

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n.77541 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. .9530/2014 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 20/03/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 22/01/2016.
- prospetto di calcolo competenze legali.
- nota prot .n. 205434 della U.O.D. 05

Napoli, 21/07/2016 .

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Sub 5



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura Regionale -
Esecuzione Giudicati-Ufficio Disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. n. 7636/2013 – Avv. Balletta
Ricorso promosso da Siniscalchi Daniela +4
c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 9530/2014.
Corte Appello Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la sentenza n. 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro, notificata in formula esecutiva, e resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0077541 04/02/2016 07.59
Mitt. Avvocatura Regionale

Arg. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...


Classifica 4



04

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

4 FEB. 2016



SENT. N. 9530/14
R.G. N.
GRON. N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dott.ssa Valeria Migliucci | Presidente |
| 2. dr.ssa Rossana Brancaccio | Consigliere rel. |
| 3. dr. Gennaro Jacone | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 23.12.2014 la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9814 R. G. Sez. Lav. dell'anno 2012,
vertente

TRA

SINISCALCHI DANIELA, BONAVITA ALFONSO, FUCCI GIUSEPPE, PICCOLO
NUNZIA E TOSCANO ANGELO, rappresentati e difesi, in virtù di procura a
margine del ricorso in appello, dall'avv.to Eduardo Riccio e presso il suo studio
elettr. domiciliati in Napoli, via Melisurgo, n.4

Appellanti

E

25 GEN 2016

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale,
rapp.ta e difesa dall'avv. Elisabetta Balletta, dell'Avvocatura regionale, con cui
elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del Lavoro n. 16728/12 del 6.6.2012.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato in data 30.11.2012, Siniscalchi Daniela, Bonavita
Alfonso, Fucci Giuseppe, Piccolo Nunzia e Toscano Angelo, proponevano
appello, dinanzi a questa Corte, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la
quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda proposta, con distinti
ricorsi successivamente riuniti, da essi ricorrenti, dipendenti della Regione
Campania, inquadrati nella categoria D3 e destinatari di incarichi comportanti
specifiche responsabilità, per ottenere (integrale compenso previsto dall' art.
34, comma 1, CCDI anno 2001 - corrisposto dalla Regione solo in misura
parziale - per i periodi nei ricorsi indicati e la condanna della Regione
Campania alla corresponsione di detto compenso, oltre accessori, o, in via
subordinata, al pagamento dell'indennizzo per l'illecito arricchimento ai sensi
dell'art. 2041 c.c., da liquidare in via equitativa.

Lamentavano gli appellanti l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e
falsa applicazione dell'articolo 34, comma 1, CCDI anno 2001, la violazione e
falsa applicazione dell'articolo 17 comma 2 del C.C.N.L. del 1/4/99, l'erronea

interpretazione del predetto art. 34 e chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto di essi istanti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso previsto dalla norma invocata con condanna dell'Amministrazione al pagamento di tale compenso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; in subordine, domandavano la condanna dell'Amministrazione, ex articolo 2041 c.c., per indebito arricchimento con liquidazione di quanto di loro spettanza per avere l'Ente beneficiario delle prestazioni da essi rese; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Regione Campania appellata contestava la fondatezza del gravame e, in particolare, della pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio nonché l'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa esperita. Chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.

All'odierna udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto ed allegato agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame proposto, gli appellanti evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'oggetto della controversia non è l'accertamento del diritto di essi istanti ad ottenere il compenso per il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, bensì l'accertamento del diritto ad ottenere l'intero compenso per lo svolgimento di un incarico di responsabilità ex art. 34, comma 1, CCDI anno 2001 : trattasi di due

differenti istituti contrattuali e di due incarichi completamente diversi, il cui conferimento è sottoposto a differenti presupposti.

La censura è fondata.

Ed invero il Tribunale ha ritenuto che "solo il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, atto che accerta la sussistenza in capo all'incaricato di tutti i requisiti per la sua attuazione, dà diritto al corrispondente incremento retributivo con la relativa decorrenza, non potendosi il relativo diritto far retroagire alla data del solo riconoscimento della categoria superiore". Su tale presupposto ha poi concluso che, essendo necessaria - per l'insorgenza del diritto, in capo a coloro cui sono conferiti gli incarichi "relativi all'area delle posizioni organizzative", di "percepire la retribuzione di posizione organizzativa di cui all'art. 17 co. II - la valutazione positiva annuale dei risultati, nella specie non potrebbe essere riconosciuto il diritto al compenso rivendicato difettando la prova di tale valutazione positiva da parte dell'ente in ordine ai risultati conseguiti dai ricorrenti nell'espletamento degli incarichi.

Si osserva, in contrario, che la pretesa azionata in giudizio trova il suo fondamento nell'art. 34 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Regione Campania dell'anno 2001 : tale norma prevede che "al personale di categoria D che non abbia un incarico di posizione organizzativa ma che eserciti compiti che comportino specifiche responsabilità, compiti che siano stati affidati, con atto formale, dal dirigente del Settore in cui presta servizio, spetta un

compenso determinato in misura di 3 milioni lordi annui" – importo rideterminato, nel *quantum* dal CCDI 2002-2006 - "ai sensi dell'art 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.04.1999" (norma, quest'ultima, che prevede proprio l'utilizzazione di risorse per compensare le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative). E' testuale dunque il riferimento al personale di categoria D che non abbia un incarico di posizione organizzativa ma che ricopra ulteriori incarichi che comportino specifiche responsabilità, dei quali il previsto compenso ulteriore è compensativo. Solo per gli incarichi di posizione organizzativa è prevista la valutazione cui fa riferimento il Giudice di prime cure. Infatti l'articolo 9 C.C.N.L. del personale comparto delle regioni e delle autonomie locali del 31.3.1999 tratta proprio del conferimento e della revoca degli incarichi di posizioni organizzative prevedendo, al comma 4, la valutazione positiva annuale dei risultati da conseguire attraverso gli incarichi. La necessità di sottoporre i risultati conseguiti a specifica valutazione è prevista dunque soltanto per gli incarichi di posizione organizzativa.

Nella specie, avendo i ricorrenti, come è pacifico in causa, svolto gli incarichi di responsabilità di cui al citato articolo 34 CCDI del 2001, ritualmente conferiti dal dirigente del settore secondo quanto analiticamente indicato nei rispettivi ricorsi e non contestato dalla Regione resistente, agli stessi compete integralmente il compenso previsto dalla normativa esaminata e richiesto con gli atti introduttivi del giudizio.

Quando alle deduzioni avanzate dalla Regione Campania appellata, secondo cui la corresponsione del compenso oggetto della controversia sarebbe imprescindibilmente subordinata al conseguimento di un risultato positivo e, per il personale neo assunto, si sarebbe deciso, di concerto con le organizzazioni sindacali, di "procedere al pagamento dell'incarico per il periodo successivo al superamento del periodo di prova", con conseguente valutazione negativa per tale periodo, espressa dal dirigente del Settore Organizzazione e Metodo del Personale durante il predetto tavolo di concertazione, osserva la Corte che dal documento invocato dall'Ente e prodotto in causa – verbale dell'1.2.2006 – non emerge affatto tale valutazione negativa per i periodi in oggetto. Invero con tale verbale i rappresentanti delle OO.SS. e la dottoressa Sabadin per quel che in questa sede interessa diedero atto che i sindacati chiedevano che fosse "sbloccata la vicenda legata alla corresponsione dei premi di responsabilità, pari ad euro 2000" che aveva creato "malcontento tra i neo assunti", e la dottoressa Sabadin chiariva che i premi potevano essere "già assegnati sempre che il neoassunto abbia superato il periodo di prova e che l'indennità avrà decorrenza dalla data del decreto nel quale il dirigente dovrà indicare con chiarezza la posizione di responsabilità". Trattasi, all'evidenza, di una posizione del tutto personale espressa dalla rappresentante della Regione e non già di una soluzione concordata con le organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non fa riferimento alcuno al positivo superamento dei risultati conseguiti (e neanche ad

B

una decorrenza del diritto al compenso successiva al decorso del periodo di prova), come invece sostiene la Regione nel presente giudizio.

Alla stregua di tali assorbenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere riformata ed accolta la domanda proposta dai ricorrenti in prime cure. L'accoglimento della domanda principale esime dall'esaminare il motivo di gravame concernente il rigetto della domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa.

Il *quantum* richiesto non è contestato, per cui vanno riconosciute le somme indicate nei rispettivi ricorsi di primo grado. Su tali importi devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali, ma non anche la richiesta rivalutazione monetaria trattandosi di dipendenti pubblici.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della Regione Campania e si reputa liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

a) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione dell'intero compenso richiesto per i periodi nei singoli ricorsi indicati e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento dei seguenti importi :

€ 761,08 in favore di Siniscalchi Daniela;

€ 761,08 in favore di Bonavita Alfonso;

€ 881,68 in favore di Fucci Giuseppe;

€ 855,52 in favore di Piccolo Nunzia;

€ 855,52 in favore di Toscano Angelo,

oltre interessi legali, su ciascuna somma, dalla maturazione dei crediti al saldo;

b) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e c.p.a., e, per il presente grado, nell'importo di € 3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., a titolo di compenso di avvocato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avvocato Eduardo Riccio.

Il Consigliere rel.

Riccio est.

Il Presidente

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
IL 20 MAR 2015
IL CANCELLIERE

SENT. N. 9530/14

CORTE DI APPELLO CIVILE
Sezione Controverse di Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Comandiamo a tutti gli impiegati, a tutti i dipendenti, a tutti i lavoratori ed a chiunque spetti di mandare a conoscenza del Pubblico Ministero di Napoli, della Forza Pubblica di competenza, la presente copia con l'originale ed in forma di copia autentica, a richiesta di

Avv. Riccio E
Benavite Alfonso
Napoli, - 1 DIC 2015

Il Cancelliere
Agrillo Carmine
Il Funzionario Giudiziario

La presente copia è conforme all'originale e viene rilasciata in data
Napoli, - 1 DIC 2015

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv.to Eduardo Riccio, nella qualità, Io U.G. presso la Corte di Appello di Napoli,
ho notificato l'antescritto atto a:

- Regione Campania in persona del Presidente della G.R. dom.to in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 -
CAP 80132

Uscione Maria Fortuna
22 GEN 2016
L'UFFICIO
DE LUCA

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 9530/2014
Dipp. Siniscalchi Daniela ed altri
Avv. Eduardo Riccio

Diritti e onorari			4.800,00
spese generali	15,00%	4.800,00	<u>720,00</u>
			5.520,00
CPA	4%	5.520,00	<u>220,80</u>
			5.740,80
IVA	22%	5.740,80	1.262,98
TOTALE FATTURA			7.003,78
RITENUTA	20%	5.520,00	1.104,00
NETTO A PAGARE			5.899,78



Giunta Regionale della Campania
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali*
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0205434 23/03/2016 12,22

Mitt.: 551405 UOD Resp con organio sind-Adem...

Ass.: 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica: 7.1. Fascicolo: 55 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 9530/2014 della Corte di Appello di Napoli - Sez. lavoro - SINISCALCHI Daniela + 4 c/Regione Campania - Nota prot. n. 85939 dell'8.02.2016 -

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, che accoglie l'appello dei ricorrenti e, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 16728/12 del 6.6.2012, riconosce il diritto dei ricorrenti alla pretesa de quo, si rappresenta quanto segue.

L'art. 34 del CCDI 2001, rubricato "Personale di categoria D non titolare di posizioni organizzative", recita che "al personale di categoria D che non abbia un incarico di posizioni organizzative ma che eserciti compiti che comportino specifiche responsabilità, compiti che siano stati affidati, con atto formale, dal dirigente del Settore in cui presta servizio, spetta un compenso determinato in misura di 3 milioni lordi annui ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.04.1999".

L'Amministrazione appellata deduce che, a seguito di un incontro con i sindacati, come si evince dal verbale del 1 febbraio 2006, per il personale neo assunto, si sarebbe deciso di procedere al pagamento dei premi per incarico di responsabilità soltanto a seguito del superamento del periodo di prova e con decorrenza dalla data del decreto nel quale il dirigente doveva indicare con chiarezza la posizione di responsabilità.

Per tale motivo, vertendo la controversia su atti di competenza di altra struttura regionale, si ritiene che una più puntuale relazione debba essere fornita dalle strutture in cui i ricorrenti erano incardinati all'epoca del contenzioso.

Ad ogni buon conto, nell'ottica di una fattiva collaborazione tra uffici, con la presente si fornisce il proprio contributo, esprimendo alcune considerazioni in merito al periodo di prova.

Il dipendente in prova, secondo anche numerosi orientamenti ARAN, è comunque un dipendente a tempo indeterminato, anche se la stabilizzazione del suo rapporto è condizionata al superamento del periodo di prova, ed ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo quanto espressamente stabilito dall'art. 2096 del codice civile e dall'art. 14 bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.


Il fatto che il dipendente non abbia ancora superato il periodo di prova non è ad esempio, di per sé, un ostacolo alla mobilità o al riconoscimento di un periodo di aspettativa per motivi personali di cui all'art. 11 del CCNL del 14.09.2000 (orientamento applicativo ARAN RAL_1159).

Nello stesso senso potrebbe, pertanto, leggersi anche l'art. 34 del CCDI 2001. Tale disposizione, come risulta dalla formulazione della stessa, non esclude l'applicabilità dell'istituto per i dipendenti in prova. Essa non prevede, infatti, che il beneficio debba essere riconosciuto solo a favore di chi abbia già superato il periodo di prova, soprattutto se si tiene conto che a livello di contrattazione nazionale, quando le parti hanno voluto stabilire delle regole particolari per i dipendenti in prova, lo hanno fatto espressamente, come nel caso del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia (art. 14 - bis del CCNL del 6.7.1995).

Si coglie l'occasione per evidenziare, comunque, che l'attribuzione di un incarico di specifica responsabilità di cui all'art. 34 del CCDI 2001 non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipende da una valutazione della amministrazione e dalle sue esigenze organizzative e funzionali da soddisfare, e che prevede tra l'altro che i compiti vengano individuati e affidati con atto formale.

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza





BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip.: Scalera Marisa nata a Marzano Appio il 27/04/1943 matr. 9052 c.f. SCLMRS43D67E998V

Ex dip. : Papa Giuseppa nata a Castelmorrone il 18/12/1948 matr. 8923 c.f. PPAGPP48T58C211C

Avvocato: Varriale Paolo, c.f. VRRPLA67C23F839I -Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

Oggetto della spesa: indennità rischio e disagio, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio.


Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 77533 del 04/02/2016 (prat.n.1383/2010 CC/Avv.ra) 'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, pronunciata il 18/02/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 21/01/2016.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle predette ex dipendenti, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e dell' indennità di rischio ex articolo 19 CCNL 2001 per un importo complessivo di € 10.68218 in favore di Scalera Marisa e di € 13.087,56 in favore di Papa Giuseppa, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, altresì, compensato per metà le spese di lite e condannato la Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore dell'avv.to Paolo Varriale la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura, già ridotte in €. 800,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario, come per legge.



L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 85930 del 08/02/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 498380 del 21/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 85930 del 08/03/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n.197706 del 21/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, pronunciata il 18/02/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 21/01/2016.

TOTALE DEBITO

€. 36.532,53

Ex dip. Scalera Marisa matr. 9052

Indennità di disagio	€.	10.682,18
Interessi legali al 27/01/2017	€.	1.425,63
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	2.859,95
IRAP	€.	<u>908,01</u>
	€.	15.875,77

Ex dip. Papa Giuseppa matr. 8923

Indennità di disagio	€.	13.087,56
Interessi legali al 27/01/2017	€.	1.785,54
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	3.503,91
IRAP	€.	<u>1.112,45</u>
	€.	19.489,46

- Competenze legali avv. Varriale Paolo € 1.167,30

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 77533 dell' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. 777/2015 del Tribunale di S.M. Capua Vetere, pronunciata il 18/02/2015 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva il 21/01/2016.
- prospetto di calcolo competenze legali.
- nota prot .n.197706 della U.O.D. 05

Napoli, 21/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Janniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0077533 04/02/2016 07,51

Att. Avvocatura Regionale

Res. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
5 FEB. 2016

CC- 1383/2010- Avv. Letizia
Scalera Marisa c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 777/2015
Trib. S.M.C.V.- Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 777/2015 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro, relativa al procedimento emarginato.
Si rappresenta altresì che pende appello avverso la stessa.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott. Flora Vollero, all'udienza del 18 febbraio 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11608/2009 del ruolo generale, cui è riunita la causa recante rg n. 11609/2009 avente ad oggetto: spettanze retributive

TRA

SCALERA MARISA e PAPA GIUSEPPA, entrambe rappresentate e difese dall' avv. to Paolo Varriale, come in atti, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domiciliario
ricorrenti

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in via Santa l n. 81 Napoli

resistente

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con distinti ricorsi entrambi depositati in data 1 dicembre 2009, e successivamente riuniti in corso di causa, le istanti di cui in epigrafe, premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunte ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccate rispettivamente, la Scalera presso il Comune di Vairano Scalo e la Papa, presso il Comune di Castel Morrone, esponevano che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. Le istanti hanno dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo hanno convenuto la Regione Campania per sentire-dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione

accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. Ritiene, infatti, il Giudicante di condividere gli orientamenti espressi in casi analoghi da precedenti pronunciamenti di questo Tribunale, che in questa sede si intende integralmente richiamare, atteso l'art 118 disp.att. cpc (tra gli altri, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sent. n 5966 del 2012).

Le ricorrenti lamentano che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.1 d.lgs.165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di



ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alle ricorrenti deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato dei Sindaci del Comune di Vairano Scalo e di Castel Morrone, (cfr doc. 2 produzioni di parte)- che le istanti lo utilizzassero nello svolgimento delle proprie mansioni . D'altronde, come emergente dalle buste paga depositate che illustrano le qualifiche delle ricorrenti, è possibile presumere un collegamento funzionale tra la qualifica amministrativa ricoperta e l'utilizzo del computer.

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attori, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore di Scalera Marisa della complessiva somma di euro 10682,18 ed in favore di Papa Giuseppa della somma complessiva di euro 13.087,56, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà: il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo, avuto riguardo alla trattazione unitaria della cause ex art 151 disp.att. cpc ult. comma.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Flora Vollero definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di Scalera Marisa la complessiva somma di euro 10682,18, ed in favore di Papa Giuseppa la somma complessiva di euro 13087,56, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.
- b) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore dell'avv.to Paolo Varriale la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in € 800,00, oltre, oltre cpa, iva e rimborso forfettario, come per legge.

In Santa Maria Capua Vetere, il 18.02.2015

Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avv. **PAOLO VARRIALE** (nato a Napoli il 23.03.1967), con studio in 80010 Quarto Flegreo (Na) alla Via Marie Curie n. 25, C.F.: VRRPLA67C23F839I, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 13042 con tessera n. AA009477, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., nella qualità di procuratore di se stesso, in relazione al giudizio intentato dalla Sig.ra SCALERA Marisa (SCLMRS43D64E998V) ai danni della Regione Campania innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definito con sentenza n. 777/2015 emessa in data 18.02.2015 e pubblicata in pari data, recante R.G. n. 11608/2009

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine della sentenza formata su supporto analogico n. 777/2015 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18.02.2015, e pubblicata in pari data, con formula esecutiva apposta in data 29.04.2015 dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Fiorella Russo, a definizione della controversia Scalera Marisa +1/Regione Campania (R.G. 11608/2009), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata a:

1) **Regione Campania**, in persona del Presidente P.T., elettivamente domiciliato presso la sede sociale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, alla PEC: us01@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro PPAA.

Infine

ATTESTO


Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che il provvedimento notificato è copia per immagine conforme all'originale da cui è stato estratto.

Quarto Flegreo (Na) 21 gennaio 2016

Avv. Paolo Varriale

Sentenza Trib. di S.M.C. Vetere -Sez.Lav.-
Numero 777/2015
Dipp. Scalera Marisa e Papa Giuseppa
Avv. Paolo Varriale

Diritti e onorari			800,00
spese generali	15,00%	800,00	<u>120,00</u>
			920,00
CPA	4%	920,00	<u>36,80</u>
			956,80
IVA	22%	956,80	210,50
TOTALE FATTURA			1.167,30
RITENUTA	20%	920,00	184,00
NETTO A PAGARE			983,30



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0197706 21/03/2016 12,22

Mitt. : 551405 UOD Resp con organia sind-Rden...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 43 del 2016



**Oggetto: Sentenza n. 777/2015 del Tribunale S. M. Capua Vetere - SCALERA Marisa e PAPA
Giuseppa c/Regione Campania - Nota prot. n. 85930 dell'8.02.2016 - Problematica art. 3 L.R. n. 57/1985**

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

I ricorrenti, tutti assegnati presso altri enti ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 57/85 (personale incaricato nei Centri di Educazione Permanente trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 616/77), lamentano il mancato pagamento del salario accessorio, legato alla produttività collettiva, nonché alcune indennità (rischio e disagio).

Riguardo tali richieste si evidenzia che in data 9.10.2001 era stato siglato il CCDI per il personale della Giunta Regionale in attuazione dell'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999, articolo quest'ultimo che aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità.

L'art. 2 dello stesso CCDI del 2001, rubricato "Campo di applicazione", espressamente prevedeva, al comma 3, che "al personale comandato di cui alla L.R. 65/80 e alla L.R. 57/85 si applica solo la produttività prevista per il piano di lavoro generale".

I ricorrenti hanno contestato la legittimità del comportamento datoriale, chiedendo la nullità dell'art. 2, comma 3, del CCDI 2001 (in quanto in contrasto con gli artt. 40 e 45 del D. Lgs. 165/2001) e quindi il pagamento del salario accessorio collegato alla produttività collettiva nonché al rischio e al disagio.

In riferimento alle disposizioni contrattuali oggetto della pretesa attoria, il comma 2 dell'art. 9 del CCDI 2001 ("Piano di lavoro generale") prevede che "Il piano di lavoro generale si sostanzia in un progetto unico per tutti i dipendenti elaborato dal Settore Organizzazione e Metodo sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore alle Risorse Umane ed approvato con Delibera di Giunta Regionale".

Il comma 3 specifica che "Le risorse economiche del piano di lavoro generale vengono erogate sulla base dell'effettiva partecipazione allo svolgimento del piano di lavoro generale".

È, infine il comma 8 stabilisce che "il dirigente di Settore trasmette al Settore Organizzazione e Metodo l'elenco dei partecipanti al piano di lavoro con indicazione dei giorni di assenza effettuati dagli stessi e con una certificazione che ne attesti la partecipazione attiva".

La lettura dell'articolo sembra far intuire che la partecipazione al Piano di lavoro generale, essendo soggetta ad individuazione da parte del dirigente di Settore, non è un diritto del dipendente.

Tale tipologia di produttività collettiva si fonda, inoltre, sulla premessa di cui all'art. 7 dello stesso CCDI 2001 secondo cui "la possibilità prevista per le Amministrazioni Pubbliche della scelta delle forme di utilizzazione delle risorse economiche destinate all'erogazione del fondo per la produttività, in ragione degli orientamenti e degli obiettivi prioritari di ciascuna di esse, può essere colta come opportunità per promuovere l'innovazione gestionale di parte del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi. Il sistema di incentivazione della produttività collettiva, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi, si configura quale istituto salariale diretto al raggiungimento di obiettivi predeterminati dall'Amministrazione".

Laddove, quindi, il personale in questione non abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dall'Amministrazione e al miglioramento della qualità dei servizi, non si comprende come possa essere legittimata l'attribuzione di tale salario accessorio.

Le stesse considerazioni svolte per l'art. 9 CCDI 2001 si ritiene valgano anche in riferimento all'art. art. 37 CCNL del 22.01.2004 - Compensi per produttività, in quanto è previsto che:

"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati. (...)"

Dello stesso tenore è la sentenza n. 224/2014 del Tribunale di Avellino – sez. Lavoro, secondo cui "... l'erogazione dei compensi incentivanti può avvenire solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati effettuato dal dirigente responsabile della struttura organizzativa in cui si presta servizio, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati. Lo stesso è a dirsi della produttività di settore e individuale ex artt. 10 e 11 CCDI del 9.10.2001. Tali compensi possono essere riconosciuti solo al singolo dipendente impegnato nell'innalzamento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività del settore in cui presta servizio".

Per quanto attiene all'indennità di disagio, dalla lettura del dettato previsto in sede decentrata, neppure l'indennità di cui all'art. 25 del CCDI 2001 "Attività svolte in condizioni disagiate" sarebbe attribuibile al personale "distaccato" in quanto l'art 2 del CCDI 2001 ("campo di applicazione") prevede espressamente al comma 3 che "al personale comandato di cui alla L.R.65/80 e alla L.R.57/85 si applica solo la produttività prevista per il piano di lavoro generale", escludendo pertanto le indennità disciplinate dal CCDI 2001 e tra queste le attività svolte in condizioni disagiate (art. 25 CCDI 2001).

In riferimento poi all'indennità di rischio, L'articolo 41 CCNL 2004 ridetermina con decorrenza dal 31.12.2003 la misura dell'indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL 2000. Tale ultimo articolo espressamente prevede:

"1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000."

In tale caso l'Amministrazione è intervenuta disciplinando all'art. 19 del CCDI 2001 l'indennità di rischio "prevista per le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale", attribuita tra l'altro per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio, ovvero di presenza in servizio. Anche in questo caso, però, il tenore dell'art. 2 del CCDI 2001 ne escluderebbe l'applicazione per i dipendenti di cui alla L.R. n. 57/85.

Va, inoltre, rilevato che il personale di cui trattasi risulta essere comandato, se non trasferito definitivamente, visto il tenore dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 57/85. Trattandosi quindi di personale comandato, alla luce altresì del parere ARAN RAL_1553 che richiama l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 - e che recita "in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale" -, non può ritenersi responsabile l'Amministrazione regionale per i trattamenti accessori eventualmente riconoscibili al personale de quo dall'ente utilizzatore.

Lo stesso parere Aran, riguardo il trattamento accessorio precisa, infatti, che "secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso".

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza





Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti ed ex dipendenti:

Dip.Amato Gennaro nato a Napoli il 22/02/1953 matr. 11605 - c. f. MTAGNR53B22F839W;
Ex dip. D'Amore Antonio nato a Napoli il 12/02/1950 matr.11773 - c.f. DMRNTN50B12F839E;
Ex dip.Filosa Emanuela nato a Napoli il 08/10/1940 matr. 11799 - c. f. FLSMNL40R48F839L;
Dip.Gallo Sebastiano nato a San Sebastiano al Vesuvio (NA) il 03/10/1953 matr.11819 c.f. - GLLSST53R03I151T;
Dip.Grande Giuseppe nato a Napoli il 06/06/1951 matr. 11835 - c. f. GRNGPP51H06F839O;
Dip.Miglio Pasquale nato a Napoli il 10/08/1953 matr. 11892 - c. f. MGLPQL53M10F839O;
Dip.Pontoriero Pasquale nato a Napoli il 01/05/1952 matr.11956 – c.f. PNTPQL52E01F839E;
Dip.Pucino Ersilia nata a Napoli il 07/09/1961 matr.12875 – c.f. PCNRSL61P47F839X;
Dip Rippa Ciro nato a Napoli il 12/02/1952 matr. 11973 c.f. RPPCRI52B12F839J
Dip.Tessito Augusto nato in Gran Bretagna il 20/07/1957 matr.12341 – c.f. TSSGST57L20Z114N;
Ex dip.Tutino Giuditta nata a Napoli il 23/02/1941 matr.12166 – c.f. TTNGTT41B63F839H

Avvocati: Turrà Sergio c.f. TRRSRG50E20F839O e Vallifuoco Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D
Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza



Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 858913 dell'11/12/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1775/2015 del Tribunale di Napoli - sez.Lav.- pronunciata il 24/02/2015 e notificata ad istanza e su richiesta dell'avv. Turrà Sergio, con formula esecutiva, a questa Amministrazione regionale, il 21/10/2015.

Il Giudice Unico del Lavoro in accoglimento della domanda attorea proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati, volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di emolumenti retributivi concernente "l'anzianità di servizio pregressa", maturata al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza, così come meglio specificato in parte motiva della sentenza sopra specificata, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme:

- € 6.634,47 in favore di Amato Gennaro;
- € 9.172,95 in favore di D'Amore Antonio;
- € 4.448,06 in favore di Filosa Emanuela;
- € 6.657,77 in favore di Gallo Sebastiano;
- € 6.711,73 in favore di Grande Giuseppe;
- € 7.210,08 in favore di Miglio Pasquale;
- € 6.358,46 in favore di Pontoriero Pasquale;
- € 7.221,45 in favore di Pucino Ersilia;
- € 6.964,92 in favore di Rippa Ciro;
- € 4.460,48 in favore di Tessuto Augusto;
- € 7.895,84 in favore di Tutino Giuditta;

oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 2.600,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA e al rimborso dei CU versati nel giudizio con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatori.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 878186 del 17/12/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 490093 del 18/07/2016 ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.878186 del 17/12/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto.

La sentenza n. 1775/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dai dipendenti Amato +aa., appartenenti al contingente di personale ex L.R. 32/84, per il pagamento delle somme agli stessi spettanti ai sensi della L.R. 2/2001 e condanna, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite.



Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato di centri di formazione, erano transitati nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza. Il Giudicante afferma, che con tale disposizione è stato sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella Regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

I ricorrenti non avevano beneficiato delle somme in questione, a differenza di altri in favore dei quali la Regione aveva deliberato il pagamento nel marzo 2003 e, per tale motivo, avevano presentato apposita istanza nell'anno 2005.

Il Giudicante, pertanto, afferma, utilizzando i conteggi forniti dai ricorrenti, il diritto degli stessi al pagamento di quanto dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .1775/2015 del Tribunale di Napoli - sez.Lav.- pronunciata il 24/02/2015 e notificata il 21/10/2015.

TOTALE DEBITO	€ 137,844,39
Dip.Amato Gennaro matr. 11605	
Differenze retributive	€ 6.634,47
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.299,47
oneri riflessi	€ 1.562,97
IRAP	€ <u>563,93</u>
	€ 12.060,84
Ex dip. D'Amore Antonio matr.11773	
Differenze retributive	€ 9.172,95
interessi legali i al 27/01/2017	€ 4.561,91
oneri riflessi	€ 2.160,97
IRAP	€ <u>779,76</u>



Ex dip.Filosa Emanuela matr. 11799	€ 16.675,59
Differenze retributive	€ 4.448,06
interessi legali i al 27/01/2017	€ 2.217,76
oneri riflessi	€ 1.047,87
IRAP	€ <u>378,00</u>
	€ 8.091,69
Dip.Gallo Sebastiano matr.11819	
Differenze retributive	€ 6.657,77
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.311,35
oneri riflessi	€ 1.568,57
IRAP	€ <u>566,00</u>
	€ 12.103,69
Dip.Grande Giuseppe matr. 11835	
Differenze retributive	€ 6.711,73
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.337,88
oneri riflessi	€ 1.581,19
IRAP	€ <u>570,43</u>
	€ 12.201,23
Dip.Miglio Pasquale matr. 11892	
Differenze retributive	€ 7.210,08
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.585,75
oneri riflessi	€ 1.698,55
IRAP	€ <u>612,89</u>
	€ 13.107,27
Dip.Pontoriero Pasquale matr.11956	
Differenze retributive	€ 6.358,46
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.162,21
oneri riflessi	€ 1.497,86
IRAP	€ <u>540,52</u>
	€ 11.559,05
Dip.Pucino Ersilia matr.12875	
Differenze retributive	€ 7.221,45
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.591,37
oneri riflessi	€ 1.701,09
IRAP	€ <u>613,80</u>
	€ 13.127,71
Dip. Rippa Ciro matr. 11973	
Differenze retributive	€ 6.964,92
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.463,83
oneri riflessi	€ 1.640,76
IRAP	€ <u>592,01</u>
	€ 12.661,52



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

Dip. Tessito Augusto matr. 12341	
Differenze retributive	€ 4.460,48
interessi legali al 27/01/2017	€ 2.218,00
oneri riflessi	€ 1.050,68
IRAP	€ <u>379,02</u>
	€ 8.108,18
Ex dip. Tutino Giuditta matr. 12166	
Differenze retributive	€ 7.895,84
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.926,80
oneri riflessi	€ 1.860,06
IRAP	€ <u>671,21</u>
	€ 14.353,91

Competenze per spese di giudizio Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela.

€ 3.793,71

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.


Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n.0858913 del 11/12/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n .1775/2015 del Tribunale di Napoli - sez.Lav.- pronunciata il 24/02/2015 e notificata il 21/10/2015.
- prospetto di calcolo competenze legali;

Napoli, 18/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



1360
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0858913 11/12/2015 09,35 04

Mitt. Avvocatura Regionale

Ass. : 551-04 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4



14 DIC. 2015

MP2
CP

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Prat. CC. nn. 593/13, 2515/11 - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provve-
dimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in
tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Amato Gennaro +altri	1775/2015	Trib. Napoli Lavoro
Rossi Lidia	15589/2015	Trib. Napoli Lavoro

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con
sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evi-
tare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura
esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

CC 543/13

1475

Edie
Pantano

03 - es fuc xll
2 es cur.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI
Facciente n. 01000
Richiedente: Vallifuoco
Xerografo GRATIS
(art. 10 L. 3072 N. 533)

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 20.2.2015 ha pronunciato la seguente sentenza:

delib. n. 2/10/15
Napoli, il 20/02/2015
Il Cancilliere

SENTENZA

nella causa n.31465/2012 lavoro vertente

TRA

AMATO GENNARO, D' AMORE ANTONIO, FILOSA EMANUELA, GALLO SEBASTIANO GRANDE GIUSEPPE, MIGLIO PASQUALE, PONTORIERO PASQUALE, PUCINO ERSILIA, RIPPA CIRO, TESSITO AUGUSTO E TOTTINO GIUDITTA rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco elett.te domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, v. G. Sanfelice 24

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Napoli, v. S. Lucia 81, Palazzo Regione

Resistente contumace


FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16.10.2012 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere stato assunti con contratto a termine a far data dal 16/11/78 dall'Enaip Campania per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati napoletani, per un periodo fino al 31/7/79, prorogato al 30/11/79, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esponeva che la Giunta regionale aveva stabilito nel 1981 il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dell'Ancifap; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 egli era stato incluso nell'albo degli operatori della formazione professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 gli era stata riconosciuta l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza ma con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera egli non aveva proposto alcuna impugnativa al Tar, a differenza di altri colleghi; che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione aveva riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che egli era venuto a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva proceduto al pagamento di tutti gli importi

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
UDCF
OPER
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81
21.11.2015

22 010. 2015

maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati ed in particolare di coloro che avevano inoltrato ricorso al Tar; che egli non aveva ottenuto alcuna somma in proprio favore per cui l'aveva chiesta con nota del 15.2. 2005, senza alcun esito. Concludevano pertanto chiedendo la condanna della Regione convenuta al pagamento in loro suo favore dell'importo di euro 5181,50, oltre interessi sulle somme maturate rivalutate, con vittoria di spese ed attribuzione. La Regione convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, rimanendo contumace. All'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza. La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto il diritto come vantato risulta sorto in seguito alla emanazione della legge regionale 2/2001, intervenuta successivamente al 30.6.1998. La domanda è fondata come tale merita accoglimento. Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania. Con la successiva legge regionale 62/ 82, *"ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981"*. Tanto esposto, le circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda sono documentate e, stante tra l'altro la contumacia della Regione convenuta, non hanno formato oggetto di alcuna contestazione. E' certo in particolare, per quanto nell'attuale sede rileva, e diversamente da quanto sostenuto in ricorso (che va pertanto sul punto integrato con il contenuto della nota del 9.10.2013 di cui sopra si è detto), che il ricorrente è stato dipendente, già a decorrere dal 2.2.70 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32), dell'Enaip Campania, come risulta dalla relativa busta paga in atti e dall'attestato di servizio proveniente dall'Enaip Campania acquisito ex art. 421 c.p.c., da cui emerge il rapporto di lavoro con detto ente a decorrere dal febbraio 1970 e fino al 30.8.86; che successivamente, già dal settembre 1986, egli è stato dipendente della Regione Campania quale appartenente al ruolo speciale della formazione professionale, per come pure si evince dall'attestato in parola, da cui emerge l'intervenuto suo passaggio nel *"ruolo speciale della Giunta regionale della Campania di cui alla L. reg. 32/84"*. E' stato pertanto dimostrato che il ricorrente venne inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al *"personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora (pertanto nel luglio 1984) presta servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio"*, personale nell'ambito del quale pertanto deve essere ritenuto rientrare anche il ricorrente, tenuto conto dell'argomento *a contrario* risultante dall'attestato di servizio più volte citato, a tenore del quale egli passò, appunto, al detto ruolo speciale ai sensi della legge in questione.



Orbene , tanto esposto, va rilevato che con legge 14 /91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/2001 la Regione stabilì , all'art. 4 c. 2 , che :

“ La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata : dopo la parola retributivi , aggiungere : (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza “.

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto :

“ ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza” . per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retribuitivi successivi.

Del resto, non vi è motivo di ritenere non veritiera la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di altri colleghi del ricorrente, la Regione, nel marzo del 2003 ha proceduto al pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31/3/2003.


Non si vede pertanto, sulla base del complesso delle considerazioni svolte, per quale motivo la Regione convenuta non abbia corrisposto al ricorrente l'importo da costui richiesto con la nota del 15.12.2005, che risulta depositata presso la Giunta regionale in tale data , nota facente riferimento agli emolumenti in parola.

Deve, quindi, affermarsi il diritto al pagamento dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità, già corrisposto dall'Enaip al ricorrente, con riguardo al periodo dal settembre 1986, di iniziale inquadramento nel ruolo speciale della Giunta regionale, fino all'aprile 2003, mese antecedente all'inizio da parte sua di attività lavorativa presso Arpac .

Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dal ricorrente ed allegati al ricorso che appaiono redatti secondo corretti criteri contabili , a tenore dei quali l'importo finale risulta calcolato sul fondamento dell'ammontare del salario di anzianità corrisposto dall'Enaip nel 1986 , e poi al corrispondente valore in euro, per tredici mensilità .

La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento ~~in favore di Amato Gennaro~~ ~~di~~ ~~Amato Gennaro~~

euro 6634,47; in favore di Amato Gennaro
euro 9172,95 in favore di D' Amore Antonio ;
euro 4448,06 in favore di Filosa Emanuela;
euro 6657,77 in favore di Gallo Sebastiano ;
euro 6711,73 in favore di Grande Giuseppe ;
euro 7210,08 in favore di Miglio Pasquale ,
euro 6358,46 in favore di Pontoriero Pasquale ;
euro 7221,45 in favore di Pucino Ersilia ;
euro 6964,92 in favore di Rippa Ciro ;
euro 4460,48 in favore di Tessuto Augusto

 3

euro 7895,84 in favore di Tutino Giuditta, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AMATO GENNARO, D' AMORE ANTONIO . FILOSA EMANUELA , GALLO SEBASTIANO GRANDE GIUSEPPE , MIGLIO PASQUALE , PONTORIERO PASQUALE , PUCINO ERSILIA , RIPPA CIRO , TESSITO AUGUSTO E TUTINO GIUDITTA nei confronti della Regione Campania con ricorso depositato in data 2.4.2012, così provvede:
in accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di € euro 6634,47; in favore di Amato Gennaro *OK*
euro 9172,95 in favore di D' Amore Antonio ; *OK*
euro 4448,06 in favore di Filosa Emanuela; *OK*
euro 6657,77 in favore di Gallo Sebastiano ; *OK*
euro 6711,73 in favore di Grande Giuseppe ;
euro 7210,08 in favore di Miglio Pasquale ,
euro 6358,46 in favore di Pontoriero Pasquale ;
euro 7221,45 in favore di Pucino Ersilia ;
euro 6964,92 in favore di Rippa Ciro ;
euro 4460,48 in favore di Tessuto Augusto ,
euro 7.895,84 in favore di Tutino Giuditta ;
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidando quest'ultime in euro 2600,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli, 24.2.2015

Il Giudice del lavoro
dott. Maria Pia Mazzocca

Maria Pia Mazzocca

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 4 FEB. 2015
Napoli, 4 FEB. 2015
Il Cancelliere

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca,
letta l'istanza per la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il sottoscritto giudice
nella redazione della sentenza n. 1775/2015 nella parte relativa alla statuizione in ordine alle
spese di giudizio; rilevato che dagli atti e documenti allegati (c.f.r. nota di iscrizione della
causa R.G. 31465/2012) è risultato che le parti ricorrenti hanno corrisposto il C.U. per il
giudizio: ritenuto che il rimborso del C.U. è previsto per legge a favore della parte vittoriosa,
applicati gli artt. 288 e ss. c.p.c

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale presente nella sentenza n. 1775/2015 del
24/2/2015 nella parte del dispositivo relativa alla statuizione in ordine alle spese lite nel senso che
laddove, nella parte della condanna della Regione al pagamento delle spese liquidate in € 2.600.00
oltre IVA e CPA e rimborso forfait 15% con attribuzione, è omesso devesi leggere "condanna la
Regione Campania al rimborso dei CU versati nel giudizio".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, il 29/09/2015

Il Giudice

Dott.ssa Maria Pia Mazzocca

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.**

Cescone Marie Fedele
21 OTT 2015

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCI ALBERTO

700177
10/10/2015
4433

**Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 1775/2015
Dipp. Amato Gennaro ed altri
Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela**

Diritti e onorari			2.600,00
spese generali	15,00%	2.600,00	<u>390,00</u>
			2.990,00
CPA	4%	2.990,00	<u>119,60</u>
			3.109,60
IVA	22%	3.109,60	684,11
TOTALE FATTURA			3.793,71
RITENUTA	20%	2.990,00	598,00
NETTO A PAGARE			3.195,71



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Zampella Umberto Cesare nato a il 23/09/1947 matr. 10944
c.f. ZMPMRT47P23D361R

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio c.f. MNCPQL69L29B963Y Via Martiri del Dissenso, 31- S.M. Capua Vetere

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 846019 del 07/12/2015 (prat. n. 1218/2011 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2675/13 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 02/05/2013 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 19/06/2015.

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente sig. Zampella Umberto Cesare, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €, 1.446,08 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione



Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione al saldo effettivo.

Il Tribunale di S. M. Capua Vetere ha, altresì, compensato nella misura della metà le spese di lite, condannando la Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidandola in complessivi €. 775,00, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'Avv. Monaco Pasquale Lucio, dichiaratosi anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 878199 del 17/12/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot n. 494375 del 19/07/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 878199 del 17/12/2015 ha richiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , in riscontro alla predetta nota, con nota prot .n. 903804 del 29/12/2015, ha rappresentato, attesa la specificità della tematica, di non ravvedere profili di competenza, da attribuire invece, all'Ufficio preposto alla problematica (U.O.D. 13); la U.O.D. 04 al fine di ottemperare alle predette note presidenziali, ha quindi rinviato la suddetta nota alla competente U.O.D. 13 "Trasparenza Amministrativa-applicazione istituti della produttività e delle Posizioni Organizzative". Il predetto Ufficio, con nota prot. n. 478433 del 13/07/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2675/13 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 02/05/2013 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 19/06/2015.

TOTALE DEBITO € 2.756,40

Ex dip. Zampella Umberto Cesare matr. 10944

- Risarc. Danno per mancata retrib. Di risultato P.O.(anni 200-2001) € 1.446,08
- interessi legali maturati al 20/12/2016 € 327,00

Competenze spese legali Avv. Monaco Pasquale Lucio € 983,32



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 806419 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 2675/13 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 02/05/2013 e notificata a questa Amministrazione, in forma esecutiva, il 19/06/2015;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- nota prot. n. 478433 della U.O.D. 13

Napoli, 19/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Iannello Giuseppe

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1369



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0846019 07/12/2015 08,57

Att. Avvocatura Regionale

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4



04
- 9 DIC. 2015

CC- 1218/2011 - Avv. Lasco
Zampella Umberto Cesare c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 2675/13 e precetti
Indennità di risultato.
Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per gli a-
dempimenti di competenza, copia della sentenza n. 2675/13 del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere sez. Lavoro relativa al procedimento emarginato; e gli atti
di precetto relativi all'istante Sig. Zampella Umberto Cesare e all'Avv. Pasquale
Lucio Monaco.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

lrc

EX 1118/11

03

Sentenza n. 2675/2013 pubbl. il 02/05/2013

RG n. 11054/2010

175/2013

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0432690 23/06/2015 11.07
ZARPELLA UMBERTO
Avvocatura Regionale

GIUSTIZIA
Martiri del Dissenso 31
8.055 S. MARIA C. V. (Caserta)

ID 14208

GIUNTA REGIONALE DE LA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
688
19 GIU 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
N. 11054/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.

SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa M. P. Gaudiano
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

pubblica udienza del 2.5.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo,

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11054/10 del ruolo generale, a cui è riunito il procedimento recante n. rg. 9735/11 avente ad oggetto: risarcimento del danno da perdita di chance

TRA

Zampella Umberto Cesare, nato il 23.9.1947, rappresentato e difeso, in virtù di procura in margine al ricorso, dagli avv.ti E. Santagata e P. Nardi, nonché dall'avv. P. L. Monaco, con cui elettivamente domicilia in S. Maria C. V., via Martiri del Dissenso n. 31

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale, dall'avv. M. Lasco dell'Avvocatura Regionale, con la stesso elettivamente domiciliata in Caserta, via Arena presso lo STAP ecologia;

Ragioni di fatto e di diritto

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, l'istante di cui in epigrafe, dipendente della Regione Campania con inquadramento nella categoria C, esponeva che, in base al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato il 9/12/1999, in attuazione del C.C.N.L. del 31.3.1999, era stata istituita per il personale della categoria D un' "area delle posizioni organizzative", suddivisa in tre livelli (A, B e C); che gli veniva conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa di unità complessa di livello C per l'anno 2000, incarico che veniva confermato negli anni successivi sino ad oggi; che, in virtù di tale incarico, gli veniva attribuita una retribuzione annua di lire 14.000.000 (euro 7.230,40); che l'art. 11 del citato C.C.D.I. prevedeva la corresponsione di una indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione ed assegnazione da parte dei rispettivi dirigenti di settore; che, per gli anni 2000 e 2001 il sistema di valutazione, funzionale alla corresponsione della retribuzione di risultato, non era stato ancora definito per colpevole inerzia dell'amministrazione regionale. Lamentava, pertanto, che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001 era stata determinata dal colpevole inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione. Pertanto, in via principale, chiedeva al giudice adito di

22 610/2015



condannare la convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato come nei rispettivi ricorsi, ovvero da quantificarsi dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.

La Regione Campania, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno e chiedeva il rigetto della domanda.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

La domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance e non il pagamento della retribuzione di risultato; il danno prospettato consiste nella perdita della retribuzione di risultato, addebitabile, a parere dell'istante al colpevole inadempimento dell'amministrazione.

Più precisamente la condotta illecita censurata nella fattispecie consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti, da cui scaturisce, in caso di esito positivo della verifica, la corresponsione, in favore dei titolari di posizione organizzativa, della retribuzione di risultato.

L'articolo 10 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali del 31.3.1999 ha previsto per il personale di categoria D, titolari di posizioni organizzative, che il trattamento economico accessorio sia composto della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 25% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.


La norma ha trovato più completa attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 9.12.1999.

Precisamente, l'art. 11 del citato CCDI ha istituito tre tipi di posizioni organizzative, stabilendo, per l'anno 2000, il valore della posizione organizzativa di ciascun livello. Ha, poi, previsto che la retribuzione di risultato annua, per gli anni 2000 e seguenti, sia pari al 20% della retribuzione di posizione, "*previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di g.r. del 22.11.1998*".

Ebbene, nel caso in esame, l'omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze pacifiche tra le parti.

Dal complesso di norme sopra riportate si evince che la definizione del sistema di valutazione rappresenta una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per l'attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore.

L'esistenza di un siffatto obbligo datoriale, seppure non previsto espressamente come tale dal contratto collettivo, discende direttamente dai principi generali di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1336 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c. c.). Soltanto attraverso la condotta accessoria, nella



specie omessa, l'amministrazione regionale poteva adempiere all'obbligazione principale gravante a proprio carico, consistente nella corresponsione della retribuzione di risultato.

Dunque, la mancata definizione del sistema di valutazione così come l'omessa attribuzione degli obiettivi, da cui è conseguita la materiale impossibilità di procedere alla verifica dei risultati raggiunti, costituiscono un inadempimento contrattuale addebitabile alla condotta omissiva del datore di lavoro.

Pertanto, essendo pacifico che il datore di lavoro non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione predetta, consegue il suo obbligo ex art. 1218 c. c. a risarcire il danno.

Del tutto inconferente, dunque, appare la difesa svolta dall'amministrazione resistente, laddove ha evidenziato l'infondatezza della domanda, mancando l'allegazione e la dimostrazione di un risultato utile, in quanto la realizzazione del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, non rappresenta, invece, presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Il danno prospettato, nella specie, consiste nella perdita della "chance" di vedersi corrispondere la retribuzione di risultato.

E' ormai principio acquisito in dottrina e giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita, o meglio, la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione dell'integrità del patrimonio.

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. Cass. 17.4.2008 n. 10111).

Il creditore, che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. 20.6.2008 n. 16877).

In tale contesto, attesa la particolare gravità dell'onere, la prova per presunzioni assume precipuo rilievo, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, occorre accertare se si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (Cass. S.U. n. 6572 del 24.3.2006).

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che, qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione, egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Ebbene, dall'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (cfr. determine dirigenziali), non solo nel periodo oggetto della domanda, ma anche nel periodo successivo e fino alla data di deposito del ricorso (circostanza non contestata), possono trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla



concreta possibilità per la ricorrente di superare positivamente la valutazione nel caso in cui fosse stata sottoposta al sistema di verifica.

Invero, a norma dell'art. 9 del CCNL, per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti, criteri che tengono conto dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare, della formazione ed aggiornamento in servizio, delle abilità e capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana, degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la regione Campania.

Pertanto, dal conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2001 può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente considerato e positivamente valutato l'esperienza pregressa e la capacità verificata nell'attività lavorativa quotidiana.

Dalla lettura del primo decreto dirigenziale di conferimento di posizione organizzativa, emerge che i criteri per la individuazione della dipendente sostanzialmente corrispondono ai precitati parametri contrattuali. E' espresso il riferimento alla valutazione, da una parte, della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi che si intendono raggiungere, dall'altra, avuto riguardo alla congruità rispetto a tali fini, dei requisiti culturali, dell'attitudine e delle capacità professionali, dell'esperienza acquisita e le attività svolte nel percorso lavorativo.

Significativo, poi, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto, se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico, esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.


Nel caso in esame, non solo l'incarico non è stato anticipatamente revocato, ma risulta addirittura confermato per gli anni successivi.

Tale rilievo rafforza il convincimento che la rinnovazione degli incarichi sia *ex se* ulteriore indizio di una presuntiva valutazione positiva dell'opera prestata dall'istante e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In definitiva, per quanto sopra esposto, può affermarsi con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che, in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò presupposto, la ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando, così, il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Circa il *quantum* della pretesa, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c. c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.

Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta,



presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 18.11.2002 n. 16202).

Dunque, non può essere accolta la tesi del ricorrente di liquidare il danno nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo comunque la corresponsione di tale emolumento subordinata ad una valutazione positiva dell'Amministrazione dall'esito incerto.

Può assumere rilievo la circostanza della conferma dell'incarico di posizione organizzativa nel periodo di causa, circostanza che può far presumere la probabilità per il ricorrente di conseguire una valutazione positiva, da computare nella misura del 50%. Appare, pertanto, congruo un criterio di quantificazione del danno consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato che la parte ricorrente avrebbe percepito qualora la valutazione fosse stata positivamente effettuata; tale quantificazione va, poi, determinata sulla base della percentuale della retribuzione di risultato - 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI (cfr. Corte d'Appello di Napoli sent. n. 2644/10).

Orbene, la retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 7.230,40 annue, mentre la retribuzione di risultato, calcolata nella misura del 20% della prima, è pari a € 1446,08 annue; dunque, considerata una probabilità al 50% di valutazione positiva, la somma da risarcire è di € 723,04 (50% di € 1446,08) per ciascun anno in cui parte ricorrente non ha percepito detta indennità (2000 e 2001).

Dunque, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - per l'importo di euro 1446,08 (€ 723,04), oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo; in particolare, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non trova applicazione l'art. 22 comma 36 della l. 23.12.1994 n. 724, che fa riferimento agli emolumenti di natura retributiva ((cfr. Cass. 1.7.1997 n. 5745).


Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà; la restante parte va posta a carico della resistente e va liquidata come in dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal d.m. 20.7.2012 n. 140, che ha determinato i parametri ai quali devono commisurarsi i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, da applicarsi, secondo l'interpretazione dell'art. 41 del predetto d.m. fornita dalla Suprema (Cass. 12.10.2012 n. 17406), ogni qual volta, come nella specie, la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora non erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

P.Q.M.

La dott.ssa M. P. Gaudiano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione Campania, in persona del presidente p.t. al pagamento, in favore di Ascione Giovanni, della somma pari ad euro 1446,08, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione al saldo effettivo;
- b) dichiara le spese di lite compensate nella misura della metà e condanna parte resistente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 775,00, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. P. L. Monaco, dichiaratosi anticipatario
- Così deciso in S. Maria C. V. il 2.5.2013

Il Giudice
dott.ssa M. P. Cardiano



31-12-2013



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

STUDIO LEGALE
M. MONACO
P. LUCIO MONACO
V. PANZARELLA
G. TUBEROSA

UNEP
lo tit.
destinat.
19 GIU 2015

UFFICIO CAUCITARIO
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza Tribunale di S.M.C. Vetere -Sez.Lav.-
Numero 2675/2013**

**Dip. Zampella Umberto Cesare
Avv. Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			775,00
			<u>775,00</u>
CPA	4%	775,00	<u>31,00</u>
			806,00
IVA	22%	806,00	177,32
TOTALE FATTURA			983,32
RITENUTA	20%	775,00	155,00
NETTO A PAGARE			828,32



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane
 U.O.D. "Trasparenza amministrativa - Riordino delle
 procedure e dei metodi di lavoro - Analisi delle competenze -
 Applicazione Istituti della Produttività e delle Posizioni
 organizzative"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0478433 13/07/2016 12,39

Mitt. : 551413 UOD Trasparenza am-Riordino p...

Ass. : 551404 UOD Continuos lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 4 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 55.14.04

Oggetto: Nota prot. 429723 del 23/06/2016

Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 2675/2013 del Tribunale di S. M. Capua Vetere- Zampella Umberto Cesare c. Regione Campania

-sollecito-

In riferimento alla nota in oggetto si riporta di seguito parte di quanto già rappresentato a suo tempo con nota n. 103491 del 10/02/2012, e le necessarie integrazioni.

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1214 del 3 marzo 2000, non attribuiva allo scrivente nessuna attività di controllo e/o monitoraggio in merito al processo di valutazione delle Posizioni Organizzative. E' da rimarcare altresì che l'art.11 nell'istituire l'area delle Posizioni organizzative distinguendo tre livelli di complessità e i relativi compensi, prevedeva "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8493 del 22/11/98". Tale sistema non è stato mai messo a punto dal suddetto Nucleo, soppresso peraltro con Deliberazione n. 4853 del 05/10/2000 e, pertanto, appare quantomeno discutibile da parte dei relativi dirigenti di Settore, l'attribuzione di obiettivi, rispetto al cui raggiungimento e quindi valutazione non sarebbe stato possibile pronunciarsi, attesa l'assenza a monte del suddetto sistema valutativo.

Rispetto al danno da perdita di chance se è vero che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ...ha l'onere di provare, pure se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, è altresì vero che dedurre l'assunto che il dipendente, se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione avrebbe senz'altro conseguito una valutazione positiva dalla circostanza che nell'anno successivo l'incarico di posizione è stato confermato è quantomeno azzardato. Infatti considerato quanto disposto all'art.12 del già citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: "Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza con provvedimento scritto e motivato, in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi" la revoca dello stesso, mancando il citato sistema di valutazione e quindi la possibilità di fatto di un accertamento negativo, restava relegata agli eventuali mutamenti organizzativi che si fossero verificati.

Nel merito della causa in questione, è utile rilevare che la ripartizione del fondo prevista all'art. 6 del ~~Contratto Collettivo Decentrato Integrativo~~ del personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale - fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6071 del 9/11/2001, non prevedeva alcun finanziamento alla voce "retribuzione di risultato".

Riguardo in particolare all'esigibilità del premio di risultato, stante l'assenza di un sistema di valutazione che ha impedito di fatto una valutazione nel merito, che avrebbe potuto essere pertanto anche negativa, resta fermo in ogni caso l'inadempimento contrattuale dell'omessa realizzazione del sistema di valutazione da parte del datore di lavoro.

Tale omissione addebitabile senz'altro alla condotta omissiva della Regione Campania ha determinato in primis l'impossibilità da parte del Dirigente di attribuire gli obiettivi all'istante e successivamente dunque di valutare il raggiungimento degli stessi. Pertanto essendo chiaro che la Regione Campania non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione suddetta ne consegue l'obbligo ex art. 1218 c.c. a risarcire il danno. E poiché la realizzazione del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, non rappresenta invece presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, lo stesso dunque è esigibile allorché il creditore dimostri che l'inadempimento colpevole della controparte abbia causato la perdita della "mera possibilità" di conseguire quel risultato favorevole, come nel caso di specie.

Nella fattispecie in esame infatti il giudice ha ritenuto che tale circostanza, ossia la mera possibilità, e non la certezza, di conseguire tale risultato favorevole fosse integrata dalla riconferma degli incarichi di P.O. alla parte attorea, per gli anni successivi. Nella determinazione del quantum si può ritenere che il giudice si sia attenuto alla giurisprudenza prevalente in materia. Essa difatti è ormai allineata nel ritenere che tale calcolo vada effettuato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta, coefficiente spesso individuato nel 50% dell'importo complessivo del vantaggio economico sperato.

Il titolare di P.O.

Dr.ssa Annunziata Scotti

Il Dirigente di U.O.D.

Nicola Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. Basso Giuseppe nato a Torre del Greco il 01/11/1952 matr. 6068 c.f. BSSGPP52S011259T- Ex dip. Petrucci Pasquale nato a Pimonte il 18/12/1951 matr. 6359 c.f. PTRPQL51T18G670J-Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore nella qualità di eredi di D'Azzo Ermete nato a Napoli il 07/08/1945 matr. 6148 c.f. DZZRMT45M07F839Y

Avv.to: Monetti Francesco- Via S. Brigida. 68- NAPOLI c.f. MNTFNC65E03F839A

Oggetto della spesa: trattamento di fine rapporto,spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 266602 del 20/04/2016 (prat. n. 356-357-343/2015 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2924//2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 05/04/2016.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea proposta dai ricorrenti in epigrafe specificati, contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento del diritto all'emolumento del trattamento di fine rapporto per il periodo trascorso alle dipendenze della CASMEZ, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo lavorativo dal 01/01/1978 al 31/10/1983 per Basso Giuseppe, dal 01/06/1977 al 31/10/1983 per Petrucci Pasquale, dal 01/07/1977 al 31/10/1983 per Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore nella qualità di



eredi di D'Azzo Ermete, condannando la resistente Regione Campania al pagamento della somma di € 10.341,89 in favore di Basso Giuseppe, €. 11.985,22 in favore di Petrucci Pasquale, €.12.928,36 in favore di Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore nella qualità di eredi di D'Azzo Ermete;

IL Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1300,00 per ciascun ricorrente a titolo di onorari, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.298833 del 03/05/2016 ha richiesto alle U.O.D. 10 della Direzione Generale per le Risorse Umane di fornire, le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La predetta U.O.D. con nota prot .n. 486248 del 15/07/2016, che si allega alla presente, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .2924//2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 05/04/2016

TOTALE DEBITO €. **40.946,04**

Ex dip. Basso Giuseppe matr. 6068

Tattamento fine rapporto (dal 01/01/1978 al31/10/1983) €. **10.341,89**

Ex dip. Petrucci Pasquale matr. 6359

Tattamento fine rapporto (dal 01/07/1977 al31/10/1983) €. **11.985,22**

Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore nella qualità di eredi di ex dip.D'Azzo Ermete matr. 6148

Tattamento fine rapporto (dal 01/06/1977 al31/10/1983) €. **12.928,36**

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monetti Francesco** €. **5.690,57**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n.266602 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. .2924//2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 05/04/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 486248 della U.O.D. 10

Napoli, 18/07/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale- Esecuzione giudicati-Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0266602 19/04/2016 08,17

Rit. : Avvocatura Regionale

Rea. : 991404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
20 APR. 2016

CC- 356-357-343/2015 – Avv. Speranza
Ricorsi promossi da Basso Giuseppe, Petrucci Pasquale,
Senarcia Maria +altri c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 2924/2016.
Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 2924/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro resa nei procedimenti emarginati.

Si rappresenta altresì che, salvo diverso avviso, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Gabriella Gagliardi ha pronunciato all'udienza del 5.04.2016 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 18989 del ruolo gen. dell'anno 2014, cui risultano riuniti i nn. 18990 e 18992 R.G. 2014

TRA

BASSO Giuseppe,
PETRUCCI Pasquale,
SENARCIA Maria, D'AZZO Assunta, D'AZZO Gaetano, D'AZZO Immacolata, D'AZZO Luca, D'AZZO Oronzo, D'AZZO Salvatore, nella qualità di eredi di D'AZZO Ermete
Tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Francesco Monetti presso il quale elettivamente domiciliano

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti e di provvedimento autorizzativo in atti dall'Avv. Fernanda Speranza presso cui è elettivamente domiciliata

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di aver lavorato, (ovvero che il proprio *de cuius* D'AZZO Ermete aveva lavorato) alle dipendenze della Regione Campania fino alle date come specificate nei singoli ricorsi (cfr docum in atti) come addetto all'acquedotto (ex personale Casmez) e di essere stato inquadrato nell'organico della Regione con decorrenza dall'1.11.1983, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1672 del 20.4.2001; di aver ricevuto alla cessazione del rapporto il trattamento di fine servizio maturato, con esclusione del periodo trascorso alle dipendenze della Casmez, concludeva chiedendo la condanna della Amministrazione convenuta al pagamento delle somme come specificate nei singoli ricorsi, oltre accessori fino al soddisfo, per la suddetta causale.

In particolare invocavano l'applicazione della legge n. 152/1968 e dei principi di cui alla legge 482/ 1988, in materia di ricongiunzione di tutti i servizi e i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, facendo rilevare che nella fattispecie, così come il trattamento pensionistico era stato calcolato sulla base dell'intero servizio svolto, anche il TFS avrebbe dovuto essere determinato con il medesimo criterio.

La Regione Campania, eccepisce preliminarmente la nullità e l'improcedibilità del ricorso nonchè la prescrizione del credito, nel merito deduceva la propria carenza di legittimazione

passiva, facendo rilevare che il rapporto previdenziale veniva ad instaurarsi tra il dipendente e l'Istituto previdenziale; che presso la Casmez il trattamento previdenziale era gestito dall'INA in virtù di una polizza collettiva, tant'è che il ricorrente all'atto del pensionamento aveva ricevuto da tale Istituto assicurativo la liquidazione dell'indennità di fine servizio maturata fino all'inquadramento nel personale regionale.

Avuto riguardo alle lettere di messa in mora versate agli atti a cura dei ricorrenti, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione.

Nel merito, i ricorsi sono fondati secondo le considerazioni già svolte da altri giudici di questa sezione cui il giudicante presta convinta adesione (si veda in particolare sent. GL dott. Ada Bonfiglio n. 28471/2009 versta agli atti dalla parte ricorrente, alle cui motivazioni integralmente si rinvia).

Il r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, intitolato "*costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego*" istituì un "Fondo per l'indennità agli impiegati" (art. 3), il quale avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli "aventi diritto", l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, dai contratti collettivi e dalle norme equiparate.

I datori di lavoro, privati e pubblici, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli "accantonamenti necessari" e poi, alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità, ricevendone l'importo dal Fondo.

Tuttavia i datori di lavoro erano "esclusi" (art. 4), ossia esonerati, dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora stipulassero contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura pacificamente privatistica, e purché questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati o ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra. Essa veniva pagata direttamente dall'assicuratore (art. 4, lett. c).

L'art. 9, prevedeva inoltre che "In caso di risoluzione del rapporto di impiego, l'indennità sarà dal datore di lavoro pagata all'impiegato o, in caso di morte, agli aventi diritto, all'atto della cessazione del servizio.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità, il fondo è obbligato a pagare al datore di lavoro che ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta stessa e nel limite dell'ammontare complessivo degli accantonamenti a lui intestati, la somma corrispondente a detta indennità, fermo restando l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità, all'atto della cessazione del servizio."

Sopravvenne la legge 29 maggio 1982 n. 297, la quale, anche riformando gli artt. 2120 e 2121 cod.civ., per quel che qui specificamente interessa, soppresse il Fondo di cui al r.d.l. cit. (art. 4, settimo comma) e destinò le sue disponibilità ai datori di lavoro "proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge" (art. 4, ottavo comma). Stabilendo altresì che "Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate."



Ne consegue che le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 29/1979 non possono essere utilmente invocate, in parte qua, al fine di dirimere la presente controversia, tenuto conto, ad ogni modo, che la norma in questione è rivolta agli assicurati presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione del periodo assicurativo pregresso presso l'AGO.

Quanto alle disposizioni di cui alla legge 482/1988, che all'articolo 2 (Personale trasferito alle regioni) sancisce:

<1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziché alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.>

Il testo di legge rende palese la finalità consistente nella disciplina organica del trattamento pensionistico della categoria di lavoratori in questione, cui trova applicazione l'istituto del *ricongiungimento d'ufficio* (art. 6 citato) dei periodi assicurativi, attuato con 'l'automatico' versamento dei contributi di pertinenza delle gestioni assicurative di provenienza a quelle di destinazione *ai fini del diritto e della misura di una unica pensione* (cfr art. 1 legge 29/1979).

Nulla invece risulta espressamente detto sulla disciplina dell'istituto che ne occupa - trattamento di fine servizio - come d'altro canto riconosciuto anche dal ricorrente (cfr note autorizzate).

Ed allora, posto che non vi è prova agli atti che la CASMEZ, originario datore di lavoro, rientrasse tra i datori di lavoro esonerati dall'obbligo dei versamenti e, quindi, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, per aver stipulato contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura privatistica, il dato normativo cui bisogna avere riguardo è unicamente il r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 che prevedeva l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato l'indennità, all'atto della cessazione del servizio, previa richiesta degli accantonamenti al Fondo.

Nel caso di specie, atteso che alla data di soppressione del fondo il datore di lavoro del ricorrente era ancora la Cassa per il Mezzogiorno, deve ritenersi che l'indennità di anzianità accantonata alla data del trasferimento nell'organico dei ruoli regionali (per tutti i ricorrenti



il 1° novembre 1983) andasse trasferita dalla Casmez alla Regione Campania, avuto riguardo al momento di maturazione del credito (cessazione definitiva del rapporto di lavoro).

In particolare la Regione Campania con propria legge ha dettato specifiche norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Casmez (cfr artt. 2 e 3 legge regionale n. 12 del 21.4.1997 BUR 5.5.1997 n. 22), nelle quali è espressamente prevista l'iscrizione al CPDEL dalla data del trasferimento nei ruoli della regione, al fine del trattamento di quiescenza.

In conclusione, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'emolumento in questione per i periodi di cui ai singoli ricorsi, con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento dei relativi importi . In ordine alla quantificazione degli stessi, appaiono condivisibili i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, fondati su criteri corretti e non specificamente contestati dalla convenuta.

In conclusione, la Regione Campania va condannata al pagamento, a titolo di TFS, della somma di euro 10.341,89 a vantaggio di Basso Giuseppe; della somma di euro 11.985,22 a vantaggio di Petrucci Pasquale; della somma di euro 12.928,36 a vantaggio di Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore quali eredi di D'Azzo Ermete.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche di serialità delle controversie e della avvenuta riunione delle stesse.

P.Q.M.

a) dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo lavorativo dal 1.01.1978 al 31.10.1983 per Basso Giuseppe, dal 1.06.1977 al 31.10.1983 per Petrucci Pasquale, dal 1.07.1977 al 31.10.1983 per Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore quali eredi di D'Azzo Ermete;

b) condanna la Regione Campania al pagamento della somma di euro 10.341,89 in favore di Basso Giuseppe ; della somma di euro 11.985,22 in favore di Petrucci Pasquale; della somma di euro 12.928,36 in favore di Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore quali eredi di D'Azzo Ermete;

c) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1300,00 per ciascun ricorrente a titolo di onorari, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge , con attribuzione.

Napoli 5.04.2016

Il Giudice del lavoro
(dott. Gabriella Gagliardi)



**Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 2924/2016**

**Ex dipp. Basso G., Petrucci P. ed eredi D'Azzo E.
Avv. Monetti francesco**

Diritti e onorari			3.900,00
spese generali	15,00%	3.900,00	<u>585,00</u>
			4.485,00
CPA	4%	4.485,00	<u>179,40</u>
			4.664,40
IVA	22%	4.664,40	1.026,17
TOTALE FATTURA			5.690,57
RITENUTA	20%	4.485,00	897,00
NETTO A PAGARE			4.793,57



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Previdenza -

Adempimenti connessi ai benefici contrattuali

e L. 336/70 - Infortunistica

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0486248 15/07/2016 14,38

Nitt. : 551404 UOD Disassenza-Certificazioni

Sub. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifico : 7.1.4. Fascicolo : 11 del 2016



Al Dirigente della UOD 551404

Sede

Oggetto: relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 2924/2016-Basso Giuseppe, Petrucci Pasquasle, credi D'Azzo Ermete c/Regione Campania

La condanna di cui alla sentenza in oggetto nasce a seguito della proposizione di ricorsi proposti da ex dipendenti volti ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di fine rapporto che tenesse conto dell'anzianità di servizio dagli stessi maturata presso la Casmez nel periodo antecedente all'inquadramento del personale ex Casmez nei ruoli del personale della Regione Campania avvenuto, con decorrenza 1/11/1983, con deliberazione di Giunta n. 1672 del 20/04/2001.

In primo luogo si precisa che tutti gli altri ricorsi finora presentati sulla problematica de qua non hanno visto soccombere l'amministrazione resistente in quanto la ricostruzione fattuale fornita e le argomentazioni giuridiche hanno sempre condotto al rigetto dei ricorsi presentati.

Al personale ex Casmez era stato attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi nazionali di lavoro recepiti con L.R. 27/84 e con le successive leggi regionali e C.C.N.L.; era stata altresì disposta l'estensione del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza previsto per i dipendenti della Giunta Regionale nonché l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 15/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della questione di cui qui si discorre, è fondamentale tener presente che il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro, e si instaura non tra il dipendente e l'Ente datore di lavoro, ma tra il dipendente e l'Istituto previdenziale (Cfr. Cass 22 novembre 1984 n. 6029, cui adde. tra le innumerevoli decisioni applicative dell'autonomia del rapporto previdenziale: Cass. 5 luglio 2002 n. 9774; Cass. 22 marzo 2001 n. 4141; Cass. 18 febbraio 1986 n. 970). Di conseguenza, l'operato riconoscimento avvenuto con la delibera n. 1672/2001 della conservazione della complessiva anzianità maturata presso l'ex Casmez ha valore ai fini degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro instauratosi con il personale inquadrato con decorrenza 1/11/1983, ma non può ritenersi estensibile agli aspetti previdenziali del rapporto de quo i cui presupposti e le cui condizioni di operatività sono del tutto diverse. Infatti, nella legge n. 186 del 02/05/1976 che ha disciplinato l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, l'art. 6 prevede esclusivamente che il personale trasferito alle Regioni

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Previdenza -

Adempimenti connessi ai benefici contrattuali

e L. 336/70 - Infortunistica

conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti contrattuali e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata; la norma prevede altresì che al personale si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni. La norma nulla dispone in ordine al regime previdenziale ragion per cui l'operato della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 1672/2001 è conforme al dettato normativo.

In ogni caso, presso la ex Casmez il trattamento previdenziale era gestito dall'INA in virtù di una polizza collettiva stipulata in data 1/3/1951. La Cassa del Mezzogiorno provvedeva all'indennità di fine rapporto di lavoro nei modi previsti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942 n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942 n. 1251, ossia versando gli occorrenti accantonamenti al "fondo per l'indennità degli impiegati" amministrato dall'INA, il quale emetteva polizze rappresentative delle partite di accantonamento. Il transito nei ruoli regionali ha dato origine alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, alle dipendenze di altro ente e con iscrizione presso fondi previdenza diversi dai precedenti (Cfr sentenza TAR Calabria n. 976/1999, Consiglio di Stato 4971/2007).

Per il personale trasferito alle Regioni fu disposto il congelamento del contratto assicurativo esistente tra Casmez e INA che deteneva il trattamento di fine rapporto del personale in relazione alla polizza collettiva stipulata in data 1.3.1951. La conseguente liquidabilità venne rimandata pro quota al momento dell'effettiva quiescenza del dipendente stesso presso le Regioni di assegnazione. Al personale, pertanto, veniva assicurata la liquidazione dell'indennità di anzianità (che produceva rendimento sulla polizza INA fino al momento della sua liquidazione), l'integrazione dell'accantonamento, per il medesimo trattamento, conseguente agli aumenti economici decorrenti dal 1° gennaio 1983 e deliberato nel 1986.

Di conseguenza l'indennità di fine servizio de qua legittimamente era stata comunicata dalla scrivente Amministrazione e calcolata dall'Inpdap a decorrere dal 1/11/1983, tant'è che i ricorrenti, all'atto del pensionamento, hanno ricevuto dal predetto istituto assicurativo la liquidazione delle indennità di servizio maturate fino al loro inquadramento nei ruoli del personale regionale.

Il Dirigente
Dr.ssa Lucia Sorrentino



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Coppola Fiorella nata a Napoli il 28/09/1953 matr. 18878 c.f. CPPFLL53P68F839F
Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 308833 del 05/05/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 3356/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/04/2016 e notificata a questa Amministrazione, il 21/04/2016.

Il Tribunale di Napoli, rigettando ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda *attore* proposta dalla dirigente dott.ssa Coppola Fiorella contro l'Ente regionale, volta, fra l'altro, a sentir dichiarare l'illegittimità del demansionamento subito per il periodo dal 17/01/2011 al 31/12/2013 e per l'effetto condannare la Regione Campania al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella misura pari ad €. 200.000,00, nonché al risarcimento del danno alla salute, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per il periodo dicembre 2011-novembre 2013 in favore della ricorrente nella misura di €. 50.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

Il Tribunale di Napoli ha, inoltre, rigettato per il resto il ricorso e condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in €. 8.820,00 comprensive di spese forfetarie, oltre IVA e CPA.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 317461 del 09/05/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot.n.494367 del 19/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.



L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/CG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 317461 del 09/05/2016 ha chiesto alle UU.OO.DD. 03 e 06 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 03 , con nota prot .n. 489024 del 18/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .3356/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/04/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 21/04/2016.

TOTALE DEBITO

€. 61.237,82

Dirigente Coppola Fiorella matr. 18878

Risarcimento del danno

€. 50.000,00

Interessi legali al 27/01/2017

€. 47,00

50.047,00

Competenze per spese di giudizio dott.ssa Coppola Fiorella €. 11.190,82

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione:

Nota prot. n. 308833 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 3356/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/04/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 21/04/2016.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 489024 della U.O.D. 03

6/09/2016

**Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



2138

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

G 6/R

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0306833 05/05/2016 12,22

Avvocatura Regionale

UOD Ambiente, Lavoro, Personale

Classe di servizio



- 9 MAG. 2016

CC- 1398/2015- Avv. Di Lascio
Coppola Fiorella c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 3356/2016
Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro


Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 3356/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

CC 1078/15 68
Sentenza n. 3356/2016 pubbl. il 14/04/2016
RG n. 32356/2014

1 7
REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0282457 26/04/2016 11.17
MAG. TRIB. NAPOLI
Avvocatura Regionale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 14/04/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 32356/2014 R.G. promossa da:
FIORELLA COPPOLA CPPFLL53P68F839F con il patrocinio dell'avv.
GRASSI GUIDO, con elezione di domicilio in VIA CRISPI, N.31 NAPOLI, come
da procura in atti;

RICORRENTE

contro:

REGIONE CAMPANIA, con il patrocinio dell'avv. ALBA DI LASCIO, con
elezione di domicilio in VIA S. LUCIA N.81 80100 NAPOLI;

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31-12-2014, la Dott.ssa Coppola Fiorella, premesso di essere dirigente della Regione Campania, ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'illegittimità del demansionamento subito per il periodo dal 17-1-2011 al 31-12-2013 e per l'effetto condannare la datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella misura pari a € 200.000,00, nonché al risarcimento del danno alla salute; ha chiesto, altresì, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la condanna della convenuta alle differenze retributive, nella misura, fino al 31-12-2014, di € 11.758,08, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto del mancato conferimento di incarico dirigenziale di staff, a seguito della procedura di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale del 2013; il tutto oltre accessori.

A tali fini ha esposto che, con contratto del 3-8-2009, aveva ricoperto l'incarico di responsabile del settore 06 "Cerimoniale e relazioni esterne" dell'A.G.C. 01; che, dopo un periodo di aspettativa, al rientro in servizio, in data 1-12-2011, nonostante la scadenza contrattuale dell'incarico al 30-9-2012, non aveva più svolto alcuna attività, tantomeno quelle connesse all'incarico di cui al contratto del 3-8-2009, nel frattempo assegnato ad interim ad altro dirigente; che, solo in data 17-1-2012, aveva sottoscritto un ulteriore contratto con assegnazione dell'incarico di "Posizione di Staff, Attività connesse con A.G.C. 7, Gestione e Formazione del Personale", che tale incarico,

avv. Di Stefano
Valutazione ufficio

22 APR 2016



privo di funzioni di coordinamento e gestione di budget, era rimasto, nei fatti, privo di alcun contenuto e, finanche, per alcuni mesi, senza alcuna e/o adeguata collocazione logistica; che, a causa dell'illegittimo comportamento datoriale, aveva contratto la patologia "disturbo depressivo reattivo", con conseguente danno alla salute; che la Regione Campania, nell'ambito della riorganizzazione del quadro dirigenti, nell'anno 2013, aveva pubblicato avviso per il conferimento degli incarichi dirigenziali, quali, in ordine decrescente, di coordinatore di aree, responsabili di settore e responsabili di servizi; che, pur avendo nel passato ricoperto sempre incarichi di responsabile di settore, all'esito della valutazione della apposita commissione e dell'assegnazione del punteggio pari a 6.1, nell'assegnazione degli incarichi le erano state preferite, senza alcuna motivazione, altre due colleghe con punteggio inferiore; che, invece, le era stato conferito l'incarico di responsabile di direzione generale "sicurezza sul lavoro, immigrazione ed emigrazione", corrispondente ad incarico di responsabile di servizio, con conseguente decurtazione della retribuzione, nella misura di € 904,16, avuto riguardo alla sola indennità di funzione e retribuzione.

Si è costituita tardivamente la Regione Campania ASL convenuta che, con varie argomentazioni, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.

La domanda è fondata, nei limiti delle considerazioni che seguono.

Oggetto della domanda è, in primo luogo, l'accertamento della illegittimità del demansionamento subito dalla dott. ssa Coppola dal mese di dicembre 2011 fino al mese di novembre 2013.

Secondo la prospettazione attorea, allorquando, la dott. ssa Coppola ha fatto rientro in servizio, dopo un periodo di aspettativa, non solo non ha potuto più svolgere l'incarico conferitole con il contratto individuale del 3-8-2009, fino alla scadenza naturale del settembre 2012, ma, pur essendole stato assegnato un ulteriore incarico, di fatto non ha svolto alcun attività connessa a tale incarico.

È ormai consolidata negli orientamenti della Suprema Corte l'affermazione che, nel lavoro con la pubblica amministrazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale (v. ex multis Cass. Sez. Lav. n. 3003 del 12/02/2007).

Da tale scissione –come si avrà modo di dire anche in seguito- tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico la giurisprudenza ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento



di un incarico dirigenziale (Cass. Sez. Lav. n. 13867 del 18/06/2014; Cass. 12 febbraio 2007 n. 3003; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131).

Ma, da tale ultima affermazione, non consegue, per l'aspetto che rileva nel presente giudizio, anche la negazione del diritto del dirigente all'espletamento delle mansioni proprie dell'incarico che gli è stato assegnato.

E' innegabile che, in materia di rapporto dirigenziale, non trovi applicazione la disciplina codicistica di cui all'art. 2013 sulle mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa all'assegnazione di mansioni superiori, atteso che l'operatività di tale normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19.

Infatti Cass. lav. n. 24373 del 1° ottobre 2008, dopo aver sottolineato che, ove si tratti di rapporto di dirigente pubblico, la disposizione della L. n. 29 del 1993, applicabile non è l'art. 56, (divenuto art. 52 nel D. Lgs. n. 165 del 2001) relativo ai dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato, bensì l'art. 19, relativo agli incarichi di funzioni dirigenziali, così statuisce:

"Le profonde differenze strutturali esistenti tra il rapporto di lavoro dei dipendenti e quello dei dirigenti (per questi ultimi in particolare le modalità di assunzione, la durata temporanea del rapporto, le possibilità di scioglimento, l'inquadramento ecc.) non consentono la automatica trasposizione ai dirigenti delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. In questa prospettiva va letta anche la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del dell'art. 19 cit., comma 1, che con riguardo ai dirigenti dispone che "al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c."

Neppure –secondo l'orientamento della Suprema Corte- "è invocabile il disposto dell'art. 36 Cost..La previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, esclude la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato."

Dalle considerazioni svolte si ricava che in materia di assegnazioni di mansioni e di passaggio a mansioni diverse dei dirigenti non si applicano i principi fissati dal codice civile, ma occorre aver riguardo a quanto disposto dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva.

Se da un lato, quindi, il dirigente non può rivendicare un maggior trattamento economico per l'espletamento di mansioni superiori se non nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, per altro, per quanto più rileva nella presente controversia, il dipendente con qualifica dirigenziale ha diritto a svolgere le mansioni proprie dell'incarico conferitogli, derivando, in caso contrario, un inadempimento del datore di lavoro, suscettibile di risarcimento del danno.

In altri termini, il lavoratore, anche se con qualifica dirigenziale, ha, senz'altro, il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione



di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino (v. Cass. Sez. lav. n. 17654 del 02/08/2006, Cass. Sez. Lav. n. 7963 del 18/05/2012 e, per la materia del pubblico impiego contrattualizzato, v. Cass. Sez. lav. n. 28274 del 26/11/2008 per l'ipotesi relativa alla posizione di un dirigente lasciato in condizioni di forzata inattività senza alcun conferimento di incarico; v. anche, in *obiter dictum*, Cass. Sez. Lav. n. 24738 del 07/10/2008).

Orbene, nella fattispecie in esame, il quadro probatorio, a seguito dell'attività istruttoria, depone univocamente per un periodo di quasi totale inattività della istante, al rientro dal periodo di aspettativa fino al conferimento dell'ultimo incarico con contratto individuale del 15-11-2013.

In senso sostanzialmente conforme hanno riferito entrambi i testi di parte ricorrente.

La teste Caragliano Fortunata, dirigente della Regione Campania e collega della ricorrente, ha dichiarato che, quando la ricorrente rientrò in servizio dopo il periodo di aspettativa e fu assegnata al settore personale, inizialmente non aveva neppure una sede logistica dove operare, che le fu assegnata solo dopo qualche tempo e presso un piano diverso da quello di appartenenza dell'area personale, dove peraltro vi era l'ufficio del dirigente che l'aveva preceduta nel medesimo incarico; che alla ricorrente, non era stato assegnato il coordinamento e/o direzione di personale, come invece era avvenuto per il suo predecessore.

Per quanto riguarda il contenuto dell'incarico di direzione, la teste ha aggiunto che, facendo ella parte della delegazione sindacale, non ebbe mai modo di incontrare la ricorrente, come era avvenuto per il suo predecessore, in occasione dei diversi incontri con la parte pubblica nelle sue componenti direttive; che, invece, in tali occasioni, erano presenti altre figure dirigenziali con incarichi di minor importanza da un punto di vista dell'organizzazione regionale; che l'assenza della Coppola era totale in quanto non era presente né agli incontri sui temi relativi agli aspetti economici-normativi dell'area dirigenza, né su quelli più generali relativi all'organizzazione amministrativa.

E la assenza della dirigente, con incarico relativo al settore personale, agli incontri con le organizzazioni sindacali risulta particolarmente significativo in considerazione della circostanza, pure riferita dalla Carigliano, che, proprio in quegli anni, vi erano state significative modifiche dell'organizzazione amministrativa regionale.

Il teste Oddati Antonio, dirigente della Regione dal novembre 2013, e negli anni 2011-2013, coordinatore dell'area generale di coordinamento, ha riferito che, mentre in precedenza la ricorrente aveva un incarico dirigenziale di alta visibilità che la portava ad avere relazioni con le varie strutture dirigenziali, tornata dal periodo di aspettativa le fu assegnato un diverso incarico nell'area personale; che, benchè non avesse relazioni lavorative con la ricorrente per l'incarico che le era stato affidato, era



a conoscenza della circostanza, che inizialmente ella non aveva neppure una precisa collocazione logistica.

Il teste ha, quindi, dichiarato che l'incarico presso l'area personale era un incarico comunemente di durata transitoria, al quale in passato erano stati assegnati dirigenti da collocare "in disponibilità", come avvenuto, per quanto a sua diretta conoscenza, per dirigenti di strutture da lui dirette, assegnati presso l'area personale per un periodo di disponibilità in attesa di ricollocazione.

Il teste ha concluso "Non credo che allorquando alla ricorrente fu assegnato l'incarico presso la struttura di staff le furono anche assegnati i compiti e gli obiettivi connessi, che di regola vengono assegnati per iscritto".

Nulla è, invero, documentato circa il contenuto specifico dell'incarico assegnatole.

Per altro verso, la iniziale assenza della struttura logistica, quanto meno alla data del febbraio 2012, è confermata anche dalla documentazione in atti (v. nota del 7-2-2012 n. prot. 266), dalla quale risulta che la Coppola avrebbe dovuto rivolgersi al Coordinatore della Segreteria per la sistemazione logistica del suo ufficio.

La Regione Campania, d'altro canto, costituendosi tardivamente in giudizio, è decaduta dalla prova testimoniale, rinunciando anche alla prova contraria per il totale disinteresse della difesa che non è mai comparsa alle udienze di trattazione della causa.

Dalla valutazione complessiva dalle deposizioni testi e dei documenti in atti, emerge, quindi, che la dott. ssa Coppola, dal dicembre 2011 fino al novembre 2013, sia stata posta in condizioni di sostanziale inattività, nonostante la assegnazione di incarico dirigenziale con il contratto del 17-1-2012.

Non vale a confutare tali conclusioni la dichiarazione, peraltro, tardivamente depositata, a firma della Coppola e datata 13-6-2012, nella quale si legge "In considerazione di quanto detto, si continua il lavoro di analisi e studio dei modelli e si resta in attesa".

Il documento risulta depositato nella sua sola parte finale, di sole poche righe.

Ciò non consente in alcun modo di comprendere né a chi sia stata indirizzata né, soprattutto, il senso compiuto di quanto la ricorrente volesse intendere, non potendosi assegnare alle affermazioni contenute nella sola parte conclusiva un significato del tutto avulso dal contesto nel quale le stesse sono state rese.

E l'illegittimità del comportamento datoriale risulta vieppiù evidente laddove si consideri che l'incarico dirigenziale di cui al precedente contratto del 2009 era ancora in essere poiché con scadenza a settembre 2012, senza che l'amministrazione convenuta abbia provveduto a revocarlo (circostanza, peraltro, neppure allegata).

Acclarata, quindi, l'illegittimità del comportamento datoriale per l'aver posto la dirigente in condizioni di forzata inattività fino al conferimento del nuovo incarico del novembre 2013, per la liquidazione del danno risulta utile rammentare i più recenti arresti di legittimità.



E' noto che, in tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 1327 del 26/01/2015).

Costituiscono idonei elementi presuntivi dell'esistenza di un danno risarcibile la durata del demansionamento, l'entità dello stesso in relazione alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, la preclusione della crescita professionale, l'esito finale della dequalificazione e le altre circostanze del caso concreto (Cass. Sez. Lav. n. 19778 del 19/09/2014; Cass. Sez. Lav. n. 22930 del 10/11/2015).

Nella fattispecie, risulta, in effetti, che il danno è, innanzitutto, derivato dalla privazione di alcun compito direttivo.

Per altro verso, parte attrice non ha allegato quali specifiche lesioni al bagaglio di conoscenze professionali abbia comportato il mancato espletamento dei compiti dell'incarico dirigenziale di cui al contratto del 2009, ovvero di quelli connessi al contratto del 2012, né ha specificamente illustrato quale accrescimento professionale potesse essere garantito dagli incarichi stessi.

A ben vedere non ha neanche descritto quali fossero i compiti che avrebbe dovuto svolgere in virtù dell'incarico di responsabile di posizione di staff del 2012 e, con riferimento all'incarico di responsabile di cerimoniale e relazioni esterne, ha evidenziato esclusivamente l'aspetto di prestigio e di visibilità dell'incarico per le relazioni dirette con il Presidente della Giunta Regionale e per i rapporti istituzionali con personalità di rilievo nazionale ed internazionale.

E l'individuazione della professionalità quale elemento costitutivo del diritto al lavoro è, infatti, momento preliminare e fondamentale per ritenere che l'assegnazione di mansioni non equivalenti impedisca al prestatore di esercitare tale diritto nella quotidiana attività e, quindi, di professionalizzarsi lavorando, cagionando inevitabilmente, secondo un criterio eziologico di normalità sociale, quell'impoverimento del proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze che è di per sé un danno.

Ma, se il livello di professionalità deve essere valutato con riferimento allo svolgimento delle funzioni dirigenziali connesse all'espletamento dell'incarico assegnato, non può, tuttavia, non essere valutata, anche a prescindere dalle allegazioni attoree circa lo specifico bagaglio professionale, l'entità della



dequalificazione, atteso che il danno è tanto maggiore quanto più le mansioni concretamente assegnate si discostino da quelle cui si ha diritto.

Tanto vale a fortiori, allorquando, il dirigente, come nella specie, sia stato posto in condizioni di sostanziale inattività.

Pacifici, perché non contestati, poi, i connotati di prestigio e visibilità dell'incarico di responsabile di cerimoniale, è verosimile e presumibile che, sotto tale profilo, l'inadempimento della amministrazione regionale, abbia impedito alla ricorrente ogni "visibilità" nei confronti dei suoi abituali interlocutori e collaboratori, quanto meno fino al periodo di naturale scadenza del contratto del 2009.

E, d'altra parte, è intuitivo pensare che la condizione di inattività forzata abbia inciso negativamente sulla immagine professionale della ricorrente determinando una caduta dell'eterostima della stessa nell'ambito lavorativo in cui opera e nel contesto sociale in cui esplica la sua personalità.

La giurisprudenza ha chiarito che in materia di danno all'immagine o più in generale alla reputazione personale (diritto la cui integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall' art. 2 Cost.) deve ritenersi, a proposito del danno inerente alla lesione della reputazione personale intesa come valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive, che provata la lesione della reputazione personale ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore (cfr. Cass. civ., sez. lav., 13/04/2004, n.7043).

In ossequio a tale principio, si ritiene che l'evento rappresentato dall'inattività forzata per circa due anni, come quegli eventi che ledono la reputazione personale, sia, in ragione del rilievo e della delicatezza del ruolo dirigenziale, fonte di danno per lesione della immagine professionale; cioè, ad esso, per la considerazione sociale di particolare prestigio dello status di dirigente, consegue inevitabilmente un effetto dannoso, comportando una modificazione peggiorativa della valutazione che la comunità sociale ed il mondo lavorativo dà di quel determinato soggetto nel particolare contesto storico.

La prova della lesione del valore del soggetto non è quindi necessaria, essendo standardizzate nel contesto sociale le suddette conseguenze pregiudizievoli.

La valutazione di siffatti pregiudizi, per loro natura privi delle caratteristiche della patrimonialità, non può essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo (v. tra ex multis Cass. civ., sez. lav., 26/05/2004, n.10157).

In ragione di ciò la retribuzione rappresenta di sicuro un parametro di riferimento, anche se certo non l'unico, di una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc e 432 cpc .

Alla stregua delle considerazioni tutte di cui innanzi, tenuto conto, da un lato, che la dott.ssa Coppola non ha svolto in concreto alcuna mansione di tipo dirigenziale e che tale privazione di mansioni, in ragione del ruolo dirigenziale, deve considerarsi mortificante, che il tempo trascorso in tale condizione di inattività è stato pari a circa due anni; che, d'altro canto, non è stata allegata alcuna specifica perdita di bagaglio professionale ovvero mancato accrescimento dello stesso, si ritiene equo determinare il danno subito dalla ricorrente, per il periodo che va dal dicembre 2011 a novembre



2013, in una misura mensile pari approssimativamente a circa la metà della retribuzione contrattuale netta percepita (nelle componenti fisse già dianzi indicate) e cioè, pari, complessivamente, a euro 50.000,00.

Trattandosi di liquidazione in via equitativa effettuata all'attualità, comprensiva anche del danno da lucro cessante (vale a dire del danno da ritardo nella corresponsione tra data del fatto illecito e quella della liquidazione) sulla stessa vanno computati i soli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo, secondo i principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità. (v. Cass. n.608 del 17-1-2003, Cass. n. 15023 del 15/07/2005).

La Ragione Campania va, in definitiva, condannata al pagamento della somma attualizzata, pari a € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

A conclusioni diverse si perviene, invece, con riferimento alla domanda di risarcimento danni per mancato conferimento dell'incarico di responsabile di staff.

Giova, ancora, a questi fini, rammentare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.

Si è già detto che il personale iscritto nel ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali risulta in possesso dell'idoneità professionale a svolgere le mansioni corrispondenti, ma acquista la qualifica dirigenziale solamente con la stipula di apposito contratto individuale di lavoro con l'amministrazione, senza che l'iscrizione nel ruolo costituisca titolo per l'insorgenza del diritto alla stipulazione del contratto in questione.

Precisamente, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass., sez. lav., 22 febbraio 2006, n. 3880) è riconosciuta al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia nel ritenere di non avvalersi di un determinato dipendente mettendolo così a disposizione del ruolo unico, sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali.

Ma, come anche la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente precisato (vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659), gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, art. 5, comma 2, e art. 63, comma 1.

Ne discende la sottrazione al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241 del 1990), dovendosi fare applicazione delle norme del c.c., in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di "interessi legittimi", ma di diritto privato e, quindi, pur sempre ascrivibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., (vedi Cass. 22 giugno 2007, n. 14624; 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. S.U 19 ottobre 1998, n. 10370).

Tanto premesso, si devono richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte in tema di limiti interni dei poteri attribuiti dalle norme al privato datore



di lavoro: questi limiti si configurano in presenza di disposizioni, contrattuali o normative, che dettano le regole di esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello del procedimento da seguire, regole suscettibili di essere integrate e precisate dalle clausole generali che obbligano ad applicarle secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Le Sezioni unite della Corte, del resto, enunciano il principio secondo il quale, nell'ambito del rapporto di lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice (ordinario) sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., (vedi Cass., S.U., 26 giugno 2002, n. 9332).

La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro privato ed è estesa a tutte le garanzie procedurali di selezione previste dalla legge e dai contratti collettivi (V. Cass. n. 13867 del 2014; Cass. n. 13710 del 2012; Cass. n. 20979 del 2009).

Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass. Sez. Lav. n. 18972 del 24/09/2015).

Sono, poi, configurabili, con riferimento ad atti preliminari (esito di procedure concorsuali, appunto, atto di conferimento dell'incarico dirigenziale ed ogni altro atto che, parimenti, preceda la stipulazione del contratto), posizioni di interesse legittimo di diritto privato (vedi, per tutte, Cass. n. 5659, 23760/2004,) - ascrivibili, pur sempre, alla categoria dei diritti soggettivi (di cui all'art. 2907 c.c.) - come tali, suscettibili di tutela anche in forma risarcitoria (vedi, per tutte, Cass. n. 23760/2004, in tema di tutela risarcitoria, appunto, nonché di tutela di condanna all'adempimento).

Il risarcimento del danno postula, tuttavia, l'allegazione (e la prova) a carico del lavoratore - circa la lesione di un interesse legittimo di diritto privato, appunto, in dipendenza dell'inadempimento di obblighi gravanti sull'amministrazione, in relazione agli atti preliminari prospettati - nonché del danno subito dal lavoratore, in dipendenza dello stesso inadempimento (vedi, per tutte, Cass., sez. un. civ., n. 6572/2006).

Gli è, però, che giammai la pretesa risarcitoria può essere fondata tout court, sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale (vedi, per tutte, Cass. n. 23760/2004, 14252/2005).

L'inesistenza - per quanto si è detto - di tale diritto esclude, infatti, il presupposto del danno risarcibile, che - postulando, appunto, la lesione di un diritto - all'evidenza,



non è configurabile ove il diritto stesso non esista (v. Cass. Sez. Lav. n. 4275 del 23/02/2007 e Cass. Sez. Lav. n. 7495 del 14/04/2015).

Nella specie la tesi della difesa istante postula, per l'appunto, che la non corretta procedura di selezione degli aspiranti abbia portato al mancato conferimento alla dott.ssa Coppola di un incarico di responsabile di settore per il quale, sulla base dei criteri fissati nel Disciplinare Regionale, aveva il punteggio più elevato rispetto alle colleghe che le erano state preferite.

Il danno risulta, quindi, connesso alla lesione del diritto al conferimento dell'incarico.

Gli è che, per le considerazioni sopra espresse, tale capo della domanda deve essere rigettato.

Parimenti va rigettato il capo di domanda relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, nelle sue componenti descrittive di danno biologico ed esistenziale, quest'ultimo quale espressione degli aspetti dinamico-relazionali del primo.

La soluzione della controversia all'attenzione del giudicante - in cui il lavoratore richiede, in via principale, il risarcimento del danno biologico asseritamente causato dallo svolgimento di una attività lavorativa - postula la soluzione di un delicato problema esegetico rappresentato dalla verifica della risarcibilità di detto danno da parte del datore di lavoro in seguito all'entrata in vigore del d. lg.vo n. 38 del 2000.

Al fine di rendere più agevole seguire l'itinerario logico che sorregge la presente decisione appare opportuno delineare sin d'ora quali sono le conclusioni che la motivazione intende supportare:

- il sistema di assicurazione obbligatoria si fonda sulla regola generale in base alla quale il datore di lavoro è esonerato *ex lege* da responsabilità civile per i danni coperti dall'assicurazione Inail;

- in seguito all'entrata in vigore del d. lg.vo n. 38 del 2000 la copertura dell'assicurazione Inail è estesa al danno biologico, per il quale dunque opera la regola dell'esonero;

- il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere dei danni coperti da assicurazione obbligatoria solo se è penalmente responsabile e solo nella misura in cui essi eccedano l'indennizzo Inail (cd. danni differenziali);

- il datore di lavoro è sempre civilmente responsabile per i danni non coperti da assicurazione, secondo le regole comuni (cd. danni complementari): danno morale, danno esistenziale, danno biologico temporaneo, danno biologico sino al 5%, danno patrimoniale alla capacità lavorativa generica inferiore al 16%; danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica, danno biologico *iure proprio* dei superstiti.

Indispensabile ripercorrere in premessa le vicende normative.

Ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D.P.R. n. 1124/1965, nella formulazione tuttora vigente: "*L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro*".



La regola che ancora vive nel sistema è dunque che per tutti i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere civilmente.

Nel corso del tempo l'area dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria si è andata estendendo, vuoi per interventi della Corte costituzionale che per innovazioni legislative.

Secondo l'originario impianto del D.P.R. n. 1124/65 la costituzione della rendita INAIL presupponeva una menomazione comportante una riduzione della "attitudine al lavoro".

Ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 1124/65, infatti, *"agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita la attitudine al lavoro"*.

Tale nozione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, coincideva sostanzialmente con la "capacità lavorativa generica".

L'INAIL risarciva quindi un danno di natura patrimoniale.

Al momento della emanazione del T.U. n. 1124/1965 vi era una sostanziale, ancorché non perfetta, sovrapposizione tra il danno indennizzato dall'INAIL ed il danno quantificabile secondo criteri civilistici.

In tale contesto si inseriva armonicamente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965.

Il secondo comma dell'articolo disponeva la permanenza della responsabilità civile a carico di coloro che avessero riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio era derivato.

In questo solo caso – da considerare una eccezione rispetto alla regola dell'esonero – il lavoratore poteva agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno definibile in senso proprio come differenziale in quanto ascendente a somma maggiore rispetto a quello indennizzato dall'INAIL (art. 10, co. 6).

Il lavoratore veniva indennizzato dall'INAIL indipendentemente dall'esistenza di una colpa in capo al responsabile civile (ovvero al datore di lavoro) e riceveva normalmente un indennizzo non minore del risarcimento che avrebbe ottenuto ove avesse agito civilmente contro il datore di lavoro in colpa, posto che all'epoca in sede civile il danno risarcibile non poteva che avere natura patrimoniale e doveva essere puntualmente provato dal danneggiato.

Ciò spiega perché nel pregresso regime fossero residuali i giudizi per danno differenziale in senso proprio, in quanto avendo questo sempre la medesima natura di lesione patrimoniale alla capacità lavorativa generica era difficile ipotizzare, anche in caso di reato, che si pervenisse, con le regole comuni, ad un importo superiore rispetto a quello liquidato dall'INAIL.



Gli equilibri di tale sistema vengono posti in crisi negli anni '80 dalla comparsa del danno biologico.

Tale figura di danno nasce in campo prettamente civilistico quale danno relativo alla lesione del bene salute in sé considerato senza alcuna connotazione patrimoniale.

Il sistema normativo sin qui descritto viene quindi profondamente inciso da una serie di pronunce della Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 87/1991 la Corte, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. n. 1124/65, afferma espressamente che il danno biologico non rientra nella copertura INAIL.

Con una seconda pronuncia (sentenza 18 luglio 1991 n. 356) la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all'assicurazione sociale di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.

Infine con la sentenza 27 dicembre 1991 n. 485 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. del 1965 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'INAIL e coerentemente ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 del medesimo decreto nella parte in cui consente all'INAIL l'esercizio del regresso anche per le somme dovute al lavoratore a solo titolo di danno biologico.

In tale regime il danno biologico, che non era coperto dall'assicurazione INAIL, non poteva essere oggetto di richiesta di danno differenziale, ma costituiva un danno complementare, per il quale, dunque, non operava la regola dell'esonero ed il datore di lavoro poteva sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, anche al di fuori della responsabilità penale, essendo sufficienti i comuni presupposti della responsabilità civile.

Tale quadro di riferimento muta con l'art. 13 d. lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, che estende la copertura assicurativa dell'INAIL all'avvenuta lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore in sé e per sé considerata.

Secondo la nuova disciplina: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione; il danno biologico temporaneo non è indennizzato dall'INAIL; le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione; le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, presunte *iuris et de iure*.

Recita testualmente l'art. 13 co. 1° d. lgs. n. 38/2000:

“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri



per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".

Con D.M. 12 luglio 2000 è stata emanata una serie di tabelle che prevedono i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione; il valore monetario del punto di invalidità, in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale; il valore monetario delle rendite, in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale; i coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.

Si rileva che la definizione di danno biologico offerta dal decreto legislativo in discorso non presenta alcuno scarto concettuale dal punto di vista ontologico rispetto alla descrizione che costituisce patrimonio del diritto vivente.

Poiché tale tipologia di danno è divenuta oggetto di copertura assicurativa ne deriva inevitabilmente, stante la perdurante vigenza della regola dell'esonero di cui all'art. 10, co. 1, che il datore di lavoro si avvale dell'esenzione da responsabilità civile per il danno biologico.

Ciò non significa, però, che egli non possa essere chiamato a rispondere di tale tipologia di danno ove sussista una sua responsabilità penale secondo le regole del danno differenziale di cui all'art. 10, co 2 e ss..

In questo caso il lavoratore avrà diritto di agire in via diretta verso il datore per il ristoro di quel pregiudizio alla salute ontologicamente indennizzabile dall'Inail, ma assunto come quantitativamente eccedente secondo i sistemi di liquidazione di diritto comune.

In definitiva in regime di esonero da responsabilità civile non si può porre una questione di risarcibilità del danno differenziale, per cui non possono essere condivise quelle interpretazioni che in situazioni di esonero da responsabilità ammettono l'azione diretta del lavoratore per il risarcimento del danno biologico, qualificandolo come differenziale.

Sulla base delle considerazioni che precedono occorre valutare quali siano i riflessi processuali delle conclusioni innanzi condivise.

Può innanzi tutto accadere che, come nella fattispecie in esame, il lavoratore agisca direttamente e senza nulla precisare nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico.

Secondo i giudici di legittimità in presenza dei presupposti oggettivi di operatività della copertura assicurativa, questa deve ritenersi operante automaticamente, *ex lege* (v. Cass. n. 189 del 1984).

Il predetto automatismo è sancito, in particolare dall'art. 67 del T.U. per cui "Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel

caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo”.

Quindi, il risultato dell'esonero da responsabilità deve considerarsi conseguenza necessitata dell'applicazione anche d'ufficio della norma dell'art. 10, 1° comma.

Il giudice, innanzi ad una domanda che chieda al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico senz'altro dedurre dal punto di vista delle ragioni dell'azione, tenuto conto dell'art. 10, co. 1, dovrà respingerla perché il datore di lavoro è esonerato *ex lege* dalla responsabilità civile per i danni coperti dall'assicurazione obbligatoria.

Naturalmente, nell'ambito della prospettazione attorea, ove venisse allegata l'esistenza di un danno biologico inferiore al 6%, non rientrando il medesimo nella copertura assicurativa, non opererà la regola dell'esonero e quindi è ammissibile la comune azione per responsabilità civile datoriale.

Può invece accadere che il lavoratore proponga nei confronti del datore di lavoro l'azione per danno differenziale in senso proprio quale delineata dall'art. 10, commi 2 - 8.

Tale domanda, però, ha presupposti e ragioni giuridiche specifiche che possono così essere sintetizzati: configurabilità di un fatto di reato perseguibile d'ufficio; sussistenza della responsabilità civile datoriale; intervenuta liquidazione delle indennità INAIL o ipotetica liquidazione, se non intervenuta; asserita ed argomentata superiorità del risarcimento spettante rispetto alle indennità per il medesimo titolo.

Questi presupposti costituiscono l'oggetto di altrettanti oneri di allegazione “dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

Il lavoratore, presupponendo la responsabilità penale datoriale per reato procedibile d'ufficio, deduce l'esistenza dei presupposti per il venir meno della regola dell'esonero da responsabilità, per come indicati dall'art. 10, co. 2 e ss.

In altri termini, in questo tipo di ricorso tra le ragioni giuridiche della domanda vi deve essere l'invocazione del superamento della regola tendenziale dell'esonero.

Inoltre dalla lettura del ricorso, quindi dalla stessa prospettazione attorea, deve essere astrattamente apprezzabile l'esistenza di un danno differenziale.

Costituisce cioè onere del ricorrente argomentare in maniera specifica circa la pretesa superiorità del risarcimento del danno, liquidato secondo le regole civilistiche (equità, tabelle giurisprudenziali, personalizzazione del danno, etc.) rispetto all'indennizzo Inail.

Alla stregua delle osservazioni sin qui esposte può essere risolta la controversia all'attenzione del giudicante.

Parte ricorrente propone nei confronti della Regione Campania azione di risarcimento del danno biologico ed esistenziale che si assume conseguenza dell'attività lavorativa espletata, ma nell'atto introduttivo, che delimita invalicabilmente i confini del *thema decidendum* e del *thema probandum*, nulla si



2
f

deduce su quegli elementi che devono connotare una domanda per il risarcimento del danno biologico differenziale ai sensi dell'art. 10, commi 2-8 del DPR n. 1124 del 1965: nulla in ordine alla responsabilità penale datoriale per reato procedibile d'ufficio ed al superamento della regola tendenziale dell'esonero da responsabilità civile del datore per un danno coperto da assicurazione obbligatoria; nulla si dice sulla pretesa superiorità del risarcimento del danno, liquidato secondo le regole civilistiche rispetto all'indennizzo quanto meno liquidabile dall'INAIL, avuto riguardo, nello specifico, alla personalizzazione del danno; nulla, infine, sulla percentuale di invalidità per la patologia contratta.

Pertanto anche tale capo di domanda per le ragioni innanzi esposte deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il giudice, rigettando ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così decide: 1) condanna la Regione Campania al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) rigetta per il resto il ricorso; 3) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 8.820,00 comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in data 14/04/2016 .

il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

IO SOTTOSCRITTO AVV. GUIDO GRASSI, AI SENSI DELL'ART. 16 BIS,
COMMA 9 BIS, D.L. 179/2012, E DELL'ART. 16 UNDECIES, COMMA 1,
D.L. 179/2012, ATTESTO CHE L'ANTE SCRITTA SENTENZA N. 32356/2014
DEL 14/04/2016 ERESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. LAVORO,
NELLA PERSONA DEL GIUDICE DOTT.SSA GIOVANNA PICCIOTTI, NEL
GIUDIZIO DI CUI AL N. R.G. 32356/2014, E' COPIA ANALOGICA
CONFORME DEL CORRISPONDENTE ATTO IN FORMATO DIGITALE
ESTRATTO DAL FASCICOLO INFORMATICO N. 32356/2014, R.G. DEL
TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. LAVORO. ESSO CONSTA DI 15 PAGINE,
ESCLUSA LA PRESENTE.
NAPOLI 19/04/2016

AVV. GUIDO GRASSI




ISTANTE L'AVV. GUIDO GRASSI QUALE PROCURATORE
DELLA DOTT.SSA FIORELLA COPPOLA, SI NOTIFICHICI A :
REGIONE CAMPANIA, NEL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROCURATORE
COSTITUITO AVV. ALBA DI LASCIO IN NAPOLI, ALLA VIA SANTA LUCIA
N° 81

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

21 APR 2016

Sig. *Assione Maria Iorio* *T. C. Iorio* addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te *Anna Maria Iorio*
Ufficiale Giudiziario



UNEP - NAPOLI
A/10 Cr 53790

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 8,24
10%	€ 0,82
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 12,93
(10% versato in modo virtuale)	

Data Richiesta 20/04/2016

Ufficiale Giudiziario

**Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 3356/2016
Dip. Coppola Fiorella**

Diritti e onorari			8.820,00
			<u>8.820,00</u>
CPA	4%	8.820,00	<u>352,80</u>
			9.172,80
IVA	22%	9.172,80	2.018,02
TOTALE FATTURA			11.190,82
NETTO A PAGARE			11.190,82



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0489024 18/07/2016 12,28

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18.



Al Dirigente della U.O.D.
Contenzioso del lavoro in collaborazione
con l'Avvocatura regionale- Esecuzione
giudicati – Ufficio Disciplinare
55-14-04

SEDE

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 3356/2016 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro. Coppola Fiorella c/Regione Campania.

In riferimento alla richiesta di codesto ufficio prot. n. 317461 del 9/05/2016. relativa all'oggetto. si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. 279309 del 23/04/2015 dell'ex A.G.C. Avvocatura, UOD Ambiente, Lavoro, Personale. è stato trasmesso il ricorso con il quale la dirigente in oggetto chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale per demansionamento subito nel periodo dal 17/11/2011 al 31/12/2013 in misura non inferiore ad € 200.000,00 nonché il risarcimento del danno per differenze retributive nella misura, fino al 31/12/2014, di € 11.758,08, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto del mancato conferimento dell'incarico dirigenziale di staff a seguito del processo di riorganizzazione dell'ordinamento regionale.

Lo scrivente ufficio, competente in ordine al suddetto ricorso, ha provveduto. in tempi congrui rispetto a quelli previsti per la costituzione in giudizio, alla predisposizione di apposita relazione per la difesa dell'amministrazione nella lite di che trattasi, la cui udienza era fissata per l'11 giugno 2015. Nella predetta relazione si osservava quanto segue.

La dott.ssa Fiorella Coppola è stata inserita nel ruolo della Giunta Regionale, con la qualifica di dirigente, a decorrere dal 1° marzo 2003. Con delibera di G.R. n. 946 del 14/03/2003 alla stessa è stato assegnato l'incarico di responsabile del servizio 01 del Settore "Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza su Servizi Sociali" dell'A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo libero e Spettacolo per il quale sottoscriveva il contratto accessivo in data 8/04/2003. Successivamente, con D.G.R. n. 1067 del 2/07/2004 è stato assegnato alla ricorrente l'incarico di dirigente del Settore 06 "Cerimoniale e Relazioni Esterne" dell'A.G.C. 01, per il quale sottoscriveva il relativo contratto accessivo in data 19/07/2004, struttura presso cui la stessa ha svolto le relative funzioni fino al 31/12/2010.

Con D.D. n. 1085 del 21/12/2010 la dott.ssa Coppola è stata autorizzata, a fronte di specifica richiesta, a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e fino al 31/12/2011.

Al fine di garantire il regolare funzionamento del citato Settore 06 dell'A.G.C. 01, con D.G.R. n. 113 del 21/03/2011 e successive delibere di proroga n. 168 del 29/04/2011 e n. 250 del 31/05/2011, è stato attribuito alla dott.ssa Adele Corvino, dirigente di Staff presso l'ex A.G.C. 07, l'incarico ad interim del citato Settore fino alla data del 31/12/2011.

Con istanza in data 10/11/2011, acquisita al prot. n. 862876 del 15/11/2011, la ricorrente ha chiesto il rientro anticipato in servizio dal 1° dicembre 2011, disposto con D.D. n. 1074 del 23/11/2011.

Pertanto, in considerazione del processo di riorganizzazione dell'ordinamento regionale ed al fine di garantire la continuità amministrativa, tenuto conto del rientro anticipato della ricorrente rispetto a quanto inizialmente richiesto e programmato dall'Amministrazione, con D.G.R. n. 838 del 30/12/2011 la Giunta ha contestualmente conferito alla dott.ssa Corvino l'incarico di Responsabile del Settore 06 dell'A.G.C. 01, già ricoperto dalla stessa ad interim, e alla dott.ssa Coppola l'incarico di Responsabile della posizione di Staff "Attività connesse con le competenze A.G.C. AA.GG. Gestione e Formazione del personale Organizzazione e Metodo" fino all'entrata in vigore del Regolamento per la riorganizzazione degli uffici regionali.

Peraltro, rilevato che per espressa previsione normativa ai dirigenti non trova applicazione l'art. 2103 del Codice Civile ed in considerazione dell'equivalente trattamento retributivo corrisposto alla ricorrente per il nuovo incarico di dirigente di Staff, appaiono privi di ogni fondamento i rilievi mossi in ordine al presunto demansionamento subito dalla dirigente sopra menzionata, tenuto anche conto della circostanza che l'incarico di staff – pur diverso da un incarico di linea quanto ai profili eminentemente operativi e gestionali – rappresenta un incarico correlato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di raccordo tra le strutture operative e l'amministrazione, sulla scorta dell'analisi di problematiche di vari ambiti e profili.

Nel ricorso la dott.ssa Coppola lamenta, altresì, che l'incarico di staff conferito è "...privo di ogni fattuale contenuto". Ma dall'esame della documentazione agli atti dell'ex A.G.C. 07 (Area Personale) è emerso, invece, che con nota del 13/06/2012 la dott.ssa Coppola ha relazionato all'allora Coordinatore della citata A.G.C. in ordine all'incarico alla stessa attribuito inerente il compito di "svolgere un'attività di studio sui modelli e le strutture organizzative delle amministrazioni statali e delle altre amministrazioni regionali, individuando altresì le disposizioni normative e regolamentari in materia". La predetta relazione si chiude con la seguente affermazione: "In considerazione di quanto detto, si continua il lavoro di analisi e studio dei modelli e si resta in attesa". Da ciò si evince in maniera incontrovertibile che la lamentata situazione logistica non ha impedito alla ricorrente di espletare le attività ed i compiti assegnati e che risulta, pertanto, priva di fondamento l'affermazione che la dirigente ha subito un lungo periodo di inattività "oltremodo frustrante". Inoltre, come risulta agli atti dell'Ufficio Trattamento Economico della Direzione Generale per le Risorse Umane, la ricorrente, per l'incarico ricoperto, ha percepito integralmente, per l'annualità 2012, l'indennità di risultato che, per gli incarichi di Staff, è pari a quella percepita dai titolari di incarichi di Settore, come quello in precedenza ricoperto dalla dott.ssa Coppola. La stessa, quindi, e la circostanza è pacificamente acclarata ed ammessa, non è stata destinataria di alcun mutamento retributivo in senso peggiorativo.

In riferimento all'incarico di responsabile della U.O.D. "Tutela e sicurezza del lavoro – Politiche per l'immigrazione ed emigrazione e dell'inclusione nel mondo del lavoro a favore dei soggetti svantaggiati", conferito alla ricorrente con D.G.R. n. 488/2013 all'esito della riforma dell'ordinamento amministrativo, si osserva che nella giurisprudenza di legittimità è consolidata la tesi, peraltro confermata da recenti sentenze del T.A.R. Campania e del Consiglio di Stato proprio nell'ambito di ricorso promosso da altro dirigente per l'annullamento della D.G.R. n. 488/2013, della natura non concorsuale della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, tesi che argomenta come la scelta sia orientata a ricercare non il migliore in assoluto, ma il soggetto in possesso delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire (cfr. Cons. Stato sez. V. 29 dicembre 2009 n. 8850).

Sulla base di quanto sopra, non assume alcun rilievo, ai fini del conferimento degli incarichi, il punteggio attribuito alla ricorrente ed ai dirigenti assegnatari delle strutture per le quali la stessa aveva manifestato interesse e, per le stesse motivazioni, non è rilevante la circostanza che le strutture indicate dalla dott.ssa Coppola siano state assegnate a candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore a quello a lei attribuito.

All'esito del giudizio di che trattasi, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – con sentenza n. 3356 in data 14/04/2016, nel rilevare che la difesa non ha partecipato alle udienze di trattazione della causa, ha ritenuto equo determinare il danno subito dalla ricorrente, per il mancato svolgimento di mansioni di tipo dirigenziale nel periodo che va dal dicembre 2011 a novembre 2013, in complessivi

€ 50.000,00, condannando l'amministrazione al pagamento della suddetta somma oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 8.820,00, oltre IVA e CPA.

Con la sentenza sopra richiamata sono state, altresì, rigettate le domande di risarcimento danni per il mancato conferimento dell'incarico di responsabile di staff e di risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico ed esistenziale.

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Santillo

P. Santillo



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°4 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Scala Marina nata a Roma il 20/06/1959 matr. 16512 c.f. SCLMRN59H60H501N

Avv.ti : Turrà Sergio cf. TRRSRG50E20F8390 Vallifuoco Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D
Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.266540 del 19/04/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .9723/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015 e notificata a questa Amministrazione, il 07/01/2016.

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda *attore*a proposta dalla dip. Scala Marina contro l'Ente regionale, volta al pagamento delle differenze retributive così come statuito dalla sentenza n. 12184/2013 del Tribunale di Napoli, ha condannato la Regione Campania al



pagamento in favore della predetta ricorrente dell'importo di €. 16.004,18, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.40000 comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 298800 del 03/05/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 494370 del 19/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 298800 del 03/05/2016 ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 03 , con nota prot .n. 476878 del 13/07/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .9723/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 07/01/2016.

TOTALE DEBITO

€. 24.396,50

Dip. Scala Marina matr. 16512

Differenze retributive	€.	16.004,18
Interessi legali al 27/01/2017	€.	970,83
Oneri riflessi	€.	4.284,82
IRAP	€.	<u>1.360,35</u>
	€.	22.620,18

Competenze per spese di giudizio Avv.ti Turrà S. Vallifuoco D. €. 1.776,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 266540 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. .9723/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 01/12/2015 e notificata, a
questa Amministrazione, il 07/01/2016.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 476878 della U.O.D. 03

5/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania CP

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

19/14

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0266540 19/04/2016 07,54

Mitt. 1 Avvocatura Regionale

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 1 4



04

20 APR.

CC- 3186-3186/2014, 251-1778/2015 - Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza in tabella, rese nei procedimenti
emarginati.

Attore	Sentenza	Autor. Giudiz.
Scala Marina	9723/15 (proc.)	Trib. Napoli Lavoro
Scala Marina	9723/15 (attore)	Trib. Napoli Lavoro
Annunziata Vincenzo+altri	271/16	Trib. Napoli Lavoro
Vernillo Giuseppe +altri	8687/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

2 copie Es. pros
2 copie Es. rev.

203186/14 Soc. Di Lavoro 23 copie 25/11

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Prev.

Facciale n.
Richiedente: *Turra S.*
Xerografia GRATIS *vallifuoco*
(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)
Napoli, *11/01/2016*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

9423

Tribunale di Napoli
Sezione lavoro

Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, alla udienza di discussione del 01.12.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8046 del Ruolo Gen. **LAVORO** dell'anno 2014

TRA

SCALA MARINA, rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Turra e dall'avv. Daniela Vallifuoco, come in atti;

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura regione, come in atti.

Resistente

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 27.3.2014 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva che con sentenza n. 12184 del 2013 del Tribunale di Napoli - sezione Lavoro - dichiarava il diritto dell'istante all'inquadramento, a far data dal 01.4.1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL Comparto Regioni- Autonomie Locali e per l'effetto condannava la Regione Campana a al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive a decorrere dal 23.4.2007, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

Agiva, pertanto, per la condanna della società al pagamento delle somme specificate in ricorso.

Ritualmente evocata in giudizio con atto notificato la Regione Campania si costituiva regolarmente, chiedendo il rigetto del ricorso.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0012020 11/01/2016 10,37
SCALA 9723
Avvocatura Regionale

11/2016

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il presente giudizio ha ad oggetto la sola specificazione del credito e la verifica della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dello stesso, sulla base della pronuncia sull'an.

Considerata la documentazione agli atti, osserva il Tribunale che i calcoli elaborati da parte attrice, alla stregua della documentazione esibita, sono corretti, in quanto rispettosi della statuizione e della normativa di riferimento.

Gli stessi, pertanto, vanno posti a base della decisione.

Di conseguenza va emessa sentenza di condanna al pagamento della somma specificata in parte dispositiva.

Pertanto, conformemente ai conteggi allegati ai ricorsi, rispettosi delle fonti di riferimento, la Regione Campania va condannata al pagamento di € 16.004,18, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità dei giudizi proposti.

PQM

Il Giudice Onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione

- condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente di € 16.004,18, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;

- condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00 comprensivi di spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, il 01.12.2015

IL GIUDICE

dr. Pierfrancesco Peluso

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 4-12-2015.


Napoli, il 2-DIC. 2015

Il Cancelliere

ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t.,

con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE REGIONALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
7 GEN 2016


LEGALE
IO TURRA'
rature Sup.
VA TURRA'
Sanfelice 2-
551 33 54

**Sentenza Tribunale di Napoli di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 9723/2015**

Dip. Scala Marina

Avv. Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela

Diritti e onorari			1.400,00
			<u>1.400,00</u>
CPA	4%	1.400,00	<u>56,00</u>
			1.456,00
IVA	22%	1.456,00	320,32
TOTALE FATTURA			1.776,32
RITENUTA	20%	1.400,00	280,00
NETTO A PAGARE			1.496,32



Regione Regionale della Campania
 Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
 Umane e Strumentali
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 Unità Operativa Dirigenziale
 Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0476878 13/07/2016 10,28

551403 UDD Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

551404 UDD Contenzioso lavoro in call center

Classifica: 7.1.10



Al dirigente della UOD 04
 Contenzioso del Lavoro in
 collaborazione con l'Avvocatura Regionale
 Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
 della Direzione Generale
 per le Risorse Umane
 SEDE

Oggetto: Relazione delibera debito fuori bilancio
 Scala Marina
 riscontro nota prot.876370 del 16/12/2015

La sentenza n. 9723/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dalla dipendente Scala Marina per la quantificazione delle somme riconosciute alla stessa con la sentenza n. 12184/2013 che, testualmente, dichiarava il diritto del ricorrente, a far data dal 1/4/1999, nella posizione economica D3 di cui al CCNL e, per l'effetto, condannava la Regione al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 23/4/2007, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. La presente decisione, quindi, condanna la Regione al pagamento di € 16.004,18, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.400,00.

Si fornisce, pertanto, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, una sintetica relazione della vicenda fattuale.

La dipendente Scala assunto ai sensi della L. 730/1986 con la VI q.l., veniva reinquadrata nella settima q.l. con decreto dirigenziale n. 1539 del 31/8/2001 e ricollocata in in categoria D/1 per effetto della riclassificazione professionale a far data dal 1/4/1999.

Il CCNL 31/3/1999 ha, infatti, introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in categorie, all'interno delle quali trovano collocazione i diversi profili professionali i cui contenuti sono esemplificati in termini generici nella tabella A allegata al contratto stesso.

L'art. 3 del CCNL, al comma 6, dispone che "Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'allegato A". Al comma 7 è previsto che "nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13".

Secondo l'art. 13, nell'ambito delle categorie B e D, i profili professionali sono suddivisi in due gruppi con differenti trattamenti tabellari iniziali, corrispondenti alle posizioni B1 e B3 e D1 e D3. Le posizioni B3 e D3 rappresentano quindi, contemporaneamente, posizioni di sviluppo economico orizzontale per i profili che nascono in B1 e D1, e trattamento tabellare iniziale per i particolari profili in esse collocate, per i quali è possibile l'accesso dall'esterno o dall'interno attraverso selezione. Con l'entrata in vigore del CCNL 31/3/1999, hanno quindi trovato collocazione nella posizione economica D3 i dipendenti che erano precedentemente ascritti all'VIII qualifica funzionale, sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla qualifica funzionale e dal trattamento

A

economico fondamentale in godimento, secondo le prescrizioni della tabella C "Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione", allegata al contratto.

La dipendente proponeva ricorso per ottenere il "collocamento, a far data dal 1/4/1999, nella posizione economica D3", nonché "nella posizione economica D4 dal 1/7/99, D5 dal 1/4/00, D6 dal 1/10/04" con le conseguenti differenze retributive.

Con nota prot. 342122 del 7/5/2012, il Dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento rappresentava, ferma l'impossibilità di prevedere reinquadramenti per mansioni, rielasticazione dei profili posseduti, reinquadramenti operati in sede di stipula dei contratti individuali e qualsiasi altra operazione in contrasto con le prescrizioni della citata tabella C, che la previsione contenuta nell'allegato A del CCNL secondo cui "Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3" dovesse leggersi unitamente all'art. 3, commi 6 e 7, del CCNL 31/3/1999 per cui gli enti hanno il potere di individuare, in maniera autonoma, tutti i profili professionali necessari alle proprie esigenze e di collocarli nelle diverse categorie nel rispetto delle declaratorie contenute nell'allegato A. In tale ambito, gli enti provvedono ad individuare anche i profili da collocare nelle posizioni tabellari B3 e D3. La collocazione nei profili professionali, in ogni caso, ha un contenuto esclusivamente oggettivo e non produce effetti automatici sull'inquadramento dei dipendenti. Ogni dipendente, pertanto, è inquadrato in base alla ex qualifica di appartenenza nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita (in tal senso si v. parere ARAN n. 399/3E3).


Anche per quanto riguarda la richiesta delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nella categoria D3, si rappresentava il principio generale in materia di pubblico impiego quello secondo il quale le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all'effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita. Secondo la giurisprudenza del G.A., infatti, "in materia di pubblico impiego, ove la legge non disponga altrimenti, la retroattività della nomina o della promozione non comporta di norma anche la retroattività dello stipendio o dell'aumento; la scissione tra decorrenza giuridica ed economica nell'ambito del rapporto di pubblico impiego deriva dall'applicazione del canone di sinallagmaticità delle prestazioni, secondo il quale l'Amministrazione deve retribuire attività effettivamente svolte e non prestazioni ascrivibili a mere finzioni collegate con la disposta retroattività degli effetti giuridici" (ex multis Cons. Stato, sez. I V, 11 aprile 2006, n.2020).

D'altro canto, l'invocata D.G.R.C. 1470/2000, come confermato dalla giurisprudenza di merito non ha previsto l'attribuzione di nuove qualifiche ma, ai dipendenti inquadrati in cat. D ed in possesso sia del diploma di laurea che dell'abilitazione professionale, l'attribuzione dei profili professionali ricollegabili a detti titoli "senza modificazione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica rivestita".


Dalla lettura della decisione dedotta in deliberazione si legge, tuttavia, che il Tribunale di Napoli, con la decisione n. 12107/2013, non pervenuta agli atti della Direzione, con una sentenza di mero accertamento, accoglieva il ricorso nei termini sopra descritti e il dipendente, pertanto, proponeva ricorso per la quantificazione delle somme dovute, accostò appunto con la sentenza n. 9723/2015.

La stessa ha costituito l'esito di un giudizio che, come rilevato dal Giudicante, ha avuto ad oggetto "la sola specificazione del credito e la verifica della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dello stesso, sulla base della pronuncia sull'an"

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo





Giunta Regionale della Campania

Allegato 3

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente Pagnozzi Stefania nata a Roma il 11/11/1970 matr. 17894
c.f. PGNSFN70S41H501W

Avvocato : Papa Leopoldo c. f. PPALLD71H07A783R

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Ordinanza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A mezzo di posta elettronica certificata (pec) l'Avvocato Papa Leopoldo ha trasmesso alla U.O.D. 04 della Direzione Generale 14 l'Ordinanza del Tribunale di Benevento - Sez. Lav. - n.1211/2016 pronunciata il 20/01/2016 e acquisita agli atti della predetta Struttura con prot. n. 241960 del 08/04/2016.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso promosso dalla dip. Pagnozzi Stefania contro l'Ente regionale, volto ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimato dall'Ente con reitegra nel posto di lavoro e richiesta di condanna alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettva, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 16/09/2015, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte;

Il Tribunale di Benevento ha, inoltre, condannato la Regione Campania al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettva reintegra oltre ai contributi previdenziali



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

e assistenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e interessi sulle somme dovute a tale titolo;

Il Giudice del Lavoro di Benevento ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA con distrazione.

Con nota prot. 175896 del 11/03/2016 la U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane ha chiesto alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" la quantificazione della retribuzione globale dovuta alla predetta dipendente dalla data del licenziamento(01/11/2015) alla data dell'effettiva reintegra (27/01/2016).

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 223199 del 01/04/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

La U.O.D. 04 con nota prot. n. 291774 del 29/04/2016, ha richiesto alla U.O.D. Trattamento Economico di integrare la comunicazione precedentemente resa con nota prot. n. 223199 dell'1/04/2016, commisurando il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato inteso "come coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purchè non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stato il licenziamento", (Cass. Sez. Lavoro n. 19956 del 16/09/2009).

La U.O.D. 07 con nota prot. 339373 del 17/05/2016 ha fornito riscontro alla predetta integrazione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015, allega alla presente scheda relazione concernente il giudizio in argomento.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

Ordinanza del Tribunale di Benevento-Sez. Lavoro n. 1211/2016 pronunciata il 20/01/2016

TOTALE DEBITO

€. 11.389,01

Dip. Pagnozzi Stefania matr. 17894

Differenze retributive periodo 01/11/2015-27/01/2016

€. 5.719,38

interessi legali dal 01/11/2015 al 27/05/2016

€. 4,45

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€. 1.531,24

IRAP

€. 486,14

7.741,21

Competenze per spese di giudizio Avv.to Papa Leopoldo

€. 3.647,80



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Ordinanza del Tribunale di Benevento-Sez. Lavoro n. 1211/2016 pronunciata il 20/01/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- Relazione U.O.D. 04

Napoli, 30/08/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Marina Campidoglio, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

EX ART. 1, COMMA 47 E SS., L. 28 GIUGNO 2012 N. 92

nella causa iscritta al n. R.G.L. n. 5719/2015

PROMOSSA DA

PAGNOZZI STEFANIA , con l'Avv. PAPA LEOPOLDO , giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA con l'Avv. Alba Di Lascio, giusta procura in atti;

RESISTENTE

Il Giudice,

visti gli atti di causa e i relativi allegati;

viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi 47 e ss., l. 28 giugno 2012, n. 92;

applicato il relativo rito;

sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.1.16;



OSSERVA

Con ricorso depositato il 29.10.15 parte ricorrente adiva questo Giudice al fine di ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimatole dalla resistente, con reintegra nel posto di lavoro e condanna alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva, domanda da intendersi, alla luce delle allegazioni della parte, finalizzata alla fruizione della tutela di cui all'art. 18 l. 300/1970. La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Oggetto della presente controversia è il licenziamento intimato alla ricorrente in data 16.9.15 dalla resistente per aver violato l'art. 3 c. 8 lett. B (avendo accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi) e lettera f (per violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti anche nei confronti di terzi di gravità tale in relazione ai criteri di cui al comma 1 da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro) . nonché gli obblighi di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione di cui alla lettera a) c. 3 dell'art. 23 ccnl, per aver violato la costituzione, nonché le regole di correttezza, integrità e buona fede del codice di comportamento.

In particolare la resistente comminava il licenziamento a seguito di comunicazione da parte del Tribunale di Benevento del rinvio a giudizio della ricorrente per i reati di cui agli artt. 81, 640 c.p. per aver presentato documentazione medica falsa attestante lo stato di non vendente ed ottenere così l'assunzione presso la P.A. convenuta ai sensi della legge n. 113.85 .

Alla luce del motivo di recesso il licenziamento de quo va qualificato disciplinare. L'identificazione della fattispecie licenziamento disciplinare è frutto dell'elaborazione della giurisprudenza che dopo un lungo dibattito è giunta, con la pronuncia a sezioni unite (Cass. n.4823 del 18.06.1987), ad accogliere la tesi cd ontologica, (rifiutando quella cd formalistica che ravvisava la natura disciplinare dell'atto di recesso solo in presenza di un'espressa previsione della contrattazione collettiva), secondo la quale il licenziamento ha



natura disciplinare ogni qualvolta sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore, anche in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso da parte della contrattazione collettiva.

Il licenziamento disciplinare, così definito, copre l'area del recesso per giustificato motivo soggettivo e quella del recesso per giusta causa- ovvero il licenziamento fondato su un grave inadempimento o su un comportamento colpevole del lavoratore restando escluse solo le ipotesi in cui la giusta causa si concreta in fatti non attinenti alla condotta del lavoratore. Da ciò consegue che l'ambito di applicazione dell'art. 7 St. Lav. deve essere circoscritto alle ipotesi in cui sussistano sia la violazione di un obbligo contrattuale - condotta inadempiente - sia l'imputabilità della stessa a volontà o a colpa. Pertanto, ritiene questo giudice che al licenziamento intimato al ricorrente vada riconosciuta la natura di licenziamento disciplinare.

Dall'affermata natura disciplinare segue l'applicazione delle garanzie procedurali di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 7 Legge n.300/1970 (nella specie delle garanzie della previa contestazione dell'addebito e del diritto di difesa). Nel caso di specie, l'osservanza di tali disposizioni risulta essere stata garantita alla ricorrente e ciò non è contestato.

Nel merito, preliminarmente, si osserva che in materia di licenziamento disciplinare spesso si pone il problema della rilevanza del procedimento penale (in corso ovvero concluso) nel procedimento civile inerente l'accertamento sulla legittimità del licenziamento.

Con riferimento al procedimento penale in corso, è stato affermato che la presunzione di innocenza dell'imputato è una regola esclusiva del processo penale, il che non esclude l'autonomo accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti nell'esercizio dei poteri datoriali esercitabili anche a distanza di tempo dall'assunzione (Cass. 12 dicembre 2013, n. 27810).

In particolare con sentenza del 24 novembre 2008, n. 27877 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che i c.d. «falsi invalidi» possono essere licenziati sempre ovvero in qualsiasi momento del loro rapporto di lavoro.

Per la Corte di Cassazione il datore di lavoro ha la facoltà anche dopo diversi anni dall'assunzione di verificare le condizioni di salute dei propri dipendenti portatori di



handicap e metterli alla porta se emerge che si tratta di falsi invalidi. Per la Corte di Cassazione il rapporto di lavoro con imprese private o con enti pubblici viene costituito in modo obbligatorio sulla base non soltanto di invalidità fisiche o di altre situazioni di svantaggio sociale, ma anche di una valutazione comparata nell'ambito di una pluralità di aspiranti (capo I, titolo III, l. n. 482 del 1968). Ciò comporta che nella controversia giudiziaria l'accertamento del diritto dev'essere compiuto con riferimento al tempo della contestata costituzione del rapporto.

Pertanto punto centrale della odierna controversia è verificare se all'atto dell'assunzione la ricorrente avesse i requisiti di legge per l'assunzione.

Parte resistente ha posto alla base del licenziamento le risultanze delle indagini penali ed in particolare l'esito della CTU medico-legale disposta nella predetta sede.

La consulenza tecnica disposta in sede di indagini preliminari (avviate sulla base di un esposto anonimo) ha accertato la mancanza del requisito sanitario minimo al tempo della costituzione del rapporto di lavoro sulla base non di documentazione medica bensì delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Si legge infatti nella relazione che "la Pagnozzi riferisce che all'età di 16 anni le fu posta diagnosi di cheratocono bilaterale. Successivamente per l'evolversi della malattia fu necessario eseguire prima all'occhio sinistro (nell'anno 1988/1989 non ricorda con precisione) e poi all'occhio destro (nell'anno 1993/1994 non ricorda con precisione) un intervento di cheratoplastica perforante (trapianto di cornea). Tali interventi furono eseguiti dall'equipe del prof. Rama u Mestre ..da allora porta gli occhialiIl cheratocono è una malattia degenerativa della cornea spesso bilaterale che conduce in un numero elevato di casi ad una deformazione irregolare della cornea con una perdita considerevole del visus tanto da rendere necessario il trapianto di cornea. Tale intervento è in casi favorevoli...in grado di far recuperare al soggetto una buona se non ottima capacità visiva. Tale recupero visivo avviene in buona parte nelle prime settimane dopo l'intervento per divenire stabile e definitivo nel giro di circa un anno se non intervengono complicanzeEntrambi gli interventi hanno avuto esito favorevole tanto è vero che la Pagnozzi attualmente vede in occhio destro con correzione 9/10 ed in occhio sinistro 5-6- /10 , condizione compatibile con la patente di guida....In considerazione dell'attuale esito



favorevole di entrambi gli interventi e del tempo trascorso tra l'esecuzione degli stessi e l'assunzione della Pagnozzi come centralinista è possibile affermare che all'epoca dei fatti (ottobre 1994) la Pagnozzi non avesse più le condizioni visive di un soggetto privo della vista per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito agli interventi di chemoteratoplastica perforante".

Parte ricorrente nel presente giudizio ha prodotto documentazione (di cui è venuta in possesso solo successivamente) relativa allo stato di salute all'epoca dei fatti ed agli interventi subiti, documentazione che contrasta o quanto meno attesta una situazione diversa da quella finora prospettata e che ha condotto al licenziamento.

Dagli atti risulta che il primo intervento chirurgico risale al 1991 (non al 1988/1989) e dunque in epoca successiva al rilascio della patente di guida, mentre il secondo intervento all'altro occhio è stato eseguito nel marzo 1991. In particolare dal certificato medico del dott. Rama del 14.11.90 risulta che all'epoca il visus della Pagnozzi era ancora tale da ottenere la patente di guida e che le condizioni anatomiche della cornea sono diventate tali da richiedere il trapianto, effettuato nell'occhio peggiore il sinistro, nei mesi successivi, quando il visus all'occhio destro da 8/10 passò a 1/20 così come quello sinistro (che era di 4/10).

Anche il certificato medico dell'ospedale Rummo del 14.9.91 attesta che la ricorrente (dopo l'intervento) è affetta da cherotecono avanzato all'occhio destro ed esiti di intervento chirurgico di cheratoplastica all'occhio sinistro con "OD visus 1/60 e OS visus 1/10".

Sulla base di tale documentazione la ricorrente presentò istanza per il riconoscimento dello stato invalidante e la commissione medica di prima istanza dell'ASL Valle Caudina in data 1.2.1992 accertò il visus pari ad 1/60 all'occhio destro e a 1/10 all'occhio sinistro.

Nè risultano contestazioni in ordine alla genuinità della documentazione medica del 1994 allegata alla domanda e rilasciata da soggetti pubblici (v. doc. 12 e 13 prod. parte ricorrente) che conferma lo stesso visus.

Pertanto dalla documentazione medica versata in atti emerge che la patente di guida è stata conseguita dalla ricorrente prima del peggioramento alla vista (risalente al 1990 epoca del



ricovero al Cardarelli) e dell'intervento all'occhio sinistro che risale al marzo del 1991 e che alcun miglioramento visivo immediato si è avuto successivamente all'intervento.

Il CTP sostiene, contrariamente al ctu, che nei primi anni dell'intervento il visus si mantiene molto basso.

Solo successivamente la ricorrente è migliorata tanto che rinunciava in data 28.4.98 all'indennità di mansioni per centralinista non vedente e dal 2003 veniva assegnata ad altra mansione .

Ne consegue che, sebbene attualmente sia un soggetto non invalido, all'epoca dell'assunzione (22.11.1994) non può affermarsi con certezza alla luce delle predette risultanze istruttorie che non lo fosse.

La stessa parte resistente sottolinea in memoria che non può stabilirsi l'indicazione precisa in ordine alla data del secondo intervento .

Ebbene tale prova era onere del datore di lavoro fornire, avendo proceduto al licenziamento sull'assunto secondo cui alla data dell'assunzione la ricorrente non era invalida "non vedente".

In definitiva dall'istruttoria sommaria propria del rito applicato risulta la non sussistenza del "fatto contestato" col licenziamento, beninteso civilisticamente parlando, non avendo parte datoriale dato prova che la ricorrente all'atto di assunzione non fosse non vedente e avesse presentato documentazione falsa, alla luce della nozione di fatto valevole ai sensi dell'art.18 novellato ed a garantire perciò la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro.

Sul punto proprio di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con due sentenze del 13 ottobre 2015, n. 20540 e n. 20545, che offrono indicazioni interpretative in ordine alla "insussistenza del fatto contestato", che l'articolo 18, comma 4, della 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei Lavoratori"), come novellato dall'articolo 1 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "Legge Fornero"), richiede come presupposto per l'applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, della sanzione reintegratoria c.d. attenuata (ossia con riconoscimento, oltre alla reintegra, di una tutela risarcitoria nel limite massimo delle 12 mensilità) e non della tutela solo risarcitoria.



La prima delle due sentenze (n.20540) ha chiarito che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione", precisando (in termini integrativi rispetto al primo pronunciamento della Corte di Cassazione, risalente alla sentenza 6 novembre 2014, n. 23669) che "la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, cit."

In tal modo, con la prima pronuncia, la Corte di Cassazione ha asserito un principio "minimale", scongiurando l'ipotesi per cui un licenziamento disciplinare, intimato per un comportamento lecito del dipendente, possa essere giudizialmente dichiarato illegittimo, per difetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ma sia comunque ritenuto produttivo di effetti.

La seconda sentenza (n. 20545) ha statuito che si configura l'applicazione della tutela reintegratoria dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, anche qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto, cui abbia fatto riferimento il datore di lavoro nella contestazione di addebiti posta a base del licenziamento, si sia realizzata soltanto in parte e, quindi, nel caso in cui solo alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare richiamata abbiano trovato dimostrazione in giudizio da parte del datore di lavoro.

Tali precisazioni integrano, senza contraddirle, le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669, nella cui motivazione si leggeva che "Il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l'esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla



fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato".

Pertanto anche alla luce delle recentissime pronunzie della Suprema Corte a parere di questo Giudice, nella fattispecie in esame, non risulta la sussistenza del fatto globalmente inteso in tutti gli elementi individuati nella contestazione disciplinare non ravvisandosi la condotta contestata.

Pertanto, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza del fatto contestato il licenziamento va dichiarato illegittimo e conseguentemente va ordinata la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto mensile dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, oltre interessi sulle singole poste attive di credito dalla loro singola maturazione mensile al soddisfo e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra.

Parte soccombente dev'essere condannata alle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

La presente ordinanza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio :

- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 16.9.15;*
- Ordina la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte;*
- Condanna parte resistente al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e interessi sulle somme dovute a tale titolo;*
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 2500 oltre rimb. Forf. Al 15%, I.V.A. e cpu con distrazione.*



- *Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva.*

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Benevento, il 20/01/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott.ssa Marina Campidoglio)





Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Napoli, 23.05.2016

Oggetto: sentenza n.1211 del 20.01.2016 del Tribunale di Benevento. Relazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Con riferimento alla sentenza in parola e in osservanza delle circolari prot.n.13919/UDCP/GAB DEL 9.09.2015 e successiva prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015, si rappresenta quanto segue.

La vicenda che ha portato al licenziamento della signora Pagnozzi Stefania prende le mosse dall'acquisizione in data 22/05/2015 con prot. n. 357016, del decreto che dispone il giudizio emesso dal Tribunale di Benevento Ufficio del G.U.P. nell'ambito del procedimento penale n. 3179/2013 RGNR e n. 4423/2014 RG GIP.

Dalla lettura del predetto atto si evinceva che la Pagnozzi era stata rinviata a giudizio per il seguente reato:

"per il reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv e 640 capoverso del codice penale perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nel manifestarsi come non vedente per avere accesso all'assunzione come centralinista presso la scuola regionale di polizia locale fin dall'ottobre del 1994, travisando i fatti, poiché l'assunzione della medesima avveniva circa sei anni dopo il primo intervento di cheratoplastica perforante circa un anno e qualche mese dopo il secondo intervento di cheratoplastica perforante, entrambi con esito favorevole, sicchè la predetta non aveva più le condizioni visive di soggetto privo di vista, per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito alle cure e alla chirurgia, induceva in errore la pubblica amministrazione conseguendo un ingiusto profitto - consistito nella stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e nel lucro dei relativi trattamenti retributivi - in danno della P.A. In Benevento fino ad oggi".

Alla luce di tale decreto lo scrivente Ufficio disciplinare- con nota prot. 389479 del 5/06/2015, chiedeva all'UOD 02 Reclutamento del Personale - Concorsi e Assunzioni, in relazione a quanto premesso, *"di acquisire notizie e documenti relativi all'assunzione della suddetta dipendente presso questa Amministrazione e, in particolare, ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia"* e *"di trasmettere, altresì, ogni altra documentazione che eventualmente è stata acquisita e prodotta successivamente alla data di assunzione"*.

Con nota prot. 397660 del 9/06/2015, il predetto Ufficio trasmetteva *"tutta la documentazione disponibile agli atti dell'ufficio relativa all'assunzione della dipendente Pagnozzi Stefania ai sensi della Legge n. 113/1985 recante disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei non vedente"*.

~~Dalla complessiva documentazione in possesso si rilevava che i fatti addebitati alla Pagnozzi non solo erano idonei a compromettere ab origine la regolarità del suo rapporto lavorativo, ma delineavano anche una condotta deplorabile, continuata e perpetuata, posta in essere in~~

Via Santa Lucia n.81 - 80132 - Napoli - tel.081.7962291/2198/2221 -
bruno.defilippis@regione.campania.it

Defilippis

contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, tale da ledere irreversibilmente il rapporto di fiducia con questo Ente-Datore di Lavoro, anche in considerazione del danno procurato all'immagine della P.A. e che con detta condotta la Pagnozzi aveva violato altresì i seguenti obblighi:

- *"collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione"* di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 23 del CCNL del 6/7/95;
- *"Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa"* previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013;
- *"Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede..."*, previsto dal comma 2 dell'art. 3 del predetto Codice di Comportamento;
- *"Il dipendente ...evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione"* di cui al comma 3 dell'art. 3 del citato Codice di Comportamento.

Pertanto, la circostanza che, con la condotta sopra descritta, la ricorrente aveva violato, in ipotesi, i citati obblighi e che alla luce del rinvio a giudizio la stessa *"con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri... come non vedente per avere accesso all'assunzione come centralinista presso la scuola regionale di polizia locale fin dall'ottobre del 1994, travisando i fatti, poiché l'assunzione della medesima avveniva circa sei anni dopo il primo intervento di cheratoplastica perforante circa un anno e qualche mese dopo il secondo intervento di cheratoplastica perforante, entrambi con esito favorevole, sicché la predetta non aveva più le condizioni visive di soggetto privo di vista, per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito alle cure e alla chirurgia, induceva in errore la pubblica amministrazione conseguendo un ingiusto profitto - consistito nella stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e nel lucro dei relativi trattamenti retributivi - in danno della P.A. In Benevento fino ad oggi"*, induceva lo scrivente a muovere la contestazione disciplinare prot. n. 447396 del 29/06/2015 (all.3) ed in particolare a contestare in ipotesi, gli illeciti disciplinari riconducibili all'art. 3 comma 8 lettera b) *"accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi"* e alla lettera f) *"violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro"* che se definitivamente accertati prevedono la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Ritualmente convocata in data 30 luglio 2015, la Pagnozzi, nonostante nella contestazione fosse intimato il licenziamento, non si presentava ma faceva pervenire una memoria difensiva per il tramite del legale rappresentante Avv. Leopoldo Papa.

Lo scrivente Ufficio, al fine di avere un ulteriore supporto per l'attività istruttoria di competenza, chiedeva già in data 18/06/2015 con nota prot. n. 422560, al magistrato interessato presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento *"nei limiti consentiti, copia della documentazione sanitaria e amministrativa o qualsiasi altro atto ritenuto utile, al fine di documentare le condizioni visive del soggetto imputato prima dell'assunzione e all'atto della stessa e in particolare l'esito degli interventi chirurgici ai quali la suddetta è stata sottoposta e menzionati nello stesso decreto di rinvio a giudizio del 24/11/2014."* Detta documentazione veniva trasmessa dal Tribunale di Benevento in data 3 luglio 2015.

La citata documentazione, oltre a raccogliere gli atti già acquisiti per il tramite dell'Ufficio Reclutamento e necessari per la sua assunzione ai sensi della Legge n. 113/1985 ed in particolare il certificato d'invalidità e i certificati medici dell'Ufficio sanitario datati 21 e 23/09/1994 attestanti l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di centralinista (occhio dx cheratocono visus corretto 1/60 occhio sx esiti di cheratoplastico visus corretto 1/10), conteneva, tra gli altri, una comunicazione dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Benevento relativa al possesso da parte della Pagnozzi della patente di guida di categoria B a



far data dal 10/03/2008 e le considerazioni medico legali del CT del PM del 10/09/2013 da cui emergeva l'attuale condizione visiva della ricorrente, compatibile con la predetta patente. "Tale condizione visiva era dovuta agli esiti di cheratoplastica (trapianto di cornea) perforante stabili da tempo e privi di complicanze".

Conseguentemente, questo Ufficio, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di competenza, provvedeva a chiedere, a mezzo e-mail istituzionale, in data 8/9/2015, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Segreteria Direzione Generale Motorizzazione, la "data di primo rilascio della patente di guida intestata alla dipendente regionale Pagnozzi Stefania, nata a Roma l'1/11/1970, nonché la validità storica della stessa e le eventuali annotazioni o restrizioni afferenti alla patente in questione".

In data 14/09/2015, detta richiesta veniva riscontrata, a mezzo e-mail; in particolare veniva riferito che "la sig.ra Pagnozzi Stefania, nata a Roma l'1/11/1970, risulta essere titolare della patente di guida U1/8214461L, categoria B rilasciata il 10.3.2008, scadenza 20.4.2019, a seguito di smarrimento della precedente patente cat. B n. BN/2124693X.

La patente BN/2124693X era stata rinnovata in data 21.4.1999 con nuova scadenza 21.4.2009. La patente U1/8214461L è stata rinnovata in data 20.4.2009, con scadenza 20.4.2019."

Ad integrazione della citata mail veniva trasmessa, in data 15/09/2015, la "Maschera Estratto Cronologico Patenti/Cig" afferente alla signora Pagnozzi, dalla quale emergeva che la patente BN/2124693X era stata emessa in data 18/03/1989.

L'ufficio Disciplinare procedeva pertanto alla valutazione delle considerazioni e giustificazioni rappresentate nella memoria difensiva nonché alla valutazione della documentazione trasmessa dal Tribunale di Benevento e dalla Divisione 7 - Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per addivenire alla conclusione che la sanzione idonea al caso di specie fosse quella espulsiva.

Preliminarmente partiva dall'assunto imprescindibile che la Pagnozzi era stata assunta in data 22 novembre 1994 presso la Giunta Regionale della Campania ai sensi della Legge n. 113/1985. Detta legge, ad oggetto "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti", al comma 2 recita testualmente: "si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzioni di lenti". Infatti, all'atto dell'assunzione, la ricorrente presentava, tra l'altro, la documentazione sanitaria comprovante il suo *status* di non vedente attraverso i certificati del 21 e 23 settembre 1994 dai quali emergeva l'esito dell'intervento correttivo all'occhio sx ed il decreto d'invalidità del 10/02/1992.

Tuttavia dalla documentazione trasmessa dalla Procura ed in particolare dalle considerazioni medico-legali del 10/09/2013 risultava che la Pagnozzi avrebbe subito un intervento correttivo dall'esito favorevole anche all'occhio destro tra il 1993 e 1994, in data evidentemente antecedente alla sua assunzione presso la Giunta Regionale della Campania.

Nelle citate considerazioni emergeva tra l'altro che "è possibile affermare che all'epoca dei fatti (ottobre 1994) la Pagnozzi non avesse più le condizioni visive di "soggetto privo della vista" per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito agli interventi di cheratoplastica perforante."

Detta affermazione trovava riscontro incontrovertibile nel possesso da parte della ricorrente della patente di guida a far data dal 18/03/1989, così come risultava dalla "Maschera Estratto Cronologico Patenti/Cig" afferente alla Sua persona. In quella data evidentemente la Pagnozzi aveva già requisiti di vista idonei al rilascio della patente e, quindi, del tutto incompatibili di soggetto privo di vista ai sensi della Legge n. 113/1985.

Quella stessa Legge che invece la ricorrente aveva utilizzato impropriamente per l'accesso nei ruoli della Giunta della Regione Campania in data 22 novembre 1994.

Alla luce di quanto detto l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari riteneva non suscettibile di accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento avanzata nelle memorie difensive poiché nel caso di specie non rinveniva l'ipotesi contemplata dal 1° c. dell'art. 55-ter del D.lgs 165 del 2001 s.m.i., ovvero "...l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e **quando all'esito dell'istruttoria non**



dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale".

Si premette che la normativa attuale, diversamente da quella precedente che imponeva la sospensione del procedimento disciplinare avviato, in presenza del procedimento penale e quindi fino alla definizione di quest'ultimo, prevede come doverosa, ordinaria e regolare la prosecuzione del procedimento disciplinare e solo i determinati casi motivati, possibile la sospensione.

Dalla disamina degli atti richiamati, risultava accertata la colpa disciplinare consistente nell'aver utilizzato i benefici della Legge n. 113/1985 per accedere ai ruoli della Giunta regionale della Campania, in data 22/11/1994, pur non possedendo i requisiti dalla stessa richiesti poiché in possesso già a far data dal 18/03/1989 della patente di guida. A nulla valevano i rilievi formulati dall' Avvocato difensore, nelle citate memorie difensive, relativi, tra l'altro, alla rinuncia dell'Indennità per centralinista non vedente già a far data dal 28/04/1998 ed ai controlli del Datore di Lavoro, nei quali la Pagnozzi era sempre stata ritenuta idonea alla mansione; rilievi che, a dire del legale, integravano "la piena consapevolezza da parte dell'Amministrazione, dello stato in cui si trovava e trova la Pagnozzi". E ciò perché tali circostanze non potevano in alcun modo scemare, né tanto meno, escludere la colpa disciplinare insita nella mancanza dello status di non vedente all'atto dell'assunzione. L'assenza di tale necessario requisito si ripercuoteva inevitabilmente su tutta la carriera lavorativa della stessa ledendo irreversibilmente il rapporto di fiducia tanto da non consentire la prosecuzione nemmeno temporaneamente del rapporto di lavoro, caducato *ab origine*.

Inoltre, tale condotta aveva comportato altresì un danno grave per l'Ente che aveva continuato ad erogare regolarmente la retribuzione, a fronte di un rapporto lavorativo che non sarebbe stato possibile instaurare laddove il Datore di Lavoro avesse conosciuto le reali condizioni visive della ricorrente.

Pertanto, essendo conclamata la responsabilità disciplinare in ordine al comportamento antidoveroso, altamente deplorabile, dalla stessa posto in essere, e in ordine al danno che tale comportamento aveva cagionato all'immagine dell'Amministrazione, l'Ufficio disciplinare stimava idonea la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi all'art. 3 comma 8 lettera b) e f) del CCNL Regioni Autonomie Locali del 11/04/2008, che veniva disposto con provvedimento prot. 615153 del 15/09/2015, fissando la decorrenza dello stesso al 1° novembre 2015.

In data 19 ottobre 2015 perveniva atto stragiudiziale volto ad impugnare il citato provvedimento ed il 23 ottobre veniva trasmessa a mezzo pec un'ulteriore memoria, a firma dell' Avv. Leopoldo Papa. Detti atti venivano riscontrati con nota prot. 767249 dell'11/11/2015 che confermava la legittimità del provvedimento di licenziamento prot. n. 615153 del 15/09/2015, "non emergendo dagli atti trasmessi alcun elemento idoneo a ridimensionare la condotta posta in essere e censurata col provvedimento di licenziamento".

Solo con il ricorso formale per l'annullamento della sanzione disciplinare, presentato al Tribunale, la ricorrente ha prodotto una nuova documentazione dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- nel 1989 la stessa era in possesso dei requisiti per conseguire la patente di guida;
- nel 1990 ebbe un repentino peggioramento del visus tanto che fu ricoverata dal 13 al 17 agosto 1990 presso l'ospedale Cardarelli;
- nel 1991 subì il primo trapianto corneale nell'occhio sx presso l'ospedale di Mestre ove fu ricoverata dal 19 al 26 marzo 1991 (trapianto corneale all'occhio s(x) dal quale secondo il dott. Morelli non ebbe significativi miglioramenti tanto che dopo "alcuni anni dovette essere sottoposta ad un nuovo intervento");
- il 14.9.1991 il medico della Divisione Oculistica dell'Ospedale Rummo attestò che il visus della Pagnozzi era pari a 1/60 nell'occhio dx e 1/10 nell'occhio sx;
- a fine '91 presentò domanda d'invalidità civile che le fu riconosciuta il 1° febbraio 1992;
- all'esito del riconoscimento di tale invalidità la ricorrente presentò la domanda di assunzione quale telefonista priva di vista ex lege 594/1957 e nella fase propedeutica



all'assunzione produsse due certificati medici (datati 21/09/1994 e 23/09/1994) ove fu attestato il medesimo stato visivo.

Orbene da detta documentazione emerge che l'intervento all'occhio sinistro era stato effettuato dopo il conseguimento della patente di guida ovvero nel marzo del 1991, data che la stessa Pagnozzi non aveva mai dichiarato prima (anzi in sede peritale la data del citato intervento era ricondotta dalla stessa ricorrente al 1989), né tantomeno provato documentalmente.

Tuttavia, né prima né in sede di ricorso la ricorrente ha prodotto alcun atto attestante la data dell'intervento subito all'occhio destro; notizia avrebbe potuto modificare l'andamento del procedimento.

Da tutto quanto detto si rileva che l'Ufficio ha emesso il provvedimento di licenziamento sulla scorta di una documentazione che incontrovertibilmente integrava un illecito disciplinare di gravità tale da comportare la sanzione irrogata.

Si evidenzia nuovamente che nel corso del procedimento disciplinare questo Ufficio non aveva la documentazione che poi successivamente è stata prodotta, né la stessa può essere oggi posta in connessione con l'andamento del procedimento disciplinare concluso e svolto in periodo antecedente alla nuova produzione.

Dalla stessa sentenza risulta che il magistrato ha dichiarato "parte ricorrente nel presente giudizio ha prodotto documentazione (di cui è venuta in possesso solo successivamente) relativa allo stato di salute all'epoca dei fatti e agli interventi subiti, documentazione che contrasta o quantomeno attesta una situazione diversa da quella finora prospettata e ha condotto al licenziamento".


Si ribadisce che durante il procedimento disciplinare, durato quasi quattro mesi, né la dipendente né l'avvocato difensore si sono presentati, benché formalmente convocati per garantire il diritto alla difesa, presso l'Amministrazione per far valere le proprie ragioni, producendo ulteriori atti che invece sono stati presentati successivamente; comportamento incomprensibilmente poco collaborativo.

Tuttavia, nella documentazione acquisita anche successivamente si ritiene sottolineare la persistente assenza di indicazione precisa e/o della prova documentale in ordine alla data del secondo intervento sanitario, fondamentale ai fini del corretto inquadramento della vicenda.

Inoltre le date degli interventi nel corso del procedimento penale istauratosi e quindi assunte nel procedimento disciplinare, sono state indicate dalla ricorrente; successivamente la stessa le ha rettificato.

Il giudice conclude con l'annullamento del licenziamento irrogato con provvedimento prot.n.615153 del 15/09/2015.

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



**Ordinanza del Tribunale di Benevento -Sez.Lav.-
Numero 1211/2016
Dip. Pgnozzi Stefania
Avv. Papa Leopoldo**

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°2 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Marino Amalia nata a Pozzuoli il 28/11/1949 matr.
c. f. MRNMLA49S68G964M

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.211716 del 25/03/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .1572/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/02/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 18/03/2016

Il Tribunale di Napoli , ha rigettato l'opposizione da parte della Regione Campania, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 1392/2015 (col predetto decreto l'avv. Marino Amalia ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione al pagamento per l'importo di €. 40.666,67 oltre accessori e spese successive a titolo di indennità speciale per gli anni 2012,2013 e quota parte dell'anno 2014 discendente dal rapporto di lavoro quale funzionario avvocato presso l'Ufficio speciale Avvocatura fino al collocamento in quiescenza del 01/11/2014).

il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in €. 2.513,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali ex lege dovute.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 281516 del 26/04/2016, ha chiesto alla U.O.D. 05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot n. 334663 del 16/05/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .1572/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/02/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 18/03/2016

TOTALE DEBITO

€. 3.666,77

Ex Dip. Marino Amalia matr.

Competenze per spese di giudizio sig.ra Marino Amalia €. 3.666,77

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 211716 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n .1572/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/02/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 18/03/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 334663 della U.O.D. 05

Napoli, 18/05/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

2016



3013

UOD 05

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura Regionale -
Esecuzione Giudicati-Ufficio Disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0211716 25/03/2016 11.52

Mitt. Avvocatura Regionale

Ris. 551404 UOD Contenzioso Lavoro di Coll.

Classifica 4



OK
14/1/16

Prat. n. 2791/2015 – Avv. D'Onofrio
Ricorso promosso da Marino Amalia
c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 1572/2016.
Trib. Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la sentenza n. 1572/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, resa nel procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

copie x r.r.
14/1/16

10


CC 2796/15

03

Sentenza n. 1572/2016 pubbl. il 19/02/2016
RG n. 18024/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro



Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 19/2/2016 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.18024/2015 R.G LAVORO

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente app.te pt.
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santoni.

E

MARINO AMALIA
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Mantovani.

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI come in atti.



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0200377 22/03/2016 10,26
RILEV.: MARINO AMALIA
Avv. : Avvocatura Regionale

OPPONENTE

OPPOSTO

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 8/7/2015 l'avv. Amalia Marino ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n. 1392/2015 nei confronti della Regione Campania per l'importo di € 40.666,67 oltre accessori e spese successive a titolo di indennità speciale per gli anni 2012, 2013 e quota parte dell'anno 2014 (mesi da gennaio ad ottobre), discendente dal rapporto di lavoro quale funzionario avvocato presso l'ufficio speciale Avvocatura fino al collocamento in quiescenza del 1/11/2014.

La Regione Campania ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'infondatezza della domanda per l'erronea interpretazione degli artt.1, comma 43 della legge regionale n. 4/2011 e 30, comma 2 del regolamento n.12/2011 e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.

21 MAR 2016

L'opposta ha resistito in giudizio e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, spese vinte.

All'odierna udienza la causa è stata decisa, al termine della camera di consiglio con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.

Nel presente giudizio di opposizione, è in discussione il diritto della Marino, per gli anni 2012-2014 in cui ha prestato servizio alle dipendenze della Regione Campania, di percepire un emolumento economico definito "indennità speciale" quantificato in € 40.666,67.

È documentato che, in conseguenza dell'azione giudiziale di alcuni avvocati della Regione Campania (tra cui la Marino), il Tar Campania con la sentenza n. 1196 del 20/2/2015 ebbe a dichiarare illegittimo il silenzio dell'Ente sull'atto di diffida imponendogli di adottare i provvedimenti attuativi dell'art.30, comma 3° del regolamento n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43 della legge regionale n.4/2011; che con delibera di giunta regionale n. 196 del 14/4/2015 l'ente ha provveduto a dare attuazione alla normativa fissando in € 16.000,00 l'importo annuo al netto degli oneri riflessi, a titolo di indennità speciale.

I dati pacifici fattuali e normativi sono l'appartenenza della Marino al ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, istituito con l'art.1, 43° comma della legge regionale n.4/2011 e la sua qualifica di funzionario in uno all'essere destinataria, in quanto tale, del riconoscimento dell'indennità speciale. La fonte attributiva di tale emolumento è il regolamento n. 12/2011 rubricato "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", emanato in coerenza con la potestà regolamentare attribuita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.

La Regione sostiene che la delibera n.196/2015, in quanto atto programmatico e di indirizzo, sarebbe provvisoria ed incompleta e come tale, inadatta alla concessione del decreto ingiuntivo, essa dunque non potrebbe fondare il riconoscimento del diritto dell'opposta alla percezione dell'emolumento nella misura richiesta in quanto carente dei criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, del loro numero massimo, della loro ripartizione tra le strutture regionali e delle posizioni retributive a loro riferibili.

In altri termini, la Regione ritiene che la Delibera di Giunta non è un atto definitivo mancando uno specifico provvedimento dirigenziale di natura organizzativa che consenta di individuare i singoli destinatari delle attività organizzative e dei relativi emolumenti, in conformità del disposto dell'art.4, 1° e 2° comma del dlgs 165/01; ha invocato l'art.10 del CCNL 22/1/2004 del comparto Regioni-enti locali e ha osservato che solo dopo l'adozione delle specifiche posizioni organizzative, è possibile dare attuazione al deliberato della Giunta Regionale, precisando che l'importo di € 16.000,00 è il tetto massimo in relazione ai criteri di quantificazione e graduazione

dei valori retributivi di posizione e di risultato correlati agli obiettivi dell'alta professionalità. Da ultimo, ha richiamato gli artt.2 e 45 del dlgs 165/01 nella parte in cui vietano l'attribuzione di trattamenti accessori non previsti espressamente dalla contrattazione collettiva.

L'opponente dunque ritiene che la somma richiesta dalla Marino non è certa, liquida ed esigibile.

La prospettazione dell'opponente è immeritevole di condivisione.

L'art.117 Cost, nella sua nuova formulazione, riconduce nella potestà legislativa residuale delle Regioni, la materia relativa all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa. Tanto può desumersi dalla mancata previsione di tali materie nell'elencazione contenuta nei commi 2 e 3 dell'art.117 e dall'espresso inserimento nel comma 2 della lettera G) della materia relativa all'ordinamento e organizzazione esclusivamente dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa delle Regioni deve ragionevolmente rientrare anche la disciplina del personale disciplinato dai regolamenti regionali. E' quindi infondato il richiamo all'art.2 e 45 del tu 165/01 stante la specifica previsione del trattamento per cui è causa nella sede regolamentare individuata dalla norma primaria di rango superiore ed è parimenti inconferente il richiamo agli art. 4, 1° e 2° comma del dlgs 165/01.

Del resto, il comma 41 dell'art.1 della legge regionale ha disposto che *"le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituiscono norme di principio per le determinazioni di attuazione da assumersi con deliberazione di Giunta regionale"* con l'evidente finalità di rimarcare l'autonomia amministrativa e regolamentare delle Regioni nelle materie proprie a mezzo dei propri atti deliberativi (cd di dettaglio) ed attribuendo alla legislazione statale il ruolo di normativa di principio.

E' del pari inconferente il richiamo all'art.10 del CCNL Enti locali del 2004 che attiene alla valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D mentre invece l'opposta risulta inserita in un separato ruolo professionale.

Quanto all'emolumento di cui si controverte, la norma rilevante è l'art.30, comma 2 del regolamento n.12/2011 il quale ha previsto che *"agli avvocati dell'avvocatura con qualifica di funzionari appartenenti al ruolo speciale, è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'art.40, comma 3"*.

L'art.40 rubricato "incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale" al comma 3° ha disposto che *"salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro,*

presso le strutture organizzative della Giunta regionale possono essere istituite posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta, nonché le posizioni retributive riferibili alle stesse'.

La norma regolamentare, di chiara ed univoca formulazione, non rende incerto il diritto alla percezione dell'indennità speciale (cfr. "è attribuita") bensì demanda al procedimento di cui all'art.40, 3° comma, le modalità di attuazione.

Il quesito, rilevante in giudizio, è questo: la delibera n.196/2015 ha provveduto nel senso previsto dall'art.40, ossia ha emanato gli atti attuativi dell'art.30, 2° comma e art.1, 43° comma della legge regionale n.4/2011? La delibera in esame nelle premesse dà conto della necessità di quantificare l'indennità speciale individuando quale parametro di riferimento quello delle "posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" secondo il disposto del 3° comma dell'art.40 del Regolamento n.12/2011. La Giunta Regionale dà atto che il Tar Campania nella sentenza n. 1196, ha ritenuto che attraverso un parametro di riferimento "occorreva assicurare ... mediante il riconoscimento dell'indennità speciale... un'adeguata remunerazione delle prestazioni lavorative .. connotate da elevata professionalità e specifica competenza... obbligando la Regione Campania ad adottare gli atti attuativi dell'art.30, 2° comma del regolamento n.12/2011..".

Pertanto, il richiamo che l'art. 30, 2° comma del regolamento fa al terzo comma dell'art.40 è stato considerato dal TAR e dalla Giunta Regionale in tal senso, ossia assumendo la posizione organizzativa di alta professionalità non dirigenziale, quale parametro di riferimento.

L'ottemperanza da parte della Regione alla sentenza del GA avente autorità di giudicato basterebbe a risolvere la querelle, anche perché la Regione nell'atto di opposizione non muove alla delibera una censura di esorbitanza e/o di difformità della statuizione rispetto al decisum giudiziale.

In ogni caso, tale impostazione è condivisibile. Ed invero, la seconda parte del comma 3, erroneamente valorizzata dalla Regione, prevedendo che "con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta" è inconferente dal momento che essa concerne l'atto di macro organizzazione dell'Ente, quanto ai criteri, al numero massimo e alla ripartizione organica delle posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale

laddove invece la posizione organizzativa cui appartiene l'opposta è prevista dall'art.1, comma 43 della LR 4/2011, che con l'istituzione del ruolo professionale ha dato luogo alla confluenza in essa di tutti gli avvocati con la qualifica di funzionari. Il comma 43 dell'art.1 della legge 4/2011 ha infatti previsto, per quanto qui rileva, che "è istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E' condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo.

La rilevanza della seconda parte del comma 3 dell'art.40 deve intendersi dunque limitata alla sola individuazione delle posizioni retributive riferibili alle stesse, come del resto ritenuto dalla stessa Giunta Regionale che nella delibera n.196 dà atto che ai sensi dell'art.23 della legge 247/2012 è dovuto agli avvocati degli enti pubblici un trattamento economico adeguato alla elevata professionalità delle funzioni svolte e alle responsabilità dagli stessi ricoperti e propone e delibera di quantificare l'indennità speciale in € 16.000,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni normative regionali e in esecuzione della sentenza del TAR, riconoscendola a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n.12/2011.

La completezza della delibera sul piano strettamente deliberativo non è discutibile, essendo essa ricognitiva del diritto degli avvocati alla percezione dell'indennità speciale e determinativa del quantum spettante, demandando direttamente l'accollo della spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale. Non si rinvergono elementi formali e/o sostanziali per ritenere tale delibera incompleta. Essa per quanto premesso e disposto, ha ritenuto di dare esecuzione alla normativa regionale e al disposto del G.A. a cui si è conformata.

La ritenuta procedimentalizzazione dell'iter successivo all'adozione della delibera, attraverso "i criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, del loro numero massimo, della loro ripartizione tra le strutture regionali" non attiene al caso in esame; la parte della delibera, concernente la sua esecuzione, prevedendo che essa sia inviata, ai fini della "relativa esecuzione", al Capo Dipartimento Risorse finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, al Direzione Generale per le Risorse finanziarie, all'Ufficio Speciale avvocature Regionale nonché a fini informativi alle Organizzazioni Sindacali, non incide sull'attualità del diritto.

Del pari, non è in discussione una diversificazione dell'importo che risulta determinato nel suo ammontare fisso in coerenza con la palesata necessità di adeguare il trattamento economico

NAPOLI

ario

Iorio

degli avvocati alla elevata professionalità delle funzioni svolte e alle responsabilità assunte. Sulla base dell'importo annuo di € 16.000,00 il credito risulta correttamente calcolato dall'opposta.

Le censure dell'opponente volte a rendere inattuale nell'an ed incerto nel quantum l'importo rivendicato dalla Marino sono dunque infondate.

Pertanto, l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in € 2.513,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali ex lege dovute.

Napoli, 19/2/2016

il giudice del lavoro

dott.ssa Amalia Urzini

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. **MARINO AMALIA** rapp.ta, difesa e dom.ta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza — ad ogni effetto e conseguenza di legge — alla **REGIONE CAMPANIA (CF/80011990639)** in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la carica in Napoli alla Via S.Lucia n°81 mediante consegna di copia a mani di

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

18 MAR 2016

Sig. *[firma]*
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te

T.Q. ivi addetto
Anna Maria Iorio
Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI

A/Ter P/1 Cr. 19185 R G
18024/15

NON URGENTE


Trasferte € 5,49
Spese Postali € 0,00

TOTALE € 5,49
(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

16/03/2016

L'Ufficiale Giudiziario



3H1119185/1

**Giunta Regionale della Campania**

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Alla U.O.D. "Contenzioso del lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura regionale -
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
(D.G. 55.14.04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0334663 16/05/2016 12,48

Ritit : 551405 UOD Repp con organizza sind-Adem...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 55 del 2016



Oggetto: Trasmissione sentenze nn. 2226 e 1572 del 2016 del Tribunale di Napoli -
Argenzio Carmela / Marino Amalia c/Regione Campania.

In riferimento alla nota prot. n. 281516 del 26.04.2016 e agli atti giudiziari di cui all'oggetto, e premettendo che la materia del contendere verte sull'indennità speciale che la disposizione dell'art. 30, comma 2, del Reg. Regionale n. 12/2011 attribuisce agli avvocati dell'Avvocatura regionale con qualifica di funzionari, si relaziona quanto segue.

Con nota prot. n. 666606 dell'8.10.2014 è stata acquisita copia del ricorso innanzi al TAR Campania promosso da Grimaldi Agostino ed altri, tra cui Marino Amalia, contro il "silenzio rifiuto maturato sulla diffida notificata l'1.08.2014, affermando l'obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43, della L. R. n. 4/2011, con ogni conseguenza di legge".

Alla nota veniva fornita risposta con prot. n. 725154 del 30.10.2014.

Con nota prot. n. 147833 del 4.03.2015 dell'Avvocatura regionale veniva acquisita copia della sentenza TAR Campania Sez. III n. 1196/2015 con la quale il Giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso proposto dai dipendenti di cui sopra, dichiarava l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'atto di diffida ad iniziativa dei ricorrenti in data 1.08.2014, con conseguente obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43, della L. R. n. 4/2011, con ogni conseguenza di legge.

L'Avvocatura regionale trasmetteva, altresì, - con nota prot. n. 165791 dell'11.03.2015 - il parere reso dagli avvocati regionali incaricati, secondo cui "trattandosi di rito speciale del silenzio,

non sussistevano margini apprezzabili di impugnativa della citata statuizione, atteso che, in assenza di un diretto riscontro della P.A., un eventuale appello per motivi di giurisdizione o di rito, non risolverebbe la questione sostanziale di merito che trova la sua fonte in una norma regolamentare”.

In data 14.04.2015, la Regione Campania, con deliberazione della Giunta n. 196, stabiliva “di dare attuazione, anche in esecuzione della sentenza del Tar Campania -Napoli, Sez. III, n. 1196/2015, agli art. 1 co. 43 L.R. n. 4/2011 e 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011, quantificando, in sede di prima applicazione, l'indennità speciale, riconosciuta da detta normativa in favore dei funzionari avvocati inseriti nel ruolo professionale dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale della Campania, nella misura annua di euro 16.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n. 12/2011, a valere sui capitoli n. 30, n. 33 e n. 37 e/o sui capitoli n. 66, n. 67 e n. 69 del bilancio regionale”.

Successivamente le ricorrenti, Argenzio Carmela e Marino Amalia, con atto di significazione (acquisite al protocollo generale dell'Ente rispettivamente col n. 409906 del 15.06.2015 e n. 424364 del 19.06.2015) diffidavano l'Amministrazione a provvedere alla corresponsione dell'emolumento in questione a far data dall'entrata in vigore del regolamento n. 12/2011.

A tali atti di significazione e diffida, questo Ufficio rispondeva alle ricorrenti con note prott. n. 429000 del 22.06.2015 e n. 454330 del 1.07.2015 (trasmesse a Codesto Ufficio con note prott. n. 450858 del 30.06.2015 e n. 476597 del 9.07.2015) in cui si evidenziava che, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, l'unica ricostruzione giuridicamente percorribile in relazione alla applicazione della disposizione dell'art. 30 c. 2 del Reg. Regionale allorché recita “Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3”, alla luce altresì anche della Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, è quella che tiene conto del dettato degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tali disposizioni vietano, infatti, l'erogazione di trattamenti economici non previsti espressamente dai contratti collettivi di riferimento, atteso che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi nazionali.

Nel caso di specie, infatti, l'art. 27 del CCNL del comparto Regioni-EE.LL. del 14 settembre 2000 stabilisce norme per gli enti provvisti di avvocatura e al riguardo prevede la sola corresponsione di compensi professionali, a seguito di sentenze favorevoli all'ente, ma null'altro dispone a favore dei dipendenti funzionari avvocati degli enti provvisti di Avvocatura.

Si evidenziava, inoltre, la non cumulabilità tra l'indennità speciale di cui all'art. 30, comma 3, del reg. regionale n. 12/2011 con quella riconducibile all'istituto contrattuale omnicomprensivo della posizione organizzativa, di cui attualmente godono tutti i funzionari avvocati regionale dell'amministrazione, cosa contrattualmente non possibile, così come si evince di fatto anche dagli ultimi orientamenti Aran sull'argomento.

Si prefigurava altresì, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni-Enti Locali, la possibilità di procedere ad elaborare una ipotesi di disciplinare per le alte professionalità del personale della categoria D per tutte le strutture amministrative regionali, tra cui l'Ufficio Speciale dell'Avvocatura, da sottoporre poi agli organi regionali di indirizzo così come previsto dall'art. 40 c. 3 del 3 Reg. Regionale n. 12/2011, con la previsione di atti di conferimento di incarichi a termine, con l'adozione di atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigenti, con la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità, per l'individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato, nonché per la definizione dei

criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno.

Si evidenziava poi come la proposta di definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di alta professionalità all'interno delle strutture organizzative regionali, dovesse tener conto del combinato disposto degli artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 del regolamento n. 12/2001 e del deliberato Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, il quale ultimo prevede di fatto l'istituzione dell'alta professionalità per i funzionari avvocati nella misura di Euro 16.000 (che non può che intendersi quale limite massimo, attesa la necessità della definizione di criteri per la quantificazione e graduazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato dell'alta professionalità, come previsto dall'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni-Enti Locali su indicato, correlati con l'individuazione di contenuti ed obiettivi di particolare rilevanza e prestigio).

Relativamente alla somma oggetto della diffida, si specificava inoltre che la stessa, in assenza di criteri ordinamentali, non era certa, perché non era individuata dal punto di vista ordinamentale interno nella sua esistenza (l'alta professionalità non è stata istituita e regolamentata secondo quanto disciplinato dalla normativa contrattuale vigente); non era liquida, nel senso che non era determinata nel suo ammontare, non era esigibile in quanto non era ravvisabile un termine di scadenza.

Con nota prot. n. 518620 del 27.07.2015, l'Avvocatura regionale trasmetteva copia del ricorso per decreto ingiuntivo della dipendente Marino Amalia. In risposta a tale nota, con mail del 30.07.2015, indirizzata all'avv. Pasquale D'onofrio, si confermava anche rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo di Amalia Marino quanto contenuto nella nota della Direzione Risorse Umane per Almerina Bove, prot. n. 509758 del 22.07.2015 - inviata nella medesima data via pec all'Avvocatura e al Capo di Gabinetto. Si allegava inoltre la relazione istruttoria sulla problematica in oggetto, rimarcando altresì la posizione della Direzione delle Risorse Umane rispetto alla necessità, atteso il valore economico delle richieste, di opporsi a qualsiasi decreto ingiuntivo anche futuro avente per oggetto lo stesso petitum.

Su tale ricorso, oltre che sul giudizio dinanzi al TAR Campania promosso da Grimaldi Agostino ed altri per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1196/2015, si trasmetteva all'Avvocatura e al Capo di Gabinetto la nota prot. n. 544513 del 3.08.2015, rappresentando la necessità di costituzione in giudizio avverso le motivazioni dei ricorrenti anche per ricorsi futuri sulla medesima problematica, ed allegando anche la nota inviata sull'argomento dal Commissario ad Acta (prot. n. 30148 del 25.05.2015).

In data 7.10.2015 (nota prot. n. 671719) la problematica dell'applicazione dell'art. 30, comma 2, e dell'art. 40, comma 3, del Regolamento Reg. n. 12/2011 è stata posta all'attenzione del Presidente della Giunta Regionale per il tramite del capo di Gabinetto nonché dell'Assessore alle Risorse Umane, esprimendo la necessità di modificare/revocare la Delibera di Giunta n. 196/2015 (adottata dalla precedente amministrazione) oppure di procedere ad una modifica dell'art. 30, comma 2, del Regolamento n. 12/2011.

Con nota prot. n. 721462 del 26.10.2015 si chiedeva all'Avvocatura Regionale l'impugnativa della sentenza sul ricorso reg. gen. n. 3708/2015 del TAR della Campania precisando che il dettato dell'art. 30, comma 2, del Reg. Regionale n. 12/2011 è da intendersi "tamquam non esset" in quanto regolamenta la materia del trattamento economico del dipendente, materia di pertinenza dell'ordinamento civile, ambito quest'ultimo di competenza statale e non regionale, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale confermato da ultimo anche dal disposto della sentenza n. 153/2015 della Corte Costituzionale.

Da ciò consegue la disapplicazione - anche in sede giudiziaria - della statuizione regolamentare su indicata in quanto in contrasto con il sistema delle fonti del diritto, attesa l'attribuzione alla esclusiva potestà della Contrattazione Collettiva e della Legge Statale della disciplina di tutti gli aspetti riguardanti il trattamento economico del dipendente pubblico.

Si evidenziava, inoltre, che la delibera di Giunta n. 196 del 14.04.2015, nel dare attuazione alla disposizione regolamentare summenzionata, contrariamente a quanto affermato nella sentenza TAR Campania Sez. III n. 4860 del 16.10.2015, prevedeva una spesa per il Bilancio regionale senza alcuna preventiva copertura finanziaria, perché individuava dei capitoli di bilancio nei quali nessuna spesa è appostata per l'erogazione della indennità speciale prevista a favore di funzionari avvocati.

In data 27.10.2015 perveniva il ricorso per decreto ingiuntivo di Argenzio Carmela. Con nota prot. n. 741319 del 2.11.2015, inviata a Codesto Ufficio si confermava quanto già espresso nella nota prot. n. 544513 del 3.08.2015, rappresentando la necessità di costituzione in giudizio avverso le motivazioni dei ricorrenti anche per ricorsi futuri sulla medesima problematica.

Con D.D. n. 571 del 3.11.2015, l'Avvocatura Regionale proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Campania Sez. III n. 4860 del 16.10.2015, notificata il 21.10.2015, resa nel giudizio per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Campania n. 1196/2015.

In data 25.03.2016, nota prot. n. 211716, perveniva la sentenza n. 1572/2016 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro di conferma del decreto ingiuntivo promosso da Marino Amalia. Con nota prot. n. 245134 dell'11.04.2016 indirizzata anche all'Avvocatura regionale si chiedeva tra le altre cose di proporre ricorso in appello avverso la stessa con richiesta di sospensiva.

Per completezza espositiva si fa presente che recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1507/2016 favorevole all'Amministrazione sulla problematica dell'applicazione in Regione dell'indennità speciale di cui all'art. 30 c. 3 del reg. regionale n. 12/2011, nell'ambito della quale viene confermata la linea difensiva sostenuta dall'Amministrazione specificando tra l'altro *"... la pronuncia contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, non contiene affatto l'affermazione dell'obbligo della regione di corrispondere a ciascun ricorrente l'indennità prevista dalla deliberazione n. 196/2015..la corresponsione dell'indennità presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 10 CCNL 22 maggio 2004 l'accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti gli espressamente previsti dall'art. 40, c. 3 del regolamento reg. n. 12/2011.....il pagamento dell'indennità esige la preventiva quantificazione del quantum debeatur, ossia l'individuazione della somma concretamente spettante a ciascun interessato, che nel caso di specie non sono mai state singolarmente definite ed individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato"*.

Infine con nota num. Prot. 324795 dell' 11.05.2016, si è sottolineata la necessità di tenere in debito conto il contenuto della sentenza su indicata in eventuali futuri e pendenti giudizi di fronte al giudice del lavoro.

MRS

Il Dirigente della U.O.D. 05
Dott.ssa M. Stefania Panza

Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 1572/2016
Dip.Marino Amalia

Diritti e onorari			2.513,00
spese generali	15,00%	2.513,00	<u>376,95</u>
			2.889,95
CPA	4%	2.889,95	<u>115,60</u>
			3.005,55
IVA	22%	3.005,55	661,22
TOTALE FATTURA			3.666,77



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°1 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. Argenzio Carmela nata a Giugliano in Campania il 26/11/1952 matr.
c.f. RGNCML52S66E054C

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.244735 del 11/04/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .2226/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 10/03/2016 e notificata, informata esecutiva, a questa Amministrazione, il 30/03/2016

Il Tribunale di Napoli , ha rigettato l'opposizione da parte della Regione Campania, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 1891/2015 (col predetto decreto l'avv. Argenzio Carmela ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione al pagamento per l'importo di €. 42.000 oltre accessori e spese successive a titolo di indennità speciale per gli anni 2012,2013 e quota parte dell'anno 2014 discendente dal rapporto di lavoro quale funzionario avvocato presso l'Ufficio speciale Avvocatura fino al collocamento in quiescenza del 01/12/2014).

il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in €. 2.513,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali ex lege dovute.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 281516 del 26/04/2016, ha chiesto alla U.O.D. 05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D., con nota prot n. 334663 del 16/05/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n .2226/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 10/03/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 30/03/2016

TOTALE DEBITO

€. 3.666,77

Ex dip. Argenzio Carmela matr.

Competenze per spese di giudizio sig.ra Argenzio Carmela

€. 3.666,77

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 244735 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n .2226/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 10/03/2016 e notificata, informa esecutiva, a questa Amministrazione, il 30/03/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n.334663 della U.O.D. 05

Napoli, 18/05/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

0052



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0244735 11/04/2016 10.12
Mitt. Avvocatura Regionale

Arg. 651404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
17 APR 2016

CC-3783/2015 - Avv. D'Onofrio
Argenzio Carmela c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 2226/2016
Trib. Napoli - Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 2226/2016 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

/rc

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

183/15
03

Sentenza n. 2226/2016 pubbl. il 10/03/2016

RG n. 25441/2015

2226/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II sez. lavoro

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA REGIONALE
30 MAR 2016 356 AW
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

Nella persona della dott.ssa Antonella Filomena Sarracino ha pronunciato all'udienza del 10.3.2016 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 25441/2015 R.G LAVORO
TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.te pt., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Santoni.
OPPONENTE

E

ARGENZIO CARMELA, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Mantovani.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI come in atti.

MOTIVI della DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23/11/2015 l'avv. Argenzio Carmela ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n. 1891/2015 nei confronti della Regione Campania per l'importo di € 42.000 oltre accessori e spese successive a titolo di indennità speciale per gli anni 2012, 2013 e quota parte dell'anno 2014 (mesi da aprile a novembre), discendente dal rapporto di lavoro quale funzionario avvocato presso l'ufficio speciale Avvocatura fino al collocamento in quiescenza del 1/12/2014.

La Regione Campania ha proposto tempestiva opposizione deducendo l'infondatezza della domanda per l'erronea interpretazione degli artt.1, comma 43 della legge regionale n.

1

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0223837 - 01/04/2016 11,23
Titolo: ARGENZIO CARMELA

Ass.: Avvocatura Regionale

Classifica: 4.1.1.



31 MAR 2016

4/2011 e 30, comma 2 del regolamento n.12/2011 e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.

La parte opposta ha resistito in giudizio e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, spese vinte.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, udita la discussione, in esito la causa veniva decisa con la lettura della presente sentenza di cui è stata data pubblica lettura.

Nel presente giudizio di opposizione, è oggetto di controversia il diritto della parte opposta per l'arco temporale innanzi indicato in cui ha prestato servizio alle dipendenze della Regione Campania, di percepire un emolumento economico definito "indennità speciale" quantificato in € 42.000.

È documentato che, in conseguenza dell'azione giudiziale di alcuni avvocati della Regione Campania, il Tar Campania con la sentenza n. 1196 del 20/2/2015 ebbe a dichiarare illegittimo il silenzio dell'Ente sull'atto di diffida imponendogli di adottare i provvedimenti attuativi dell'art. 30, comma 3° del regolamento n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43 della legge regionale n.4/2011.

E' altresì documentato che con delibera di giunta regionale n. 196 del 14/4/2015 l'ente ha provveduto a dare attuazione alla normativa fissando in € 16.000,00 l'importo annuo al netto degli oneri riflessi, a titolo di indennità speciale.

Costituisce fatto pacifico l'appartenenza di Argenzio Carmela al ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, istituito con l'art.1, 43° comma della legge regionale n.4/2011 e la sua qualifica di funzionario in uno all'essere destinataria, in quanto tale, del riconoscimento dell'indennità speciale.

La fonte attributiva di tale emolumento è il regolamento n. 12/2011 rubricato "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", emanato in coerenza con la potestà regolamentare attribuita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.

La Regione -per negare il credito della ricorrente portato dal decreto ingiuntivo opposto- sostiene che la delibera n.196/2015, in quanto atto programmatico e di indirizzo, sarebbe provvisoria ed

incompleta e come tale, inidonea alla concessione del decreto ingiuntivo, essa dunque non potrebbe fondare il riconoscimento del diritto dell'opposta alla percezione dell'emolumento nella misura richiesta in quanto carente dei criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, del loro numero massimo, della loro ripartizione tra le strutture regionali e delle posizioni retributive a loro riferibili.

In altri termini, la Regione ritiene che la Delibera di Giunta non è un atto definitivo mancando uno specifico provvedimento dirigenziale di natura organizzativa che consenta di individuare i singoli destinatari delle attività organizzative e dei relativi emolumenti, in conformità del disposto dell'art.4, 1° e 2° comma del d.lgs 165/0.

A tal riguardo ha invocato l'art. 10 del CCNL 22/1/2004 del comparto Regioni-enti locali e ha osservato che solo dopo l'adozione delle specifiche posizioni organizzative, è possibile dare attuazione al deliberato della Giunta Regionale, precisando che l'importo di € 16.000,00 è il tetto massimo in relazione ai criteri di quantificazione e graduazione i valori retributivi di posizione e di risultato correlati agli obiettivi dell'alta professionalità.

Ha inoltre richiamato gli artt. 2 e 45 del d.lgs 165/01 nella parte in cui vietano l'attribuzione di trattamenti accessori non previsti espressamente dalla contrattazione collettiva.

L'opponente dunque ritiene che la somma richiesta dalla Marino non è certa, liquida ed esigibile.

Questi essendo i fatti di causa ed il *thema decidendum*, osserva questo giudice, facendo integralmente proprie –nella sostanza- le motivazioni di altro giudice della sezione in analoga controversia – *cfr. in atti la sentenza nr. 1572/2016 della dott.ssa Amalia Urzini*), che l'opposizione è infondata e va rigettata.

L'art.117 Cost, nella sua nuova formulazione, riconduce infatti nella potestà legislativa residuale delle Regioni, la materia relativa all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa.

Tanto può desumersi dalla mancata previsione di tali materie nell'elencazione contenuta nei commi 2 e 3 dell'art.117 e

dall'espresso inserimento nel comma 2 della lettera G) della materia relativa all'ordinamento e organizzazione esclusivamente dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa delle Regioni deve ragionevolmente rientrare quindi anche la disciplina del personale disciplinato dai regolamenti regionali.

E' quindi infondato il richiamo all'art. 2 e 45 del tu 165/01 stante la specifica previsione del trattamento per cui è causa nella sede regolamentare individuata dalla norma primaria di rango superiore ed è parimenti inconferente il richiamo agli art. 4, 1° e 2° comma del d. lgs 165/01.

Del resto, il comma 41 dell'art.1 della legge regionale ha disposto che "le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) costituiscono norme di principio per le determinazioni di attuazione da assumersi con deliberazione di Giunta regionale" con l'evidente finalità di rimarcare l'autonomia amministrativa e regolamentare delle Regioni nelle materie proprie a mezzo dei propri atti deliberativi (cd di dettaglio) ed attribuendo alla legislazione statale il ruolo di normativa di principio.

E' del pari inconferente il richiamo all'art.10 del CCNL Enti locali del 2004 che attiene alla valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D, mentre invece l'opposta risulta inserita in un separato ruolo professionale.

Quanto all'emolumento di cui si controverte, la norma rilevante è l'art.30, comma 2 del regolamento n.12/2011 il quale ha previsto che "agli avvocati dell'avvocatura con qualifica di funzionari appartenenti al ruolo speciale, è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'art.40, comma 3".

L'art. 40 rubricato "incarichi dirigenziali e posizioni di alta professionalità di livello non dirigenziale" al comma 3° ha disposto che "salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, presso le strutture organizzative della Giunta regionale possono essere istituite posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata

responsabilità di prodotto e di risultato. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta, nonché le posizioni retributive riferibili alle stesse".

La norma regolamentare, di chiara ed univoca formulazione, non rende incerto il diritto alla percezione dell'indennità speciale (cfr. "è attribuita") bensì demanda al procedimento di cui all'art. 40, 3° comma, le modalità di attuazione.

Il quesito, rilevante in giudizio, è allora questo: la delibera n.196/2015 ha provveduto nel senso previsto dall'art. 40, ossia ha emanato gli atti attuativi dell'art. 30, 2° comma e art.1, 43° comma della legge regionale n.4/2011?

La delibera in esame nelle premesse dà conto della necessità di quantificare l'indennità speciale individuando quale parametro di riferimento quello delle "posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" secondo il disposto del 3° comma dell'art. 40 del Regolamento n.12/2011.

La Giunta Regionale dà atto che il Tar Campania nella sentenza n. 1196, ha ritenuto che attraverso un parametro di riferimento "occorreva assicurare ... mediante il riconoscimento dell'indennità speciale... un'adeguata remunerazione delle prestazioni lavorative .. connotate da elevata professionalità e specifica competenza... obbligando la Regione Campania ad adottare gli atti attuativi dell'art.30, 2° comma del regolamento n.12/2011..".

Pertanto, il richiamo che l'art. 30, 2° comma del regolamento fa al terzo comma dell'art.40 è stato considerato dal TAR e dalla Giunta Regionale in tal senso, ossia assumendo la posizione organizzativa di alta professionalità non dirigenziale, quale parametro di riferimento.

L'ottemperanza da parte della Regione alla sentenza del GA avente autorità di giudicato basterebbe a risolvere la querelle, anche perché la Regione nell'atto di opposizione non muove alla delibera una censura di esorbitanza e/o di difformità della statuizione rispetto al decisum giudiziale.

In ogni caso, tale impostazione è condivisibile. Ed invero, la seconda parte del comma 3, erroneamente valorizzata dalla Regione, prevedendo che "con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i criteri per l'individuazione di dette posizioni organizzative, il loro numero massimo, nonché la loro ripartizione tra le strutture organizzative della Giunta" è inconferente dal momento che essa concerne l'atto di macroorganizzazione dell'Ente, quanto ai criteri, al numero massimo e alla ripartizione organica delle posizioni organizzative di alta professionalità non dirigenziale laddove invece la posizione organizzativa cui appartiene l'opposta è prevista dall'art. 1, comma 43 della LR 4/2011, che con l'istituzione del ruolo professionale ha dato luogo alla confluenza in essa di tutti gli avvocati con la qualifica di funzionari.

Il comma 43 dell'art. 1 della legge 4/2011 ha infatti previsto, per quanto qui rileva, che "è istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. E' condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo.

La rilevanza della seconda parte del comma 3 dell'art.40 deve intendersi dunque limitata alla sola individuazione delle posizioni retributive riferibili alle stesse, come del resto ritenuto dalla stessa Giunta Regionale che nella delibera n.196 dà atto che ai sensi dell'art.23 della legge 247/2012 è dovuto agli avvocati degli enti pubblici un trattamento economico adeguato alla elevata professionalità delle funzioni svolte e alle responsabilità dagli stessi ricoperti e propone e delibera di quantificare l'indennità speciale in € 16.000,00, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni normative regionali e in esecuzione della sentenza del TAR, riconoscendola a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n.12/2011.

La completezza della delibera sul piano strettamente deliberativo non è discutibile, essendo essa ricognitiva del diritto degli avvocati alla percezione dell'indennità speciale e determinativa del quantum spettante, demandando direttamente l'accollo della spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale. Non si rinvengono elementi formali e/o sostanziali per ritenere tale delibera incompleta. Essa per quanto premesso e disposto, ha ritenuto di dare esecuzione alla normativa regionale e al disposto del G.A. a cui si è conformata.

La ritenuta procedimentalizzazione dell'iter successivo all'adozione della delibera, attraverso "i criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, del loro numero massimo, della loro ripartizione tra le strutture regionali" non attiene al caso in esame; la parte della delibera, concernente la sua esecuzione, prevedendo che essa sia inviata, ai fini della "relativa esecuzione", al Capo Dipartimento Risorse finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, al Direzione Generale per le Risorse finanziarie, all'Ufficio Speciale avvocature Regionale nonché a fini informativi alle Organizzazioni Sindacali, non incide sull'attualità del diritto.

Del pari, non è in discussione una diversificazione dell'importo che risulta determinato nel suo ammontare fisso in coerenza con la palesata necessità di adeguare il trattamento economico degli avvocati alla elevata professionalità delle funzioni svolte e alle responsabilità assunte. Sulla base dell'importo annuo di € 16.000,00 il credito risulta correttamente calcolato dall'opposta.

Le censure dell'opponente volte a rendere inattuale nell'an ed incerto nel quantum l'importo rivendicato dalla parte opposta sono dunque infondate.

Pertanto, l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in € 2.513,00 oltre IVA e CPA, rimborso spese generali *ex lege* dovute.

Napoli, 10.3.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assente

Il Giudice
(dott. ssa Antonella Filomena Sarracino)

Antonella Filomena Sarracino

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Conciliazione
Il sottoscritto...
PROG. 10/23/2016
Napoli 10/03/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assente

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Bruno Mantovani difensore costituito dell'Avv Argenzio Carmela, e nella qualità di attributario delle spese e competenze liquidate in sentenza io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza - ad ogni effetto e conseguenza di legge - alla REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore elett.te dom.to in Napoli alla Via S.Lucia n° 81 mediante consegna di copia a mani di

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

30 MAR 2016

Sig. ~~Mancione Maria~~ Uff. Civ. addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te Anna Maria Iorio
Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI

A/Ter P/1 Cr. 22496 R.G.
25441/15

NON URGENTE


Trasferte € 5,49
Spese Postali € 0,00

TOTALE € 5,49

(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
30/03/2016
L'Ufficiale Giudiziario



**Giunta Regionale della Campania**

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Alla U.O.D. "Contenzioso del lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura regionale -
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
(D.G. 55.14.04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0334663 16/05/2016 12,48

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organia sind-Ades...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 55 del 2016



Oggetto: Trasmissione sentenze nn. 2226 e 1572 del 2016 del Tribunale di Napoli -
Argenzio Carmela / Marino Amalia c/Regione Campania.

In riferimento alla nota prot. n. 281516 del 26.04.2016 e agli atti giudiziari di cui all'oggetto, e premettendo che la materia del contendere verte sull'indennità speciale che la disposizione dell'art. 30, comma 2, del Reg. Regionale n. 12/2011 attribuisce agli avvocati dell'Avvocatura regionale con qualifica di funzionari, si relaziona quanto segue.

Con nota prot. n. 666606 dell'8.10.2014 è stata acquisita copia del ricorso innanzi al TAR Campania promosso da Grimaldi Agostino ed altri, tra cui Marino Amalia, contro il "silenzio rifiuto maturato sulla diffida notificata l'1.08.2014, affermando l'obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43, della L. R. n. 4/2011, con ogni conseguenza di legge".

Alla nota veniva fornita risposta con prot. n. 725154 del 30.10.2014.

Con nota prot. n. 147833 del 4.03.2015 dell'Avvocatura regionale veniva acquisita copia della sentenza TAR Campania Sez. III n. 1196/2015 con la quale il Giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso proposto dai dipendenti di cui sopra, dichiarava l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'atto di diffida ad iniziativa dei ricorrenti in data 1.08.2014, con conseguente obbligo della Regione Campania ad adottare tutti gli atti attuativi dell'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e dell'art. 1, comma 43, della L. R. n. 4/2011, con ogni conseguenza di legge.

L'Avvocatura regionale trasmetteva, altresì, - con nota prot. n. 165791 dell'11.03.2015 - il parere reso dagli avvocati regionali incaricati, secondo cui "trattandosi di rito speciale del silenzio,

non sussistevano margini apprezzabili di impugnativa della citata statuizione, atteso che, in assenza di un diretto riscontro della P.A., un eventuale appello per motivi di giurisdizione o di rito, non risolverebbe la questione sostanziale di merito che trova la sua fonte in una norma regolamentare”.

In data 14.04.2015, la Regione Campania, con deliberazione della Giunta n. 196, stabiliva *“di dare attuazione, anche in esecuzione della sentenza del Tar Campania -Napoli, Sez. III, n. 1196/2015, agli art. 1 co. 43 L.R. n. 4/2011 e 30, co. 2, del Regolamento n. 12/2011, quantificando, in sede di prima applicazione, l'indennità speciale, riconosciuta da detta normativa in favore dei funzionari avvocati inseriti nel ruolo professionale dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale della Campania, nella misura annua di euro 16.000,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n. 12/2011, a valere sui capitoli n. 30, n. 33 e n. 37 e/o sui capitoli n. 66, n. 67 e n. 69 del bilancio regionale”*.

Successivamente le ricorrenti, Argenzio Carmela e Marino Amalia, con atto di significazione (acquisite al protocollo generale dell'Ente rispettivamente col n. 409906 del 15.06.2015 e n. 424364 del 19.06.2015) diffidavano l'Amministrazione a provvedere alla corresponsione dell'emolumento in questione a far data dall'entrata in vigore del regolamento n. 12/2011.

A tali atti di significazione e diffida, questo Ufficio rispondeva alle ricorrenti con note prott. n. 429000 del 22.06.2015 e n. 454330 del 1.07.2015 (trasmesse a Codesto Ufficio con note prott. n. 450858 del 30.06.2015 e n. 476597 del 9.07.2015) in cui si evidenziava che, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, l'unica ricostruzione giuridicamente percorribile in relazione alla applicazione della disposizione dell'art. 30 c. 2 del Reg. Regionale allorquando recita *“Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3”*, alla luce altresì anche della Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, è quella che tiene conto del dettato degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tali disposizioni vietano, infatti, l'erogazione di trattamenti economici non previsti espressamente dai contratti collettivi di riferimento, atteso che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi nazionali.

Nel caso di specie, infatti, l'art. 27 del CCNL del comparto Regioni-EE.LL. del 14 settembre 2000 stabilisce norme per gli enti provvisti di avvocatura e al riguardo prevede la sola corresponsione di compensi professionali, a seguito di sentenze favorevoli all'ente, ma null'altro dispone a favore dei dipendenti funzionari avvocati degli enti provvisti di Avvocatura.

Si evidenziava, inoltre, la non cumulabilità tra l'indennità speciale di cui all'art. 30, comma 3, del reg. regionale n. 12/2011 con quella riconducibile all'istituto contrattuale omnicomprensivo della posizione organizzativa, di cui attualmente godono tutti i funzionari avvocati regionale dell'amministrazione, cosa contrattualmente non possibile, così come si evince di fatto anche dagli ultimi orientamenti Aran sull'argomento.

Si prefigurava altresì, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni-Enti Locali, la possibilità di procedere ad elaborare una ipotesi di disciplinare per le alte professionalità del personale della categoria D per tutte le strutture amministrative regionali, tra cui l'Ufficio Speciale dell'Avvocatura, da sottoporre poi agli organi regionali di indirizzo così come previsto dall'art. 40 c. 3 del 3 Reg. Regionale n. 12/2011, con la previsione di atti di conferimento di incarichi a termine, con l'adozione di atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigenti, con la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità, per l'individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato, nonché per la definizione dei

criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno.

Si evidenziava poi come la proposta di definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni di alta professionalità all'interno delle strutture organizzative regionali, dovesse tener conto del combinato disposto degli artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 del regolamento n. 12/2001 e del deliberato Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, il quale ultimo prevede di fatto l'istituzione dell'alta professionalità per i funzionari avvocati nella misura di Euro 16.000 (che non può che intendersi quale limite massimo, attesa la necessità della definizione di criteri per la quantificazione e graduazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato dell'alta professionalità, come previsto dall'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni-Enti Locali su indicato, correlati con l'individuazione di contenuti ed obiettivi di particolare rilevanza e prestigio).

Relativamente alla somma oggetto della diffida, si specificava inoltre che la stessa, in assenza di criteri ordinamentali, non era certa, perché non era individuata dal punto di vista ordinamentale interno nella sua esistenza (l'alta professionalità non è stata istituita e regolamentata secondo quanto disciplinato dalla normativa contrattuale vigente); non era liquida, nel senso che non era determinata nel suo ammontare, non era esigibile in quanto non era ravvisabile un termine di scadenza.

Con nota prot. n. 518620 del 27.07.2015, l'Avvocatura regionale trasmetteva copia del ricorso per decreto ingiuntivo della dipendente Marino Amalia. In risposta a tale nota, con mail del 30.07.2015, indirizzata all'avv. Pasquale D'onofrio, si confermava anche rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo di Amalia Marino quanto contenuto nella nota della Direzione Risorse Umane per Almerina Bove, prot. n. 509758 del 22.07.2015 - inviata nella medesima data via pec all'Avvocatura e al Capo di Gabinetto. Si allegava inoltre la relazione istruttoria sulla problematica in oggetto, rimirando altresì la posizione della Direzione delle Risorse Umane rispetto alla necessità, atteso il valore economico delle richieste, di opporsi a qualsiasi decreto ingiuntivo anche futuro avente per oggetto lo stesso petitum.

Su tale ricorso, oltre che sul giudizio dinanzi al TAR Campania promosso da Grimaldi Agostino ed altri per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1196/2015, si trasmetteva all'Avvocatura e al Capo di Gabinetto la nota prot. n. 544513 del 3.08.2015, rappresentando la necessità di costituzione in giudizio avverso le motivazioni dei ricorrenti anche per ricorsi futuri sulla medesima problematica, ed allegando anche la nota inviata sull'argomento dal Commissario ad Acta (prot. n. 30148 del 25.05.2015).

In data 7.10.2015 (nota prot. n. 671719) la problematica dell'applicazione dell'art. 30, comma 2, e dell'art. 40, comma 3, del Regolamento Reg. n. 12/2011 è stata posta all'attenzione del Presidente della Giunta Regionale per il tramite del capo di Gabinetto nonché dell'Assessore alle Risorse Umane, esprimendo la necessità di modificare/revocare la Delibera di Giunta n. 196/2015 (adottata dalla precedente amministrazione) oppure di procedere ad una modifica dell'art. 30, comma 2, del Regolamento n. 12/2011.

Con nota prot. n. 721462 del 26.10.2015 si chiedeva all'Avvocatura Regionale l'impugnativa della sentenza sul ricorso reg. gen. n. 3708/2015 del TAR della Campania precisando che il dettato dell'art. 30, comma 2, del Reg. Regionale n. 12/2011 è da intendersi "tamquam non esset" in quanto regola la materia del trattamento economico del dipendente, materia di pertinenza dell'ordinamento civile, ambito quest'ultimo di competenza statale e non regionale, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale confermato da ultimo anche dal disposto della sentenza n. 153/2015 della Corte Costituzionale.

Da ciò consegue la disapplicazione - anche in sede giudiziaria - della statuizione regolamentare su indicata in quanto in contrasto con il sistema delle fonti del diritto, attesa l'attribuzione alla esclusiva potestà della Contrattazione Collettiva e della Legge Statale della disciplina di tutti gli aspetti riguardanti il trattamento economico del dipendente pubblico.

Si evidenziava, inoltre, che la delibera di Giunta n. 196 del 14.04.2015, nel dare attuazione alla disposizione regolamentare summenzionata, contrariamente a quanto affermato nella sentenza TAR Campania Sez. III n. 4860 del 16.10.2015, prevedeva una spesa per il Bilancio regionale senza alcuna preventiva copertura finanziaria, perché individuava dei capitoli di bilancio nei quali nessuna spesa è appostata per l'erogazione della indennità speciale prevista a favore di funzionari avvocati.

In data 27.10.2015 perveniva il ricorso per decreto ingiuntivo di Argenzio Carmela. Con nota prot. n. 741319 del 2.11.2015, inviata a Codesto Ufficio si confermava quanto già espresso nella nota prot. n. 544513 del 3.08.2015, rappresentando la necessità di costituzione in giudizio avverso le motivazioni dei ricorrenti anche per ricorsi futuri sulla medesima problematica.

Con D.D. n. 571 del 3.11.2015, l'Avvocatura Regionale proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Campania Sez. III n. 4860 del 16.10.2015, notificata il 21.10.2015, resa nel giudizio per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Campania n. 1196/2015.

In data 25.03.2016, nota prot. n. 211716, perveniva la sentenza n. 1572/2016 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro di conferma del decreto ingiuntivo promosso da Marino Amalia. Con nota prot. n. 245134 dell'11.04.2016 indirizzata anche all'Avvocatura regionale si chiedeva tra le altre cose di proporre ricorso in appello avverso la stessa con richiesta di sospensiva.

Per completezza espositiva si fa presente che recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1507/2016 favorevole all'Amministrazione sulla problematica dell'applicazione in Regione dell'indennità speciale di cui all'art. 30 c. 3 del reg. regionale n. 12/2011, nell'ambito della quale viene confermata la linea difensiva sostenuta dall'Amministrazione specificando tra l'altro *"... la pronuncia contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, non contiene affatto l'affermazione dell'obbligo della regione di corrispondere a ciascun ricorrente l'indennità prevista dalla deliberazione n. 196/2015..la corresponsione dell'indennità presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 10 CCNL 22 maggio 2004 l'accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri di individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti gli espressamente previsti dall'art. 40, c. 3 del regolamento reg. n. 12/2011.....il pagamento dell'indennità esige la preventiva quantificazione del quantum debeatur, ossia l'individuazione della somma concretamente spettante a ciascun interessato, che nel caso di specie non sono mai state singolarmente definite ed individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato"*.


Infine con nota num. Prot. 324795 dell' 11.05.2016, si è sottolineata la necessità di tenere in debito conto il contenuto della sentenza su indicata in eventuali futuri e pendenti giudizi di fronte al giudice del lavoro.

MRS

Il Dirigente della U.O.D. 05
Dott.ssa M. Stefania Panza

Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 2226/2016
Dip. Argenzio Carmela

Diritti e onorari			2.513,00
spese generali	15,00%	2.513,00	<u>376,95</u>
			2.889,95
CPA	4%	2.889,95	<u>115,60</u>
			3.005,55
IVA	22%	3.005,55	661,22
TOTALE FATTURA			3.666,77





Data: Gio 06/10/2016 12:58
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
A: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it
Cc: ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it,
contenzioso.disciplinare@pec.regione.campania.it,
dg.14@pec.regione.campania.it, dg.13@pec.regione.campania.it
Oggetto: Trasmissione Disegno di Legge - DGR 531/2016 - PARTE 2
Allegato/i: DGR n° 531 del 04.10.2016 - Parte 2.rar(dimensione 13.17 MB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il seguente disegno di legge proposto dall'organo di governo:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 04/10/2016: "Approvazione disegno di legge per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi art 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 751.081,23.".

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.



Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0017734/E Data: 07/10/2016 10:21
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



*Dr. A.
L. M. P.
6/10/2016*

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 352

2016/06/10 10:10:10
2016/06/10 10:10:10

ATTIVITA' LEG. VA
EG. GEN. N. 352

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI												Capitolo di entrata correlato	
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato							
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione						
1	10	1	101	387	Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55.14				13178,59					13178,59					
					Totale Titolo 1 del Programma 10				13178,59						13178,59				
					Totale Programma 10 della Missione 1				13178,59						13178,59				
1	10	1	102	167	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria					13178,59					13178,59				
					Totale Titolo 1 del Programma 10					13178,59					13178,59				
					Totale Programma 10 della Missione 1					13178,59					13178,59				
					Totale Missione 1					13178,59					13178,59				
					Totale Spese					13178,59					13178,59				

ALLEGATO 1) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto:
"Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 751.081,23"

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo di euro 751.081,23"

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi Euro 751.081,23, derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle ventuno schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito per un importo complessivo di euro 751.081,23, come indicato all'articolo 1, si provvede con l'utilizzo delle risorse disponibili in termini di competenza e di cassa, a valere sugli stanziamenti della Missione 01 - Programma 10 - Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegato "A" al disegno di legge

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 2226/16	Argenzio Carmela	3.666,77	3.666,77				3.666,77
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1572/16	Marino Amalia	3.666,77	3.666,77				3.666,77
Scheda 3	Tribunale di Benevento	Sentenza n. 1211/2016	Pagnozzi Stefania Avvocato Papa Leopoldo	7.741,21	5.719,38	1.531,24	4,45	486,14	11.389,01
Scheda 4	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 9723/2015	Scala Marina Avv.ti Turrà Sergio- Valifuoco Daniela	22.620,18	16.004,18	4.284,82	970,83	1.360,35	24.396,50
Scheda 5	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 3356/2016	Coppola Fiorella	61.237,82	61.190,82		47,00		61.237,82
Scheda 6	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 2924/2016	Basso Giuseppe	10.341,89	10.341,89				
			Peirucci Pasquale	11.985,22	11.985,22				
			Eredi D'Azzo Ermete	12.928,36	12.928,36				
Scheda 7	Tribunale S.M.Capua Vetere	Sentenza n. 2675/2013	Avv. Monetti Francesco	5.690,57	5.690,57				40.946,04
			Zampella Umberto Cesare	1.773,08	1.446,08		327,00		
			Avv. Monaco Pasquale Lucio	983,32	983,32				2.756,40

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	
Scheda 8	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1775/2015	Amato Gennaro	12.060,84	6.634,47	1.562,97	3.299,47	563,93	
			D'Amore Antonio	16.675,59	9.172,95	2.160,97	4.561,91	779,76	
			Filosa Emanuela	8.091,69	4.448,06	1.047,87	2.217,76	378,00	
			Gallo Sebastiano	12.103,69	6.657,77	1.568,57	3.311,35	566,00	
			Grande Giuseppe	12.201,23	6.711,73	1.581,19	3.337,88	570,43	
			Miglio Pasquale	13.107,27	7.210,08	1.698,55	3.585,75	612,89	
			Pontoriero Pasquale	11.559,05	6.358,46	1.497,86	3.162,21	540,52	
			Pucino Ersilia	13.127,71	7.221,45	1.701,09	3.591,37	613,80	
			Rippa Ciro	12.661,52	6.964,92	1.640,76	3.463,83	592,01	
			Tessito Augusto	8.108,18	4.460,48	1.050,68	2.218,00	379,02	
Scheda 9	Trib. S. M. Capua Vetere	Sentenza n. 777/2015	Tutino Giuditta	14.353,91	7.895,84	1.860,06	3.926,80	671,21	
			Avv. ti Turrà Sergio- Vallifuoco Daniela	3.793,71	3.793,71				137.844,39
			Scalera Marisa	15.875,77	10.682,18	2.859,95	1.425,63	908,01	
			Papa Giuseppe	19.489,46	13.087,56	3.503,91	1.785,54	1.112,45	
			Avv. Varriale Pablo	1.167,30	1.167,30			36.532,53	

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda	
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167		
Scheda 10	Corte di Appello di Napoli	Sentenza n. 9530/2014	Siniscalchi Daniela	1.132,53	761,08	203,73	103,03	64,69		
			Bonavita Alfonso	1.132,53	761,08	203,73	103,03	64,69		
			Fucci Giuseppe	1.301,48	881,68	236,05	108,81	74,94		
			Piccolo Nunzia	1.263,98	855,52	229,05	106,69	72,72		
			Toscano Angelo	1.263,98	855,52	229,05	106,69	72,72		
Scheda 11	Tribunale S.M.C.V.	Sentenza n. 103/2015	Avv. Riccio Eduardo	7.003,78	7.003,78				13.098,28	
			Papale Francesco	2.815,80	2.272,41		543,39			
			Avv. Monaco P. Lucio	2.188,68	2.188,68					5.004,48
			Gimmelli Marinella	3.418,20	3.418,20					
			Macarone Palmieri Angela	313,31	313,31					
Scheda 12	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 8489/2015	Coletta Teresa Maria	6.701,30	6.701,30					
			Salzano Federico	2.486,64	2.486,64					
			Lorenzo Elvira	2.891,92	2.891,92					
			Barretta Enrico	6.175,30	6.175,30					
			De Blasio Antonio	6.711,01	6.711,01					
			Giordano Salvatore	313,31	313,31					
			Marotti Giuliana	2.151,22	2.151,22					
			Volpe Rosario	313,31	313,31					
			Avv. ti Turra-Vallifuoco	3.248,24	3.248,24					34.723,76

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda	
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167		
Scheda 13	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 7492/2015	Carrea Vincenzo	127.574,41	86.534,57	23.167,91	10.516,49	7.355,44	130.200,83	
			Avv. Turrà Sergio	2.626,42	2.626,42					
Scheda 14	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 8592/2015	Santangelo Sergio	40.959,96	28.278,90	7.571,10	2.706,26	2.403,70		
			Tranchino Alfredo	17.034,30	11.601,60	2.755,16	1.691,42	986,12		
			Tolentino Paolo	47.874,19	33.052,50	8.849,10	3.163,09	2.809,50		
			Avv. Marrone Massimo	6.069,94	6.069,94					111.938,39
Scheda 15	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 3566/2014	C.T.U. Rettura Pasquale	57,00	57,00				57,00	
Scheda 16	TAR Campania	Sentenza n. 943/14	Visone Carmela	1.268,80	1.268,80				1.268,80	
Scheda 17	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1201/2015	Agrippa Nicola	88,05				88,05		
			Malfi Gian Roberto	61,18				61,18		
			Salvato Antonio	107,00				107,00		
			Di Fraia Caterina	108,35				108,35		
			Daniele Angela	214,36				214,36		
			Formicola Carlo	68,90				68,90		
			Slavolo Antonio	68,92				68,92		
			Bergantino Giacomo	68,20				68,20		
			Picascia Vincenzo	114,90				114,90		
			Barone Speranza Avv.ii Turrà Sergio- Turrà Sabrina- Vallifuoco D	108,31						108,31
				1.823,90					1.823,90	
									2832,07	

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	
Scheda 18	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6915/2015	Torda Stefano	71.128,03	53.782,92	13.032,03	4.137,46	175,62	71.128,03
Scheda 19			Annunziata Vincenzo	4.258,96	2.825,00	756,35	240,12	437,49	
			Santaniello Assunta	6.805,20	4.520,00	1.210,15	384,20	690,85	
			Schioppa Francesco	37.948,96	26.345,30	7.053,43	2.239,35	2.310,88	
Scheda 20	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 271/2016	Avv. Marrone Massimo	5.573,84	5.573,84				54.586,96
Scheda 21	T.A.R. Campania	Sentenza n. 4038/2006	Iovino Pier Francesco	2.537,60	2.537,60				2.537,60
	T.A.R. Campania	Sentenza n. 3477/2015	Julie Italia S.R.L.	1.268,80	1.268,80				1.268,80
			TOTALI	€ 751.081,23	€ 559.985,04	€ 95.047,33	€ 67.386,81	€ 28.662,05	€ 751.081,23



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0504763 21/07/2015 10,45
Att. Avvocatura Regionale

Dist. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE GIUNTA REGIONALE

Elaborato: 4 Fascicolo: 3 del 2010



Al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e responsabile
della trasparenza della Giunta Regionale
D.P.C.R. n. 454 del 25/11/13
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

All'Avv. Rosaria Palma
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VI,
promosso da Julie Italia s.r.l. c/ RC ed altri
Esecuzione giudicato sentenza n. 5671/14
Pratica n. CA/93/15

Si trasmette, per l'esecuzione, anche relativamente alle spese di giudizio, copia della sentenza del TAR Campania, Sez. VI n. 3477/15, depositata il 02/07/15, inerente al giudizio in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta Struttura sul dispositivo della citata decisione, contenente l'obbligo per l'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato in parola, nei termini ivi previsti, onde evitare la nomina del commissario ad acta ed i maggiori oneri ad essa connessi con conseguenti profili di danno all'erario.

Tuttavia, nel caso in cui da parte delle SS.LL., si ravvisi l'interesse ad appellare la sentenza in questione, si chiede di far conoscere alla scrivente il proprio motivato parere in merito, raccomandando l'urgenza attesa, in materia, la dimidiazione dei termini di impugnativa.

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria Palma -

C.P./m.c.

N. 03477/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro generale 723 del 2015, proposto da:
Julie Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Gabriele, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via Generale Orsini n. 46;*

contro

*Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Palma dell'Avvocatura
regionale con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Santa Lucia, n. 81;*

nei confronti di

*DigitCampania s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
n.c.;*

per l'esecuzione

*della sentenza del T.A.R. Campania, sezione Sesta, n. 5671 del 5
novembre 2014;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 5671 del 5 novembre 2014 questa Sezione ha accolto il ricorso (n. di R.G. 3206/2014) proposto dalla ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'accesso civico ex d.lg. n. 33/2013 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013.

In particolare, con tale pronuncia il T.A.R. ha ordinato alla Regione Campania di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2, dell'art. 27 del d.lg. n. 33/2013 i documenti previsti dalle lettere d), e) ed f) del comma 1 del medesimo art. 27.

Deduce la ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, che, nonostante la diffida inoltrata in data 23 dicembre 2014 finalizzata all'esecuzione della richiamata sentenza la Regione è rimasta illegittimamente inerte.

Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania.

Alla camera di consiglio del 10 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La Regione nel costituirsi in giudizio non ha, infatti, dato prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza.

In particolare, la difesa regionale, si è limitata a depositare il carteggio intervenuto tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale ed alcune delle Direzioni generali interessate, nonché, la nota con la quale il suddetto Responsabile, nel ribadire che l'obbligo di pubblicazione in questione grava sulle varie Direzioni generali, essendo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza riservato per legge solo "un ruolo di controllo e impulso" su tali soggetti (cfr. nota del 24 marzo 2015), ha rinviato, quanto all'esatto adempimento della sentenza, "all'apposita Sezione Trasparenza". È evidente che quanto precede non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta pubblicazione delle informazioni in questione.

A tale riguardo va richiamato l'art. 5, comma 3 del citato d.lg. che prevede che l'amministrazione in caso di istanza di accesso civico comunichi al richiedente "l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale".

Dell'esatto adempimento di tale obbligo risponde direttamente il Responsabile della trasparenza (ai sensi del successivo art. 46) che deve segnalare agli organi di indirizzo politico, all'Ufficio disciplinare e all'OIV eventuali inadempienze dei dirigenti preposti ai singoli servizi (cfr. art. 43 a mente del quale "1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre

2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. 5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita' »).

In accoglimento del ricorso, deve quindi ribadirsi l'obbligo della Regione Campania di pubblicare le informazioni di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 27, comma 1 del d.lg. n. 33/2013 secondo le modalità descritte nel secondo comma del medesimo articolo.

A tal fine assegna all'amministrazione regionale il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, per l'esecuzione della sentenza; in caso di persistente inottemperanza si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli od un funzionario all'uopo da lui delegato che si attiverà su specifica richiesta della ricorrente.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e il compenso del commissario ad acta, ove attivato, da liquidarsi con separato provvedimento, vanno poste a carico della Regione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 5671/2014, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inesecuzione nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario delegato, il quale dovrà, dietro presentazione di specifica istanza dell'interessato, provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge in favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

Anna Corrado, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3206 del 2014, proposto da:

Julic Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Gabriele, con domicilio eletto presso Guido Gabriele in Napoli, via Generale Orsini 46;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma dell'avvocature regionale, con domicilio eletto in via S. Lucia 81 presso l'Avvocatura regionale;

nei confronti di

Digitcampania S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante, non costituita;

per l'annullamento

della nota della responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della G.R. della Campania n.pg/2014/310872 con cui si denega l'accesso civico ai sensi del combinato richiesto dalla ricorrente con istanza del 18/04/2014;

e per il riconoscimento del diritto di accesso civico agli atti richiesti con la predetta

istanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1.1. Parte ricorrente, la JULIE ITALIA s.r.l., agisce per il riconoscimento del diritto di "accesso civico" ai sensi del D.lgs. 33/2013 in relazione alla propria istanza del 18.04.2014 con cui aveva chiesto l'ostensione degli atti che hanno portato all'assegnazione dei fondi del POR – FESR Regione Campania. Afferma, infatti, la ricorrente che la Regione avrebbe pubblicato sul proprio sito web esclusivamente l'indicazione dei beneficiari dei finanziamenti, del progetto e dell'importo finanziato, mentre sarebbe stata tenuta a pubblicare tutti i documenti di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013.

1.2. Sostiene, poi, parte ricorrente che, alla propria richiesta, l'Amministrazione avrebbe opposto un sostanziale diniego con la nota 310872 del 07.05.2014 rimandando a un link dove non sarebbero presenti tutte le informazioni la cui pubblicazione è imposta dalle citate norme.

2.1. L'Amministrazione chiede il rigetto del ricorso affermando che:

-) la richiesta in oggetto sarebbe mal posta, trattandosi in realtà di un accesso cd. procedimentale classico (ex L.241/1990) per l'evidente interesse diretto della ricorrente;

-) gli atti richiesti sono stati formati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 con conseguente applicazione solo della disciplina relativa all'accesso cd. procedimentale ex L. 241/1990;

-) comunque, per la genericità della richiesta, non riferita ad atti specifici, non era stato possibile soddisfare la pretesa del ricorrente.

2.2. All'esito dell'udienza camerale del 22.10.2014, il ricorso era trattenuto in

decisione.

DIRITTO

3.1. In linea generale, va detto che, con il D.lgs. 33/2013, il legislatore italiano ha modificato la prospettiva del diritto di accesso; all'accesso procedimentale classico di cui gli artt. 22 e ss L. 241/1990, necessariamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente (*need to know*), si è aggiunto il cd. accesso civico - mutuato anche dall'esempio degli ordinamenti anglosassoni (si veda il *Freedom of Information Act*, cd. FOIA statunitense) e da specifici settori dell'ordinamento (per la materia ambientale, v. la Convenzione di *Aarhus*, recepita con L. 195/2005) - che garantisce all'intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di controllo generalizzato da parte dell'opinione pubblica e di piena realizzazione del principio trasparenza (*right to know*).

3.2. In questa prospettiva vanno lette le affermazioni di principio riportate ai primi articoli del decreto legislativo 33/2013 secondo cui la trasparenza:

- *è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»* (art. 1 co. 1);
 - *«concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione»;*
 - *è «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»* (art. 1 co. 2).
-

3.3. Tali disposizioni, poi, sono pienamente e direttamente applicabili alle Regioni e agli Enti locali in quanto tutti gli obblighi contemplati dal decreto vengono intesi quali *«livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione»* (art. 1 co. 3).

4.1. Quanto precede dimostra non solo la piena applicabilità della disciplina all'ente intimato (che, del resto, non contesta questo aspetto), ma anche la necessità di interpretare le norme del decreto in modo funzionale a che venga effettivamente perseguita la finalità di rendere pienamente trasparente l'azione dei pubblici poteri, affinché vi sia piena attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali.

4.2. Alla luce di tale conclusione, va analizzata l'eccezione dell'amministrazione relativa alla circostanza che le disposizioni del decreto (in vigore dal 20.04.2013) non sarebbero applicabili ad atti relativi a un bando "indiscutibilmente anteriore" all'entrata in vigore del decreto, perché relativo ai fondi POR FESR 2007-2013.

4.3. Ebbene, tale conclusione pecca di formalismo e, del resto, se il decreto fosse applicabile ai soli atti formati dopo la sua entrata in vigore, l'effettiva operatività delle sue disposizioni risulterebbe procrastinata anche in misura assai rilevante; si pensi, ad esempio, agli obblighi di pubblicazione delle piante organiche, dei dati organizzativi, dei dati sui compensi a favore dei titolari di determinati incarichi che, declinando il principio affermato dalla Regione, incorrerebbero nell'obbligo di pubblicazione solo allorché venisse adottato un "nuovo" atto in materia (ad es. di rideterminazione della pianta organica o del compenso), mentre non sarebbero da pubblicarsi gli atti che, pure, 'reggono' la situazione attuale, se perfezionatisi prima dell'entrata in vigore del decreto.

4.4. Il principio da affermare è, all'opposto, che gli atti che dispieghino ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità previste, secondo quanto disposto dall'art. 8 co. 3 del d.lgs. 33/2013 che, appunto, prevede l'obbligo di pubblicare gli atti contenenti i dati previsti dal decreto medesimo *«per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti»*. In tal senso, depone anche la circolare n. 2/2013 del 19.07.2013 del dipartimento della funzione pubblica (al par. 1.3, primo capoverso), con cui si è inteso fornire alle amministrazioni le prime indicazioni operative circa gli obblighi di pubblicazioni previsti dal decreto; essa chiarisce, infatti, che gli obblighi di pubblicazione divengono efficaci alla data di entrata in vigore del decreto senza che sia necessario attendere alcun decreto applicativo, così ribadendo, ulteriormente, la necessità che la disciplina divenga immediatamente effettiva.

4.5. Nel caso di specie, non è contestato che il programma POR FESR 2007-2013 fosse operativo all'atto dell'entrata in vigore del decreto e che la gran parte dei finanziamenti ancora oggi non sia stata erogata (si prevede di erogare tutto il finanziamento entro l'ottobre 2015; la quota più consistente del finanziamento, ancora erogato solo in ragione del 30% della somma stanziata, è, infatti, stata attribuita a un'agenzia di comunicazione 'in house' della Regione Campania; v. doc. depositato all'udienza del 22.10.2014 da parte ricorrente, relativo all'elenco affidamenti per il piano di comunicazione POR FESR); esso è, quindi, ricompreso negli obblighi di pubblicazione di cui al decreto e, del resto, tale conclusione è confermata dallo stesso contegno della Regione Campania che ha effettivamente pubblicato sul sito internet gli atti del relativo procedimento, pur se, come meglio si dirà a breve, non con la completezza richiesta dal d.lgs. 33/2013.

5.1.1. L'Amministrazione, poi, contesta che la parte ricorrente avrebbe dovuto far ricorso, comunque, all'accesso procedimentale classico di cui alla L. 241/1990 poiché si tratta di un soggetto potenzialmente interessato all'assegnazione dei fondi POR FESR; l'argomento è destituito di fondamento in quanto l'accesso civico è uno

strumento che si aggiunge a quelli esistenti, senza eliderli, ma sovrapponendosi agli stessi.

5.1.2. L'accesso tradizionale di cui alla L.241/1990 continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell'accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso 'classico' ex L. 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale 'classico' di cui alla L. 241/1990.

5.1.3. A ragionare diversamente, si giungerebbe al risultato che il cittadino privo di interesse specifico potrebbe far ricorso all'accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, mentre il soggetto portatore di un interesse specifico dovrebbe dimostrare i più stringenti presupposti sottesi all'interesse procedimentale di tipo tradizionale (art. 22 L. 241/1990). Anche tale eccezione è, quindi, priva di fondamento.

5.2.1. Infine, la Regione Campania contesta la genericità della richiesta che non le avrebbe consentito di capire quali siano gli atti di cui il ricorrente avrebbe chiesto la pubblicazione.

5.2.2. Tale contestazione, peraltro, rivela l'equivoco di fondo in cui è ricaduto l'ente intimato che continua a far applicazione dei principi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 rispetto a una richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013; la richiesta della parte (in atti) è chiaramente riferita agli elementi la cui pubblicazione obbligatoria è direttamente imposta dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e, quindi, non necessita di particolari specificazioni. Gli atti contemplati dal d.lgs. 33/2013, quindi, ben possono essere richiesti facendo un sintetico riferimento alle norme che ne prevedono la pubblicazione.

6.1. Superata la questione circa l' 'an' dell'obbligo di pubblicazione e la corrispondente sussistenza del diritto all'accesso civico secondo le modalità del decreto legislativo 33/2013, va esaminata la questione relativa alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione che ha pubblicato solo talune informazioni e, in particolare, secondo quanto è dato rilevare dal documento depositato all'odierna udienza camerale da parte ricorrente (elenco affidamenti, cit.): a) il nome del beneficiario del finanziamento; b) l'indicazione del tipo di progetto; c) l'importo finanziato; d) la durata del servizio; e) l'importo liquidato.

6.2. Le norme invocate, artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, da parte ricorrente stabiliscono, invece, quanto segue:

-) «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro(...)» (art. 26 co. 1 e 2);

-) «1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione» (art. 27).

6.3. Appare, quindi, evidente che non tutte le informazioni richieste siano state pubblicate e, in particolare, che manchino i documenti di cui ai punti d), e) ed f) del citato art. 27 d.lgs. 33/2013 (*d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato*).

7.1. Tanto premesso, in ragione della fondatezza del ricorso nei termini appena precisati, deve essere ordinato all'amministrazione di pubblicare i documenti di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 27 co. 1 d.lgs. 33/2013 con le modalità descritte nel secondo comma del medesimo articolo.

7.2. La novità della questione in rapporto alla questione di diritto intertemporale induce alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
-) ordina alla Regione Campania di pubblicare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza le informazioni di cui all'art. 27 D.lgs. 33/2013 indicate in motivazione al par. 6.3., secondo le modalità previste dall'art. 27 co. 2 D.lgs. 33/2013;
-) compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014

Il SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6.

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6/2016

N. 21/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Julie Italia s.r.l. domiciliata presso avv. Guido Gabriele - Via Generale Orsini,46 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.2015.0504763 del 21/07/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania – dott.ssa Giovanna Paolantonio - la sentenza n.3477/2015 del Tar Campania - Sez.VI – depositata il 02/07/2015.

La Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Julie Italia s.r.l. contro l'Ente regionale e nei confronti di DigitCampania s.c.a.r.l., volto all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, sezione Sesta, n.5671 del 05/11/2014.

Con tale ultima citata pronuncia, il Giudice Amministrativo di primo grado ha ordinato alla Regione Campania di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2, dell'art.27 del d.lg.n.33/2013 i documenti previsti dalle lettere d),e) ed f) del comma 1 del medesimo art.27 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013, avendone la ricorrente ottenuto il diritto all'accesso civico, di cui alla norma testè citata.

Orbene, in considerazione della illegittima inerzia da parte della Regione nell'ottemperare a tale pronuncia, il Tar ha ordinato allo stesso Ente di dare esecuzione alla stessa nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa, nominando, altresì, in caso di ulteriore "inesecuzione" la nomina del commissario ad acta nella persona del prefetto di Napoli o di un funzionario delegato.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6.
(Punto 3 del dispositivo)

Il TAR Campania ha, inoltre, condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge in favore di parte ricorrente, senza attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.228893 del 04/04/2016, ha chiesto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania – dott.ssa Giovanna Paolantonio - di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania, con nota prot .n. 244810 del 11/04/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3477/2015 del Tar Campania - Sez.VI – depositata il 02/07/2015.

TOTALE DEBITO € 1.268,80

Competenze per spese di giudizio alla Julie Italia s.r.l. € 1.268,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.2015.0504763 del 21/07/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n.3477/2015 del Tar Campania - Sez.VI – depositata il 02/07/2015;
- prospetto di calcolo competenze legali;
- nota prot .n. 244810 del 11/04/2016 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania.

Napoli, 12/04/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

0050



Giunta Regionale della Campania
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

REGIONE CAMPANIA

prot. 2016. 0244810 11/04/2016 10,17

001 9401 Prevenzione della corruzione

001 551404 UOD Conduzione lavoro in sell.

001 04 1 Fascicolo 2 del 2016



Al Dirigente della UOD 55.14.04

SEDE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio. Relazione sentenza 3477/2015.

In riscontro alla nota prot. 232191 del 05/04/2016, si rappresenta quanto segue.

Con sentenza n. 5671 del 5 novembre 2014 il TAR Campania ha accolto il ricorso (n. di R.G. 3206/2014) proposto dalla Julie Italia s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'accesso civico ex d.lg. n. 33/2013 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013; tale società ritenne non soddisfacente il riscontro fornito dalla scrivente che, oltre ad allertare i responsabili di obiettivo operativo affinché effettuassero una verifica, offrì alla stessa società piena disponibilità a ricevere elementi ulteriori al fine di superare l'evidente genericità della richiesta "...procedimenti che hanno portato all'assegnazione dei fondi insistenti sul POR-FESR 2007/2013".

Pur avendo, anche con l'ausilio dell'autorità di gestione FESR, avuto e comunicate all'istante le formali rassicurazioni (nota prot. 2015.0532041 del 29 luglio 2015) ricevute dai suddetti responsabili di obiettivo operativo in merito agli adempimenti in questione, con sentenza n. 3477/2015, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso (n. di R.G. 723/2015) con il quale la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza alla sentenza n. 5671/2014, non avendo la Regione provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Successivamente, su richiesta del Prefetto, nominato commissario ad acta con la sopracitata sentenza, la scrivente ha edotto lo stesso con nota del 2 ottobre 2015, a cui corredo è stata allegata documentazione utile a chiarire l'operato sopra esposto.

In ultimo, la Julie ha ulteriormente ricorso deducendo che né la Regione né il Commissario ad acta (nella persona del Prefetto di Napoli nominato con la sentenza n. 3477/2015) avrebbero ancora eseguito il dictum giudiziale; nel merito di questo ultimo ricorso, con sentenza n. 1164/2016, che si allega alla presente, il giudice ha statuito che "Si tratta, a giudizio del Collegio, di una contestazione del tutto generica anche considerando che il Responsabile per la trasparenza nella missiva più volte citata ha invitato la ricorrente a segnalare eventuali mancanze negli atti pubblicati o quanto meno a offrire informazioni utili a svolgere quell'attività di verifica sull'operato degli Uffici che la legge gli demanda. Tale sollecitazione è stata del tutto disattesa dalla ricorrente che non ha indicato, neppure in questa sede, le pretese perduranti omissioni nella pubblicazione dei dati da parte della Regione. Da quanto precede il ricorso deve essere respinto."

S/S/M/W

Dr.ssa Giovanna Paolantonio

Sentenza TAR Campania (Sez. Sesta)

Numero 3477/2015

Julie Italia s.r.l.

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	<u>40,00</u>
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80

N. 01164/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05434/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2015, proposto da:
Julie Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Gabriele, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via Generale Orsini n. 46;*

contro

*Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Palma dell'Avvocatura
regionale con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Santa Lucia, n. 81;*

*Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;*

per l'esecuzione

*delle sentenze del T.A.R. Campania, Sezione Sesta, n. 3477 del 2
luglio 2015 e n. 5671 del 5 novembre 2014;*

nonché per l'annullamento ovvero per la declaratoria della nullità:

- 1) della nota della Regione Campania del 29 luglio 2015, prot. 2015.0532041 con cui si dichiara l'ottemperanza alla sentenza n. 3477/2015, in quanto adottata in violazione ovvero elusione del giudicato;*
- 2) per quanto di ragione e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, della nota della Regione Campania del 2 ottobre 2015, prot. 2015.0658946, con cui si dichiara al Commissario ad acta l'avvenuta esecuzione del giudicato;*
- 3) del provvedimento della Prefettura di Napoli del 15 ottobre 2015, prot. n. 0131259, comunicata in pari data, con cui si dichiara l'avvenuta esecuzione del giudicato, avverso il quale si propone formale reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 5671 del 5 novembre 2014 questa Sezione ha accolto il ricorso (n. di R.G. 3206/2014) proposto dalla ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'accesso civico ex

d.lg. n. 33/2013 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013.

In particolare, con tale pronuncia il T.A.R. ha ordinato alla Regione Campania di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2, dell'art. 27 del d.lg. n. 33/2013 i documenti previsti dalle lettere d), e) ed f) del comma 1 del medesimo art. 27.

Con sentenza n. 3477/2015 la Sezione ha accolto il ricorso (n. di R.G. 723/2015) con il quale la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza alla sentenza n. 5671/2014 non avendo la Regione provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Con l'odierno ricorso la ricorrente deduce che né la Regione né il Commissario ad acta (nella persona del Prefetto di Napoli nominato con la sentenza n. 3477/2015) avrebbero ancora eseguito il dictum giudiziale.

Si sono costituiti per resistere la Regione Campania e il Ministero dell'interno.

Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Con nota del 29 luglio 2015 (prot. 2015.0532041) il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale ha informato la ricorrente che "i responsabili degli obiettivi operativi POR FESR 2007/2013 hanno comunicato alla scrivente di aver proceduto alle pubblicazioni secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza" rappresentando "che "al link "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito web

www.regione.campania.it risultano pubblicate, secondo le modalità di cui all'art. 27 del d.lg. n. 33/2013, informazioni relative alle assegnazioni dei contributi al Programma Regionale F.E.S.R. 2007/2013". Nello stesso tempo il Responsabile ha invitato la società ricorrente a segnalare "specifici atti non pubblicati" o ad indicare "informazioni circostanziate utili per l'avvio di una procedura di verifica sull'operato degli uffici preposti alla pubblicazione dei dati ai sensi del d.lg. n. 33/2013".

Come evidenziato dalla difesa regionale la nota del Responsabile per la trasparenza scaturisce dall'acquisizione di tutte le comunicazioni da parte dei Responsabili degli obiettivi operativi del POR-FESR 2017-2013 concernenti l'avvenuta pubblicazione dei dati; in particolare, in date 28 e 29 luglio 2015 venivano rese le ultime due dichiarazioni mancanti da parte dei dirigenti interessati. Al riguardo non sembra inutile chiarire che la pronuncia della Sezione del 2 luglio 2015 sfavorevole alla Regione è scaturita, da un lato, dalla mancanza di una presa di posizione da parte del Responsabile per la Trasparenza (che si era in quella sede limitato a ribadire che l'obbligo di pubblicazione in questione gravava sulla varie Direzioni generali, essendo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza riservato per legge solo "un ruolo di controllo e impulso" su tali soggetti), dall'altro lato, dalla circostanza che la Regione aveva depositato in giudizio solo il carteggio, peraltro dimostratosi incompleto, intervenuto tra il suddetto Responsabile e le varie Direzioni.

Tornando al caso che occupa, a fronte della nota del 29 luglio 2015 con la quale il Responsabile per la trasparenza ha dichiarato l'intervenuta pubblicazione dei dati richiesti, parte ricorrente si è

limitata in ricorso ad affermare che la Regione non ha ancora ottemperato "avendo, tutt'al più, provveduto ad un restyling delle vecchie pubblicazioni, ancora incomplete, e, attraverso una mutata veste grafica di inserimento, esse informazioni" risultano "comunque carenti oltre che intellegibili".

Si tratta, a giudizio del Collegio, di una contestazione del tutto generica anche considerando che il Responsabile per la trasparenza nella missiva più volte citata ha invitato la ricorrente a segnalare eventuali mancanze negli atti pubblicati o quanto meno a offrire informazioni utili a svolgere quell'attività di verifica sull'operato degli Uffici che la legge gli demanda.

Tale sollecitazione è stata del tutto disattesa dalla ricorrente che non ha indicato, neppure in questa sede, le pretese perduranti omissioni nella pubblicazione dei dati da parte della Regione.

Da quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17
febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:*

Bruno Lelli, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*2/3
segue*



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5/2016

N.20/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Iovino Pier Francesco c.f. VNIPFR72E11F839I - Via Luca Giordano, 13-80128 NAPOLI

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.202617 del 22/03/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, l'atto di diffida promosso dal ricorrente Iovino Pier Francesco, relativo all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania n. 4038/06 depositata il 10/052006.

Il T.A.R. Campania, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal dott. Iovino Pier Francesco contro l'Ente regionale, volto all'annullamento dell'atto impugnato (nota n. 17861-5566/R del 30/04/2001 della Regione Campania recante diniego di trasferimento nei ruoli dell'Ente, ai sensi dell'Art. 5 co. 3 della L. 31.03.2000 n.78 sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato) ha annullato l'atto impugnato dal predetto ricorrente per violazione di legge per difetto assoluto di motivazione sotto il profilo dell'art.3 della L. 241/90.

In termini, va specificato che il Giudice Amministrativo di primo grado ha ritenuto accogliere in positiva delibazione, esclusivamente il secondo motivo di ricorso e per l'effetto ha disposto l'annullamento dell'impugnato "diniego" posto dall'Amministrazione regionale nei confronti del



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

sig. Iovino, obbligando lo stesso Ente a dare "riscontro all'istanza secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza".

Il T.A.R. Campania ha, altresì, condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi € 2.000,00, senza attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.228893 del 04/04/2016, ha chiesto alla U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D.17, con nota prot. n. 243274 del 08/04/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza del T.A.R. Campania n. 4038/06 depositata il 10/05/2006.

TOTALE DEBITO € 2.537,60

Iovino Pier Francesco

Competenze per spese di giudizio al sig. Iovino Pier Francesco € 2.537,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 202617 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza del T.A.R. Campania n. 4038/06 depositata il 10/05/2006;
- prospetto di calcolo competenze legali;
- nota prot. 243274 della U.O.D. 13.

Napoli, 11/04/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

2016



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0202617 22/03/2016 14,29

Avvocatura Regionale
Direz. 0514 Direzione Generale per la Ricostruzione
Classifica 4



CA 04

Alla Direzione Generale per
le Risorse Umane (55-14)
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

29/3

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VI
promosso da Iovino Pier Francesco c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 4038/06 - Pratica n. CA/693/02

Con riferimento al contenzioso in oggetto si trasmette, per quanto di competenza, copia dell'atto di diffida, acquisito agli atti con prot. n. 0170896 del 10/03/16, promosso dal ricorrente dr. Iovino Pier Francesco, relativo all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania Sez. IV n. 4038/06, del 10/05/06 cui, come è noto, è stata prestata acquiescenza con D.D. n. 784 dell' 11/05/07.

IL RESPONSABILE U.O.D.03
-Avv. Pasquale d'Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

R.S./m.c.

643/12-2
Napoli, 04/03/2016

M. Iovino

ALLA REGIONE CAMPANIA
In persona del legale rappresentante pro tempore

Via Santa Lucia 81

NAPOLI

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0170896 10/03/2016 12.00

Mitt. IOVINO PIER FRANCESCO

Ass. 400303 Affari generali e questioni del

Classifica : 2.1



Oggetto: esecuzione sentenza rcsa nella causa rg 7273-2002 – TAR CAMPANIA SEZIONE VI ad istanza del dr IOVINO PIER FRANCESCO-

Con la presente il sottoscritto comunica e diffida che intende dare esecuzione alla sentenza che ad ogni buon fine si trasmette e che pur esecutiva ab initio è passata in giudicato per non essere stata gravata nelle sedi competenti.

A tutt' oggi non è stato effettuato l'adempimento di quanto previsto in sentenza, non avendo la amministrazione ottemperato al dictum del giudice neanche con riguardo alle spese di lite.

Tanto premesso lo Scrivente invita e diffida La Regione Campania a provvedere alla tempestiva esecuzione di quanto specificato nella sentenza che ad ogni buon fine si trasmette in copia, avendo cura di contattare, quanto alle modalità, il sottoscritto al seguente indirizzo: NAPOLI - Via Luca Giordano 13 NAPOLI - 3389400954.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dal ricevimento, lo Scrivente si attiverà innanzi alle competenti autorità giudiziarie, al fine di ottenere la richiamata esecuzione del titolo, con aggravio di spesa a carico del debitore in indirizzo.

La presente diffida che ha efficacia a tutti gli effetti di legge, ha anche valore di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2934 c.c.

PIER FRANCESCO IOVINÒ




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. ~~1088~~ Reg. Sent.

ANNO 2002

N. 7273 Reg. Ric.

ANNO 2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -

Sezione Sesta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Detti di copia ecc.

sul ricorso n.7273 del 2002 proposto da

IOVINO PIERFRANCESCO, rappresentato e difeso dagli
avv.Sergio Ferrari e Giuseppe Iovino, elettivamente domiciliati
in Napoli alla via Luca Giordano n.13 (c/o Giuseppe Iovino),

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta
Regionale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.Erminia
Addivinola, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla
via S. Lucia n.81,

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato presso i cui uffici legalmente domicilia in Napoli alla
via A. Diaz n.11,

per l'annullamento

della nota n.17861-5566/R del 30.4.2002 della Regione
Campania, recante diniego di trasferimento nei ruoli dell'Ente, ai
sensi dell'art. 5 co.3 della L.31.3.2000 n.78 sul riordino dei ruoli

c
L
ir

del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e
del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 20 marzo 2006, il Cons. Maria
Abbruzzese;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe indicato, Iovino Pierfrancesco impugna
l'atto sopra epigrafato recante diniego di trasferimento nei ruoli
della Regione Campania.

Deduce il ricorrente, Commissario Capo della Polizia di Stato in
servizio presso la Questura di Napoli, che con istanza del
22.3.2002 avanzò richiesta di trasferimento nei ruoli della
Regione Campania – Ufficio avvocatura, con inquadramento
nella medesima qualifica funzionale posseduta
nell'Amministrazione di provenienza, alla stregua di quanto
disposto dall'art.5, comma 3 della l.31.3.2000, n.78 sul riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di
Stato.

Con la nota impugnata, la Regione comunicava "che non è
possibile dare seguito alla sua richiesta dei trasferimento".

Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione di legge. Violazione
della normativa applicabile in tema di trasferimento del

personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche. di cui agli artt. 1 e 2 del d.lg.3.2.1993, n.29 e 5. comma 5. L.31.3.2000, n.78: la normativa indicata dispone che "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n.29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche"; inoltre "per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato con le medesime modalità ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima"; detti termini venivano poi prorogati per effetto dell'art. 4 della l.86/2001 ai 180 e ai 90 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'art 71 del d.lg.vo n.334/2000 ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 7 della l.n.78/2000; per effetto della normativa indicata, ai dipendenti interessati all'esercizio della facoltà in questione, pertanto, era consentito avvalersene rispettivamente fino al 9.7.2002 e fino al

9.5.2002; in particolare il termine più breve si collega ad un provvedimento semplice e spedito che riguarda situazioni individuali e non richiede la preventiva intesa tra le amministrazioni interessate, essendo sufficiente che il dipendente inoltri direttamente l'istanza all'amministrazione presso cui intende effettuare il transito; per parte sua, l'amministrazione che non intenda aderire all'istanza deve pronunziarsi negativamente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima, per cui il silenzio o il ritardo a provvedere entro detto termine si traduce nell'implicita accettazione dell'istanza, con il conseguente perfezionamento della procedura di trasferimento nei propri ruoli e con l'obbligo conseguente di inserire l'interessato (silenzio-accoglimento); nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato tempestiva istanza di trasferimento in data 22.3.2002 mentre la Regione solo con raccomandata del 30.4.2002 (spedita il 3.5 e pervenuta il 6.5.2002), dunque dopo il termine previsto, ha comunicato il diniego, per cui deve intendersi consolidata la procedura di mobilità in questione con l'inserimento del dott. Iovino nei ruoli del personale della Regione con la medesima qualifica posseduta nella pianta organica di provenienza; non è richiesta la previa intesa delle Amministrazioni interessate, che riguarda il diverso procedimento di cui alla prima parte del citato comma 3 e che del resto sarebbe inconciliabile con la previsione del possibile rifiuto della amministrazione destinataria; 2) Violazione di legge per

difetto assoluto di motivazione sotto il profilo dell'art 3 della l.241/90: il diniego è inficiato da evidente difetto di motivazione non risultando alcuna giustificazione del rifiuto opposto in contrasto con il generale obbligo di motivazione.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso nel senso dell'annullamento dell'atto impugnato e della declaratoria di intervenuta costituzione *ex lege* del rapporto di servizio alle dipendenze della Regione Campania.

Si costituivano la Regione Campania e il Ministero dell'Interno con atti di stile.

Le parti depositavano memorie illustrative e documenti.

All'esito della pubblica udienza del 20 marzo 2006, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

I. Va preliminarmente precisata la posizione processuale del Ministero dell'Interno, evocato in giudizio giacchè Amministrazione di provenienza del ricorrente ma non già in posizione di possibile resistente alla pretesa di annullamento di atti non emanati da essa Amministrazione.

In sostanza, l'annullamento dell'atto, e più ancora l'eventuale accoglimento della pretesa di trasferimento alla Regione Campania (che è richiesta di sentenza costitutiva), produrrebbe effetti sostanziali nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno nel senso che questa sarebbe costretta a prendere atto dell'eventuale richiesto trasferimento e a subire la richiesta

costituzione del rapporto di servizio con altra Amministrazione; ma rispetto alla richiesta di annullamento, è del tutto evidente invece che la posizione del Ministero è del tutto indifferente.

II. Il ricorso investe il provvedimento della Regione Campania - Dirigente del Settore Reclutamento del Personale, con il quale è stata respinta l'istanza proposta dal ricorrente, commissario Capo della Polizia di Stato, di trasferimento nei ruoli della Regione Campania in applicazione della l.78/2000 art.5.

II.1) La disposizione invocata, al comma 3, prevede che "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n.29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche"; inoltre "per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento può essere effettuato con le medesime modalità ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima"; detti termini venivano poi prorogati per effetto dell'art. 4 della l.86/2001 ai 180 e ai 90 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui

all'art 71 del d.lg.vo n.334/2000 ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 7 della l.n.78/2000.

Risulta evidente che il disposto dell'art. 5 in esame integra una speciale quanto eccezionale fattispecie di mobilità limitata e circoscritta al personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato, non correlata all'esigenza di fare fronte ad una crisi di esubero del personale ma conseguente al radicale riordino dell'ordinamento della Polizia di Stato, profondamente innovato proprio dalla legge n.78/2000 con l'introduzione di nuovi ed inediti profili professionali e di nuovi sistemi di progressione in carriera.

Il citato art. 5, in particolare, prevede due distinte ipotesi di mobilità, riservata ai dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della polizia di Stato, l'una ad istanza di parte ma previa intesa tra le amministrazioni interessate e nel limite dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, l'altra ad istanza di parte e "con le medesime modalità, ma "salvo rifiuto dell'Amministrazione destinataria".

II.2) La seconda ipotesi di mobilità, peraltro, non condizionata alla previa intesa tra le amministrazioni interessate, riguarda evidentemente trasferimenti di singoli dipendenti in tempi più rapidi della mobilità collettiva (previa intesa), ma resta evidentemente vincolata al medesimo "limite dei posti

disponibili per le medesime qualifiche possedute nella rispettive piante organiche", che costituisce valido motivo di "rifiuto" da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta.

Il ricorrente ha inteso appunto avvalersi della possibilità consentita dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 5 della legge in esame, producendo tempestivamente, ossia entro novanta giorni della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, termine prorogato per effetto del D.L.vo n.477 del 28.12.2001, istanza di trasferimento nei ruoli dell'Avvocatura regionale, con inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale.

II.3) Con il primo motivo di ricorso, illustrato nella successiva memoria depositata in data 8 marzo 2006, il ricorrente deduce che, non avendo la Regione dato riscontro all'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima, giusta il disposto di cui al precitato comma 3 dell'art.5, sarebbe maturato il silenzio-accoglimento e si sarebbe dunque consolidato il richiesto trasferimento.

Il motivo è infondato.

L'istituto in esame, disciplinato in via generale dall'art. 20 l.241/90, costituisce significativa deroga al principio generalissimo contenuto nell'art. 2 della L.241/90 in ordine alla necessità di definizione espressa di ogni procedimento amministrativo, ed è dunque istituto eccezionale come tale non estensibile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla

normativa.

Le ipotesi di silenzio-assenso sono dunque soltanto quelle espressamente previste nei singoli ordinamenti settoriali oppure nei casi previsti dagli specifici decreti di attuazione del citato art. 20 (cfr. TAR Lazio, sez.II, 12 ottobre 2005, n.8367) e trovano comunque privilegiato campo di applicazione nelle richieste di "autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato", il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente numerico per il rilascio degli atti stessi, cioè nelle stesse ipotesi prese in considerazione dall'art. 19 della L.241/90, che viene fatto salvo dallo stesso art. 20.

Il contingente numerico è dunque limite oggettivo all'applicazione dell'istituto e costituisce ulteriore ragione ostativa all'accoglimento *per silentium* dell'istanza di parte nel procedimento di trasferimento *de quo*, dovendo l'Amministrazione comunque ponderare gli interessi coinvolti nel procedimento (Cfr. Corte dei Conti, sez.Contr., det. n.100 dell'8.7.1996).

Osta dunque all'accoglimento della prospettazione ricorrente sia la non espressa previsione dell'effetto favorevole per il richiedente in caso di decorso infruttuoso del termine normativamente previsto, sia la necessità persistente di

R.V.

valutazione da parte dell'Amministrazione in relazione all'esistenza di un contingente numerico e di riflessi di ordine economico-finanziario (che costituisce ulteriore limite all'applicabilità dell'istituto per il richiamo espresso all'art. 20 della L.489 del 1999 - Legge finanziaria per il 2000 ed ai connessi limiti di spesa).

L'indicazione espressa del termine per provvedere ha dunque carattere meramente sollecitatorio ma non comporta l'accoglimento dell'istanza del privato in caso di silenzio, abilitandolo invece ad intraprendere, se del caso, la procedura giurisdizionale ex art. 21-bis l.241/90 per ottenere il provvedimento espresso necessario nel caso di specie; procedimento che tuttavia, è da dire, il ricorrente non ha esperito. E' pertanto infondata la pretesa di declaratoria di intervenuta costituzione del rapporto posto che dal silenzio dell'amministrazione non discende l'automatico accoglimento dell'istanza di trasferimento prodotta dall'interessato.

II.4) Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il difetto di motivazione del provvedimento negativo comunque intervenuto (dopo il decorso di termine di legge come sopra definito), che non conterrebbe alcuna ragione a sostegno del diniego espresso.

Il provvedimento testualmente recita "che non è possibile dare seguito alla sua richiesta di trasferimento".

E' del tutto evidente che l'Amministrazione destinataria della

richiesta non motiva in alcun modo sulle ragioni ostative all'istanza del privato, non richiamando né il limite dei posti disponibili in organico né diverse ragioni di contenimento della spesa pubblica e neppure, in ipotesi, ragioni ostative dipendenti dalla valutazione soggettiva dell'istante.

Così contravvenendo al precetto contenuto nell'art. 3 della L.241/90 che contiene il generale principio di motivazione degli atti amministrativi e che non trova nella specie deroga alcuna.

Deve peraltro sottolinearsi, nella non perspicua vicenda che ne occupa, che l'accoglimento di analoghe istanze di cui è menzione nelle memorie di parte ricorrente e resistente (cfr. memoria Iovino depositata in data 8 marzo 2006, pag.4 e memoria Regione Campania del 9 marzo 2006, pag.4) rende ancora più rilevante la dedotta mancanza di motivazione, dovendo la Regione puntualmente dare conto, in ragione della limitata disponibilità dei posti e della preferenza accordate ad alcune domande piuttosto che ad altre, proprio dei motivi che l'hanno indotta a disattendere la domanda Iovino in luogo di altre.

In sostanza, la dedotta "esigua disponibilità di posti vacanti in organico", di cui parla la Regione Campania nella memoria difensiva citata, non è ragione sufficiente al diniego opposto, neppure *a posteriori*, secondo il disposto di cui all'art. 21-*octies* della L.241/90; intanto perché la dedotta circostanza non risulta in alcun modo comprovata dalla Regione Campania, e,

soprattutto, perché il limite numerico (che è ovviamente cosa diversa dalla "mancanza di posti in organico") impone ulteriori e più stringenti vincoli motivazionali al provvedimento di diniego.

II.5) Il ricorso va pertanto accolto in positiva deliberazione del secondo motivo di ricorso con l'effetto dell'annullamento dell'impugnato diniego e obbligo per la Regione Campania di dare riscontro all'istanza secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza.

III. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 marzo 2006, con l'intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI

Alessandro PAGANO

Maria ABBRUZZESE

- Presidente

- Componente

- Componente est.

Prof. Michele Perrelli

P. Pagano

Stampa e timbro del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, con data 20/03/2006 e numero di protocollo.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

Prot. 2016. 0243011 08/04/2016 12,27

0117 851417 LCD Servizio Ispettivo-Statistiche

Dest. DR IOVINO PIER FRANCESCO

Classifica 7.1.4 Esclusivo 5 del 2014



Al dr. Iovino Pier Francesco
Via Luca Giordano, 13
80128 NAPOLI

Per conoscenza: Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura
regionale
SEDE

Raccomandata con A/R

Oggetto: esecuzione sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania – Iovino Pier Francesco
c/Regione Campania-Ministero dell'Interno

Con riferimento alla diffida acquisita al prot. n. 170896 del 10/3/2016, si precisa quanto
segue:

- Con nota prot. 308257 del 20/4/2012, che ad ogni buon fine si allega
copia, è stato dato adempimento alla sentenza in oggetto. La stessa nota risulta
inviata alla S.V. presso lo studio legale Avv. Orazio Abbamonte, con
Raccomandata di cui si allega avviso di ricevimento debitamente firmato,
- per quanto riguarda le spese liquidate in sede di giudizio, pari a
euro2000,00, è stato interessato il Dirigente dell'Ufficio "Contenzioso del lavoro",
che legge per conoscenza, per gli adempimenti di competenza.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Il Dirigente
N. Romano

20



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

55.14.17

U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0243274 08/04/2016 12.56

Dist. 551417 UOD Servizio Ispettivo-Mobili e

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in celli

Classifica: 7 1 4 Fascicolo: 9 del 2014



Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura
regionale



per conoscenza:

Al Direttore Generale per le risorse
Umane

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania – Iovino Pier
Francesco c/Regione Campania-Ministero dell'Interno

Nel riscontrare la nota prot. 228893 del 4/4/2016, si comunica che il contenzioso nasce da
una richiesta del dr. Iovino Pier Francesco, Commissario Capo della Polizia di Stato, in
servizio presso la Questura di Napoli, di essere trasferito nei ruoli della Giunta Regionale
della Campania.

Con sentenza n. 4038/2006 del T.A.R. Campania il giudice ha annullato la nota, prot.
17861 del 30/4/2002, di diniego al trasferimento, ritenendo la stessa non sufficientemente
motivata, condannando la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, per
euro 2000,00, e ordinando l'adozione di un provvedimento effettivamente motivato.

Con D.P.G.R. n. 784 del 11/5/2007 è stata prestata acquiescenza alla sentenza n.
4038/2006 del 10/5/2002 resa dal T.A.R. Sezione IV della Campania.

Con nota prot. 308257 del 20/4/2016, che si allega in copia, inviata tramite Raccomandata
con A.R., al dr. Iovino c/o studio Avv. Abbamonte Orazio e al T.A.R. della Campania, si è
provveduto a dare esecuzione al disposto di cui alla suddetta sentenza.

Non risultano, allo stato, sia stato adottato alcun provvedimento di riconoscimento del
debito e di liquidazione delle spese di giudizio, oggetto della suddetta diffida.

Il Dirigente
N. Romano

**Sentenza Tar Campania - Sez. Sesta -
Numero 4038/2006
Dip. Iovino Pier Francesco**

Diritti e onorari			2.000,00
			<u>2.000,00</u>
CPA	4%	2.000,00	<u>80,00</u>
			2.080,00
IVA	22%	2.080,00	457,60
TOTALE FATTURA			2.537,60



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

~~N° 4/2016~~ N. 19/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: Annunziata Vincenzo nato a Napoli il 25/12/1964 matr. n. 15463 c.f. NNNVC64T25F839G Santaniello Assunta nata a Napoli il 28/11/1954 matr. n. 5252 c.f. SNTSNT54S68F839Q Schioppa Francesco nato a Caserta il 25/09/1965 matr. n. 17436 c.f. SCHFNC65P25B963B

Avv.to Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: Indennità di comando, interessi legali, spese di giudizio
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 40740 del 21/01/2016 (prat. n. 1029/15 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14/01/2016.

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda attorea proposta dai dipendenti Annunziata Vincenzo Santaniello Assunta e Schioppa Francesco (dipendenti in comando presso le Autorità di Bacino Regionali), contro l'Ente regionale, volto al riconoscimento del loro diritto (già sancito con sentenza n. 7504/11 della Corte di Appello di Napoli) a percepire l'indennità di cui all'art. 16, comma 3 L. 253/90 a decorrere dal gennaio 2004, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento I di €. 2.825,00 in favore di Annunziata Vincenzo, di €. 4.520,00 in favore di Santaniello Assunta e di €. 26.345,30 in favore di Schioppa Francesco a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.820,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 50575 del 25/01/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D. 07, con nota prot. n. 231328 del 05/04/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 50575 del 25/01/2016 ha richiesto alle strutture competenti, UU.OO.DD. 05 e 17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D. 05, con nota prot. n. 76079 del 03/02/2016 ha rinvio a quanto già rappresentato con nota prot. n. 233020 del 03/04/2015; la U.O.D. 17 ha rinvio a quanto già ampiamente relazionato con nota prot. n. 731366 del 07/09/2005 dall'ex Settore "Trattamento Economico".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n. 1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14/01/2016

TOTALE DEBITO € 54.586,96

Annunziata Vincenzo matr. 15463

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 2.825,00
Interessi legali dal 31/12/2004 al 27/05/2016	€ . 437,49
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . <u>996,47</u>
	4.258,96

Santaniello Assunta matr. 5252

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 4.520,00
Interessi legali dal 31/12/2003 al 27/05/2016	€ . 690,85
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . <u>1.594,35</u>
	6.805,20



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Schioppa Francesco matr. 17436

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 26.345,30
Interessi legali 31/12/2003 al 27/05/2016	€ . 2.310,88
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . <u>9.292,78</u>
	37.948,96

Competenze per spese di giudizio Avv. Marrone Massimo € 5.573,84

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 40740 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 14/01/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- note prot. nn. 76079 e 233020 della U.O.D. 05
- nota prot. n. 121869 della U.O.D. 17
- notaprot. n.731366 dell'ex Settore Trattamento Economico.

Napoli, 05/04/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



DIP. 55 – D.G. 14 – U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali*
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0076079 03/02/2016 12,20

MI11 551406 UOD Rapp con organza sind-Adum.

Rsa 551406 UOD Contrattazione lavoro in coll

Classifica 7.1 Fascicolo 55 del 2016



Oggetto: Relazione inerente la sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli- Sez. Lav. –
SCHIOPPA Francesco + altri c/Regione Campania – Nota prot. n. 50575 del 25.01.2016 - Problematica art.
16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an
(problematica già ampiamente relazionata con note prot. n. 233020 del 3.04.2015, n. 173688 del
13.03.2015 e n. 104991 DEL 16.02.2015) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il
relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
 della Direzione Generale Risorse Umane
 (DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
 Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
 e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
 di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
 Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0233020 03/04/2015 11,18

n. 531405 UOD Resp con organie sind-Roe

Ano. 501404 UOD Contenzioso lavoro in cell

Classifica: 7.1 Fessato: 29 del 2015



Oggetto: Ricorso Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promosso da SCHIOPPA Francesco (c.c. 1029/2015) - Risccontro nota prot. n. 214492 del 27.03.2015 -

In relazione al ricorso di cui all'oggetto, volto al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promosso dal dipendente regionale comandato presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) o B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962648 - Anagrafe: tel. 081/7962969
 fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962754
 e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

fra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L' art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che

attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia o far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90:

- ◆ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ◆ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ◆ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ◆ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dottoressa M. Stefania Panza



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

55.14.17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0121869 22/02/2016 11,16

Miss. 551417 UOD Servizio Ispettivo-Mobilità

Reg. : Assente, Lavoro, Pannofino

Classifica : 7 1 4, Fascicolo : 11 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 04
Contenzioso del lavoro
SEDE

**Oggetto: Trasmissione sentenza n.271/2016 del Tribunale di Napoli – Sez. Lav. –
Schioppa Francesco + altri c/Regione Campania.**

In relazione all'argomento in oggetto e riscontrando la nota prot.50575 del 25/01/2016, non si ritiene di aggiungere altre significative informazioni oltre a quanto già ampiamente relazionato con nota prot. 731366 del 7/9/2005 dal Settore Trattamento Economico.

La documentazione di competenza di questo ufficio resta comunque a disposizione per eventuale consultazione.

Il Dirigente
N. Romano



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Settore del Personale
Settore Trattamento Economico

Vigilanza
 Via S. Lucia, 81 80100 Napoli
 Fax 081 7982217

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0731366 del 07/09/2005 ore 13,23
 Dest. Contenzioso Civile e Penale

Sottosegretario 2005 XXXVI/1 98/1
 Contenzioso Civile e Penale



A.G.C. Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale
 Via Marina 19/C
 80133 NAPOLI

A.G.C. AA.GG. e Personale
 Settore Reclutamento del Personale

A.G.C. AA.GG. e Personale
 Settore Stato Giuridico e Inquadramento

A.G.C. AA.GG. e Personale
 Settore AA.GG. e Contenzioso

LORO SEDI

**Oggetto: Tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001
 - Promosso da Abbagnale Antonio + 19 e Tranchino Alfredo + 15
 Indennità ex art. 16 L. 253/90 al personale comandato c/o le Autorita' di Bacino regionale**

Si riscontrano le Vs. note prot. n°651971 e n° 651978 del 29.07.05 di pari oggetto, per relazionare in merito al contenzioso in essere.

L'art. 16 co. 3 della L. 07.08.1990 n° 253 "Disposizioni integrative alla Legge 18.05.1989 n° 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Ecologia" disponeva che "in sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nelle Autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma secondo. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma secondo" (allegato 1).

Tale indennità è stata determinata con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei L.L.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991 (allegato 2).

Nel caso della Regione Campania, con L.R. n° 8 del 07.02.1994 " Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni", all'art. 8 co. 5 si disponeva che "Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l' Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell' articolo 16 della legge (regionale) 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora



partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell' articolo 14 della stessa legge" (allegato 3).

Con delibera di G.R. n° 2848 del 20.05.1998, si disponeva il comando del primo contingente di personale destinato presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (allegato 4); con successivi decreti nominativi, agli atti del Settore Reclutamento, si adottavano successivi atti di comando del restante personale presso le altre Autorità di Bacino.

Pertanto, a far data dalla presa di servizio dei dipendenti comandati, veniva corrisposta, ai sensi dell'art. 16 della L. 253/90 e della L.R. n° 8/94, l'indennità in oggetto nella misura stabilita con il precitato Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dei LL.PP. e con il Ministro dell'Ambiente n° 169/603 del 20.08.1991.

Tale indennità risulta essere stata corrisposta ai dipendenti regionali di cui sopra fino al 31/12/2002.

Infatti, in data 30.09.2002, a seguito dell'incontro tra l'Assessorato alla Risorse Umane e i Segretari delle Autorità di Bacino, giusto verbale (allegato 5), veniva stabilito che l'erogazione della indennità di cui all'art. 16 della L. 253/90 sarebbe continuata fino al 31.12.2002 e che, a far data dal 01.01.2003, la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30/09/2002.

Il contenuto di tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 co. 1 del C.C.D.I. stipulato in data 12.07.04 (allegato 6), giusta delibera di G.R. 1467 del 23.07.04.

Si precisa che l'art. 28 C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali – stipulato in data 01.04.1999 disponeva, tra l'altro, la disapplicazione dell'art. 16 co. 3 della L. 253/90 dalla data di effettiva attuazione del co. 3 art. 21 del presente CCNL (allegato 7).

Ad ulteriore precisazione, si fa presente che i ricorrenti:

- Del Vecchio Giuseppina nata a Napoli il 26.05.1953
- Vernillo Giuseppe nato a Napoli il 06.05.1956

in comando presso l'Autorità di Bacino Nord-Occidentale, la prima, dal 10.06.2003 e presso l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, il secondo, dal 01.10.2004, risultano non aver mai beneficiato dell'indennità di cui all'art. 16 co. 3 L. 253/90.

Tanto si relaziona per quanto di competenza, inviando copia della richiesta pervenuta dall'AGC Avvocatura ai Settori in indirizzo, per eventuali ed ulteriori integrazioni di competenza.

Il Dirigente del Servizio 02
Dr. Claudia Campobasso

Il Dirigente del Settore
Dr. Giovanna Paolantonio

Il Responsabile P.O.
Nunzio Panico

N. 28



*Ch. De Marco
2.11.1*

L. CIS 07

Giunta Regionale della Campania

DIP 55 DG 14 UOD 07
Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Trattamento Economico
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0040740 21/01/2016 08,36

UFFICIO REGIONALE AVVOCATURA REGIONALE

CLASSIFICAZIONE



*OK
22 GEN 2016*

Prat. n. 1029/2015 – Avv. Speranza
Ricorso promosso da Schioppa Francesco c/Regione Campania
Pagamento indennità di mobilità.
Trasmissione Sentenza n.271/2016.
Trib. Napoli Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmetto, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza n. 271/2016 del Tribunale di Napoli sezione Lavoro, relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 14.1.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.18523/14 R.G.L., cui sono riuniti i giudizi nn, 19539/14 e 2241/14 R.G.L., vertenti

TRA

ANNUNZIATA VINCENZO, SANTANIELLO ASSUNTA E SCHIOPPA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Marrone;

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio (nei giudizi nn. 18523/14 e 19539/14) e dall'avv. Fernanda Speranza (nel giudizio n.2241/14);

resistente

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe – premesso di essere dipendenti della Regione, già in comando presso l'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del Sele fino alle date indicate nei rispettivi ricorsi (fino al 30.11.2004 per Annunziata Vincenzo, fino al 31.3.2005 per Santaniello Assunta e fino al 31.12.2012 per Schioppa Francesco) - esponevano che con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.7504/11 passata in cosa giudicata, era stato loro riconosciuto il diritto all'indennità di cui all'art.6, c.3, L. n. 253/90 con decorrenza da Gennaio 2004.

Agivano, quindi, in giudizio per sentir accertare il diritto, in esecuzione della predetta sentenza, a tale indennità fino alla data di cessazione delle posizioni di comando occupate come dianzi precisate, con conseguente condanna della Regione al pagamento, a tale titolo, delle somme indicate nei rispettivi ricorsi.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che argomentava in ordine alla insussistenza del diritto all'indennità rivendicata; in relazione al periodo non coperto dalla sentenza della corte d'Appello eccepiva la mancanza del giudicato e concludeva, quindi, per il rigetto dei ricorsi.

All'odierna udienza, disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura al termine della camera di Consiglio svolta.

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.



Il diritto azionato dai ricorrenti trae il suo fondamento nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 7504/11 del 28.6.2011 (depositata il 30.11.2011) avverso cui non è stato proposto ricorso per Cassazione, come da certificazione di cancelleria in atti.

Le difese svolte dalla Regione in ordine all'insussistenza del diritto azionato non possono trovare ingresso nell'odierno giudizio, in quanto sono già state oggetto di (positivo) accertamento della Corte di Appello, ormai divenuto definitivo.

L'efficacia di giudicato della sentenza predetta copre anche il periodo successivo alla pronuncia della sentenza medesima.

Infatti, nei rapporti di durata, l'autorità di cosa giudicata ha come presupposto il principio *rebus sic stantibus*, cosicchè la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione che ne limitino l'efficacia per il periodo successivo (cfr. *ex multis* Cass. 7411/04).

Nel caso in esame, la Regione non ha dedotto fatti successivi al giudicato né ha contestato la circostanza della prosecuzione del distacco anche per gli anni successivi alla sentenza, fino alla data indicata dal ricorrente.

La Regione va, quindi, condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo, come quantificate negli atti introduttivi, in quanto i conteggi sono stati eseguiti correttamente e in assenza di contestazione da parte della resistente, oltre interessi legali.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria mancando qualunque allegazione in ordine alla circostanza che il tempestivo pagamento avrebbe messo i ricorrenti in condizione di evitare o ridurre il rischio dell'inflazione, essendo inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (cfr. *ex multis* Cass.n.8624/92; Cass. n. 11870/92)

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

-Condanna la Regione al pagamento di:

- euro 2.825,00 in favore di Annunziata Vincenzo;
- euro 4.520,00 in favore di Santaniello Assunta;
- euro 26.345,30 in favore di Schioppa Francesco

a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;

-Condanna la Regione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.820,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

Napoli, 14.1.2016


Il giudice del lavoro



Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 271/2016

Dipp. Annunziata V. Santanielo A. e Schioppa F.
Avv.to Massimo Marrone

Diritti e onorari			3.820,00
spese generali	15,00%	3.820,00	<u>573,00</u>
			4.393,00
CPA	4%	4.393,00	<u>175,72</u>
			4.568,72
IVA	22%	4.568,72	1.005,12
TOTALE FATTURA			5.573,84
RITENUTA	20%	4.393,00	878,60
NETTO A PAGARE			4.695,24



Prot. 2015. 0775158 13/11/2015 07,51

Prot. Avvocatura Regionale

Aut. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4

*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

55-14-04-00 Direzione Generale per le Risorse Umane –
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione
con l'Avvocatura regionale
Via S. Lucia, 81
80133 Napoli

N° PRAT.: 7/15 C.C.

OGGETTO: giudizio promosso da Torda Stefano Luigi c/Regione Campania
sentenza n. 6915/2015 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a quanto già per le vie brevi comunicato, si trasmette copia della sentenza n. 6915/2015 con la quale il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha dichiarato l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dall'Amministrazione regionale, condannando la stessa al pagamento degli importi di cui alla pronuncia.

Noti gli aspetti controversi della questione, si resta in attesa di conoscere le indicazioni di Codesto Ufficio circa la proposizione di eventuale gravame.

Il Dirigente di Staff
Avv. Fabrizio Niceforo

L'Avvocato Capo
Avv. Maria D'Elia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

nella persona della dott. Mariavittoria Papa, ha pronunciato, a norma dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, all'udienza del 17/09/2015 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30313 del Ruolo Generale dell'anno 2014

TRA

STEFANO LUIGI TORDA (TRDSFN48M26H282D) n. il 26/08/1948 in RIETI rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. ANTONIO PILEGGI unitamente al quale è elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via Alcide De Gasperi n. 55 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Jossa

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta – Stefano Caldoro – legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di mandato e provvedimento autorizzativo in atti, dall'avv. FABRIZIO NICEFORO unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in NAPOLI alla VIA S. LUCIA n. 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10 dicembre 2014, Stefano Torda, premesso che, con decreto del 4 febbraio 2013 gli era stato conferito incarico di Capo Dipartimento dell'istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali cui accedeva, ex art. 19 comma 6 del D. lvo 165/2001, un contratto a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta regionale; che, con nota del 1 ottobre 2014, gli era stata comunicata la anticipata risoluzione dell'incarico in applicazione del dettato dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014 sul presupposto del superamento del limite ordinamentale di età; che, per contro, aveva diritto alla prosecuzione dell'incarico fino alla scadenza, ha chiesto, anche in via cautelare, che fosse disposta la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente Amministrazione al pagamento



di tutte le retribuzioni medio tempore maturate ed al risarcimento del danno biologico ed esistenziale, vinte le spese.

La Amministrazione resistente si è costituita allegando la infondatezza delle avverse censure ed instando per il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 26 febbraio /5 marzo 2013 veniva accertato, in via cautelare, il diritto del Torda allo svolgimento dell'incarico dirigenziali fino alla scadenza del contratto.

Alla odierna udienza è stata deciso il merito della controversia dandosi lettura del dispositivo.

La domanda proposta è fondata solo in parte .

Relativamente alla declaratoria di illegittimità della anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 del D. lvo 165/2001 , questo Giudicante ritiene di dovere confermare la ordinanza cautelare del 26.2.2015 . non avendo la Amministrazione resistente dedotto ulteriori argomenti né in punto di fatto né in diritto.

Ed infatti, il ricorrente ha sottoscritto, in data 11 febbraio 2013, ex art. 19 comma 6 del D lvo 165/2001, un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza automatica alla cessazione del mandato del Presidente della Giunta Regionale con conferimento di incarico di Capo Dipartimento dell'istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e sociali,

In data 2 ottobre 2014 la Direzione generale per le risorse umane dell'ente datore di lavoro ha emanato un provvedimento con il quale dichiarava di prendere atto della intervenuta risoluzione del rapporto del Torda ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 come convertito nella legge 114/2014 ritenendo che il Dirigente avesse superato il limite ordinamentale di età.

Orbene, ad avviso del Giudicante, e come sottolineato dalla difesa del ricorrente, le norme poste a base del provvedimento di risoluzione anticipata del contratto non possono ritenersi conferenti.

In particolare il comma 1 dell'art. 1 prevede la abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dell'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, cioè, di tutta la disciplina in tema di trattenimento in servizio successivamente al raggiungimento del limite ordinamentale di età.



Avendosi, come già detto, riguardo ad un contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. lvo 165/2001 e, dunque, ad un incarico attribuito a soggetti esterni alla amministrazione, occorre rinvenire la disciplina della, eventuale, cessazione anticipata nelle norme che sono dirette, specificamente a disciplinare un tipo contrattuale del tutto diverso dal tipico rapporto organico alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

Orbene, l'art. 6 dello stesso D.L. 90/2014 ha stabilito, a modifica dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 che aveva vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che avessero svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico, che il divieto in questione fosse esteso a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

In altri termini, con la norma del 2014 anche alla Regione resistente è stata preclusa la possibilità di conferire incarichi dirigenziali e direttivi ai soggetti titolari di un trattamento di quiescenza.

La ratio della modifica è, ad avviso del Giudicante, evidente: mentre con la norma del 2012 il legislatore aveva inteso evitare che, attraverso lo strumento degli incarichi a professionisti esterni, fossero aggirati i limiti ordinamentali di età al fine di ottenere un prolungamento del rapporto dirigenziale, con quella del 2014 ha, come per altro dichiarato nella stessa rubrica degli artt. 1 e 6, operato un ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni escludendo del tutto dal novero dei possibili destinatari di un incarico dirigenziale coloro che già fruissero di un trattamento di quiescenza anche privato ed anche se, precedentemente, destinati a tutt'altra attività rispetto a quello oggetto dell'incarico.

Nel caso di specie, dunque, potrebbe configurarsi il divieto previsto dalla norma in commento posto che è incontroverso tra le parti che il Torda gode di un trattamento di quiescenza a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze della amministrazione pubblica.

La norma dell'art. 6 cit., però, non soltanto non riproduce la previsione del comma 2 dell'art. 1 –“i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore” – ma espressamente esclude che la modifica possa spiegare effetti sui contratti stipulati anteriormente alla



pubblicazione del decreto ed ancora in essere ("Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto").

In conclusione, il rapporto di lavoro del ricorrente, non può essere risolto anticipatamente applicandosi la disposizione in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici che abbiano superato il limite ordinamentale di età atteso che il tipo contrattuale è disciplinato da una normativa speciale.

Questa, a sua volta, esclude la risoluzione di diritto poiché l'art. 6 non è dettato anche per i rapporti instaurati nel vigore della precedente disciplina ed ancora in essere.

La interpretazione fin qui sostenuta trova ampia conferma nel parere del 14.2.2015 espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica su richiesta della stessa regione Campania "...si concorda nel ritenere che il divieto prescritto dall'art. 6 del DL 90/2014 trovi applicazione soltanto in riferimento agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, deve precisarsi che il provvedimento di risoluzione anticipata non trova fondamento neppure nel dettato dell'art. 33 comma 3 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.

La disposizione in commento, infatti, pure invocata dalla Regione a supporto del potere di risoluzione del contratto, è stata dettata per estendere anche agli incarichi ex art. 19 comma 6 il limite di età già previsto per il collocamento in quiescenza.

Il legislatore ha avuto, poi, cura di precisare che il detto limite si calcola applicando anche l'art. 16 del D. lvo 503/1992. Tanto non significa, però, che i soggetti esterni alla amministrazione ai quali venga attribuito un incarico dopo il raggiungimento del 65° anno di età versino tecnicamente nella condizione di dipendenti pubblici trattenuti in servizio proprio perché difetta la condizione essenziale del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso anche il citato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Neppure attraverso l'art. 33, dunque, può giungersi alla risoluzione prevista dal D.L. 90/2014 né, per vero, può omettersi di rilevare come la norma in commento *–i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'art. 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre*

1992 n. 503. si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 - fosse piuttosto diretta a consentire anche ai dirigenti esterni di avvalersi di un più lungo arco di tempo per la attribuzione degli incarichi e come la odierna convenuta, neppure nella fase di merito, abbia dedotto la illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico per violazione dell'art. 33 citato.

Deve, in conclusione confermarsi la illegittimità della anticipata risoluzione del contratto ed il conseguente diritto del ricorrente a percepire tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data in cui è stato illegittimamente estromesso dalla attività lavorativa a quella - 9 luglio 2015 - in cui la Amministrazione ha comunicato la scadenza del termine cui era sottoposto il contratto intercorso tra le parti.

La diversa questione della interpretazione delle clausole contrattuali - art. 3: *il presente contratto ...cesserà automaticamente alla scadenza del mandato del Presidente della Giunta Regionale* - ed art. 4 - *il rapporto di lavoro cesserà automaticamente alla scadenza e prima della scadenza in caso di cessazione anticipata delle funzioni del Presidente ...l'incarico cessa comunque decorso 90 giorni dall'elezione del Presidente della Giunta* - che individuano la data della risoluzione non è stata, infatti, devoluta a questo Giudice.

Dunque, la resistente deve essere condannata al pagamento della somma di € 48.676,00 che, considerate le emergenze del prospetto retributivo versato in atti e la mancata contestazione della Amministrazione resistente, costituiscono la corretta quantificazione delle mensilità non percepite - 1 novembre 2014/9 marzo 2015 - e dei ratei di 13ma mensilità.

La detta somma deve essere maggiorata di interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. I crediti nascenti dai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, infatti, non sono stati attinti dalle pronunzia n. 459/2000 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la illegittimità del dettato dell'art. 22 comma 36 delle legge 724/1994 limitatamente alle parole "e privati".

Parte ricorrente, per vero, con le note depositate per la odierna udienza di discussione, ha chiesto anche la condanna della Regione al pagamento del saldo del premio di risultato relativo all'anno 2013 pari ad € 40.000,00

Ad avviso del Giudicante, però, l'ampliamento qualitativo e non solo quantitativo del petitum – nel ricorso introduttivo del giudizio non è stato neppure dedotta la percezione dell'emolumento in questione né sono state allegate le circostanze di fatto e/o le fonti contrattuali costitutive del diritto – non può ritenersi ammissibile.

Del resto la Regione resistente ha espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla questione.

Per contro, ad avviso del Giudicante, non può ritenersi fondata la domanda di condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità.

Anche in relazione alla forzata inattività derivante dal recesso ante tempus, infatti, il Giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. 14/07/2014 n. 16091) ha affermato la applicabilità dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6572 del 2006.

Il danno professionale, biologico o esistenziale, che deriva dalla totale privazione delle mansioni, dunque, deve essere analiticamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio non potendosi ipotizzare che ricorra automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.

Nell'atto introduttivo, in altri termini, deve essere (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 6797 del 19/03/2013, ib. n. 19785 del 17/09/2010e da ultimo n. 1327 del 26.1.2015) specificamente dedotto il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare reddituale, che abbia alterato le abitudini e gli assetti relazionali propri del lavoratore, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Nel caso di specie, ad avviso del Giudicante, detta allegazione è del tutto mancata non potendosi fare riferimento esclusivamente, come è invece accaduto con l'atto introduttivo, alle modalità di risoluzione del rapporto.

Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la coincidenza della estromissione del ricorrente con il collocamento in quiescenza di tanti dipendenti pubblici, disposto dal legislatore, con notevole risonanza anche mediatica, al dichiarato fine di un ricambio generazionale nella Amministrazione Pubblica, rende più difficilmente configurabile il danno di immagine.

La pubblica opinione, infatti, come anche *l'ambiente* lavorativo del ricorrente non ha avuto necessità di ipotizzare mancanze disciplinari o contrasti con gli



organi di vertice della Regione per giustificare una anticipata cessazione dal servizio che trovava immediata spiegazione nell'età anagrafica e nella condizione di pensionato del dirigente.

Neppure, poi, sotto il profilo del danno biologico la allegazione e la prova possono ritenersi sufficienti.

Ed infatti le certificazioni mediche prodotte si limitano a prescrivere al ricorrente il riposo per una riacutizzazione di malattie preesistenti ma non ipotizzano una lesione permanente del bene della integrità psico fisica né un chiaro nesso di derivazione causale dalla condotta datoriale o quanto meno dalla privazione della attività lavorativa.

Dunque il capo di domanda relativo al risarcimento del danno deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014 emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012 nonché del valore della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da STEFANO LUIGI TORDA con ricorso depositato il 10 dicembre 2014, così provvede:

- conferma la ordinanza cautelare pronunciata in data 25 febbraio 2015 e, per l'effetto
- dichiara la illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 VI comma D. lvo 165/2001 intercorso tra le parti;
- condanna la Regione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 48.676,00 oltre interessi al saggio legale – ed eventuale risarcimento del maggior danno ex art. 16 c.6 della legge 412/1991 – dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta gli altri capi di domanda;
- condanna la Regione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA
- fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

In Napoli, il 17/09/2015

Il Giudice del lavoro
Dott. Mariavittoria Papa



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

RESEARCH AND TECHNICAL SERVICES
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS

Prefazione

Con l'art. 23 della L. 247/12, istitutiva del nuovo ordinamento forense, viene portato a termine il percorso di pieno riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico dell'Avvocatura degli Enti Pubblici.

Nel presente regolamento, che segue quello approvato il 27 luglio 2010 sotto la vigenza della precedente legge professionale, vengono esplicitati i principi contenuti nella norma succitata.

Un particolare ringraziamento va al Consigliere Segretario Armando Rossi ed a tutti i componenti della Commissione Avvocatura Pubblica, coordinata da Pino Dardo per il fondamentale contributo reso per la redazione del regolamento.

IL PRESIDENTE
Francesca Caia



REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

Art. 1 Elenco Speciale

1. Sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, tenuto dal Consiglio dell'Ordine che ne cura l'aggiornamento, gli Avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente dall'Ente Pubblico. 2. La soppressione o il venir meno della prevalente partecipazione pubblica determinano l'incompatibilità. In questi casi non funziona nemmeno la salvezza dei diritti quesiti prevista dall'art. 23 comma 2.

Art. 2 Costituzione dell'Ufficio Legale

1. Ritenuta valida la costituzione degli Uffici Legali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta istanza al Consiglio dell'Ordine, contenenti:
- a) la delibera di istituzione di un Ufficio Legale avente sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Napoli;
 - b) la specifica attribuzione da parte del legale rappresentante all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente attestante la dotazione organica di legali dipendenti, adeguata alla quantità e qualità degli affari da trattare;
 - c) l'attestazione e l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica, posta in posizione di autonomia e indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo dal restante apparato burocratico dell'Ente e che garantisca ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica;
 - c1) Il trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti;
 - c2) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un Avvocato iscritto nell'Ele-



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

nco Speciale con indicazione del suo nominativo e dell'albo nel quale questi è iscritto;
d) l'impegno dell'Ente di rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento e a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna che riguardi l'Ufficio Legale o singoli Avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.

Art. 3 - Iscrizione degli Avvocati

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'albo degli Avvocati è sottoposta alla condizione che presso gli Enti sia già esistente o istituito un ufficio legale secondo quanto previsto dall'articolo precedente.
2. Gli Avvocati che ne fanno parte devono essere dipendenti dell'ente, devono svolgere compiti esclusivamente professionali di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere e non possono essere adibiti a mansioni diverse, di natura tecnica o amministrativa.
3. L'esercizio della professione degli iscritti nell'elenco speciale è limitato alle cause ed affari affidati dall'ente presso il quale prestano la loro opera.
4. La domanda di iscrizione nell'Elenco è presentata dal singolo Avvocato e deve indicare:
 - a) il provvedimento dell'Ente che attesti la stabile esistenza o la costituzione di un Ufficio Legale con le indicazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente di cui all'art. 2 e, in ogni caso, la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente di impegno a rispettare il presente Regolamento anche in riferimento all'autonomia organizzativa ed all'indipendenza dell'Ufficio e dei suoi componenti legali;
 - b) il trattamento economico in misura adeguata al livello retributivo ed alla categoria, mansioni e funzione attribuite ai legali dipendenti;

Art. 4 - Organizzazione degli uffici legali

1. L'ufficio legale deve disporre di personale sufficiente, di adeguati strumenti di supporto, ovvero, di ambienti idonei, di dotazioni tecniche adeguate, di materiale di studio e di consultazione e di quant'altro necessario, in rapporto alla quantità e qualità degli affari da gestire e alle modalità in cui deve essere esercitata la professione legale.



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

2. Il Responsabile dell'Ufficio Legale deve essere un Avvocato iscritto nell'elenco speciale che svolge la funzione di coordinamento dell'ufficio e provvede all'assegnazione degli affari attraverso sistemi informatici, ove possibile, facendo salvi i principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale (art. 9 co. 5 secondo periodo della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90).
3. Gli Avvocati corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento degli affari di cui sono incaricati, nonché con i dipendenti amministrativi del proprio ufficio per l'esecuzione degli adempimenti e dei compiti collegati.

Art. 5 - Rapporti degli Avvocati con l'Ente

1. Nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto al titolo di "Avvocato".
2. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale e nell'espletamento del mandato professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.
3. Per tutti gli aspetti inerenti la professione forense, sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine. In caso di apertura di procedimento disciplinare a carico di un iscritto nell'elenco speciale e di irrogazione di sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo, l'Ente procedente è tenuto ad informare il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 - Inquadramento normativo e trattamento economico

1. Le prestazioni degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale sono soggette alle norme che regolano la professione forense, nonché ai principi contenuti nel Codice deontologico Forense.
2. I regolamenti e le disposizioni dell'ente riguardanti l'orario di lavoro devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei legali. La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario.
3. La valutazione degli Avvocati iscritti all'elenco speciale, ai fini economici e di carriera, deve essere effettuata in base a criteri che diano prevalenza agli aspetti professionali, sia



REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

per quanto riguarda i titoli posseduti, sia la quantità e qualità degli affari trattati, sia i relativi risultati.

4. Gli Avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e ad essi viene riconosciuto il trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di riferimento e dall'Ordinamento dell'Ente di appartenenza e in merito allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, correlata alla iscrizione ad albi professionali, nonché comprensivo dei compensi, nella misura prevista dalle tariffe professionali, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore al quale appartengono.

5. L'Ente deve garantire al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.

Art. 7 - Formazione

1. Gli Avvocati iscritti nell'elenco speciale hanno l'obbligo di formazione continua ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, vigente. Gli enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo gli strumenti più idonei a facilitarlo.

Art. 8 - Pratica forense

1. Gli Enti hanno facoltà di consentire lo svolgimento di pratica forense presso i propri uffici legali, previo parere dell'Avvocato responsabile dell'Ufficio il quale provvederà ad assegnare il praticante ai singoli Avvocati tenendo conto delle necessità dell'ufficio e delle preventive dichiarazioni di disponibilità.

Art. 9 - Attività di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dei poteri accordati dalla legge, promuove l'osservanza del presente regolamento portandolo a conoscenza di tutti gli Avvocati iscritti all'elenco speciale nonché agli Enti dotati di uffici legali, che hanno sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Napoli. Esercita, inoltre, il controllo sulla conformità dei comportamenti degli Enti e degli Avvocati a dette regole rivolgendo, in caso di inosservanza,




REGOLAMENTO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE

- vanza, apposito invito e adottando, se necessario, ogni opportuna iniziativa.
2. Di ufficio o su segnalazione dell'interessato o del legale rappresentante dell'Ente ovvero del Responsabile dell'Ufficio Legale, il Consiglio dell'Ordine svolge l'attività di verifica della permanenza dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 17 co. 9 lett. A) e dall'art. 23 della legge professionale.
3. Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, interviene, su richiesta dell'iscritto o d'ufficio, tutte le volte che vengano denunciate violazioni della legislazione forense, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale.
4. Il legale rappresentante dell'ente o l'Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale segnala tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale di un Avvocato.
5. L'Avvocato iscritto all'Elenco Speciale ha l'obbligo di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione. In particolare deve segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Armando Rossi

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Caia

deliberato nella seduta di consiglio
del 18 novembre 2014





BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

~~N° 9/2016~~ N. 18/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Torda Stefano Luigi nato a Rieti il 26/08/1948 matr. 21467 c.f. TRDSFN48M26H282D

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 775158 del 13/11/2015 (prat. 7/15 C:C.Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6915/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 17/09/2015

Il tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dall'ex dipendente Torda Stefano Luigi contro l'Ente Regionale volta, anche in via cautelare, alla richiesta di disposizione di reintegrazione nel posto di lavoro (e a tal proposito con ordinanza del 26 febbraio /5 marzo 2013 veniva accertato, in via cautelare, il diritto del Torda allo svolgimento dell'incarico dirigenziale fino alla scadenza del contratto), con condanna della resistente Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate per l'illegittimità della anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 del D.lvo 165/2001 ed al risarcimento del danno biologico ed esistenziale, vinte le spese, ha condannato la Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 48.676,00 oltre interessi al saggio legale ed eventuale risarcimento del maggior danno ex art. 16 c.6 della legge 412/1991, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, confermando la ordinanza cautelare pronunciata in data 25/02/15 e, per l'effetto, dichiarando l'illegittimità dell'anticipata risoluzione del contratto ex art. 19 VI comma D.lvo 165/2001 intercorso tra le parti;

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, rigettato gli altri capi di domanda, condannando la Regione resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.500,00 oltre spese



generali come per legge, Iva e CPA e fissando il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 778760 del 13/11/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 235203 del 06/04/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 778760 del 13/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D. 10 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 789832 del 18/11/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n . 6915/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 17/09/2015

TOTALE DEBITO € 71.128,03

Ex dipendente Torda Stefano Luigi matr. 21467

Retribuzione dal 01/11/2014 al 09/03/2015	€ 48.676,00
Interessi legali dal 01/11/2014 al 27/06/2016	€ 175,62
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ <u>17.169,49</u>
	66.021,11

Competenze per spese di giudizio Sig.Torda € 5.106,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 775158 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Sentenza n 6915/2015 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 17/09/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota 789832 della U.O.D. 10

Napoli, 06/04/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0789832 18/11/2015 10,53

Mitt. 551410 UOD Quiescenza-Certificazioni

Ass. 551404 UOD Continuità lavoro in esil.

Classific. 7.1.20. Fascicolo: 120 del 2013

Al Dirigente della UOD 04
Della D.G. Risorse Umane

Loro Sedi

Oggetto: relazione per riconoscimento sentenza n. 6915/2015 del Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro- Ricorrente Torda Stefano Luigi c/ Regione Campania

La vicenda di cui alla sentenza in oggetto prende le mosse dall'adozione, a cura della UOD Quiescenza, dei provvedimenti conseguenti alle modifiche normative di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; tale norma ha introdotto la regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età. In particolare ha previsto l'abolizione dell'articolo 16 del decreto legislativo 503/1992 e degli interventi legislativi conseguenti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica- Servizio Studi e consulenza Trattamento Personale- aveva già precisato, con parere n. 14862 del 10/04/2012, che, in base all'art. 33 del D.L. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006, i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici derivanti anche dall'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (abrogato dall'art. 1 del d.l. 90/2014) si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 e che "si è dell'avviso che la nuova norma non abbia impattato sulla portata di tale disposizione e che, quindi, i limiti di età restino comunque vincolanti ai fini del conferimento e della durata degli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6."

A seguito di tale previsione normativa si era preso atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del ricorrente, dirigente con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, in quanto lo stesso aveva già superato il 66°anno di età.

Il dott. Torda ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riammissione in servizio previo annullamento del provvedimento di risoluzione per raggiunti limiti di età. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato accolto in parte con l'ordinanza del Giudice del lavoro in data 26/02/2015 sulla base di argomentazioni che l'UOD Quiescenza non ha ritenuto condivisibili invitando l'Avvocatura regionale a impugnare tramite reclamo la predetta ordinanza.

L'Avvocatura Regionale in persona dell'Avvocato Capo, con nota prot. 0198577 del 23/03/2015, alla scadenza del termine per proporre il gravame, rappresentando l'insussistenza dell'interesse espressa dal Presidente della Giunta Regionale con la nota 5421/UDCP/GAB/GAB del 21/03/2015, non ha ritenuto di proporre reclamo avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro la

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

quale, partendo dal presupposto che, trattandosi di contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, ha ritenuto che la disciplina della cessazione anticipata andasse rinvenuta nelle norme dirette specificamente a disciplinare un tipo contrattuale del tutto diverso dal tipico rapporto organico alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, affermazione che non era assolutamente condivisibile.

Si evidenzia, altresì, che secondo quanto appreso per le vie brevi, l'Avvocato Capo avrebbe avocato il fascicolo dall'avvocato incaricato della vertenza. Si richiama a tal proposito quanto prevede il Regolamento Avvocati Elenco Speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli attualmente vigente e deliberato nella seduta del Consiglio in data 18/11/2014; Art. 4 comma 3: "Gli Avvocati corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento degli affari di cui sono incaricati, nonché con i dipendenti amministrativi del proprio ufficio per l'esecuzione degli adempimenti e dei compiti collegati"; art. 5 comma 2 "Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione, né di gerarchia funzionale e nell'espletamento del mandato professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente".

La proposizione da parte dell'Avvocatura regionale del richiesto reclamo avrebbe consentito che sulla nuova e delicata materia si pronunciasse un collegio composto da tre magistrati che avrebbe avuto una visione più ampia del caso sottoposto al loro esame.

Il mancato reclamo non è stato improduttivo di conseguenze in quanto la sentenza in oggetto ha concluso per l'accoglimento del ricorso del dott. Torda sulla base delle osservazioni già contenute nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 26/02/2015 e riprodotte in sentenza "non avendo la Amministrazione resistente dedotto ulteriori argomenti né in punto di fatto né in diritto"; ciò, si ripete, nonostante quanto rappresentato dallo scrivente ufficio che aveva fornito argomentazioni per proporre reclamo avverso la predetta ordinanza.

Si rappresenta, infine, che si è richiesto all'Avvocatura di proporre appello avverso la sentenza in oggetto.


Si allegano:

- Nota prot. 0169125/2015 della UOD Quiescenza contenente la richiesta e le motivazioni per proporre reclamo
- nota 0198577 del 23/03/2015 dell'Avvocatura Regionale
- nota 5421/UDCP/GAB/GAB del 21/03/2015 del Presidente della Giunta Regionale
- Regolamento Avvocati Elenco Speciale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Sorrentino

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-
Numero 6915/2015
Dip.TORDA STEFANO LUIGI

Diritti e onorari			3.500,00
spese generali	15,00%	3.500,00	<u>525,00</u>
			4.025,00
CPA	4%	4.025,00	<u>161,00</u>
			4.186,00
IVA	22%	4.186,00	920,92
TOTALE FATTURA			5.106,92
NETTO A PAGARE			5.106,92



*Giunta Regionale della Campania**Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali**Direzione Generale per le Risorse Umane**U.O.D. Quiescenza – Certificazioni-Posizioni Assicurative**Assicurazione Sociale Vita*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0169125 11/03/2015 15.14

N. 11. 051450 000 TutelaQuiescenza-Certificazioni

Ass. : A 0.C.4 Avvocatura

Classifica 7.1.20. Fascicolo 120 del 2013

All'Ufficio Speciale Avvocatura
Via Marina Palazzo Armieri
NapoliAl Dirigente della UOD 04
Della D.G. Risorse Umane

E p.c.

Alla Direzione Generale
per le Risorse UmaneAi Dirigenti delle UOD 02- 03 e 07
Loro Sedi

Oggetto: Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro- Ricorrente Torda Stefano Luigi c/ Regione Campania
CC. 7/2015

In riferimento all'ordinanza del Giudice del lavoro emessa in data 26/02/2015 e dep.ta in data 06/03/2015, nel procedimento promosso dal dr. Torda Stefano Luigi c/ Regione Campania, trasmessa con nota prot. n. 163867 del 10/03/2015, si rappresenta quanto segue; si esprimono, in primis, alcune considerazioni in ordine alle osservazioni formulate dal Giudicante che non ha ritenuto conferenti i riferimenti normativi posti a base della risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Giudice parte dal presupposto che, trattandosi di contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, la disciplina della cessazione anticipata andrebbe rinvenuta nelle norme dirette specificamente a disciplinare un tipo contrattuale del tutto diverso dal tipico rapporto organico alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Giova a tal proposito ricordare che proprio l'art. 33 comma 3 del d.l. 223/2006 è la norma specificamente dettata dal legislatore in tema di limiti di età per i rapporti di lavoro nascenti a seguito del conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001.

L'art. 33, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, prevede, infatti, che "I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (abrogato dall'art. 1 del Dl 90/2014) si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi

C

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale - Vita

dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001". Secondo quanto si legge nella Relazione al disegno di legge n. 741 AS di Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, "la previsione contenuta al comma 3 uniforma la disciplina dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche, sia interno che esterno, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di una misura necessaria di equità e razionalizzazione, tenuto conto della prassi instauratasi in molte amministrazioni di attribuire un incarico dirigenziale, in qualità di estraneo, allo stesso dirigente cessato dal servizio per limiti di età, con mantenimento della stessa retribuzione complessiva".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica- Servizio Studi e consulenza Trattamento Personale- in linea con la ratio della norma esposta nella relazione illustrativa del disegno di legge, aveva già precisato, con parere n. 14862 del 10/04/2012, reso a seguito della Riforma Fornero, che in nulla aveva innovato in tema di limite di età ordinamentale, che "considerato anche che il citato art. 33, comma 3, non è stato modificato, si è dell'avviso che la nuova norma non abbia impattato sulla portata di tale disposizione e che, quindi, i limiti di età restino comunque vincolanti ai fini del conferimento e della durata degli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6." Tale parere risulta essere, alla data odierna, l'unico parere relativo all'argomento formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e disponibile nell'apposita sezione del portale istituzionale del Ministero. A seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 16 del d.lgs. 503/1992 ad opera dell'art. 1 del DL 90/2014, il limite di età non è più suscettibile dell'incremento che era consentito dalla norma abrogata. Ragione per cui, anche gli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, non possono durare oltre il limite di età previsto dalla legge, così come precisa il predetto parere.

L'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (abrogato dall'art. 1 del DL 90/2014) non era stato richiamato, pertanto, dall'Amministrazione al fine di estendere ai dirigenti ex art. 19 comma 6 la disciplina sul trattenimento in servizio, bensì solo quale parametro normativo previsto dall'art. 33 comma 3 d.l. 223/2006 per prevedere il limite di età oltre il quale non poteva proseguire il rapporto di lavoro.

Non sembra, inoltre, possa condividersi la ricostruzione della ratio dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 presupposta dal Giudicante: nell'ordinanza depositata il 06/03/2015 si legge che con la norma del 2012 il legislatore aveva inteso evitare che, attraverso lo strumento degli incarichi a professionisti esterni, fossero aggirati i limiti di età al fine di ottenere un prolungamento del rapporto dirigenziale: questa interpretazione della ratio legis confligge con quella che si legge nella relazione al Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". Si legge, infatti, che "il comma 9 pone una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze. Essa concerne l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza (anche a titolo gratuito, parrebbe di intendere) a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza - Certificazioni - Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti". Nella relazione tecnica si legge che "la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico. Si tratta di una disposizione di razionalizzazione che risulta neutrale dal punto di vista finanziario".

In alcun modo, dunque, la norma mira ad evitare aggiramenti del limite ordinamentale di età, come invece affermato dal Giudice, e, in ogni caso, nella previgente formulazione, la stessa non era riconducibile alla fattispecie in esame essendo diretta a disciplinare il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti: l'incarico conferito al dott. Torda non era né di studio né di consulenza in quanto allo stesso, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 era stato attribuito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Istruzione, la Ricerca, il Lavoro, le Politiche culturali e le Politiche sociali e, pertanto, gli era stato attribuito un incarico dirigenziale di una struttura ordinamentale della Giunta regionale della Campania: inoltre il dott. Torda non rientra nemmeno nella previsione soggettiva della norma surrichiamata che pone il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti: il dott. Torda, infatti, pur essendo in quiescenza, non è mai appartenuto ai ruoli della Giunta Regionale della Campania.

Per quanto concerne la richiamata applicazione dell'art. 6 del medesimo D.L. 90/2014, si rappresenta che tale norma prevede il divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Allo stato la previsione non ha impatto sugli incarichi già in corso ma si applica solo agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 90/2014. Nella relazione illustrativa del disegno di legge e nelle schede di lettura dei lavori parlamentari non risulta che la previsione possa in qualche modo derogare ai limiti di età ordinamentali per il conferimento di incarichi dirigenziali: pertanto, gli incarichi in corso possono proseguire nei limiti previsti dalla normativa in tema di limiti di età, che a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 16 del d.lgs. 503/1992, risulta essere il compimento del 65° anno di età. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha già superato detto limite in quanto ha già compiuto 66 anni. Al riguardo si rappresenta, altresì, che con Circolare n. 6/2014

CA

*Giunta Regionale della Campania**Dipartimento Delle Risorse Umanitarie, Umane e Strumentali**Direzione Generale per le Risorse Umane**U.O.D. Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative**Assicurazione Sociale Vita*

(Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) il Ministro per la Funzione Pubblica ha richiamato la normativa applicata dalla scrivente nella vicenda in esame ribadendo che "Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i pensionati)". Il richiamo operato dalla Circolare n. 6/2014 alla disciplina dell'art. 33 comma 3 del d.l. 223/2006 non può non estendersi a quella che è la ratio della normativa medesima esplicitata nella relazione illustrativa e ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 2/2012 di cui si è discusso sopra.

In ogni caso, si ritiene opportuno precisare che il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 determina la nascita del rapporto organico con la Pubblica Amministrazione conferente, inteso quale rapporto di rilievo non giuridico, ma organizzativo: le persone fisiche preposte ad un organo (inteso quale ufficio particolarmente qualificato, in grado di manifestare la volontà dell'ente, deputato ad imputare all'ente cui appartiene non solo gli effetti di una determinata attività giuridica da esso espletata, ma anche l'intera fattispecie) sono considerate non come soggetti a sé stanti, ma come elementi strutturali dell'organizzazione dell'ente cui appartengono. Il rapporto di servizio è, al contrario, un vero e proprio rapporto giuridico intersoggettivo che legittima l'inserimento di una persona fisica all'interno di un ente pubblico nonché al servizio di quest'ultimo.

A seguito del conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento dell'Istruzione, la Ricerca, il Lavoro, le Politiche culturali e le Politiche sociali conferito dalla Giunta Regionale della Campania, il dott. Torda ha sottoscritto il contratto ex art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001 in data 11/02/2013. R. n. 1: la disciplina applicabile al rapporto de quo è, come si evince dagli articoli del contratto, quella prevista per il personale dirigenziale di ruolo a cui vi è stata equiparazione sia sotto il profilo economico, sia per i doveri e le responsabilità, sia per tutti gli altri istituti previsti per il rapporto di lavoro dirigenziale intercorrente con una Pubblica Amministrazione. La struttura affidata alla direzione del dott. Torda è una delle strutture ordinarie introdotte nel nuovo ordinamento della Giunta Regionale della Campania di cui al Regolamento n. 12/2011 approvato con deliberazione di G.R. n. 612 del 29/10/2011. L'art. 7 di detto regolamento prevede che i dipartimenti sono strutture di livello dirigenziale articolate in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie. L'apparato organizzativo della Giunta regionale si articola in cinque dipartimenti: a ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, nonché di





Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative

Assicurazione Sociale Vita

vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento. L'incarico di capo dipartimento, come si legge nell'art. 7, è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, sentiti gli assessori delegati. I Capi Dipartimento firmano le proposte di deliberazioni che il Presidente e gli assessori delegati intendono sottoporre alla Giunta regionale, nonché le proposte di decreti presidenziali. Adottano altresì gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del Dipartimento cui sono preposti.

Alla luce della previsione regolamentare di cui sopra appare pertanto con estrema evidenza che l'incarico attribuito al dott. Torda ha determinato la nascita del rapporto organico con la Pubblica Amministrazione conferente in maniera per nulla difforme rispetto agli altri rapporti alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, in quanto sicuramente l'ufficio cui inerte l'incarico attribuito è in grado di manifestare la volontà dell'ente, deputato ad imputare all'ente cui appartiene non solo gli effetti di una determinata attività giuridica da esso espletata, ma anche l'intera fattispecie.

Per quanto concerne il periculum in mora si ricorda che è necessario che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. alleggi specificamente la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti "una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario". Gli ulteriori aspetti del danno (all'immagine o alla vita professionale o di relazione), proprio in ossequio ai principi informativi dell'ordinamento, deve essere allegato (art. 414 c.p.c.) e provato (art. 2697 c.c.), quanto meno in via presuntiva (e, per quanto qui rileva, con la sommarietà consentita dalla natura del mezzo azionato), nella sua ontologica esistenza.

In caso contrario, invero, si introdurrebbe una sorta di presunzione dell'esistenza del danno che non trova giustificazione in alcuna norma positiva.

Tale allegazione non risulta agli atti e, pertanto, non si ritiene in alcun modo sussistente il periculum in mora per le doglianze prospettate nel ricorso attesa la genericità delle stesse in considerazione del costante orientamento giurisprudenziale in base al quale l'essenza dell'irreparabilità del danno non può essere limitata e consistere nella mera irrisarcibilità dello stesso. In ogni caso, dalla nota con cui è stata comunicata la presa d'atto del raggiungimento del limite di età previsto dalla normativa modificata dall'art. 1 del D.L. 90/2014, in alcun modo può derivare un danno all'immagine al ricorrente atteso che le motivazioni riferite attengono a presupposti normativi ben individuati: eventuali timori riferiti dal ricorrente non rinvencono alcun fondamento nella concreta fattispecie, in cui la nota impugnata si inserisce quale atto dovuto nell'ambito della ordinaria gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, si esprimono perplessità in ordine alla paventata perdita di chance per futuri incarichi di pari livello: si ricorda, infatti, che in virtù delle previsioni dell'art. 6 del d.l. 90/2014, di cui si è discusso sopra, al ricorrente, in quanto soggetto in quiescenza, è preclusa per legge la futura attribuzione di incarichi di pari livello di quello conferito dalla Giunta Regionale della Campania.

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
U.O.D. Quiescenza - Certificazioni Posizioni Assicurative
Assicurazione Sociale Vita

non si comprende, pertanto, il richiamo effettuato dal magistrato a tale danno nella individuazione della sussistenza del periculum in mora.

Tutto ciò premesso, ci si rimette all'Avvocatura per ogni ulteriore considerazione e valutazione in ordine alla opportunità di proporre reclamo anche alla luce di quanto esposto e rappresentato in questa sede, considerato, altresì, il contrasto giurisprudenziale determinatosi con la pronuncia di rigetto resa nel procedimento cautelare promosso dalla dr.ssa Mautone e non reclamato: si invita a comunicare, in caso di proposizione del previsto gravame, la data di udienza, onde consentire alla scrivente le eventuali determinazioni di competenza.

Si allegano:

- copia contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 co. 6 d.lgs. 165/2001 n. 01 del 24/05/2012;

- estratto relazione del disegno di legge 741 AS (che ha illustrato il testo del D.L. 223/2006 poi conv. in legge n. 248/2006).

- parere n. 14862 del 10/04/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica

- estratto relazione al Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (art. 5 comma 9)

Il Dirigente
Dott.ssa *[firma]* Sorrentino

[firma]



Repubblica Italiana

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
00 01 00 00



Il Dipartimento delle Finanze,
Finanziarie, Umane e Comunitari

→ Alla Direzione Generale
per le Risorse Umane
Sede

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0198577 29 03 2015 15,16

UFFICIO A.D. C.D. AVVOCATURA

REG. 1 0014 Direzione Generale per le Risorse

Classifica



Oggetto: Ordinanza ex art.700 c.p.c. del Tribunale di Napoli – Sezione lavoro- ricorrente Tordia
Stefano Luigi c/ R.C.
CC. 7/2015

Nel far seguito alla precessa corrispondenza sul tema, si comunica che, all'esito di approfondimenti della questione di merito dedotta nel giudizio indicato nell'oggetto e alla luce della nota prot. 5421/UD/CP/GAB/GAB del 21.03.2015, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha rappresentato la inattuazione d'interesse alla proposizione del reclamo avverso l'ordinanza, peraltro già eseguita, la scrivente non procederà all'impugnativa del provvedimento *de quo*

avv. Maria d'Elia

2/15-1/2015

[Handwritten signature]

Regione Campania



Il Presidente

UD 04
UD 10
2.313
[Handwritten initials]

Prot. 5421/UDCP/GAB/GAB
DEL 21/03/2015

All'Avvocato Capo
Ufficio Speciale Avvocatura

E p.c. all'Assessore al Personale

Oggetto : Art 1 e 6 DL90/2014 convertito in legge 114/2014 Capo Dipartimento S. Torda - risoluzione rapporto di lavoro - ordinanza Tribunale di Napoli del 26/2/2015.

Con riferimento alla nota prot. n. 2015/185599 del 18.3.2015, accogliendo le valutazioni di codesta Avvocatura, si ritiene che non sussistano le condizioni per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza in oggetto, peraltro già eseguita dall'Amministrazione.

[Handwritten signature: Stefano Caldoro]

21 MAR 2015

21/03/2015



Giunta Regionale della Campania

Allegato 17
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 17 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente Agrippa Nicola matr. 11358 c.f.GRPNCL56M19F839P ; Ex Dipendente Malfi Gian Roberto matr. 11869 c.f.MLFGRB49E18B905J ; Ex Dipendente Salvato Antonio matr. 12337 c. f. SLVNTN51D28F839H; Ex Dipendente Di Fraia Caterina matr. 11747 c. f. DFRNST50M64G964L; Dipendente Daniele Angela matr. 11337 c. f.DNLNGL57M51B781C ; Ex Dipendente Formicola Carlo matr. 11808 c.f.FRMCRL49M05L259E ; Dipendente Stavolo Antonio matr. 12025 c. f .STVNTN52C01F839T ; Dipendente Bergantino Giacomo matr. 11635 c.f. BRGGCM51D25F839J; Dipendente Picascia Vincenzo matr. 11947 c. f. PCSVCN51C08G309Y ; Ex Dipendente Barone Speranza matr. 11630 c. f.BRNSRN52B56F839D ;

Avvocati: Turrà Sergio c. f. TRRSRG50E20F839O Turrà Sabrina c. f. TRRSRN80C43F839F
Vallifuoco Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D--- Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 17
(Punto 3 del dispositivo)

Con nota prot. n.208203 del 26/03/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.1201/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/02/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 04/03/2015

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda *attore* proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati contro l'ente regionale, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, degli accessori sull'importo nominale degli arretrati corrisposti con decorrenza dalla data del decreto di reinquadramento relativo a ciascun ricorrente fino alla data del pagamento (marzo 2003), così come specificato in parte motiva della sentenza in argomento.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, liquidato le spese di lite in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensandoli tra le parti per la metà e ponendoli a carico della Regione per la residua metà, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267907 de 20/04/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 908563 del 30/12/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .1201/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/02/2015 e notificata, a questa Amministrazione, il 04/03/2015

TOTALE DEBITO

€ 2.832,07

Dipendente Agrippa Nicola matr. 11358

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 88,05

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Ex Dipendente Malfi Gian Roberto matr. 11869

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 61,18

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Ex Dipendente Salvato Antonio matr. 12337

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 107,00

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Ex Dipendente Di Fraia Caterina matr. 11747

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 108,35

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Dipendente Daniele Angela matr. 11337

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 214,36

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Ex Dipendente Formicola Carlo matr. 11808

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 68,90

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Dipendente Stavolo Antonio matr. 12025



Giunta Regionale della Campania

Allegato 17
(Punto 3 del dispositivo)

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 68,92

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Dipendente Bergantino Giacomo matr. 11635

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 68,20

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Dipendente Picascia Vincenzo matr. 11947

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 114,90

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

Ex Dipendente Barone Speranza matr. 11630

Interessi legali (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 108,31

Maggior danno (dalla data del decreto di reinquadramento al 31/03/2003) € 0,00

1.008,17

Competenze per spese di giudizio Avv.ti Turrà S., Turrà S., Vallifuoco D. € 1.823,90

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 208203 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. 1201/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/02/2015 e notificata,, a questa
Amministrazione, il 04/03/2015

- Prospetto di calcolo competenze legali

5/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il-Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania 214

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03
Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38

Min. A.G.C. - Avvocatura

Classifica: 4



30 MAR 2015

CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. -
Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
Zappullo Nunziante	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

1201

Copia proc. Penale

pie Es. r. ...
copie Es. attr.
ALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Prev.
Facciatore
Rischiodante
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/78 N.533)
Napoli, 10/2/15
Tribunale di Napoli, in persona del Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 5.2.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa recante il n.49746/11 R.G.L. vertente

TRA

AGRIPPA NICOLA, MALFI GIAN ROBERTO, SALVATO ANTONIO, DI FRAIA CRISTINA, DANIELE ANGELA, FORMICOLA CARLO, STAVOLO ANTONIO, BERGANTINO GIACOMO, PICASCIA VINCENZO E BARONE SPERANZA, rappresentati e difesi dall'avv. Segio Turrà, dall'avv. Sabrina Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco;

E
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.;

ricorrenti
4 MAR 2015
resistente contumace
RICEZIONE ATTO
Napoli - Via S. Lucia 61

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6.12.2011, i ricorrenti in epigrafe - premesso di appartenere al personale proveniente dai Centri di Formazione Professionale e di essere transitati presso l'Amministrazione Regionale in virtù delle disposizioni di cui alla L.R. n.32/1984 e della L.R. n. 14/1991 - esprimevano che, a seguito del concorso per titoli ed esami di cui alla L.R. 32/84, erano stati inseriti nel ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della Formazione Professionale, con attribuzione della posizione giuridico-economica corrispondente al livello funzionale attribuibile ai sensi della L.R. 23/89.

La successiva L.R. 14/91 aveva poi abolito il ruolo speciale e disposto il reinquadramento del personale in questione (tra cui gli stessi ricorrenti) nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza dall'1.1.1992; la Regione aveva provveduto a tale reinquadramento dalla data indicata prevedendo che per il periodo dall'1.9.1986 al 31.12.1991 fosse solo attribuita una posizione giuridica ed economica.

All'esito dell'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 109/00 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 1 e 2, della L.R. 14/91, era stata promulgata la L.R. n.2/2001 che prevedeva l'inquadramento del personale in esame nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza dall'1.9.1986 disponendo l'applicazione "a tutto il 31 dicembre 1991, (del)il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989 n.23 ..."

Pertanto, essendo stata riconosciuta l'anzianità maturata dai ricorrenti presso gli Enti di provenienza, ad ogni effetto giuridico ed economico, la Regione aveva provveduto al pagamento, nel mese di Marzo 2003, degli arretrati economici loro dovuti per tale pregressa anzianità di servizio.

I ricorrenti lamentavano, però, che sulle somme versate non erano stati corrisposti gli interessi di mora dal 1986 alla data del pagamento, né la rivalutazione monetaria.

Agivano, quindi, in giudizio per sentir condannare la Regione al pagamento, sulla somme versate a Marzo 2003, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'1.9.1986 fino al 30.3.2003,

12018

100

[Handwritten signature]

nonché la rivalutazione monetaria su dette somme dall'1.9.1986 al 31.12.1994 come quantificate nei conteggi allegati al ricorso.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania con memoria depositata tardivamente; preso atto del mancato deposito della delibera autorizzativa a stare in giudizio, il giudice invitava parte resistente a regolare la propria costituzione in giudizio ex art. 182 c.p.c..

La Regione, che non è mai comparsa in udienza, non espletava l'incombente; disposto un rinvio a causa dello smarrimento del fascicolo di parte ricorrente, all'odierna udienza - rinvenuti gli atti - la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura al termine della Camera di Consiglio svolta.

FATTO E DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania.

Ai sensi dell'art. 75 c.p.c. "Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o dello Statuto"; l'art. 182 c.p.c. dispone, inoltre, che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, deve invitare la parte a regolarizzare la propria costituzione in giudizio.

Nel caso in esame, la Regione Campania si è costituita "in persona del l.r. Presidente p.t. della Giunta Regionale... giusta procura generale ad lites, nonché provvedimento autorizzativo..." .

La memoria di costituzione, però, non contiene gli elementi identificativi né della procura generale ad lites richiamata, né del menzionato provvedimento autorizzatorio della Giunta Regionale.

La Regione, all'atto della costituzione, si era limitata a depositare una procura generale ad lites per notar Stefano Cimmino in data 17.9.2002 (rep n. 35093, racc. n. 5096) rilasciata da Antonio Bassolino quale Presidente della Giunta Regionale.

Tuttavia, alla data della notifica del ricorso introduttivo, colui che aveva dato l'incarico al difensore con la menzionata procura generale non rivestiva più validi poteri rappresentativi dell'ente, essendo a quella data cessato dalla carica in esito ad intervenute elezioni amministrative.

Pertanto, poiché l'autorizzazione a resistere in giudizio in rappresentanza di un ente pubblico è riferita al titolare della carica al momento in cui l'atto deve essere compiuto, deve ritenersi che, nel caso, in esame, manchi una valida procura al difensore.

Per di più, la Regione, pur inviata a regolarizzare la propria costituzione in giudizio ex art. 182 c.p.c. in quanto non era stato depositato il provvedimento autorizzatorio della Giunta Regionale (solo richiamato genericamente nella memoria difensiva) non vi ha provveduto.

Nel merito, giova rammentare che tutti i dipendenti dei Centri di formazione professionale, risultati idonei all'esito della partecipazione al concorso indetto a mente della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in attesa del definitivo inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento previsto da tale legge, erano stati temporaneamente assunti dalla Regione, in forza della delibera di Giunta regionale n. 3279 del 1986, con attribuzione del relativo trattamento economico a far data dalla assunzione effettiva in servizio (1 settembre 1986).

Perdurando la situazione di precarietà giuridica ed economica ed in mancanza dei formali provvedimenti di inquadramento ai sensi della legge regionale n. 32 del 1984, veniva emanata la legge regionale 18 luglio 1991, n. 14 - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 luglio 1984, n. 32 - che:

a) sopprimeva il ruolo regionale speciale ad esaurimento; b) inseriva il relativo personale nel ruolo ordinario del personale della Giunta regionale, anche se in soprannumero; c) individuava la decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento dal 1 gennaio 1992; d) sanava la situazione provvisoria dal 1 settembre 1986 al 31 dicembre 1991, con l'attribuzione del trattamento giuridico ed economico sancito dalla l. r. 16 novembre 1989, n. 23 sulla scorta della corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.

Con la delibera n. 5331 del 1991, così come emendata dalla Commissione di controllo, la Regione Campania inquadrava quindi detto personale nei propri ruoli, specificando che per il periodo dal 1.9.1986 al 31.12.1991 si trattava di attribuzione di posizione giuridica ed economica del personale in questione e non di inquadramento nei ruoli regionali (inquadramento che decorrerà dal 1.1.1992, secondo le prescrizioni della L.R. 14/91).

La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2000, n. 109, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 e 97 cost., dell'art. 2 commi 1 e 2 l. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14, in quanto irragionevolmente stabilisce, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

Dopo tale pronuncia, è stata adottata la L.R. n.2/2001, intitolata "disposizioni urgenti in materia di personale" che all'art. 4 così dispone:

L'articolo 1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991 n.14 è così modificato: "Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989 n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984 n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali".

Per effetto di tale legge, la disposizione, prevista al 3° comma dell' art. 3 L.R. n.32/1984, confermata dal 3° comma dell' art.2 della L.R. n.14/1991, risulta essere così formulata: "Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale << assegno ad personam >> ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi", ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza".

E' pacifico che la Regione, in applicazione di tali norme, abbia corrisposto ai ricorrenti, nel mese di Marzo 2003, le somme dovute a titolo di riconoscimento dell'anzianità pregressa dovendo l'inquadramento nei ruoli della Giunta Regionale farsi risalire all'1.9.1986, sia pure nei limiti i posti dalla norma stessa.

I ricorrenti oggi chiedono il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione su tali somme con decorrenza dall'1.9.1986 fino alla data del pagamento.

In ordine alla decorrenza degli accessori va richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia secondo cui " il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. In tale caso, la data di maturazione del credito è quella della scadenza legalmente prevista, e gli atti che l'Amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare hanno solo natura ricognitiva o dichiarativa. In altri casi, invece, il diritto patrimoniale trova origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti costitutivi (Cons. St., VI, n. 365 del 5.3.1997).

Nel primo caso l'eventuale adempimento eseguito con ritardo dà automaticamente luogo al dovere, per l'Amministrazione, di procedere al pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione delle somme capitali che deriva direttamente dalla legge. Nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme"

Nel caso in esame, la L.R. 2001 n.2 si limita a prevedere il diritto dei ricorrenti, ma le somme loro dovute hanno acquistato i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità solo dopo le necessarie operazioni di reinquadramento necessariamente compiute in applicazione della legge citata.

Il diritto dei ricorrenti non poteva, cioè, nascere senza la necessaria mediazione degli atti amministrativi di reinquadramento, ai quali va quindi riconosciuto il carattere autoritativo proprio degli atti che definiscono la posizione di un pubblico impiegato nell'ambito della struttura burocratica dell'ente, con effetti costitutivi.

Ne consegue che i crediti retributivi in oggetto possono considerarsi venuti in essere, ai fini della maturazione del diritto agli oneri accessori, solo dalla data di emanazione dei decreti di reinquadramento dei ricorrenti (peraltro, non specificamente indicata) con i quali è stato perfezionato il momento conformativo delle previsioni di legge ai fini della determinazione delle nuove posizioni retributive riconosciute ai dipendenti.

Pertanto, è dalle date dei decreti di reinquadramento di ogni singolo lavoratore, adottati nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla L.R. n.32/1984, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali", che vanno computati gli accessori dovuti e fino all'effettivo soddisfo, secondo le regole consolidate in materia.

I ricorrenti assumono, inoltre, che gli interessi legali richiesti debbano calcolarsi su somme di volta in volta maggiorate dagli interessi dei precedenti periodi. Tale assunto non può essere condiviso.

Per le somme corrisposte in ritardo ai pubblici dipendenti, gli interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascun rateo, fino all'adempimento tardivo, e vanno calcolati sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze. Peraltro, gli interessi non possono a loro volta produrre ulteriori interessi.

Per quanto concerne la rivalutazione monetaria, egualmente deve osservarsi che essa matura su somme corrisposte in ritardo, e deve essere calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei, e la somma dovuta a tale titolo, stante la natura accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata.

Tuttavia, trattandosi di crediti che il ricorrente ha maturato successivamente al 31 dicembre 1994, dopo, cioè, dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, resta ovviamente inteso che gli interessi e la rivalutazione soggiacciono al divieto di cumulo.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno compensate tra le parti nella misura di 1/2 e poste a carico della Regione soccombente per il residuo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, degli accessori sull'importo nominale degli arretrati corrisposti con decorrenza dalla data del decreto di reinquadramento relativo a ciascun ricorrente fino alla data del pagamento (marzo 2003), nei limiti di cui in motivazione;
- Liquidava le spese di lite in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, compensandoli tra le parti per la metà e ponendoli a carico della Regione per la residua metà, con attribuzione

Napoli, 5.2.2015


Il giudice del lavoro



TRIBUNALE di NAPOLI
Giudice Lavoro e Previdenza
5.2.2015
6.2.2015

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**




Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-

Numero1201/2015

Dip. Agrippa Nicola ed altri

Avv.ti Sergio Turrà, Sabrina Turrà e Daniela Vallifuc

Diritti e onorari			1.250,00
spese generali	15,00%	1.250,00	<u>187,50</u>
			1.437,50
CPA	4%	1.437,50	<u>57,50</u>
			1.495,00
IVA	22%	1.495,00	328,90
TOTALE FATTURA			1.823,90
RITENUTA	20%	1.437,50	287,50
NETTO A PAGARE			1.536,40





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Trattamento Economico

Napoli li

Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli - tel 0817962278

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016.0278217 22/04/2016 10.32

Al Dirigente della U.O.D. 55 14 04

551407 UOD Trattamento Economico

SEDE

551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Circ. n. 714 Fontecala 11 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la Sentenza di condanna n. 1201/2015 del Tribunale di Napoli.
Agrippa Nicola+altri c/Regione Campania.

In riferimento alla nota prot. 2016.0197867 del 21/03/2016, di pari oggetto, lo scrivente Ufficio, rappresenta che nel marzo del 2003 furono riconosciute solo gli importi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, in quanto era prassi amministrativa consolidata riconoscere eventuali somme a titolo di interessi e rivalutazioni solo a seguito di sentenze passate in giudicato.

Tanto per quanto di competenza

Il Responsabile della P.O.
Dott. Salvatore DE MAIO

Il Dirigente ad interim
Dott. Giovanna Paglantonio



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 16/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Visone Carmela nata a Napoli il 16/12/1969 c.f. VSNCML69T56F839D

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 356791 del 26/05/2014 (prat. C.C.Avv.tura) L'Area Generale di Coordinamento Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 943/2014 del TAR Campania, depositata il 20/05/2014.

Il TAR Campania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.ra Visone Carmela contro l'Ente Regionale volto, tra l'altro, all'annullamento del decreto dirigenziale dell'ex Settore Reclutamento n. 2738 del 06/10/2003 della Regione Campania con il quale è stata disposta l'esclusione della predetta ricorrente dal concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le Attività produttive Turismo e Commercio, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il TAR Campania ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, complessivamente liquidate nell'importo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato (a tal proposito, si rappresenta, che la Sig.ra Visone Carmela con nota del 20/12/2015, ha rinunciato alla liquidazione del citato contributo).

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.77296 del 03/02/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D. 02 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 150277 del 03/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n 943/2014 del TAR Campania, depositata il 20/05/2014.
-

TOTALE DEBITO

€. 1.268,80

Sig.ra Visone Carmela

Competenze per spese di giudizio

€. 1.268,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 356791 dell' A.G.C. Avvocatura

Sentenza n 943/2014 del TAR Campania, depositata il 20/05/2014.

Nota prot. n. 150277 della U.O.D. 02

Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 03/03/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Il Coordinatore

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0356791 26/05/2014 07,37

Att. n. 0. C. 4 Avvocatura

Ass. n. 521402 UOD Reclutamento del personale...

Classifica : 4.



011
28 MAG. 2014
275

UOD
Alla D. G. per le Risorse
Umane (55-14)
U.O.D. 02
Via S. Lucia n° 81
80132 NAPOLI

e p.c. Agli Avv.li: A. Bove; B. Dell'Isola
SEDE

1478/03

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da Visone Carmela
C/R.C.

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania -
Salerno Sez. II n° 943/14 del 20/05/14, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. M. d'Elia -

c.p./gc

N. 00943/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03170/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2003, proposto da:
Visone Carmela, rappresentata e difesa, come da mandato a margine
del ricorso, dall'avv. Oreste Agosto, presso il cui studio elettivamente
domiciliata in Salerno, alla Via Mercanti, n. 36;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
regionale, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale *ad lites* di
cui in atti, dagli avv.ti Almerina Bove e Beatrice Dell'Isola
dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia
in Via A.Salernitana, n.3;

per l'annullamento

a- del decreto dirigenziale del settore reclutamento n. 2738 6.10.2003
della Regione Campania, con il quale è stata disposta l'esclusione della

- ricorrente dal concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le Attività produttive Turismo e Commercio;
- b- della nota prot. 2003. 0566585 del 7.10.2003, di comunicazione dell'esclusione, a firma del dirigente del settore e del dirigente del servizio;
- c- della nota prot. 2003 0601616 del 17.10.2003 a firma dei dirigenti dei servizi e del coordinatore;
- d- del decreto dirigenziale n. 2898 del 17.10.2003, non conosciuto;
- e- dell'avviso pubblicato sul B.U.R.C. con il quale è stato rettificato il termine ultimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per la copertura di n. 4 posti di dirigente per le attività produttive, turismo e commercio;
- f- del decreto del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali - Gestione e Formazione del Personale - Organizzazione e Metodo - Settore reclutamento n. 14678 del 27.12.02 con il quale è stato fissato al 29.01.03 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- g- ove adottato, di ogni altro provvedimento con il quale è stato rettificato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, nonché di ogni altra eventuale disposizione regionale di conferimento di un siffatto potere;
- h- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott.
Giovanni Sabato e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13 novembre 2003 e ritualmente depositato il giorno successivo, la Sig.ra Carmela Visone impugna gli atti di cui in epigrafe, invocandone l'annullamento.

Premette che, con Decreto Dirigenziale n. 14572 del 19.12.02, la Regione Campania ha indetto apposito concorso per la copertura di n. 4 posti di Dirigente per le attività produttive, turismo e commercio, per il quale la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione venendo ammessa alla fase selettiva, superata in data 3.9.2003, veniva successivamente esclusa, con la nota di cui in epigrafe, con la seguente motivazione: "*Carenza requisito art. 2, lett. b), i), j), e k) del bando*". Avverso tale atto solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere, lamentando la mancata esatta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a sostegno della disposta esclusione, la illegittima anticipazione del termine per la presentazione delle domande di concorso rispetto a quella prevista dal bando anche per violazione del Regolamento regionale in materia di accesso agli impieghi, nonché la

mancata controdeduzione ai rilievi sollevati dall'istante in sede di ricorso al Coordinatore dell'area personale.

La ricorrente conclude per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia.

Si costituisce la Regione Campania resistendo.

Con decreto monocratico del 14.11.2003, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove scritte del concorso.

Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2003, la domanda cautelare è accolta mediante ammissione con riserva alle prove successive.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è preliminarmente da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, alla luce della documentazione acquisita a mezzo ordine istruttorio del 26 luglio 2013, la ricorrente non ha superato le prove scritte alle quali è stata ammessa mercè provvedimento cautelare monocratico del 14.11.2003. Depongono in tal senso la comunicazione prot. n. 1010/cc di maggio 2004 indirizzata alla ricorrente, relativa al mancato superamento delle prove scritte, comunicazione ricevuta dalla ricorrente in data 31 maggio 2004, e la stessa graduatoria del concorso, approvata con Dec. Dirigenziale n. 218 del 02/07/2004, in cui la ricorrente non figura.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, stante gli sviluppi della

vicenda, alcun vantaggio potrebbe la ricorrente conseguire da un eventuale accoglimento del gravame.

Ai fini dell'ordinamento delle spese, occorre comunque esaminare, nell'ottica della soccombenza virtuale, le doglianze articolate il ricorso e delle quali occorre ravvisarne la fondatezza. Invero, come denunciato da parte ricorrente, il Decreto Dirigenziale n. 14678 del 27 dicembre 2002 risulta in contrasto con l'art. 3, comma 1 del bando di concorso laddove riconduce il decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione (anche) alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è intervenuta soltanto il 7 gennaio 2003, con conseguente slittamento al 6 febbraio successivo del *dies ad quem*. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato che fa leva sulla mancanza del requisito di servizio alla data del 29 gennaio 2003, indebitamente anticipata rispetto a quella evincibile dal bando di concorso del 6 febbraio 2003. L'art. 3 della *lex specialis*, infatti, prevede che la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata "entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Speciale Concorsi ed Esami", di guisa che il termine può dirsi scaduto solo al compimento di entrambe le dette operazioni pubblicitarie, intervenuto il 7 gennaio 2003 con la pubblicazione in G.U. Il decreto dirigenziale n. 14678 del 27.12.02, con il quale è stato fissato al 29.01.03 il termine per la

presentazione delle domande di partecipazione di concorso risulta quindi indebitamente modificativo di quanto stabilito dal bando di concorso, peraltro in ordine al passaggio essenziale costituito dalla fissazione del termine di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Le spese di giudizio vanno quindi poste a carico di parte resistente e si liquidano in dispositivo, fermo l'obbligo di restituzione del contributo unificato se versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da Visone Carmela, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, complessivamente liquidate nell'importo di e 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Referendario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0150277 03/03/2016 09,51

Att. 051402 U00 Reclutamento del Personale

Ass. 051404 U00 Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 7.1.4 Fascicolo 11 del 2016



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 02
Reclutamento del Personale - Concorsi
Assunzioni - Incarichi ad esterni

Al Dirigente della U.O.D. 04

e. per conoscenza
Al Direttore Generale per le Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente il giudizio innanzi la Sentenza di condanna del TAR Campania n. 943/2014, Visone Carmela vs. Regione Campania.

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. 077296 del 03/02/2016, si evidenzia quanto segue:

- 1) nel giudizio in questione è stata, tra l'altro, accolta l'eccezione della difesa regionale, volta alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in quanto lo stesso non ha superato le prove scritte del concorso alle quali era stato ammesso con riserva. Tale accoglimento preclude ogni ulteriore rivalsa del ricorrente nei confronti dell'amministrazione che poteva anche assumere un notevole rilievo economico, atteso che trattasi di concorso pubblico per l'accesso alla Dirigenza;
- 2) il giudice amministrativo ha ravvisato comunque, ai soli fini dell'ordinamento delle spese di giudizio, l'illegittimità dell'originario decreto dirigenziale del Settore Reclutamento n. 2738 del 06/10/2003, che ha disposto l'esclusione dal concorso dell'interessato per tardiva presentazione della domanda di partecipazione rispetto al termine di 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.C. L'iter logico giuridico illustrato nella Sentenza, che riconduce, invece, la scadenza del termine di presentazione della domanda al 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale appare corretto ed incontrovertibile.

Il Dirigente ad interim della U.O.D. 02

dr. Lorenzo Masini

Sentenza Tar Campania – Salerno (Sezione Seconda)

Numero 943/2014

Dip. Visone Carmela

Avv.to Agosto Oreste

Diritti e onorari			1.000,00
			<u>1.000,00</u>
CPA	4%	1.000,00	<u>40,00</u>
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80





Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 15/2016

DIPARTIMENTO 55 - DIREZIONE GENERALE 14 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dott. Rettura Pasquale Corso Vittorio Emanuele, 530 NAPOLI

Oggetto della spesa: Compenso CTU

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza e decreto di liquidazione.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 355109 del 23.05.2014 (prat. n. 531/09 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.3566/14 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 09.05.2014, riguardante il dipendente Di Nunno Umberto.

Il Giudice del Lavoro, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81, ha condannato la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato nel resto la domanda e ha compensato le spese di lite nella misura di tre quarti, condannando la Regione Campania a pagare in favore di ricorrente il residuo liquidato in complessivi €. 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché €. 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Il Tribunale di Napoli ha, infine, posto definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.421121 del 19/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;



Con nota prot. n. 432503 del 24/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente sig. Di Nunno Umberto a titolo di equo indennizzo e interessi legali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, limitatamente agli importi spettanti al ricorrente a titolo di equo indennizzo e interessi legali, oltre competenze per spese legali (riconoscimento approvato con Delibera Di Giunta Regionale n.454 del 15/10/2014)

Successivamente è stato acquisito dal predetto ufficio, copia del decreto di liquidazione di CTU medico-legale del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro R.G. 8504 e nota del 06/08/2014 a firma del dott. Pasquale Rettura concernente le competenze a lui spettanti per il giudizio in argomento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si provvedeva all'istruttoria del riconoscimento del debito fuori bilancio ai fini della liquidazione in favore del dott. Pasquale Rettura.

Il debito è stato riconosciuto in €.310.95 al lordo di IVA e Cassa Previdenziale con deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 30/12/2014 e successivamente si è provveduto all'impegno di spesa con decreto dirigenziale n.12 del 31/12/2014 e dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale, si è provveduto anche alla definitiva liquidazione.

Detto importo è stato però indicato in modo errato defalcando, per mero errore di calcolo, l'entità della ritenuta erariale; infatti l'importo lordo da corrispondere al professionista era di complessivi €. 367,95

Si è pertanto ritenuto predisporre la presente scheda debitoria per riconoscere l'ulteriore importo e consentire quindi all'Amministrazione il pagamento completo spettante al professionista.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014 e decreto di liquidazione di CTU medico-legale del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro R.G. 8504/12

TOTALE DEBITO

Dott. Rettura Pasquale

debito da riconoscere	€ 367,95
già riconosciuto con liberazione di Giunta Regionale n. 746 del 30/12/2014	€ 310,95
differenza da riconoscere	€ 57,00

- Compenso C.T.U. € 57,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 15
(Punto 3 del dispositivo)

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014;
- Decreto di liquidazione del Tribunale di Napoli di CTU medico-legale R.G. 8504
- Nota del 06/08/2014 dott .Rettura

Napoli, 20/07/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 2355109 23/05/2014 12.02

Avv. 061424 003 Contenzioso Lavoro in coll
Classificaz. 4.1.1



al
26/05/14

N. Pratica: CC 531/09

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 3566/14 resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Nunno Umberto

Janella
per

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

Se. Nicotelli
0815529254

Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Quattino
Via Santa Brigida, 88 80132 Napoli
Tel. fax 081 543 0114
Via S. Lucia, 121 00187 Roma
Tel. fax 06 47812444

5011
Di Lascio
n. 8405/12 R.G.

Ufficio Es. Proc.
Sezione Es. 2/11

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facile n. Parenti
Richiedente Parenti

Xenografia GRATIS
(art. 1211 n. 2173 n. 533)
Napoli 31/05/14

Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

3566
2014

5 MAG. 2014

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 27.3.2014 ha

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.L.F. 01 SETTORF 01
9 MAG 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
dalla V. S. Lucia 3!
dall'Avv. Francesco
- ricorrente -

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 8405/12 R.G.

TRA

DI NUNNO UMBERTO, nato a Napoli il 9.5.1952, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Monetti

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alba Di Lascio
- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.3.2012, il ricorrente in epigrafe, dipendente della regione Campania, deduceva: che in data 7.6.2001 subiva un infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: a) "trauma cranico chiuso commotivo con crisi di piccolo male"; b) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; c) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; "esiti di frattura bacino"; che in data 22.5.2002 subiva un ulteriore infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: "trauma cranico; shock emotivo"; che in data 3.9.2007 presentava istanza di aggravamento in relazione alle seguenti infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio: A) "trauma cranico chiuso commotivo"; B) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; C) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; D) "esiti di frattura bacino"; E) "trauma cranico; shock emotivo"; che, con la medesima istanza chiedeva che venissero prese in considerazione ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo le ulteriori infermità contratte in conseguenza del servizio e di quelle già riconosciute come tali, e segnatamente: "1) grave sintomatologia di natura prettamente psichica e nevrotica di tipo depressivo-ansioso, sindrome ansioso-depressiva, disturbo post-traumatico da stress con sintomatologia fobica; 2) lesione meniscale e legamentosa a carico del ginocchio sinistro; 3) esiti di lesione al III e V dito mano destra"; 4) esito di frattura del cotile destro; 5) esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale"; che il collegio medico competente, nella seduta dell'11.3.2008 si esprimeva come segue: quanto alle infermità indicate ai predetti nn. 1) e 3) riteneva la domanda non tempestiva e comunque le stesse non dipendenti da causa di servizio; non riteneva valutabili le infermità di cui ai predetti punti 2) 4) e 5); riconosceva un

3 MAG. 2014
SETTORIO CONTENZIOSO

28277

aggravamento in relazione alle infermità di cui ai predetti capi A), C) ed E), ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81, mentre non riteneva aggravate quelle di cui ai capi B) e D), ascrivendole alla Tabella A, 8^ categoria del DPR 834/81; che con decreto n. 110/2009 la Regione Campania gli liquidava l'equo indennizzo commisurato alla 8^ categoria della Tabella A; che, in ragione degli infortuni subiti, ha sostenuto "spese di cura" per la somma di € 22.011,55 di cui: € 1.797,63 per cure ortopediche ed € 19.408,63 per cure neurologiche e neuropsichiatriche relative all'infortunio del 7.6.2001; € 805,89 per cure ortopediche e neuropsichiche relative all'infortunio del 22.5.2002. Ritenendo non congrua la suindicata valutazione ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine di sentir: accertare e dichiarare il proprio diritto all'equo indennizzo nella misura prevista per la 2^ categoria della Tabella A di cui al DPR 834/81 e, per l'effetto, condannare la Regione Campania a corrispondergli lo stesso, oltre interessi legali; condannare la Regione Campania a pagare in proprio favore la somma di € 22.011,55, oltre interessi legali, vinte le spese di lite. Si costituiva tardivamente la Regione Campania che, contestando il fondamento della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

Va, preliminarmente, osservato che la presente fattispecie è sottratta all'applicazione del D.lgs 201/2011, trattandosi di domande del 2001 e del 2003.

Alla stregua della normativa *ratione temporis* applicabile va, dunque, affermato quanto segue.

Il Ctu nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da:

- 1) "esiti di trauma cranico chiuso commotivo in auto accreditabile sindrome soggettiva post-traumatica";
- 2) "esiti di trauma contusivo discorsivo del ginocchio sx con lesione meniscale e legamentosa con presenza di deficit articolare del ginocchio medesimo";
- 3) "esiti di trauma contusivo - discorsivo del rachide cervicale su preesistenza discartrosica con accreditabile sindrome soggettiva";
- 4) "frattura del bacino";
- 5) "disturbo depressivo di grado maggiore di grado moderato".

Lo stesso, inoltre, ha ritenuto che le infermità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono dipendenti da causa di servizio e che il cumulo delle stesse è ascrivibile alla 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81; che, invece, non è dipendente da causa di servizio l'infermità di cui al punto 5.

Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, nonché nell'integrazione della stessa in risposta alle note deduttive del dott. Mangone Luigi (che peraltro non è stato nominato consulente di parte dal ricorrente), devono essere condivise da questo Giudice, in quanto complete, precise e condotte con validi criteri tecnici.

Per tali motivi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto la Regione Campania, va condannata in via generica al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a titolo di equo indennizzo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda avente ad oggetto le spese per le cure si osserva quanto segue.

Posto che, in considerazione dell'epoca del verificarsi degli infortuni in esame, la normativa applicabile *ratione temporis* è quella dei DPR nn. 3/1957 e 686/1957 (come dedotto in ricorso), si rileva che in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 di quest'ultimo testo normativo il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'amministrazione datrice di lavoro una domanda scritta "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso", circostanza non dedotta, né provata, ed anzi esclusa dalla convenuta nella memoria difensiva.

Pertanto, la domanda avente ad oggetto il rimborso per le spese sostenute per le cure deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura tre quarti, e la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente del residuo secondo il principio della soccombenza.

A carico della Regione Campania, inoltre, vanno poste anche le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e ~~quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre agli interessi legali~~ dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b) rigetta nel resto la domanda;
- c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna la regione Campania a pagare in favore del ricorrente il residuo: residuo che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché € 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- d) pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

In Napoli, il 27.3.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

27-03-2014
Cancelleria
28-03-2014
Alfano

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA L.

ordiniamo a tutti gli Uffici e Autorità che ne siano richieste

che come spetti di r. presente titolo, al

..... di della Marina

.....

.....

.....

.....

.....

Napoli, 15 APR 1947

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

.....

Napoli, 15 APR 1947

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

U.
L.
S.
A.

Discone Maria Fortuna
- 9 MAG 2014

UFFICIO CALE CALENTIARIO
DE LUCA ALBERTO

R.G. 8504/1/12



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI CTU MEDICO-LEGALE

Il Giudice del Lavoro, dott. F. Alfano

letta la specifica ed esaminata l'unita relazione tecnica nella causa

tra D'Amico Umberto

e Iuffe

visti gli artt. 2, legge 8 luglio 1980, n. 319 e 21, d.m. 30 maggio 2002, liquida in

favore del dott. Porruale Petrone

domiciliato in _____

per spese documentate e/o riconosciute Euro _____

per onorario Euro € 90,00

ed in totale Euro € 90,00

che pone a carico dell'Iuffe della Refson Company

Napoli, 27.3.2014

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT. IN CANCELLERIA
Oppi 27 MAR 2014

UFFICIO CANCELLERIA
FUNZIONE GIUDIZIARIA
GIUSTIZIA

Il Giudice del Lavoro
[Signature]

28.03.2014
[Signature]

DR. PASQUALE RESTUCCI
 MEDICO CHIRURGO
 Corso Vittorio Emanuele, 531
 NAPOLI
 C. F. RTT PQL 651140435
 P. IVA 00909250631

Spett.le Regione
 Campania

Nota Profumo delle competenze
 per la causa R.G. 8504/12

DI NUNNO MURTO / Regione Campania

Compenso	€ 290,00
EPA	11,60 4%
MVA	66,35 22%
IRPEF	58,00 20%
	<u>310,95</u>

Quanto dovuto dovrà essere accreditato su

BUL n. 104/12 del 12/12/12

distante conoscenza, per merito, al sottoscritto.

Distinti saluti

Pasquale Restucci

10/18/14



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°14 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti : Santangelo Sergio nato a Napoli il 18/01/1964 matr. 9167
c.f. SNTSRG64A18F839D
Tranchino Alfredo nato a Napoli il 10/04/1951 matr.15007
c.f. TRNLRD51D10F839O
Tolentino Paolo nato a Milano il 27/11/1958 matr. 16484
c.f. TLNPLA58S27F205J

Avvocato: Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. MRRMSM68R27F111F

Oggetto della spesa: indennità di comando, interessi legali, oneri riflessi, irap spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 136470 del 26/02/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .8592/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 29/10/2015 e notificata a questa Amministrazione il 02/12/2015.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda *attore* proposta dai dipendenti Santangelo Sergio, Tranchino Alfredo e Tolentino Paolo contro l'Ente Regionale volta a dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto l'indennità ex art. 16 L. 253/1990 per la posizione di comando presso l'Autorità di Bacino Regionale (diritto già riconosciuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4937/11, passata in cosa giudicata) ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore dei predetti ricorrenti, , della somma di €. 28,278,90 in favore di Santangelo Sergio, €. 11.601,60 in favore di Tranchino Alfredo ed €. 33.052,50 in favore di Tolentino Paolo a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì ,condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 4.160,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 145254 del 01/03/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 496030 del 20/07/2016 ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 145254 del 01/03/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 188480 del 17/03/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n.senenza n .8592/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 29/10/2015 e notificata, a questa Amministrazione il 02/12/2015.

TOTALE DEBITO

€. 111.938,39

Dipendente Santangelo Sergio matr. . 9167	
Differenze retributive	€. 28.278,90
interessi legali al 27/01/2017	€. 2.706,26
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 7.571,10
IRAP	€. <u>2.403,70</u>
	€. 40.959,96

Dipendente: Tranchino Alfredo matr. 15007



Giunta Regionale della Campania

Allegato 14
(Punto 3 del dispositivo)

Differenze retributive	€.	11.601,60
interessi legali al 27/01/2017	€.	1.691,42
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	2.755,16
IRAP	€.	<u>986,12</u>
	€.	17.034,30

Dipendente: Tolentino Paolo matr. 16484

Differenze retributive	€.	33.052,50
interessi legali al 27/01/2017	€.	3.163,09
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	8.849,10
IRAP	€.	<u>2.809,50</u>
	€.	47.874,19

Competenze per spese di giudizio Avv.to Marrone Massimo €. 6.069,94

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Sentenza n. 8592/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 29/10/2015 e notificata, a questa Amministrazione il 02/12/2015.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 188480 della U.O.D. 05

5/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1 copia Es. 1230
2 copie Es. 1231

Sentenza n. 3592/2015 pubbl. il 29/10/2015

RC n. 33619/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Faccenda n. 11273 M. 1338
Richiedenti: *Marrone*
Xerografie GRATIS
Art. 10 L. 11/2/73 n. 1338
Napoli, *10/11/2015*
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARRONE & MAISTO
Via Casamartino n°7
00177 - Milano di Napoli (NA)
Partita IVA: 05373701217

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice delegato al lavoro, all'udienza del 29.10.2015 ha pronunciato la seguente

COMUNITA REGIONALE DELLA CAMPANIA
LUDICO-RECREATIVA ALBOPORTO 112
COOPERATIVE ALLA SEGRETERIA DI
2 DIC 2015
VERGIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 33619/13 R.G.I. cui sono riuniti i giudizi no. 33620/13 e 33621/13

TRA

SANTANGELO SERGIO, TRANCHINI ALFREDO, TOLENTINO PAOLO, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Marrone;

ricorrenti

FAVORE

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Iascio;

resistente

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe - premesso di essere dipendenti della Regione, già in comando presso l'Autorità di Bacino Regionale destra del Sele fino alle date indicate nei rispettivi ricorsi - esprimevano che con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4037/11 passata in cosa giudicata, era stato riconosciuto il loro diritto all'indennità di cui all'art.6, c.3, L. n. 753/90 con decorrenza da Gennaio 2004.

Agivano, quindi, in giudizio per sentir accertare il loro diritto, in esecuzione della predetta sentenza, a tale indennità fino alla data di cessazione delle posizioni di comando occupate (fino al 30.9.2013 per Santangelo Sergio e Tolentino Paolo, fino al 31.12.2007 per Tranchino Alfredo), con conseguente condanna della Regione al pagamento, a tale titolo, delle somme indicate nei rispettivi ricorsi.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania che argomentava in ordine alla insussistenza del diritto all'indennità rivendicata; in relazione al periodo non coperto dalla sentenza della corte d'Appello eccepeva la mancanza del giudicato e concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.

lettura al termine della

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0841325
Ass. Santangelo Sergio
Avv. Renato
04/12/2015 09,56



ELLA MARIA VITTORIA ENRICO DI POSTECCHI CAS. S. MARIA 85417

Il diritto azionato dai ricorrenti trae il suo fondamento nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1937/11 del 28.6.2011 (depositata il 19.9.2011) avverso cui non è stato proposto ricorso per Cassazione, come da certificazione di cancelleria in atti.

Le difese svolte dalla Regione in ordine all'insussistenza del diritto azionato non possono trovare ingresso nell'ordinario giudizio, in quanto sono già state oggetto di (positivo) accertamento della Corte di Appello, ormai divenuto definitivo.

L'efficacia di giudicato della sentenza predetta copre anche il periodo successivo alla pronuncia della sentenza medesima.

Infatti, nei rapporti di durata, l'autorità di cosa giudicata ha come presupposto il principio *rebus sic stantibus*, cosicché la statuizione può essere modificata solo sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione che ne limitino l'efficacia per il periodo successivo (cfr. *ex multis* Cass. 7411/04).

Nel caso in esame, la Regione non ha dedotto fatti successivi al giudicato né ha contestato la circostanza della prosecuzione del distacco anche per gli anni successivi alla sentenza, fino alle date indicate dai ricorrenti.

La Regione va, quindi, condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo, come quantificate nei ricorsi introduttivi, in quanto i conteggi sono stati eseguiti correttamente e in assenza di contestazione da parte della resistente, oltre interessi legali.

Nulla può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria mancando qualunque allegazione in ordine alla circostanza che il tempestivo pagamento avrebbe messo i ricorrenti in condizione di evitare o ridurre il rischio dell'inflazione, essendo inammissibile una rivalutazione di tipo automatico sulla semplice considerazione della notorietà della svalutazione (cfr. *ex multis* Cass. n. 8624/92; Cass. n. 11870/92).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, nell'instata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

-Condanna la Regione al pagamento di:

- euro 28.278,90 in favore di Santangelo Sergio;

-euro 11.601,60 in favore di Tranchino Alfredo;

-euro 33.052,50 in favore di Tolentino Paolo;

a titolo di sorta capitale, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo

-Condanna la Regione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.160,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.

Napoli, 29.10.2015

Il giudice del lavoro

Relata di notifica

Si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla
via S. Lucia n.81 – NAPOLI, per legale scienza.

TRIBUNALE DI NAPOLI
2 DIC 2015

DEPOSITO
DEPOSITO

OGIO LEGALE ASSOCIATI

Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 8592/2015
Dipp. Santangelo Sergio ed altri
Avv. Marrone Massimo

Diritti e onorari			4.160,00
spese generali	15,00%	4.160,00	<u>624,00</u>
			4.784,00
CPA	4%	4.784,00	<u>191,36</u>
			4.975,36
IVA	22%	4.975,36	1.094,58
TOTALE FATTURA			6.069,94
RITENUTA	20%	4.784,00	956,80
NETTO A PAGARE			5.113,14



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0188480 17/03/2016 10,02

001404 UOD Rappr con organiaz sind-Redm

001404 UOD Contrattazione lavoro in coll

Classifica 1.1.1 Fascicolo 43 del 2016



OK
17 MAR 2016

Oggetto: Sentenza n. 8592/2016 del Tribunale di Napoli- Sez. Lav. - SANTANGELO Sergio,
TRANCHINI Alfredo e TOLENTINO Paolo c/Regione Campania - Nota prot. n. 145254 del 01.03.2016 -
Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990 -

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si evidenzia che la problematica è stata già ampiamente
relazionata con nota prot. n. 784463 del 20.11.2014, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Sull'argomento, per completezza espositiva, e al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla
problematica in oggetto, va aggiunto che in data 31.01.2002 si svolse, negli Uffici dell'Assessorato alle
Risorse Umane, un incontro tra l'Amministrazione e i Segretari Generali delle Autorità di Bacino in
attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del CCDI 2001. Nel verbale si riporta che, "alla luce di una attenta
valutazione della normativa vigente" (quindi si presume anche del CCNL 1.04.1999, che si richiama
successivamente nel testo dello stesso verbale), si conveniva di assegnare alle Autorità di Bacino una quota
del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.04.1999, pari a £ 300 milioni (a cui andavano aggiunti gli oneri riflessi),
con l'indicazione della ripartizione tra le cinque Autorità di Bacino. Le cifre elencate rappresentavano il limite
massimo di oneri che la Regione si impegnava a sostenere per il finanziamento dei fondi di produttività e di
retribuzione di posizione. Si prevedeva, inoltre, che la ripartizione di tali cifre tra i due fondi doveva essere
oggetto di contrattazione presso ogni Autorità di Bacino, tra i rappresentanti delle stesse e le Organizzazioni
sindacali firmatarie del CCDI 2001 (personale del comparto). La quota del fondo di cui all'art. 15 CCNL
1.04.1999 destinata alle Autorità di Bacino, e la sua ripartizione tra le stesse, doveva essere rinegoziata ogni
anno all'atto della costituzione del fondo stesso. Il contenuto del predetto verbale doveva essere sottoposto
all'esame delle OO.SS. firmatarie del CCDI 2001 per la definizione del relativo accordo. Tale situazione
veniva recepita nell'art. 5, comma 1, del CCDI stipulato in data 12.07.2004, che prevede per il personale
assegnato alle Autorità di Bacino risorse economiche per un importo pari a € 368.423,91 a fronte degli
originari £ 300 milioni indicati nel verbale dell'incontro del 31.01.2002.

Dalla lettura dei ricorsi presentati dagli attori, e trasmessi a questo Ufficio con note prot. n. 588441,
n. 588447 e n. 588456 del 5.09.2014, si evidenzia, inoltre, come l'originario ricorso proposto dai dipendenti
al Giudice del lavoro era stato rigettato con sentenza Trib. Napoli n. 5622/2007. Avverso tale sentenza i
dipendenti si appellavano e con sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4937/2011, passata in giudicato,
vedevano riconosciuto il diritto a percepire le somme di cui all'art. 16, co. 3, L. n. 253/1990.

MRS

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962279 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962279
e- mail: m.panza@maildip.regione.campania.it